

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

RESOCONTO STENOGRAFICO

762.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

E DEI VICEPRESIDENTI ALDO ANIASI E ALFREDO BIONDI

INDICE

PAG.	PAG.
Missioni 95272, 95332	CASTIGLIONE FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> 95275, 95282, 95327
Missioni valedoli nella seduta del 26 febbraio 1992 95406	DE CAROLIS STELIO (gruppo repubblicano) 95330
Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):	MACALUSO ANTONINO (gruppo MSI-destra nazionale) 95280
S. 3213. — Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile (6392).	MASTRANTUONO RAFFAELE (gruppo PSI) 95329
PRESIDENTE 95273, 95275, 95276, 95278, 95280, 95282, 95283, 95326, 95327, 95328, 95329, 95330, 95331	NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (gruppo DC), <i>Relatore</i> 95273, 95282, 95330
	ORLANDI NICOLETTA (gruppo comunista-PDS) 95329
	PIRO FRANCO (gruppo misto) . . 95275, 95276, 95331
	RECCHIA VINCENZO (gruppo comunista-PDS) 95278, 95328, 95329
	TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale) 95330

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

PAG.	PAG.
Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione e approvazione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia (6263).	
PRESIDENTE . . . 95283, 95284, 95291, 95292, 95293, 95294, 95295, 95296, 95297, 95332, 95333, 95334, 95335, 95336, 95337, 95338, 95339, 95344, 95345, 95346, 95347, 95348, 95349, 95350, 95351, 95352, 95356, 95357, 95358, 95359, 95360, 95361, 95362, 95363, 95364, 95365, 95366	STEGAGNINI BRUNO (gruppo DC) 95332, 95344
AIARDI ALBERTO (gruppo DC). 95296	TARABINI EUGENIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 95338, 95357, 95359
BARBIERI SILVIA (gruppo comunista-PDS). 95358	TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale). 95339
CARDETTI GIORGIO (gruppo PSI) 95337, 95344, 95347, 95349, 95358, 95362	TESSARI ALESSANDRO (gruppo federalista europeo). 95365
CIAFFI ADRIANO (gruppo DC). 95345, 95359, 95365	ZAMPIERI AMEDEO (gruppo DC), <i>Relatore</i> 95291, 95343, 95350, 95352, 95356, 95359, 95360
DE CAROLIS STELIO (gruppo repubblicano). 95333, 95361, 95363	
FRANCHI FRANCO (gruppo MSI-destra nazionale). 95291, 95292, 95293, 95294, 95332, 95349, 95350, 95357, 95360, 95361	Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione e approvazione):
LABRIOLA SILVANO (gruppo PSI), <i>Presidente della I Commissione</i> 95292, 95297, 95334, 95336, 95339, 95349, 95351, 95359	S. 3167. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (<i>approvato dal Senato</i>) (6383).
MACALUSO ANTONINO (gruppo MSI-destra nazionale) 95295, 95296, 95334, 95358	PRESIDENTE . . . 95297, 95298, 95318, 95319, 95320, 95321, 95322, 95323, 95325
MARTINO GUIDO (gruppo repubblicano) 95336, 95351	BOTTA GIUSEPPE (gruppo DC) 95316
PACETTI MASSIMO (gruppo comunista-PDS) 95337, 95346, 95350, 95357, 95361, 95363	BRUNI GIOVANNI (gruppo repubblicano) 95325
PIRO FRANCO (gruppo misto). 95294, 95335, 95338, 95348, 95364	CASTIGLIONE FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> 95316
RABINO GIOVANNI BATTISTA (gruppo DC) 95292, 95293, 95295	FAGNI EDDA (gruppo DP-comunisti) . . . 95325
RUSSO FRANCO (gruppo verde). 95366	FRANCHI FRANCO (gruppo MSI-destra nazionale) 95322
SCOTTI VINCENZO, <i>Ministro dell'interno</i> 95291, 95292, 95294, 95296, 95334, 95344, 95346, 95352, 95356, 95357, 95360	FRASSON MARIO (gruppo DC) 95317
SERVELLO FRANCESCO (gruppo MSI-destra nazionale). 95293	LABRIOLA SILVANO (gruppo PSI), <i>Relatore</i> 95316, 95318, 95321
	MACALUSO ANTONINO (gruppo MSI-destra nazionale) 95318
	PIRO FRANCO (gruppo misto) . . 95319, 95323
	PROIETTI FRANCO (gruppo comunista-PDS) 95322
	SCOTTI VINCENZO, <i>Ministro dell'interno</i> 95318, 95321, 95322
	STEGAGNINI BRUNO (gruppo DC) 95319, 95321
	TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale) 95320
	Proposta di legge (Discussione):
	AMODEO ed altri; CACCIA ed altri; FINCATO e CRISTONI; FERRARI MARTE ed altri; RODOTA ed altri; CAPECCHI ed altri; RONCHI e TAMINO; SALVOLDI ed altri; PIETRIANI ed altri; RUSSO SPENA ed altri: Nuove

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

PAG.	PAG.
norme in materia di obiezione di coscienza (<i>rinvia alla Camera dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione</i>) (166-436-567-966-1203-1878-1946-2655-4671-5416-B).	
PRESIDENTE . . . 95367, 95369, 95370, 95371, 95372, 95373, 95374, 95375, 95377, 95378, 95380, 95385, 95387, 95388, 95390, 95392, 95393, 95394, 95395, 95396, 95398, 95399, 95400, 95401	
BASSANINI FRANCO (gruppo sinistra indipendente) 95374	
BIONDI ALFREDO (gruppo liberale) 95375	
BRUNI GIOVANNI (gruppo repubblicano) 95400	
FERRARA GIOVANNI (gruppo comunista-PDS) 95373, 95396	
GITTI TARCISIO (gruppo DC) . . . 95378, 95401	
GORGONI GAETANO (gruppo repubblicano) 95388	
LABRIOLA SILVANO (gruppo PSI) 95370	
LANZINGER GIANNI (gruppo verde) 95372	
MAGRI LUCIO (gruppo DP-comunisti) . . 95395	
MARTINO GUIDO (gruppo repubblicano) 95377	
MELLINI MAURO (gruppo federalista europeo) 95369, 95398	
PAZZAGLIA ALFREDO (gruppo MSI-destra nazionale) 95367, 95383	
SALVOLDI GIANCARLO (gruppo verde) . . 95399	
SERVELLO FRANCESCO (gruppo MSI-destra nazionale) 95400	
TADDEI MARIA (gruppo comunista-PDS) 95400	
	Interrogazioni:
	(Annunzio) 95406
	Inversione dell'ordine del giorno:
	PRESIDENTE 95273
	Nomina ministeriale:
	(Comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978). 95406
	Parlamento europeo:
	(Trasmissione di risoluzioni). 95406
	Per la risposta scritta ad interrogazioni:
	PRESIDENTE 95401, 95402
	BAGHINO FRANCESCO GIULIO (gruppo MSI-destra nazionale) 95401
	GHEZZI GIORGIO (gruppo comunista-PDS) 95401
	PAZZAGLIA ALFREDO (gruppo MSI-destra nazionale) 95401
	Sull'ordine dei lavori:
	PRESIDENTE 95272, 95402
	CALAMIDA FRANCO (gruppo DP-comunisti) 95402
	Sul processo verbale:
	PRESIDENTE 95271, 95272, 95273
	PIRO FRANCO (gruppo misto) 95271
	Votazioni finali di disegni di legge di conversione. 95325, 95331, 95366
	Votazioni nominali. . . . 95292, 95293, 95294
	Ordine del giorno della seduta di domani. 95402

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

La seduta comincia alle 10.

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 12 febbraio 1992.

Sul processo verbale.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. La ringrazio, signor Presidente e mi scuso con lei, con i colleghi e con gli estensori del processo verbale, che come al solito sono precisi e puntuali, ma mi corre l'obbligo di chiederle di porre in votazione un processo verbale che non posso approvare, data la sua natura di strumento che riduce in forma eccessivamente sintetica l'espressione del pensiero.

Vorrei ringraziare, ripeto, gli estensori del processo verbale testé letto dal collega Lanzinger per la parte nella quale mi si dà atto di non aver perso le staffe: infatti, non avevo perso le staffe e nemmeno le stampelle. Lei sa, Presidente Zolla, poiché ha presieduto anche la seduta di ieri, che è sorta una polemica in ordine alle stampelle, giacché il ministro dell'interno è un neofita di queste protesi e di questi ausili poiché l'ultimo dell'anno ha subito un incidente proprio nella zona da cui proviene l'onorevole Lanzinger, ai confini del nostro paese. Stavo per

dire tra Bozen e Brixen, ma preferisco dire fra Bolzano e Bressanone.

Il ministro Scotti è stato accusato, immagino dal Presidente del Senato (poiché è il primo che ne ha parlato venerdì alla convenzione repubblicana), di essersela data a gambe dalla chiesa di Pontecagnano. Tale edificio di culto è famoso perché, grazie a Gregorio VII, conserva nel suo bellissimo altare la prova dell'autonomia della Chiesa nei confronti dello Stato, non nei confronti della sacrestia. Il collega Scotti, quel giorno (ero presente a quei funerali), non riusciva ad usare le stampelle come me, che sono uscito normalmente dalla chiesa in quanto riesco a camminare sul selciato perché ho le *technicalities*, nel senso che sono abituato a farlo. Mi auguro che il Presidente del Senato Spadolini non abbia mai bisogno di stampelle (sono anch'io uno storico e provo affetto per lui), perché con i tagli recentemente apportati ai fondi relativi alle protesi ed agli ausili per gli handicappati dubito che egli troverebbe le stampelle giuste per sorreggere il suo peso e la sua autorità, che sono sicuramente superiori a quelli di Scotti.

Avendoli visti tutti e due in quella chiesa, posso dire che non è utile che i nostri processi verbali vengano dimenticati. Ecco il punto per il quale voterò contro l'approvazione del processo verbale testé letto. Non è vero che alla Camera dei deputati sia mancato il numero legale nel corso delle votazioni sul provvedimento per le forze dell'ordine. Il processo verbale dà atto con correttezza della circostanza che il numero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

legale è mancato quando il presidente della Commissione finanze (perché sono ancora tale: *semel abbas semper abbas*), cioè quando Piro (lo chiamo così per evitare di confondermi con altre stampelle, poiché ognuno ha le stampelle che si merita e spesso la Presidente Iotti mi ha accusato di volerne fare un uso improprio, mentre posso garantire che le adopero solo per camminare) ha chiesto che non si dessero i soldi all'IRI ed alla RAI. Si stava deliberando ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, ed è proprio su quel punto che sono intervenuto a lungo, sperando — lo dico con chiarezza — che mancasse il numero legale, perché — vorrei che questo risultasse come precisazione del mio pensiero — è ridicolo ed ignobile che il servizio pubblico della RAI abbia dato ai carabinieri, ai poliziotti ed ai finanzieri la notizia che era mancato il numero legale nella votazione sui presupposti di costituzionalità di un provvedimento concernente proprio loro, che sono coloro i quali difendono la legalità, anche della RAI, mentre invece ciò si era verificato per il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM. Avevo infatti chiesto che non si desse una lira all'IRI se prima non fossero state garantite condizioni di dignità a poliziotti, carabinieri e finanzieri. Nel pomeriggio di quello stesso giorno sono stato informato che mi veniva attribuita la responsabilità di aver fatto mancare il numero legale: per l'IRI sì, ma chi ha preso la decisione di far discutere dell'IRI, della RAI e dell'EFIM anziché dei poliziotti, dei carabinieri e dei finanzieri?

Il processo verbale è correttissimo perché dà atto di quanto poi ha aggiunto l'onorevole Servello. Tuttavia, per carità di patria — uso il linguaggio che fu adoperato dal *Corriere della sera* nei confronti del Presidente della Repubblica quando egli smentì un'intervista telefonica con il giornalista Turani —, voterò contro il processo verbale che, secondo me, è uno strumento assolutamente rinsecchito, sperando che un giorno la RAI, che percepisce il canone da parte dei cittadini, corregga davanti a tutti i telespettatori italiani (capisco le televisioni commer-

ciali che non lo fanno) la verità contenuta in questo processo verbale.

Il giorno in cui all'inizio della seduta approveremo qualcosa di più profondo, cioè il resoconto stenografico, vedrà, signor Presidente, che la RAI sarà costretta a darne notizia. Mi scuso con lei, signor Presidente, e con i colleghi, ma ritenevo doveroso fare questa precisazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in effetti ricordo anch'io che il numero legale è mancato sulla deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, concernente il decreto-legge recante interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM e non sui provvedimenti che riguardano le forze di polizia.

Pongo in votazione il processo verbale.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Breda, Cafarelli, Cappiello, Cerutti, Fausti e Loi sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono dodici, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la Presidenza della Commissione affari costituzionali ha comunicato che si rende necessaria una prosecuzione dei lavori del Comitato dei nove per ultimare l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione n. 6263, di cui al punto 1 dell'ordine del giorno.

Sospendo pertanto brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,25,
è ripresa alle 10,35.**

PRESIDENTE. Comunico, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno della seduta odierna, che nessuna richiesta è pervenuta ai sensi del comma 3 dell'articolo 96-bis del regolamento in relazione al disegno di legge di conversione n. 6392. Poiché la Commissione affari costituzionali, nella seduta di ieri, ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, la deliberazione prevista dal terzo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna s'intende cancellata.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché il Comitato dei nove non ha ancora ultimato l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 6263 di cui al punto 1 dell'ordine del giorno, propongo che, senza alterare l'ordine delle votazioni dei provvedimenti iscritti nel calendario e tradotto all'ordine del giorno della seduta odierna, si proceda nel frattempo alla sola discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 6392, di cui al punto 4 dell'ordine del giorno, fermo rimanendo che all'esame ed alla votazione degli articoli di tale provvedimento si procederà a tempo debito.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti di cui al comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Discussione del disegno di legge: S. 3213.
— **Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia**

penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile (approvato dal Senato) (6392).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

Ricordo che nella seduta di ieri la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 36 del 1992, di cui al disegno di legge di conversione n. 6392.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ricordo che nella seduta di ieri la II Commissione (Giustizia) è stata autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Nicotra ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è al nostro esame la conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

La Commissione giustizia, nell'esprimere parere favorevole in ordine sia all'urgenza sia al merito del provvedimento, ne ha sottolineato — ed il relatore lo ripete in quest'aula — l'opportunità.

Dopo l'approvazione della riforma del Corpo di polizia penitenziaria ed i ritardi nella discussione, da parte della competente Commissione, dei decreti legislativi (che verranno peraltro esaminati nella prossima legislatura, a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere), si è appalesata vieppiù la necessità del reclutamento di altro personale nel Corpo di polizia penitenziaria. Se tale reclutamento avvenisse con le nuove norme e procedure, si produrrebbe il congelamento, per almeno un triennio, del personale in questione.

Da qui il ricorso al decreto-legge n. 36 del

1992, il quale ripristina, come norma transitoria in materia di assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria, la possibilità di recuperare i candidati già selezionati sulla base della visita psico-attitudinale e delle prove di pratica e di cultura generale, ovvero di completare le prove stesse per coloro che ne abbiano sostenuta una sola. In questo modo sarà possibile far fronte alle carenze di organico, anche prendendo in considerazione il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle tabelle B, parte II, e C allegate alla legge n. 395 del 1990.

Dunque, la normativa opererà nel senso di permettere il passaggio a nuove funzioni di coloro i quali hanno diritto ad una promozione, con la conseguente disponibilità di un certo numero di posti, la cui vacanza sarebbe coperta facendo ricorso alle norme contenute nel decreto-legge al nostro esame. Il reclutamento transitorio di personale consentirà di far fronte alle necessità derivanti dall'apertura di nuovi istituti penitenziari e dall'esercizio delle funzioni di piantonamento, ormai interamente affidate al Corpo di polizia penitenziaria.

In sostanza, la via prescelta con questo decreto-legge è, a mio parere, giusta, opportuna e rapida e non può non trovare l'assenso di chi vi parla.

Per quanto riguarda la riforma penitenziaria, mi sia consentito di esprimere alcuni rilievi al sottosegretario Castiglione, che tra l'altro esercita la specifica delega in materia. Siamo in presenza, oggi, di un enorme ritardo nell'attuazione della legge, non solo in rapporto all'approvazione dei relativi decreti legislativi — di cui non si può far carico al Governo, ma semmai al Parlamento —, ma anche per quanto attiene alla fase attuativa delle norme già in vigore, che non richiedono altro adempimento se non la buona volontà dell'apparato burocratico.

Riconosco al direttore Amato le innovazioni da lui portate all'interno della struttura penitenziaria, così come prendo atto dell'efficacia della nuova politica con cui si è portata avanti un'opera di sensibilizzazione circa la necessità di guardare con attenzione al carcere, anche al di fuori della cerchia ristretta degli addetti ai lavori. Tuttavia, non

vi è dubbio che, al di là di questo suo carattere, l'apparato burocratico del competente dipartimento ministeriale non funziona. Caro onorevole sottosegretario Castiglione, questo organismo non funziona e siamo in presenza di ritardi enormi.

Eppure nella legge di riforma è stata inserita una norma sulla base della quale i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria divengono immediatamente esecutivi a prescindere dall'esame e dall'approvazione della Corte dei conti; una misura di questo tipo trova scarso riscontro nell'ambito degli altri aspetti della burocrazia ministeriale. Ma ciò non è bastato: la competente amministrazione non si avvale della norma. Personalmente mi domando perché. Oggi, giacciono inevasi i decreti riguardanti le vigilatrici, così come vengono ignorate per anni le sentenze del TAR che obbligherebbero a riassunzioni di personale. Veramente non capisco chi sorvegli l'efficienza degli uffici burocratici dell'amministrazione penitenziaria.

Sottolineo questi aspetti perché l'efficienza del dipartimento penitenziario deve essere messa in relazione anche alla necessità di dare risposte immediate agli atti amministrativi. Senza parlare, poi, delle moltissime attese riguardanti la ricostruzione delle carriere, prevista dalla legge, che non è stata realizzata; e molte volte si può anche andare indietro rispetto alla disciplina vigente, come sta avvenendo con il provvedimento abrogativo delle disposizioni della contrattazione sindacale previste dall'articolo 19 della riforma.

Richiamo l'attenzione del Governo e dei responsabili dell'amministrazione penitenziaria affinché la burocrazia del competente dipartimento sia sollecitata attivamente ed efficacemente, poiché — lo ripeto — essa lascia molto a desiderare.

Con l'articolo 2 il decreto-legge al nostro esame introduce l'ufficio per la giustizia minorile. Si tratta di una misura opportuna, che certamente anticipa le linee di una riforma necessaria e che comunque rivela la propria validità: essa non può non trovare accoglimento anche da parte nostra.

Onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il relatore rassegna all'As-

semblea — che spero procederà con prontezza e rapidità alla conversione in legge — il parere favorevole della Commissione giustizia sul decreto-legge n. 36 del 1992. Anticipo che il Comitato dei nove presenterà, avendolo approvato all'unanimità, un emendamento teso a mantenere i requisiti in ordine al reclutamento del personale nell'ambito delle linee della riforma approvata: in particolare, ciò riguarda il requisito della licenza media e l'abrogazione della norma incostituzionale che prevedeva un rapporto dell'interessato sulla trasparenza della propria famiglia, un adempimento sui risvolti di carattere morale che non può essere affidato ad un documento dei carabinieri o della polizia, ma al casellario giudiziale. Mi pare che si tratti di un fatto di grande civiltà giuridica, in quanto non si possono richiedere i rapporti ricordati.

Inoltre è prospettata la cancellazione della clausola relativa al divieto di matrimonio, che è assurda (*Applausi del deputato Piro*). Non si devono infatti fare differenze tra giovani sposati o non sposati. Do atto al Governo, qui rappresentato dall'onorevole Castiglione, dell'accettazione dell'emendamento richiamato, di cui è primo firmatario l'onorevole Recchia.

Sollecito pertanto l'immediata conversione del decreto-legge in esame, così come modificato dall'emendamento al quale mi sono riferito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, sarò molto breve, perché condivido le osservazioni che il collega Nicotra, con la competenza giuridica che gli è propria e con la sensibilità umana che ha più volte dimostrato nel suo

intenso lavoro di parlamentare in questa Assemblea, ha testé formulato.

A me pare che stabilire la regola per la quale la famiglia di diritto è sullo stesso piano di quella di fatto sia importante anche per i carabinieri e per gli agenti di custodia. L'onorevole Nicotra ha infatti detto che, in fondo, se un carabiniere si sposa non fa niente di male.

Per la verità, onorevoli colleghi, se si sposa un carabiniere, un finanziere o un agente di custodia si verificano spesso conseguenze che sono veramente di una gravità inaudita per la serenità del loro lavoro. Richiamo (mi rivolgo a colleghi romagnoli, come l'onorevole De Carolis, che ricorderanno la circostanza) il caso risolto dal ministro della difesa *pro tempore*, Valerio Zanone, relativo ad alcuni carabinieri di Ravenna. Se si erano sposati con una donna che successivamente era andata a lavorare, dopo nove anni che avevano comprato una casa, tramite una cooperativa, arrivava uno qualsiasi, magari il più alto in grado, e diceva che dovevano lasciare non solo la casa, ottenuta attraverso la cooperativa ma, sostanzialmente, anche la moglie, che, magari, lavorava a Ravenna in un ufficio privato o pubblico o in una fabbrica. Tutto ciò perché il carabiniere, dopo nove anni, aveva fraternizzato troppo con la popolazione!

Onorevoli colleghi, in quest'aula risuonarono le parole del Presidente della Repubblica italiana Sandro Pertini, di cui proprio ieri ricorreva la data della scomparsa. Nel discorso pronunciato davanti alle Camere egli disse che sarebbe stato fratello per tutti. Si trattava del Capo dello Stato. Ebbene, i carabinieri non possono fraternizzare con la popolazione. Ma guardate, se capitate in un paese, per sapere certe notizie dovete rivolgervi o al parroco o ai carabinieri. Questa è la situazione; grazie a Dio è così. A volte l'unica struttura di protezione civile è la caserma dei carabinieri, quasi sempre vicina ad una struttura di protezione religiosa e civile, la parrocchia. Può andare o non andare bene, ci si può rivolgere ai carabinieri o al parroco. Si può scegliere: sono presenti sul territorio entrambe le strutture di solidarietà. Ha perfettamente ragione il collega Nicotra: finalmente si realizzano alcuni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

obiettivi con il provvedimento in esame, del quale va sicuramente ringraziato il Governo ed anche (questa è la mia opinione personale) il professor Nicolò Amato. So che, nell'epoca dello spettacolo, a volte persone influenti dicono alla televisione cose senza senso. La mia opinione è che Nicolò Amato sia una persona che dice cose che hanno molto senso. L'ho visto più volte impegnato nei problemi delle carceri. Penso che chi fa il suo mestiere debba andare a vedere come vivono non solo quelli che sono detenuti perché condannati, ma anche gli agenti di custodia, che sono un altro tipo di detenuti: hanno infatti una vita durissima e difficile.

Ebbene, se leggete i giornali di dodici o anche di otto giorni fa, troverete una notizia che riguarda il carcere della Dozza, nella mia città. Cito uno di questi articoli: «Si spara durante la guardia. Lo hanno trovato agonizzante l'altra notte sul pavimento della garritta dove aveva montato la guardia sino a qualche secondo prima, il capo trapassato da un colpo di *M12*, la sua mitraglietta di ordinanza. Un agente di custodia del carcere di Dozza, diciannove anni, originario della provincia di Pesaro, da pochi mesi al carcere bolognese, è ricoverato al Bellaria, dove lotta contro la morte a causa di un colpo d'arma da fuoco che gli ha fratturato la base cranica».

Questo accade, onorevoli colleghi. E vi chiedo solamente di considerare attentamente ciò che è previsto nell'articolo 2 del provvedimento in esame, che cerca di rendere più seria e più efficiente nel recupero la stessa struttura del carcere minorile, tentando di definire anche la qualità dell'intervento dell'agente di custodia, che svolge veramente un lavoro duro. Tuttavia è un lavoro essenziale per garantire attuazione al precetto costituzionale sull'efficacia riabilitativa della pena, non fine a se stessa, ma tesa a consentire a chiunque di vedere anche in fondo al buio una luce di speranza. Ebbene, la luce di speranza è spesso rappresentata da quell'uomo, quell'agente di custodia, quella persona a cui va garantita la serenità e la possibilità di dormire in caserma o a casa sua. Vi garantisco, onorevoli colleghi, per esperienza, che si dorme meglio con la propria moglie che non da soli. Per esempio,

quanti colleghi deputati rischiano tante volte, dopo tre o cinque giorni di lontananza da casa, di essere presi dal diavolo della tentazione? (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Piro, non ricorra a tutti i costi ad espressioni colorite! Comprendo che l'immagine da lei evocata possa essere suggestiva; tuttavia, giacché ci fanno carico già di tante tentazioni, cerchiamo di non offrire esca più del necessario.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, lo dicevo a tutela dei colleghi che rischiano l'AIDS; ogni tanto vedo per Roma colleghi che si aggirano in zone che, secondo me, sono ad alto rischio. Lo dico per loro! (*Commenti - Si ride*).

Onorevoli colleghi, che male c'è? Sappiate che sono in distribuzione strumenti ammessi dalla legge. Lo dico per voi! Per quale ragione per anni non vi siete posti il problema — serio — di quelli che vogliono le strutture militari separate da quelle civili? Perché non vi siete mai posti il problema del modo in cui deve vivere un ragazzo di diciannove anni che fa l'agente di custodia? Tutti quei militaristi ad oltranza non sanno che sotto quelle divise c'è spesso l'unica funzione di protezione civile. Sotto quella divisa vi è un essere umano, e questo provvedimento finalmente riconosce dignità a militari che intendono rimanere tali e che sono i primi a garantire veramente una struttura di protezione civile.

Quanti di voi sanno come vivono in realtà i carabinieri in certe caserme? Perché non andate a vedere, ogni tanto, anziché farvi belli durante le campagne elettorali, come quei cosiddetti deputati «in missione»? Ma quale missione! Sento dire: «In missione in base all'articolo 46 del regolamento» in riferimento a deputati per i quali vale la parola «*missing*», cioè scomparso! Ci sono persone che non ho mai visto, in cinque anni, in questa Camera. Persino qualche commesso ha faticato ogni tanto a riconoscere un deputato e farlo entrare, perché non si qualificava. Ho visto oggi in ascensore l'onorevole Matarrese — era presente anche il collega Coloni — e gli ho detto: «Ma tu sei Matarrese, quello della lega calcio?». Matarrese ha

il 5 per cento di presenze in Parlamento, ma sarà sicuramente rieletto.

Secondo voi è giusto mettersi a fare la predica a persone che guadagnano in un mese meno di un decimo di quanto guadagniamo noi, cercando di garantire a noi stessi condizioni di vivibilità? È giusto che ciò accada in riferimento al nostro mestiere di parlamentari, tranne però per quanti sono «scomparsi», «missing», vale a dire in missione, deputati che spesso non abbiamo mai visto e che si «impancano» nei propri collegi elettorali, come l'onorevole Matarrese a Bari, il quale saprà come motivare la richiesta di essere nuovamente eletto deputato. Vorrei che l'onorevole Matarrese rinunciasse in parte alla propria ricchezza — accumulata, presumo, in modo onesto — poiché non è giusto che percepisca anche lo stipendio come deputato.

Presidente Zolla, non sono intervenuto sull'ordine dei lavori in considerazione della sua saggia proposta di inversione dell'ordine del giorno (il decreto è relativo al trattamento economico, ma anche normativo, ed al diritto negoziale di carabinieri e finanzieri di essere presenti nel momento in cui devono rispettare il mandato ricevuto), e perché mi fido della parola dei colleghi che ieri sera, in quest'aula, avevano chiesto addirittura di poter rinviare le repliche. Grazie al suo intervento, Presidente, le repliche sono state svolte ieri sera; ma è ora necessario votare i decreti.

Se ci guardiamo intorno, onorevole Nicotra, sorge spontanea la domanda se vi sia o meno il numero legale. Penso di sì, e per questo mi affido alla Provvidenza, ma anche alla nostra coscienza, Presidente Zolla. Ho citato il caso di un agente di custodia, ma potrei ricordarne tanti altri di detenuti, anche minori, che possono risentire del fatto che la persona che deve sorvegliarli si trovi spesso in condizioni difficili dal punto di vista economico e familiare.

Desidero ringraziare il collega Nicotra per quanto ha affermato e concludere il mio intervento ribadendo che questo decreto, come ha già evidenziato il relatore, deve essere rapidamente approvato. Tuttavia, onorevoli colleghi, potremo farlo se i voti saranno sufficienti. Il mio non è un interven-

to che miri a guadagnare tempo: questa mattina, prima o poi, potremo renderci conto di chi si trovi in missione perché sta svolgendo la campagna elettorale, spesso con il denaro dello Stato (come fanno alcuni ministri in carica, che sono scomparsi da mesi non perché in missione, ma perché occupati nella campagna elettorale).

Il ministro Bodrato è invece presente, ed è giusto che per questo goda di qualche vantaggio, considerando il fatto che è venuto qui a votare. Per quale ragione un carabiniere, magari colto da atroce dubbio a Torino, dovrebbe votare per qualcuno degli «scomparsi» di cui si è parlato all'inizio della seduta, invece che per il ministro dell'industria Bodrato? Ricordo quando, una volta, il collega Bodrato parlò male della «banda dei quattro» che, se non ricordo male... (*Commenti*). Il collega Bodrato parlò molto male di alcuni colleghi della Commissione bilancio (il cui nome non ricordo pur ricordando bene che ne parlò malissimo) dicendo che avevano messo sotto sequestro il Parlamento in quanto facevano tutto loro e che era necessario intervenire. Infatti, sono stati tutti promossi al rango di ministri.

Il modo in cui si ci occupa di politica in Italia costituisce un problema reale: si fa politica senza conoscere le reali condizioni di carabinieri, agenti di polizia o agenti di custodia.

Ho un po' di esperienza (della quale non mi vanto affatto), e vorrei che si verificasse se la Camera è in numero legale; altrimenti, sarà necessario chiedere ad altri colleghi di intervenire in quanto, onorevoli colleghi, se manca il numero legale è indispensabile che chi guadagna denaro e non viene a votare ne risponda in sede di azione civile. È chiaro, infatti, che è possibile intraprendere azione di risarcimento nei confronti di quei colleghi che percepiscano uno stipendio e non si fanno vedere o che, addirittura, insultano dalle colonne dei giornali a loro fedeli quanti oggi sono venuti a compiere il proprio dovere.

Onorevole Presidente Zolla, la ringrazio perché questa materia finalmente viene affrontata in modo civile e dignitoso.

Ringrazio poi gli agenti di custodia, i carabinieri, i finanzieri e la polizia di Stato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

per il lavoro che continuano a svolgere, e perché sono usi ad obbedir parlando: hanno il diritto di parlare e di dire la loro, e noi dobbiamo sturarci le orecchie ed ascoltarli. E quando non ci funzionano le orecchie, mettiamoci almeno gli occhiali, e andiamo a vedere come vivono! Così, quando vedrete qualche topo in certe caserme, non penserete a un criminale, ma alle condizioni difficili nelle quali sono lasciati uomini che tutti elogliamo perché sono posti a presidio delle nostre libertà. D'accordo, a parole li elogliamo tutti; ma io vorrei che ogni tanto uno di noi provasse l'esperienza dei tre giorni con loro: si fa così, no? Tre giorni in caserma! Poiché discutiamo di obiezioni varie, ecco la mia coscienza di obiettore: facciamo trascorrere tre giorni in caserma ad uno dei deputati che oggi non è qui presente; anzi, lo sancisca lei, Presidente, come pena. Chi oggi non è venuto a votare, passerà tre giorni in caserma consegnato.

Ho concluso; spero che la richiesta dell'onorevole Nicotra possa essere immediatamente approvata e che alla fine si possa tornare anche al Dozza di Bologna a dire che il nostro dovere di deputati lo abbiamo fatto!

PRESIDENTE. Onorevole Piro, io sono solo un Presidente di Assemblea, non sono Minosse!

È iscritto a parlare l'onorevole Recchia. Ne ha facoltà.

VINCENZO RECCHIA. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame si presta, pur nella riconosciuta urgenza di affrontare le materie in esso contenute, a più di una perplessità. L'urgenza è frutto di ritardi che si sono accumulati per responsabilità del Governo nel corso di questi mesi e degli ultimi anni. Se mi consentite, vorrei dire che siamo di fronte al classico rattoppo in una situazione che via via si è fatta sempre più difficile.

Del resto, basterebbe uscire da quest'aula e andare in piazza Montecitorio per comprendere, dalla numerosa presenza degli agenti del nuovo corpo di polizia penitenziaria, che stanno manifestando, quale disagio sia venuto crescendo all'interno della polizia penitenziaria di fronte alla non attuazione

della riforma tanto attesa, la cui sostanza venne accolta e votata pressoché all'unanimità da questa Assemblea e dall'altro ramo del Parlamento nell'ottobre del 1990.

Come si è visto per altri decreti oggi all'ordine del giorno, è anche per scelta del Governo che si rischia di mettere in discussione punti già acquisiti, livelli di libertà sindacale e spazi di contrattazione già approvati per questa categoria. In più, rischia di essere del tutto vanificato lo spirito di quella riforma, perché tardano ad arrivare e ad essere approvati i decreti attuativi di singole rilevanti parti della legge.

Il fatto che si intervenga, con l'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame, per effettuare, attraverso una specie di sanatoria, l'assunzione di un certo numero di agenti — il rappresentante del Governo ha parlato di 2.400 persone — solleva di nuovo la questione di come oggi il nuovo corpo di polizia penitenziaria...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, risparmiate la voce per la campagna elettorale! Scambiatevi le vostre opinioni in tono più sommesso, in modo da consentire all'oratore di proseguire nel suo intervento.

VINCENZO RECCHIA. Dicevo che il corpo di polizia penitenziaria, in base alla natura della legge di riforma, ai nuovi compiti che è chiamato ad esercitare e alle novità introdotte da altre provvedimenti o modifiche ordinamentali, sta già in parte svolgendo certe funzioni.

Credo non sfugga a nessuno l'esigenza di recuperare vuoti di organico ...

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Violante, non posso interrompere il suo collega per darle la parola!

LUCIANO VIOLANTE. Non sono io che lo interrompo, sono gli altri che non gli consentono di parlare!

CARLO TASSI. Soprattutto quei compagni vicini al tuo banco!

VINCENZO RECCHIA. L'articolo 1 del decreto-legge in esame risolve il problema dell'assunzione di circa 2.500 agenti di polizia penitenziaria.

Si ripresenta la questione della mancata attuazione della riforma e della mancata conversione dei decreti emanati in materia. In relazione a tale questione, il Governo ha sostenuto che, per ragioni di tempo (riconosciute dallo stesso relatore), era necessario utilizzare il vecchio regolamento del corpo degli agenti di custodia, le cui norme sono state ampiamente superate o modificate dalla legge n. 395 del 1990. Ritengo che l'Assemblea abbia il dovere di intervenire su tale argomento; ed io ho apprezzato il fatto che il relatore, in Commissione, nel Comitato dei nove ed anche stamattina nella sua relazione, abbia dichiarato di accogliere un emendamento di cui sono primo firmatario.

Rimangono peraltro aperte talune questioni. Non si fa alcun cenno al modo in cui deve essere affrontato il problema della formazione degli agenti di polizia penitenziaria, anche in considerazione del nuovo ruolo che essi devono assolvere in base alla legge ed in relazione al processo di riforma.

Al di là della norma contenuta nel decreto-legge in esame, che proroga fino alla fine del 1993 l'utilizzo di caserme delle forze armate per lo svolgimento dei corsi di formazione, ci attendiamo che il rappresentante del Governo chiarisca quale sforzo si intenda compiere per rispettare lo spirito dell'articolo 16 della legge n. 395.

Non ci sfugge il fatto che l'affidamento dei piantonamenti e del trasporto dei detenuti comporterà ulteriori conseguenze per il corpo di polizia penitenziaria, che già registra una ristrettezza di organici; così come non ci sfugge (ne parlavo prima) che è notevolmente aumentato il carico di lavoro, a seguito dell'istituzione di sezioni speciali per i tossicodipendenti e dell'entrata in funzione di nuovi istituti.

Voglio rivolgere una domanda al Governo: quanti agenti, oggi, sono addetti a mansioni diverse da quelle che ho citato, che sono previste dagli articoli della legge n. 395? E domando ancora al Governo (che ha ritenuto di intervenire con urgenza) se non sia possibile consentire agli agenti addetti

alle suddette mansioni di essere inquadrati in ruoli o profili professionali dell'amministrazione penitenziaria, recuperando in tal modo energie utili.

Giungo alla seconda questione. L'articolo 2 del decreto-legge istituisce, come ricordava il relatore, l'Ufficio per la giustizia minorile. Fino all'approvazione della legge 15 dicembre 1990, n. 395, l'Ufficio IV del Ministero di grazia e giustizia, appunto l'Ufficio per la giustizia minorile, dipendeva dalla Direzione Generale per gli affari penitenziari, per quanto riguardava sia le dotazioni organiche sia le risorse finanziarie. La legge n. 395, all'articolo 30, dava al Governo la delega per emanare un decreto volto ad istituire un dipartimento e scorporava da quest'ultimo le funzioni proprie dell'Ufficio per la giustizia minorile, per cui si è determinata quella sorta di vuoto rispetto alla capacità di iniziativa, alla definizione di ambiti e di ruoli di questo Ufficio, che noi stessi abbiamo più volte sottolineato.

Del resto, come ricorderà il rappresentante del Governo, presentammo un ordine del giorno firmato dal sottoscritto e da altri colleghi (tra cui desidero ricordare gli onorevoli Nicotra e Alagna), con il quale, nel momento dell'approvazione della legge n. 395, si chiedeva al Governo di riferire rapidamente al Parlamento su come intendesse garantire l'autonomia funzionale ed organizzativa degli organi preposti all'amministrazione del settore penitenziario minorile.

Questi chiarimenti non sono stati dati al Parlamento, mentre oggi si interviene per decreto, istituendo, certo con una funzione autonoma, l'Ufficio per la giustizia minorile. Chiediamo al Governo ed ai colleghi: la questione da noi posta con quell'ordine del giorno, che fu accettato dal Governo, viene risolta in questo modo? Inoltre, che cosa è questo Ufficio per la giustizia minorile? È forse, sulla base di quanto intuivamo — non so usare altro verbo — dalla lettura dell'articolo 2 ed essendo tra l'altro in diretta dipendenza dal Ministero di grazia e giustizia, un dipartimento? Lo si dica! In che modo mutano le competenze rispetto alle vecchie funzioni svolte dall'Ufficio per la giustizia minorile? Da chi dipenderebbero, in seguito alla nuova configurazione, gli

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

agenti e le vigilatrici degli istituti minorili? Infine, che funzione svolgerà tale ufficio rispetto agli uffici e agli istituti periferici?

Tutto questo non ci è dato sapere, sulla base di quanto detto dal rappresentante del Governo in Commissione e nella relazione, per cui sembra trattarsi più della iscrizione di un titolo che della creazione di un vero e proprio ufficio dipartimentale.

So bene che qualcuno, in particolare il rappresentante del Governo, potrebbe muovere obiezioni evidenziando l'opportunità di attendere la riforma complessiva del Ministero di grazia e giustizia; tuttavia noi siamo convinti che per decreto non si possano anticipare parti di quella riforma, come pure mi sembra si cerchi in qualche modo di fare.

Qui pesa — mi si lasci dire — un altro dei ritardi di questo Governo e di questa maggioranza: da anni si annuncia, prima con il ministro Vassalli, quindi con il ministro Martelli, la presentazione di un apposito disegno di legge e da anni si cerca di sostenere che la mancata approvazione di questa riforma sarebbe quasi riconducibile ad una responsabilità del Parlamento.

Ognuno sa che le cose non stanno propriamente in questi termini; anzi, la prima parte concretamente definibile, quella relativa alla realizzazione del dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, tarda ad arrivare per responsabilità del Governo. Allora dobbiamo intenderci; si dica se, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2, si intende risolvere in modo puramente nominale una questione, ovvero se, come è accaduto per l'articolo 30 della legge n. 395, si vuole rinviare *sine die* — e ciò costituirebbe una gravissima assunzione di responsabilità da parte del Governo — la riforma del ministero. In queste condizioni sarà difficile far operare tale ufficio al di là del diretto rapporto con il ministro di grazia e giustizia.

Queste sono le nostre perplessità. Pur riconoscendo la necessità e l'urgenza di intervenire su tali questioni (e ricordo che abbiamo presentato alcuni emendamenti che ci auguriamo possano essere accolti dall'Assemblea), ci rendiamo conto che, in particolare per la seconda questione, quella dell'Ufficio per la giustizia minorile, rimarranno comunque perplessità, dubbi e incon-

gruenze (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

ANTONINO MACALUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame, recante provvedimenti urgenti per il corpo di polizia penitenziaria, anche se dettato dall'emergenza è comunque opportuno: meglio tardi che mai, si potrebbe dire.

Pur se dobbiamo riconoscere che nel provvedimento vi sono alcune lacune (che certamente il ministero provvederà a colmare), la sua approvazione è a nostro avviso necessaria perché con la riforma del corpo degli agenti di custodia, oggi polizia penitenziaria, i compiti e le responsabilità del personale interno sono notevolmente aumentati. Certo, tutta la struttura interna del Ministero di grazia e giustizia si dovrebbe ormai adattare ai nuovi compiti che scaturiscono dai famosi dipartimenti. E al riguardo occorre tener presente tutto il discorso sulla direzione generale degli istituti di prevenzione e pena sulla diretta gestione dei penitenzieri. Il ruolo ormai riconosciuto a un personale qualificato, che viene a svolgere, sia pure nel proprio ambito, compiti che erano prima demandati ai carabinieri e alla polizia di Stato, fa rilevare oggi in questa sede la necessità di aumentare gli organici del corpo di polizia penitenziaria e di tutte le strutture gerarchiche connesse operativamente in modo da assicurare un numero sufficiente di addetti nel settore.

Già da tempo, nei precedenti bandi di concorso vi era — per così dire — un rapporto diretto tra il numero delle assunzioni e gli allievi che presentavano la domanda per arruolarsi nel corpo degli agenti di custodia, al fine di assicurare, attraverso un esame assai snello ma molto selettivo, la tempestiva copertura dei posti in organico che man mano si rendevano vacanti. Ma si è poi stabilito che il Corpo di polizia penitenziaria debba provvedere anche al piantonamento dei detenuti, laddove prima a ciò provvedevano i carabinieri e la polizia di Stato. E soprattutto si è affidata alla polizia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

penitenziaria anche l'eventuale traduzione dei detenuti.

Per far ciò, dal momento che dovranno svolgere un compito che tradizionalmente è affidato ai carabinieri da oltre cento anni, sarà necessario predisporre un nuovo ordinamento gerarchico capace di rendere idoneo il personale degli agenti di custodia che, fuori dalle carceri, prenderà la responsabilità delle traduzioni. Data l'elevata presenza di detenuti di un certo calibro che affollano le carceri o le case circondariali d'Italia, non possiamo non essere piuttosto perplessi circa i gravosi compiti che ora vengono affidati al corpo di polizia penitenziaria.

Quindi, sia in considerazione dell'entità degli organici e dei compiti che derivano dalla presenza di una più numerosa popolazione carceraria negli istituti penitenziari, sia perché nel frattempo una parte del personale è andato in pensione per raggiunti limiti di età, sia perché le precedenti condizioni economiche precarie non fornivano garanzie economiche e di carriera al corpo degli agenti di custodia (mentre ora sembra che si stia introducendo un nuovo equilibrio in relazione alla perequazione del trattamento economico di tutti gli appartenenti alle forze di polizia), vi è una maggiore partecipazione ai bandi di concorso ed una maggiore richiesta di arruolamento. Noi del Movimento sociale italiano possiamo essere d'accordo sull'articolo 1 che, in un certo senso, sana i precedenti inadempimenti del Governo. Dobbiamo tuttavia rilevare che l'approvazione di un eventuale emendamento comporterebbe il ritorno al Senato della Repubblica del provvedimento, che tutti a parole dichiariamo urgente.

Credo quindi che dobbiamo prendere atto che, se vi è urgenza, il decreto deve essere approvato nel presente testo. Del resto, esso non interviene sulla carriera né introduce un aumento delle retribuzioni, ma prevede semplicemente un aumento dell'organico. Quindi, anche se il Governo provvede solo ora — meglio tardi che mai! — dobbiamo renderci conto della necessità e dell'urgenza del provvedimento stesso e approvarlo definitivamente.

In ordine all'articolo 2 si propone nuovamente il problema che l'onorevole Recchia

ha voluto rilevare e che noi sottolineiamo, dal momento che ci rende perplessi. L'Ufficio per la giustizia minorile, che svolge la propria attività in diretto collegamento con il ministro di grazia e giustizia, è una nuova struttura operativa all'interno del ministero medesimo, ma non abbiamo ancora ben capito come potrà essere operante in relazione all'arresto, alla carcerazione o ai vari provvedimenti assunti nei confronti dei minori trasgressori della legge che vengano colti in flagranza di reato o comunque siano imputati.

Sappiamo benissimo che l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ha creato una situazione di confusione circa l'arresto dei minori. Nel caso di flagranza ci si limita addirittura a riportare dai genitori il minore e a invitare gli stessi a tenerlo in casa e a non farlo uscire. Ma il minore esce ugualmente ed effettua i medesimi reati, pratica il borseggio e magari sbatte a terra vecchiette o minorati per rubare loro il portafoglio. Ebbene, anche in tal caso egli viene ricondotto a casa e vengono formulati inviti analoghi ai genitori. Ecco allora che il minore arriva a compiere il quarto o il quinto borseggio. Questa è la realtà dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese!

Tornando al disegno di legge in esame, noi vorremmo che il sottosegretario presente in aula, che è molto sensibile a tali problemi, ci spiegasse come si articolerà concretamente il rapporto tra l'Ufficio centrale e l'Ufficio per la giustizia minorile, rapporto che potrebbe essere di vario genere; infatti il collegamento può essere di tipo informativo, direttivo o operativo. Ebbene, noi desideriamo sapere come funzionerà questo organismo e conoscere il motivo per cui sorgano nuove strutture, nonché quali scopi e finalità perseguano.

Ribadiamo la critica che abbiamo già avanzato circa la mancata disciplina normativa da parte del ministero dei problemi riguardanti la polizia penitenziaria. Riteniamo comunque che sia urgente convertire in legge il decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36 sul quale il mio gruppo esprimerà voto favorevole (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Nicotra.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Signor Presidente, desidero ringraziare i colleghi che sono intervenuti esprimendosi a favore dell'immediata conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36. Prendo pertanto atto di questa volontà unanime.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, una replica è dovuta per rispondere ai rilievi e alle critiche avanzati nel corso della discussione sulle linee generali.

Desidero soffermarmi, in primo luogo, sui problemi connessi all'articolo 1 del decreto-legge. Sappiamo che se non sono stati emanati entro il termine di sei mesi i decreti legislativi di riforma, ciò è avvenuto per ragioni note a tutti, non dipendenti dalla cattiva volontà del Governo (che, invece, si è attivato in ogni modo per predisporre tali strumenti), ma dalla procedura estremamente contorta prescelta dal Parlamento, caratterizzata da passaggi che di fatto hanno reso impossibile il rispetto del termine. In conseguenza della mancata emanazione dei decreti legislativi di riforma, si è bloccata la procedura di arruolamento degli agenti di polizia penitenziaria.

A ciò si sono aggiunte difficoltà di vario genere, non ultime quelle connesse alle nuove incombenze piovute sull'amministrazione penitenziaria in seguito all'entrata in vigore della legge n. 162 sulla tossicodipendenza, che obbliga a sottoporre immediatamente i tossicodipendenti a un trattamento in istituti differenziati. Ha avuto altresì inizio il servizio di piantonamento; con decreto interministeriale si è avuta un'ultima proroga per consentire di portare a termine gli adempimenti necessari; ad ogni modo, ed entro il 9 luglio, dovremmo attivare anche questo servizio.

Si è inoltre determinata (l'ho ricordato anche in Commissione) una situazione di appesantimento dovuta all'aumento della presenza di detenuti: nel 1991 da 24.500 sono passati a 37.500 e la tendenza alla crescita continua. Se gli sforzi nella lotta alla criminalità organizzata daranno risultati positivi, come tutti auspichiamo, è conseguenziale che aumenterà anche la presenza di detenuti all'interno delle strutture penitenziarie.

La situazione del personale è estremamente difficile; non si riesce nemmeno a mettere in piena attività le nuove strutture penitenziarie perché purtroppo non siamo in grado di fare miracoli. Queste sono le ragioni della necessità e dell'urgenza di approvare un provvedimento che consenta la ripresa degli arruolamenti interrotti; in tal modo, infatti, molti giovani che già erano stati selezionati ed avevano superato la fase degli accertamenti psicofisici previsti dal vecchio regolamento, potrebbero essere rapidamente ammessi ai corsi ed immessi in servizio.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati — sui quali mi riservo di intervenire nel corso della discussione degli articoli —, ritengo che l'emendamento all'articolo 1 contenente modifiche relative all'applicazione di requisiti previsti dal vecchio regolamento potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno. La legge di riforma, all'articolo 29, comma 2, prevede in via generale che nel periodo intercorrente fra l'approvazione della legge e l'entrata in vigore del regolamento di servizio si applichi «per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibile con essa» il vecchio regolamento. La Corte dei conti non ha consentito un'applicazione estensiva di tale criterio in merito alle assunzioni, ma nell'articolo 14, lettera i), richiamato nell'articolo 1 del decreto, sono previsti i requisiti per l'accesso che noi riteniamo applicabili nell'ambito della ripresa delle procedure di assunzione.

Dico questo perché, essendo il provvedimento in seconda lettura, non vorremmo correre il rischio di un rinvio al Senato che, data la situazione in cui ci troviamo, potrebbe significare la mancata conversione in legge del decreto. Effettuerò una verifica presso gli uffici legislativi, ma ritengo che un

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

ordine del giorno del Parlamento che impegni il Governo ad adottare per le assunzioni i criteri indicati nell'emendamento all'articolo 1, possa rappresentare una soluzione efficace.

Per quanto riguarda l'Ufficio della giustizia minorile, debbo ribadire ancora una volta che il Governo ha presentato al Senato, nel dicembre scorso, un disegno di legge che ne propone la completa riorganizzazione con propri organici ed appositi stanziamenti e copertura finanziaria. La fine della legislatura non ha consentito di arrivare all'approvazione di questo disegno di legge. La necessità del decreto al nostro esame deriva quindi dalla situazione di illegittimità che è stata contestata all'attuale ufficio, poiché il suo organico è incardinato nella vecchia direzione degli istituti di prevenzione e pena, che è stata soppressa dalla riforma. In tal modo è restata «appesa» la legittimità giuridica di coloro i quali attualmente sono preposti a trattare i problemi attinenti alla giustizia minorile. L'articolo 2 del decreto-legge in esame, quindi, ha lo scopo di regolarizzare l'Ufficio della giustizia minorile, la cui attività non può essere sospesa né impedita.

Con il decreto — e vengo all'emendamento dell'onorevole Recchia — saranno stabilite le norme di organizzazione dell'ufficio così com'è, senza ricorrere ad un emendamento; il Governo è pertanto disponibile ad accogliere un ordine del giorno che lo impegni ad ascoltare le organizzazioni sindacali prima di approvare il decreto. Mi riprometto di verificare tale possibilità con l'ufficio legislativo della Camera, tuttavia ritengo che sia percorribile la strada di affrontare la materia oggetto degli emendamenti con un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come precedentemente stabilito, in relazione alle priorità fissate dal calendario, rinvio il seguito del dibattito ad una fase successiva della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio

1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia (6263).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Prima di passare all'esame degli articoli, prego il segretario di dare lettura del parere espresso dalla V Commissione bilancio.

GIANNI LANZINGER, Segretario, legge:

«PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 4 del decreto-legge sia soppresso il comma 1-*bis* che appare suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati e privi di copertura nonché di riprodurre situazioni di disparità analoghe a quelle che il provvedimento intende superare;

all'articolo 5 del decreto-legge, al comma 1-*bis*, le lettere a) e b) siano riformulate nei termini di cui all'emendamento 5.1 del Governo;

siano soppressi gli articoli 2 e 3 del disegno di legge di conversione; conseguentemente:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti Pellizzari 2. 4, 2. 5, 4. 3; 5. 1 del Governo; Rabino 2. 6 e 3. 7.

La Commissione bilancio ha altresì espresso:

NULLA OSTA

sull'emendamento Franchi Dis. 2. 1;

PARERE CONTRARIO

su tutti gli altri emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge nonché agli articoli del disegno di legge».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «sottufficiali dell'Arma dei carabinieri» sono aggiunte le seguenti: «e del Corpo della Guardia di finanza»;

al comma 2, dopo le parole: «Al relativo onere» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «sottufficiali dell'Arma dei carabinieri» sono aggiunte le seguenti: «e del Corpo della Guardia di finanza».

All'articolo 3:

al comma 1, all'alinea, le parole: «del Corpo della Guardia di finanza e» sono soppresse;

al comma 1, le parole: «sovrintendente principale, maresciallo capo livello VI-bis;» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente principale, maresciallo capo, maresciallo (del Corpo forestale dello Stato): livello VI-bis;»;

sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«1-bis. Al medesimo personale spettano altresì l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, e gli altri trattamenti accessori previsti dalle vigenti disposizioni di legge nelle misure rispettivamente spettanti, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al sovrintendente capo, al vice ispettore, all'ispettore, all'ispettore principale e all'ispettore capo della Polizia di Stato.

1-ter. Ai fini della corresponsione delle competenze spettanti a norma dei commi 1 e 1-bis si osservano le disposizioni dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «nella qualifica di sovrintendente, rivestita prima della nomina del ruolo degli ispettori» sono sostituite dalle seguenti: «nella qualifica rivestita, nel ruolo dei sovrintendenti, prima della nomina nel ruolo degli ispettori»;

è aggiunto, infine, il seguente comma:

«1-bis. Al restante personale del ruolo degli ispettori è comunque attribuito il livello retributivo non inferiore a quello previsto per la qualifica apicale del ruolo dei sovrintendenti.».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «1, comma 1, limitatamente ai sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza,»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i residui oneri connessi all'ap-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

plicazione dell'articolo 2, limitatamente ai sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, valutati in lire 100.000 milioni per il 1993, in lire 100.000 milioni per il 1994 e in lire 85.436 milioni per il 1995, si provvede:

a) nel 1993, per lire 50.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze e per lire 50.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8422 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, utilizzando gli stanziamenti autorizzati dalla legge 11 marzo 1988, n. 66, e dalla legge 1° dicembre 1986, n. 831;

b) per il 1994 e il 1995, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, utilizzando gli stanziamenti autorizzati dalla legge 11 marzo 1988, n. 66».

Ricordo che gli articoli del decreto-legge sono del seguente tenore:

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata la spesa per la definizione degli effetti economici della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e del Consiglio di Stato n. 986/91 del 26 novembre 1991, nonché della sentenza del TAR-Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991, concernenti la equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri agli ispettori della Polizia di Stato.

2. Al relativo onere valutato in lire 80.000 milioni per il 1992, in lire 260.000 milioni per il 1993, in lire 270.000 milioni per il 1994, in lire 230.000 milioni per il 1995 ed in lire 80.000 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. «Applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.

277 del 1991 sull'equiparazione degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri a quelli della Polizia di Stato».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è corrisposto il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicati per ciascun grado dalle sentenze di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Al pagamento delle competenze arretrate derivanti dall'esecuzione delle sentenze di cui all'articolo 1, si provvede:

a) nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;

b) nell'anno 1994 mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;

c) nell'anno 1995 mediante la corresponsione del rimanente 30 per cento.

ARTICOLO 3.

1. Al personale dei ruoli dei sovrintendenti e corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, nonché al personale sottufficiale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

vice sovrintendenti, vice brigadiere: livello VI;

sovrintendente, brigadiere: livello VI;

maresciallo ordinario: livello VI;

sovrintendente principale, maresciallo capo: livello VI-*bis*;

sovrintendente capo, maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante, mare-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

sciallo maggiore aiutante carica speciale: livello VII.

ARTICOLO 4.

1. Al personale del ruolo degli ispettori proveniente dal ruolo dei sovrintendenti è attribuito il trattamento economico più favorevole fra quello in godimento e quello spettante, a norma dell'articolo 3, nella qualifica di sovrintendente, rivestita prima della nomina nel ruolo degli ispettori.

ARTICOLO 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, valutato in lire 119.000 milioni annui, a decorrere dal 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando quanto a lire 100.000 milioni per il 1992 e lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 parte dell'accantonamento «Potenziamento delle forze di polizia», e quanto a lire 19.000 milioni per il 1992 e lire 59.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 parte dell'accantonamento «Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Avverto che all'articolo 1 del decreto-legge, nel testo modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza aggiungere le seguenti: e dei sottufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

1. 1.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Valensise, Macaluso.

Al comma 1, dopo le parole: sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza aggiungere le seguenti: nonché dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato.

1. 4.

Rabino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché per la perequazione dei livelli delle altre qualifiche del personale di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

* 1. 2.

Fiori, Fumagalli Carulli, Rinaldi, Cursi, Rabino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché per la perequazione dei livelli delle altre qualifiche del personale di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

* 1. 3.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Maceratini, Valensise, Pellegatta, Macaluso.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, avverto che all'articolo 2 del decreto-legge

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

nel testo modificato dalla Commissione sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza *aggiungere le seguenti:* e del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

2. 1.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Valensise, Macaluso.

Al comma 1, dopo le parole: sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza *aggiungere le seguenti:* nonché ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato secondo l'equiparazione di cui all'articolo 3.

2. 6.

Rabino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Parimenti, a decorrere dal 1° gennaio 1992, il personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, viene inquadrato nei livelli retributivi di cui all'articolo 3.

* 2. 2.

Fiori, Fumagalli Carulli, Rinaldi, Corsi, Rabino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Parimenti, a decorrere dal 1° gennaio 1992, il personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, viene inquadrato nei livelli retributivi di cui all'articolo 3.

* 2. 3.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Maceratini, Valensise, Pellegatta, Macaluso.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Nell'anno 1992 le amministrazioni della difesa e delle finanze sono autorizzate

a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto forfettario *una tantum* pari a complessive lire 500.000 quale anticipo delle competenze spettanti per l'anno 1993.

2-ter. All'onere di cui al comma 3 valutato in lire 22.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

2-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

* 2. 4.

Pellizzari, Bortolani.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Nell'anno 1992 le amministrazioni della difesa e delle finanze sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto forfettario *una tantum* pari a complessive lire 500.000 quale anticipo delle competenze spettanti per l'anno 1993.

2-ter. All'onere di cui al comma 3 valutato in lire 22.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati.»

2-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

* 2. 5.

Governo.

All'articolo 2 del decreto-legge è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

ART. 2-bis.

1. Agli ufficiali dei carabinieri, in applicazione del combinato disposto dei commi quinto e sedicesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è estesa la progressione economica e quindi il trattamento economico del corrispondente ruolo direttivo dei funzionari della Polizia di Stato per cui:

a) si accede nel ruolo degli ufficiali dei carabinieri con il 7° livello retributivo;

b) dopo cinque anni e sei mesi dalla nomina ad ufficiale si transita nell'8° livello;

c) dopo nove anni e sei mesi dalla nomina ad ufficiale si transita nell'8° livello-bis.

2. I benefici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1992.

3. Al pagamento delle competenze arretrate derivanti dall'istituto della prescrizione dei diritti si provvede secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto.

2. 01.

Berselli, Parlato, Franchi.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 2, avverto che all'articolo 3 del decreto-legge nel testo della Commissione sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al personale dei ruoli dei sovrintendenti e corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, nonché al personale sottufficiale del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato e agli assistenti capo con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1991 il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli attribuiti:

A) Assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria Livello VI

B) Vice sovrintendenti Livello VI
Vice brigadiere

C) Sovrintendenti Livello VI
brigadiere

D) Maresciallo ordinario Livello VI

E) Sovrintendente
principale Livello VI-bis
Maresciallo capo

F) Sovrintendente capo Livello VII
Maresciallo Maggiore
Maresciallo maggiore aiutante
Maresciallo maggiore aiutante carica
speciale

3. 8.

Piro.

A tale emendamento è riferito il seguente subemendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da: è attribuito fino a: A) Assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria — Livello VI, con le seguenti: e agli agenti della Polizia di Stato, ai carabinieri e agli agenti della Guardia di finanza è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1991, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli attribuiti:

A.1) Agenti, carabinieri, agenti della Guardia di finanza — Livello V;

A.2) Assistenti, appuntati — Livello VI;

A) Assistenti capo ufficiale di polizia giudiziaria — Livello VI-bis;

Appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria — Livello VI-bis.

0. 3. 8. 1.

Franchi, Pazzaglia, Berselli.

All'articolo 3 del decreto-legge sono altresì riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: Polizia penitenziaria aggiungere le seguenti: così come previsto dalla tabella B, parte I, allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, nelle more della emanazione dei decreti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

legislativi previsti dall'articolo 14 della medesima legge n. 395 del 1990.

3. 2.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Valensise, Macaluso.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: del Corpo forestale dello Stato.

3. 7.

Rabino.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: con le medesime decorrenze previste per il personale dell'Arma dei carabinieri agli articoli 1 e 2.

3. 1.

Cardetti, Pacetti.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: con le stesse decorrenze previste per il personale dell'Arma dei carabinieri.

* 3. 3.

Fiori, Fumagalli Carulli, Rinaldi, Corsi, Rabino.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: con le stesse decorrenze previste per il personale dell'Arma dei carabinieri.

* 3. 5.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Maceratini, Valensise, Pellegatta, Macaluso.

Al comma 1, al primo capoverso, premettere i seguenti:

agenti, carabinieri, Guardia di finanza: livello V;

assistenti capo, appuntati: livello VI;

** 3. 4.

Fiori, Fumagalli Carulli, Rinaldi, Corsi, Rabino.

Al comma 1, al primo capoverso, premettere i seguenti:

agenti, carabinieri, Guardia di finanza: livello V;

assistenti capo, appuntati: livello VI;

** 3. 6.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Maceratini, Valensise, Pellegatta, Macaluso.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e del subemendamento riferiti all'articolo 3, avverto che all'articolo 4 del decreto-legge nel testo della Commissione sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Al personale di cui all'articolo 3 ed a quello dei ruoli superiori proveniente dal ruolo dei sovrintendenti o equiparati, è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1987, o dalla data successiva di conseguimento delle qualifiche o gradi interessati, il trattamento economico più favorevole tra quello risultante dall'applicazione dell'articolo 3 e quello eventualmente spettante a seguito di promozione o inquadramento nel ruolo superiore.

2. Al pagamento delle competenze arretrate derivanti dall'applicazione della disposizione del comma 1, si prevede:

a) nell'anno 1992 mediante un anticipo agli aventi diritto di una somma non superiore a lire 500.000 in una sola volta, a valere sull'acconto previsto per il 1993;

b) nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;

c) nell'anno 1994 mediante la corresponsione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

sione di un ulteriore acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;

d) nell'anno 1995 mediante la corrispondenza del rimanente 30 per cento.

4. 8.

Governo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al personale del ruolo degli ispettori, proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, è attribuito il trattamento economico più favorevole fra quello in godimento e quello spettante al personale dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri con pari o minore anzianità nel ruolo di cui all'articolo 2, comma 1.

* 4. 4.

Franchi, Pazzaglia, Pellegatta, Berselli, Maceratini, Valensise, Macaluso.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al personale del ruolo degli ispettori, proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, è attribuito il trattamento economico più favorevole fra quello in godimento e quello spettante al personale dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri con pari o minore anzianità nel ruolo di cui all'articolo 2, comma 1.

* 4. 7.

Rabino.

Al comma 1, sostituire le parole da: a norma dell'articolo 3 fino alla fine del comma con le seguenti: al personale dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri con pari o minore anzianità nel ruolo, di cui all'articolo 2, comma 1.

4. 1.

Fiori, Fumagalli Carulli, Rinaldi, Corsi.

Sopprimere il comma 1-bis.

4. 3.

Governo.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Al restante personale del ruolo degli ispettori, è attribuito il medesimo trattamento economico previsto per il personale di pari qualifica di cui al comma 1, con stessa anzianità nel ruolo.

4. 2.

Fiori, Fumagalli Carulli, Rinaldi, Corsi, Rabino.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Al restante personale del ruolo degli ispettori, è attribuito il medesimo trattamento economico previsto per i pari qualifica di cui al comma 1, con stessa anzianità nel ruolo.

4. 5.

Franchi, Pazzaglia, Pellegatta, Berselli, Maceratini, Valensise, Macaluso.

All'articolo 4 del decreto-legge è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Gli ispettori della Polizia di Stato previsti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, si equiparano, nella tabella C allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569, al grado di sottotenente delle altre forze di polizia.

4. 01.

Fiori

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo ag-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

giuntivo riferiti all'articolo 4, avverto che all'articolo 5 del decreto-legge nel testo della Commissione è riferito il seguente emendamento:

ART. 5.

Al comma 1-bis, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) per il 1993 ed il 1994, per lire 55.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, utilizzando gli stanziamenti autorizzati dalla legge 11 marzo 1988, n. 66, e successive modificazioni e per lire 45.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

b) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, utilizzando gli stanziamenti autorizzati dalla legge 11 marzo 1988, n. 66, e successive modificazioni.

5. 1.

Governo

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 5, avverto che all'articolo 6, ultimo del decreto, non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è stato presentato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione invita i presentatori dell'emendamento Franchi 1.1 a ritirarlo ed a trasferirne il contenuto in un ordine del giorno, altrimenti esprime parere contrario.

Gli emendamenti Rabino 1.4, 2.6 e 3.7 dovrebbero considerarsi superati dalla presentazione degli emendamenti del Governo.

La Commissione esprime a maggioranza

parere contrario sugli identici emendamenti Fiori 1.2 e Franchi 1.3, nonché sull'emendamento Franchi 2.1.

La Commissione esprime a maggioranza parere contrario sugli identici emendamenti Fiori 2.2 e Franchi 2.3.

La Commissione esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pellizzari 2.4 e 2.5 del Governo; parere contrario a maggioranza sull'articolo aggiuntivo Berselli 2.01, sul subemendamento Franchi 0.3.8.1, nonché sugli emendamenti Piro 3.8 (si tratta dell'ex 3.01) e Franchi 3.2; parere favorevole sull'emendamento Cardetti 3.1 e parere contrario a maggioranza sugli identici emendamenti Fiori 3.3 e Franchi 3.5, nonché sugli identici emendamenti Fiori 3.4 e Franchi 3.6.

La Commissione esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento del Governo 4.8; parere contrario a maggioranza sugli identici emendamenti Franchi 4.4 e Rabino 4.7, sugli emendamenti Fiori 4.1, 4.3 del Governo, Fiori 4.2 e Franchi 4.5, nonché sull'articolo aggiuntivo Fiori 4.01; infine parere favorevole sull'emendamento del Governo 5.1.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, preciso che qualora venisse approvato l'emendamento 4.8, del Governo s'intenderebbe assorbito l'emendamento 4.3 del Governo.

Il Governo?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, nel raccomandare l'approvazione dei propri emendamenti 2.5 4.8 e 5.1, il Governo concorda per il resto con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Franchi 1.1.

I presentatori di tale emendamento acconsentono all'invito del relatore e del Governo a ritirarlo o trasformarlo in un ordine del giorno?

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, siamo disponibili a ritirare il nostro emendamento trasferendone il contenuto in un ordine del giorno. Vorremmo però, prima di prendere una decisione in merito, sapere se

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

il Governo accetta la seguente formulazione dell'ordine del giorno: «Si impegna il Governo, nell'attuazione del provvedimento, a tener conto dei diritti dei sottufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia per il periodo precedente alla riforma del 1990...». Se il Governo accetterà tale formulazione, ritireremo l'emendamento 1.1.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Onorevole Franchi, ho già detto in Commissione che il Governo è disponibile ad accettare l'ordine del giorno da lei proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, si può quindi intendere ritirato il suo emendamento 1.1?

FRANCO FRANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei ha osservato che l'emendamento Rabino 1.4 sarebbe assorbito da successivi emendamenti del Governo. È chiaro che o l'onorevole Rabino lo ritira oppure non posso che parlo in votazione in quanto gli emendamenti del Governo sono successivi.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la possibilità di chiarire le successive fasi della discussione degli emendamenti. Quanto afferma il Presidente è del tutto esatto: se i presentatori degli emendamenti che la Commissione ha ritenuto assorbiti non accettano tale dichiarazione ed insistono per la votazione, ad essa si dovrà procedere. La Commissione ha però una sola preoccupazione, poiché fino a questo punto tutto dipende dalla libera volontà dei colleghi: che la votazione non sia preclusiva degli emendamenti nei quali la Commissione ritiene che vi sia l'assorbimento. Questa, ripeto, è la sola preoccupazione della Commissione. Signor Presidente, chiedo scusa se siamo stati costretti ad operare in questo modo, però...

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, sono d'accordo con lei: si sarebbe dovuto rivolge-

re all'onorevole Rabino l'invito al ritiro del suo emendamento 1.4 la cui eventuale riezione — devo precisarlo — non avrebbe comunque effetti preclusivi sui successivi emendamenti.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Esatto, ma la Commissione che intendeva ispirarsi a questa correttissima procedura non ha potuto seguirla, perché i presentatori degli emendamenti non hanno partecipato ai lavori della Commissione. Di conseguenza, la richiesta all'onorevole Rabino di ritirare i suoi emendamenti può essere avanzata soltanto in aula.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Labriola. Onorevole Rabino, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 1.4?

GIOVANNI BATTISTA RABINO. Signor Presidente, accetto l'invito al ritiro dell'emendamento 1.4 e prendo atto delle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Fiori 1.2 e Franchi 1.3. Avverto che l'onorevole Taddei, a nome del gruppo comunista-PDS, ha ritirato la richiesta di votazione nominale.

Onorevole Carrus, insiste, a nome del gruppo della DC, nella richiesta di votazione nominale?

NINO CARRUS. La ritiro.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione gli identici emendamenti Fiori 1.2 e Franchi 1.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Franchi 2.1. Avverto che il gruppo del MSI-destra nazionale ha chiesto la votazione nominale.

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

sull'emendamento Franchi 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	410
Votanti	408
Astenuti	2
Maggioranza	205
Hanno votato sì	31
Hanno votato no	377

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Rabino, accetta l'invito al ritiro del suo emendamento 2.6?

GIOVANNI BATTISTA RABINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rabino.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Fiori 2.2 e Franchi 2.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Pellizzari 2.4, accettato dalla Commissione e dal Governo, e 2.5 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Sono approvati).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Berselli 2.01.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale chiedo la votazione nominale sull'articolo aggiuntivo Berselli 2.01 e sui successivi emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Servello.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, in Commissione il rappresentante del Governo ha fatto presente che la materia di cui si occupa l'articolo aggiuntivo Berselli 2.01, riguardante l'estensione della progressione economica degli ufficiali dei carabinieri, è disciplinata dalle norme contenute nel disegno di legge di conversione n. 6383, attualmente all'esame del Senato. Dunque, i casi sono due: o la Camera approva una norma che il Governo ritiene giusta, risolvendo un problema dibattuto nell'altro ramo del Parlamento, oppure corriamo il rischio di rimettere una misura riconosciuta opportuna alla sorte di un provvedimento che ancora non si trova all'ordine del giorno della Camera. Siccome si vive non tanto alla giornata, ma «alla mezza giornata», preferiamo che questa norma sia approvata oggi. Ecco perché raccomandiamo all'Assemblea l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Berselli 2.01.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Berselli 2.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	405
Votanti	403
Astenuti	2
Maggioranza	202
Hanno votato sì	33
Hanno votato no	370

(La Camera respinge).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Franchi 0.3.8.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Il subemendamento in esame è a nostro avviso molto importante perché attiene al problema della decorrenza del trattamento economico.

In riferimento ad un emendamento dell'onorevole Piro predisposto nei giorni scorsi, che fissava la decorrenza del trattamento dall'entrata in vigore del provvedimento, abbiamo preso atto con piacere che egli da ieri si è allineato alla nostra proposta di stabilire tale decorrenza per alcuni livelli (che sono elencati) dal 1° gennaio 1991.

Raccomando pertanto all'Assemblea l'approvazione del subemendamento 0.3.8.1, del quale sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Franchi 0.3.8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	397
Votanti	395
Astenuti	2
Maggioranza	198
Hanno votato <i>si</i>	32
Hanno votato <i>no</i>	363

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Piro 3.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, desidero semplicemente rilevare che sono disponibilissimo a ritirare il mio emendamento 3.8, ma non vorrei che su questa materia ci dividessimo. Come dovrebbe risultare dagli stampati al nostro esame, distribuiti anche in fotocopia, successivamente verrà esaminato un emendamento del Governo sostanzialmente identico e che permette di recuperare almeno una parte di quanto l'onorevole Franchi ha cercato di conquistare con il subemendamento che abbiamo appena votato.

Ripeto che non vorrei che l'Assemblea si dividesse sulla materia; peraltro uno sforzo è stato compiuto. Mi rimetto pertanto al Governo: sono disposto a ritirare l'emendamento di cui ci occupiamo; mi basta che il ministro dell'interno mi faccia sapere se sia vero che è stato presentato un emendamento del Governo, che io ho letto, ma che forse non tutti i colleghi in aula hanno letto.

VINCENZO SCOTTI, Ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO SCOTTI, Ministro dell'interno. Rassicuro l'onorevole Piro e l'Assemblea che in Commissione è stato esaminato ed approvato un emendamento del Governo che va nella direzione indicata dall'onorevole Piro medesimo.

FRANCO PIRO. Ritiro pertanto il mio emendamento 3.8, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Franchi 3.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà. Quando intende chiedere la parola, la prego di segnalarlo tempestivamente.

FRANCO FRANCHI. Mi scuso, Presidente, ma il testo in discussione, considerati anche gli ultimi emendamenti presentati stamane

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

dal Governo, è complesso ed è difficile seguire nei dettagli il dibattito, anche per la confusione che c'è attorno a questo tavolo. Noi insistiamo per la votazione del nostro emendamento perché vogliamo che sia specificatamente affermato, così come previsto dalla tabella B, parte I, quanto segue: «Nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 14 della medesima legge n. 395 del 1990». Onorevoli colleghi, è necessario precisare questo punto; mi chiedo, cioè, se il Governo ritenga che anche tale aspetto sia compreso negli emendamenti che vanno nella direzione indicata dall'onorevole Piro, il quale, forse distratto dalla confusione, si è dichiarato d'accordo sull'impostazione del Governo. Il fatto che gli emendamenti del Governo si muovano in una certa direzione non significa che siano uguali agli emendamenti che abbiamo presentato. Raccomando, dunque, l'approvazione del mio emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Vorrei dire all'onorevole Franchi che, voterò a favore del suo emendamento 3.2. Per la verità, non mi sono ancora distratto: stiamo esaminando un provvedimento che alcuni deputati, tra cui il collega Franchi e chi vi parla, stanno seguendo da molti giorni.

Osservo — e mi rivolgo principalmente al collega Franchi — che siamo interessati a votare l'emendamento in questione; tuttavia, è noto che si è raggiunta un'intesa molto importante per consentire l'approvazione del provvedimento nel suo complesso per il quale lei, onorevole Franchi, con il suo gruppo, si è battuto insieme con deputati di altri gruppi.

Questa è la ragione per cui voterò a favore dell'emendamento Franchi 3.2. In ogni caso mi dichiaro abbastanza soddisfatto dell'attuale impostazione del testo rispetto a quella originaria. Il collega Franchi può esserlo quanto me e dunque sarebbe utile, nei limiti del possibile, votare gli emendamenti presentati dal Governo, considerando che sono le 12,5 ed i colleghi al momento presenti

potrebbero non esserlo più nel prosieguo della seduta.

Per tale motivo ritengo si debba tutti compiere uno sforzo. Voterò dunque a favore dell'emendamento Franchi 3.2, ma mi permetto — anche se non sono il relatore — di consigliare al collega Franchi di ritirare alcuni suoi emendamenti successivi: è infatti preferibile una testimonianza in meno, in queste ore, ed un fatto concreto in più a favore di coloro che in modo molto civile hanno manifestato, anche davanti a Montecitorio, richiamandoci ai nostri doveri, giacché i carabinieri, i finanzieri, gli agenti e le donne della polizia il loro dovere lo compiono. Sta a noi fare il nostro nei limiti delle possibilità umane. Mi auguro, quindi, che si riesca a concludere rapidamente l'iter del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franchi 3.2, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Chiedo all'onorevole Rabino se accolga l'invito del relatore a ritirare il suo emendamento 3.7.

GIOVANNI BATTISTA RABINO. Sì, signor Presidente, ritiro il mio emendamento 3.7.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento Carretti 3.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro così assorbiti gli identici emendamenti Fiori 3.3 e Franchi 3.5.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Fiori 3.4 e Franchi 3.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

ANTONINO MACALUSO. Signor Presidente, colgo questa occasione anche per chiarire il mio pensiero in relazione all'emendamento Franchi 3.5. Se il Parlamento non interverrà, i TAR del Lazio e della Sicilia si faranno presto carico del problema degli

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

appuntati e degli assistenti dei cinque corpi di polizia: appuntati dei carabinieri e della Guardia di finanza, assistenti della polizia di Stato e degli altri corpi equiparati. Ci troviamo di fronte ad un grave problema concernente i livelli e se non lo affrontiamo risulterà inutile questa nuova seduta della Camera dei deputati. Si parla sulla base di grandi schemi politici e si vuole, come forse è giusto, che i carabinieri abbiano, attraverso il COBAR, una concertazione diretta con l'interlocutore Governo, e su questo ci troviamo perfettamente concordi (di ciò è stata data notizia ieri, ma forse è sfuggito a molti). Per quanto riguarda gli appuntati, avevamo predisposto una graduatoria in relazione ai livelli ritenendo che un grado intermedio (i livelli VI e VI-bis) rappresentasse uno scaglino necessario di collegamento con la sovrintendenza. In relazione alla legge del 1990 concernente la riforma della polizia penitenziaria che prevede lo scorrimento (non ancora attuato) dal grado di appuntato, vale a dire assistente di polizia giudiziaria, a quello di sovrintendente, riteniamo che, parimenti, la posizione di tutti gli agenti assistenti del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia, della polizia di Stato e della Guardia di finanza debba essere adeguata ai livelli indicati nell'emendamento Franchi 3.6 (identico all'emendamento Fiori 3.4) che abbiamo predisposto e di cui raccomandiamo l'approvazione all'Assemblea.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Desidero richiamare l'attenzione dei firmatari degli emendamenti 3.4 e 3.6 sul fatto che l'emendamento del Governo Dis. 3.5 prevede che al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge rivesta la qualifica di agente, o equiparata, sia attribuito il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo e che la decorrenza giuridica sia quella dell'entrata in vigore della legge. Invito pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti in questio-

ne, fermi restando i problemi di armonizzazione che risolveremo in seguito all'applicazione della delega prevista dall'articolo 3.

ANTONINO MACALUSO. Ciò vale anche per gli appuntati?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Sì, è evidente.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono l'invito formulato dal ministro a ritirare gli emendamenti?

ANTONINO MACALUSO. Vorrei fosse chiaro che tutti gli appuntati avanzano al VI livello e gli ufficiali di polizia giudiziaria al livello VI-bis.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. È scritto così.

ANTONINO MACALUSO. Ritiro, dunque, l'emendamento Franchi 3.6.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento Fiori 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

ALBERTO AIARDI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTO AIARDI. Signor Presidente, vorrei far presente che su taluni emendamenti (alcuni dei quali anche di una certa consistenza) poc'anzi presentati dal Governo la Commissione bilancio, nonostante si sia riunita questa mattina per esaminare ulteriori emendamenti, non ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere.

Pertanto, vorrei chiedere alla Presidenza di autorizzare la Commissione bilancio a riunirsi immediatamente per esprimere il parere su questo pacchetto di emendamenti; nel frattempo, al fine di evitare che l'Assemblea sospenda i propri lavori, si potrebbe passare all'esame degli altri provvedimenti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

all'ordine del giorno. Ci rimettiamo, comunque, alle valutazioni dell'Assemblea.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, desidero dare assicurazioni alla Presidenza ed all'Assemblea su un particolare molto importante: noi abbiamo iniziato i lavori della Commissione con qualche ritardo, perché il Governo attendeva le decisioni relative alla copertura finanziaria. Pertanto, abbiamo agito solo quando ci è stato assicurato dal rappresentante del Governo che la copertura era garantita per tutti gli emendamenti presentati dall'esecutivo, compreso quello che sta per essere discusso.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, il suo intervento non è comunque un'opposizione alla richiesta dell'onorevole Aiardi. Io credo che potremmo risolvere la questione consentendo alla Commissione bilancio di riunirsi per esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati dal Governo al decreto-legge n. 5 del 1992; nel frattempo, l'Assemblea potrebbe procedere all'esame degli altri decreti-legge all'ordine del giorno, iniziando dal primo provvedimento successivo al decreto-legge in discussione e poi, se necessario, continuando con il secondo. Non essendovi obiezioni, ritengo che la proposta dell'onorevole Aiardi possa essere accolta.

(Così rimane stabilito).

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, se questa è la decisione assunta, chiedo che la Presidenza e l'Assemblea autorizzino il Comitato

dei nove a riunirsi per esaminare l'articolo aggiuntivo 4.02 che in questo momento — e cioè dopo che la Commissione ha concluso i suoi lavori — viene presentato dal Governo. Così facendo, possiamo evitare che successivamente vengano avanzate ulteriori richieste di sospensione dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, ritengo di poter eccedere a tale richiesta e pertanto sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12,15,
è ripresa alle 12,45.**

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 3167. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (approvato dal Senato) (6383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Ricordo che nella seduta del 12 febbraio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali, il relatore ha rinunciato alla replica ed ha replicato il rappresentante del Governo.

Prego l'onorevole segretario di dare lettura del parere della Commissione bilancio.

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che siano soppressi l'articolo 4-bis e il comma 4-bis dell'articolo 5, che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Per la medesima motivazione,

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Pacetti 1.2, Caveri 1.1, Mancini Vincenzo 3. 1, Lucchesi 5. 1, Russo Franco 5. 4 e 12. 1, Pacetti, 12. 3, Russo Franco, 12. 2 e 13. 2 (nuova formulazione), Stegagnini, Dis. 2. 1, Botta Tab. B-bis 3, Agrusti Tab. B-bis 1, Botta Tab. B-bis 4, Chiriano Tab. B-bis 2, Sinesio 5. 2 e 5. 3 e Russo Franco 12.4.

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti Pacetti 9. 1, Russo Franco 13. 1, Stegagnini Dis. 2. 2, Dis. 2. 3 e Dis. 3. 1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Do lettura delle modificazioni apportate dal Senato e accettate dalla Commissione:

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«ART. 4-bis. — (Modificazioni all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121). 1. All'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma ventiduesimo, dopo le parole: «del ruoli dei Commissari», sono inserite le seguenti: «ed equiparati della Polizia di Stato»;

b) al comma ventitreesimo, dopo le parole: «del ruolo dei Commissari», sono inserite le seguenti: «ed equiparati della Polizia di Stato».

All'articolo 5:

al comma 1, sono sopresse le parole da: «e di vigilanza» fino a: «altri beni»;

al comma 2, dopo le parole: «le condizioni» sono inserite le seguenti: «, gli ambiti funzionali»;

al comma 4, sono sopresse le parole: «di vigilanza e»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 425, le parole: "(Francia e Svizzera)" sono sostituite dalle seguenti: "(Francia, Svizzera e Austria)".».

All'articolo 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. In relazione agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente Capo, per gli anni 1995 e seguenti, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze, le Amministrazioni interessate non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato fino a concorrenza dei predetti ulteriori oneri previsti per la spesa a regime, determinati in lire 38.865 milioni per la Polizia di Stato, in lire 40.529 milioni per l'Arma dei carabinieri ed in lire 22.446 milioni per la Guardia di finanza».

Ricordo che gli articoli del decreto-legge sono del seguente tenore:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

CAPO I

AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

ARTICOLO 1
(Polizia di Stato).

1. Gli organici dei ruoli del personale della Polizia di Stato sono aumentati complessivamente, a decorrere dal 1993, di tremilasettecentonovantanove unità così ripartite: sessanta vice commissari, diciannove medici, duecento vice ispettori, novecentoventi vice sovrintendenti, duemilaseicento agenti. Conseguentemente la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come da ultimo sostituita a norma del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto; la dotazione organica nelle qualifiche di medico e medico principale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dal decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è aumentata di diciannove unità.

2. La copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 1 avverrà negli anni 1993-1994 secondo contingenti non superiori a quelli indicati nella tabella B.

3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di vice sovrintendente per gli anni 1993 e 1994 sono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni precedenti, secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste.

4. Per i posti di allievo agente da conferire fino al 31 dicembre 1994, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 21 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

— 4ª serie speciale — n. 52 del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

5. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice ispettore, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a quattro posti di vice ispettore indetto con decreto del Ministro dell'interno del 4 settembre 1987, successivamente elevati a milleduecento con decreto del Ministro dell'interno del 1º luglio 1989, facendo decorrere la nomina, a tutti gli effetti, dalla data di inizio del corso da espletarsi a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. Allo stesso fine l'Amministrazione può, fino a completamento della copertura dei novecento posti di vice ispettore, di cui al concorso bandito con decreto del Ministro dell'interno del 3 luglio 1991, eventualmente disponibili dopo l'espletamento del concorso, utilizzare la graduatoria degli idonei a concorso pubblico a seicento posti bandito con decreto del Ministro dell'interno del 18 dicembre 1986. Per questo ultimo contingente di personale, restano ferme le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402.

6. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e per l'ammissione alle relative prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali, continuano ad osservarsi le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359.

7. Nei confronti del personale comunque nominato nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, l'assegnazione alla sede è disposta a norma dell'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

8. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 51.124 milioni per l'anno 1993, in lire 91.768 milioni per l'anno 1994 ed in lire 130.633 milioni a decorrere dall'anno 1995.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

A questo articolo sono annesse le seguenti tabelle:

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONI
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	15	Vice direttore generale della pubblica sicurezza; direttore di ufficio e di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza
D	Dirigente superiore	190	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore di sezione dell'Istituto superiore di polizia
E	Primo dirigente	710	Vice questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale; dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo

Ruolo dei commissari:

Vice commissario	}	n. 1622
Commissario		
Commissario capo	}	n. 1368
Vice questore aggiunto		

Ruolo degli ispettori:

Vice ispettore	n. 3200
Ispettore	n. 2400
Ispettore principale	n. 1890
Ispettore capo	n. 1378

Ruolo dei sovrintendenti:

Vice sovrintendente	}	n. 15260
Sovrintendente		
Sovrintendente principale	}	n. 6068
Sovrintendente capo		

Ruolo degli agenti e degli assistenti:

Agente	}	n. 71181
Agente scelto		
Assistente		
Assistente capo		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

TABELLA B
(prevista dall'articolo 1, comma 2)PROGRESSIONE AMPLIAMENTO ORGANICO
DELLA POLIZIA DI STATO 3.799 UNITÀ

QUALIFICHE	ANNO 1993	ANNO 1994
Agente	1.800	800
Vice Sovrintendente	540	380
Vice Ispettore	200	-
Vice Commissario	60	-
Medico	19	-
TOTALE ...	2.619	1.180

ARTICOLO 2.

(Arma dei carabinieri).

1. Gli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono incrementati complessivamente di quattromiladuecentododici unità, ripartite come segue:

ufficiali	481
sottufficiali	3.231
carabinieri	500

2. Gli incrementi di organico degli ufficiali sono realizzati secondo le modalità indicate nella tabella B-bis allegata al presente decreto che sostituisce il quadro II della tabella n. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

3. Gli incrementi di organico dei sottufficiali, appuntati e carabinieri sono realizzati nel triennio 1992-1994 a decorrere dal 1° gennaio 1992, secondo le progressioni indicate nelle tabelle C e D allegate al presente decreto. Conseguentemente gli organici dei sottufficiali, appuntati e carabinieri sono stabiliti come segue:

- a) sottufficiali n. 29.531;
b) appuntati e carabinieri n. 68.050.

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 18.171 milioni per l'anno 1992, in lire 70.554 milioni per l'anno 1993, in lire 120.753 milioni per l'anno 1994, in lire 157.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 161.282 milioni a decorrere dall'anno 1996.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

A questo articolo sono annesse le seguenti tabelle:

TABELLA B-bis
(prevista dall'articolo 2, comma 2)

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
DELL'ESERCITO

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi di esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

II. - Ruolo dell'Arma dei carabinieri (87)

Generale di divis.	-	-	10 (b)	-	-
Generale di brigata	scelta	un anno di comando di brigata o incarico equipollente	27	3 (b) 2 (c)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	-	112	7 (d)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	358	18 (e)	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	dopo quattro anni di permanenza nel grado	231	-	-
Capitano	scelta	2 anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	983	53	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	-	} 654	-	-
Sottotenente	anzianità	superare il corso di applicazione (f)			

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) A decorrere dal 1993.

(c) 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni (1997, ecc.).

(d) A decorrere dal 1° gennaio 1992.

(e) A decorrere dal 1° gennaio 1992.

(f) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

TABELLA C
(prevista dall'art. 2, comma 3)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI
DEI SOTTUFFICALI DEGLI APPUNTATI E DEI CARABINIERI

CATEGORIA	INCREMENTO		
	1992	1993	1994
Sottufficali	750	1.500	981
Appuntati e carabinieri	100	220	180

TABELLA D
(prevista dall'articolo 2, comma 3)

PROGRESSIONE DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI,
DEGLI APPUNTATI E DEI CARABINIERI

Categoria	Organici 1° gennaio 1992	Organici 1° gennaio 1993	Organici 1° gennaio 1994
Sottufficiali	27.050	28.550	29.531
Appuntati e carabinieri	67.650	67.870	68.050

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

ARTICOLO 3.

(Corpo della guardia di finanza).

1. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, dei sottufficiali degli appuntati e dei finanzieri del Corpo della guardia di finanza, quali risultano dalle tabelle 2 e 5 allegate alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificate dall'articolo 13 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono aumentati complessivamente di duemilacentotrentaquattro unità, ripartite come segue:

a) ufficiali	223;
b) sottufficiali	1.539;
c) appuntati e finanzieri	372.

2. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, dei sottufficiali appuntati e finanzieri sono, rispettivamente, stabiliti in conformità alle tabelle E e F allegate al presente decreto. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti sono realizzati in due anni, a decorrere dal 1° gennaio 1993, secondo le progressioni indicate nelle tabelle G ed H allegate al presente decreto, che sostituiscono, rispettivamente, le tabelle 3 e 5 allegate alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificate dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990.

3. Le promozioni di cui alla tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificata dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni dalla legge n. 359 del 1990, sono aumentate secondo quanto indicato nella tabella I allegata al presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le promozioni annuali al grado di maggiore previste dalla citata tabella 2 sono pari a cinquantuno unità.

4. La tabella 4 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificata dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1992, nella tabella 2, di cui al comma 3, le parole: «Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati» e «Un quinto dei colonnelli non

ancora valutati» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «Un quinto dei generali di brigata non ancora valutati» e «Un sesto dei colonnelli non ancora valutati».

6. Per effetto delle modifiche riportate nel presente articolo, la tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, così come modificata dall'articolo 13 della citata legge 30 novembre 1990, n. 359, è sostituita dalla tabella M allegata al presente decreto.

7. Per fare fronte agli aumenti organici degli ufficiali del ruolo normale, previsti dalla tabella G allegata al presente decreto, il Corpo della guardia di finanza, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo, è autorizzato a indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, riservati agli ufficiali di complemento, di età non superiore a trenta anni, che:

a) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza;

b) siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualità morali di carattere e per precedenti disciplinari;

c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo.

8. I concorsi di cui al comma 7 sono indetti con decreto del Ministro delle finanze, senza elevazione dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi e con l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11, della legge 28 giugno 1986; n. 338, concernente i concorsi straordinari di cui alla lettera a) del comma 1 dello stesso articolo 4.

9. Il Ministro delle finanze è autorizzato, per il reclutamento di sette capitani del ruolo speciale istituito con legge 25 maggio 1989, n. 190, a bandire un concorso, per titoli, riservato agli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare in possesso dei seguenti requisiti:

a) prestino o abbiano prestato servizio nel Corpo della guardia di finanza, in posizione di richiamo;

b) siano in possesso dei requisiti prescritti per il pilotaggio degli aeromobili militari in dotazione al Corpo della guardia di finanza;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali, di carattere e per precedenti disciplinari.

10. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 9 saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze; i vincitori saranno nominati capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale con decorrenza dalla data successiva a quel-

la di approvazione della graduatoria del concorso stesso e saranno iscritti nel relativo ruolo secondo l'ordine ottenuto nella predetta graduatoria.

11. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 26.553 milioni per l'anno 1993, in lire 59.174 milioni per l'anno 1994, in lire 77.939 milioni per l'anno 1995 ed in lire 81.620 milioni a decorrere dall'anno 1996.

A questo articolo sono annesse le seguenti tabelle:

TABELLA E
(prevista dall'articolo 3, comma 2)

ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
EFFETTIVO DEL RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	ORGANICO DEL GRADO
Generale di divisione	9
Generale di brigata	26
Colonnello	78
Tenente colonnello	382
Maggiore	204
Capitano	675
Tenente o sottotenente	687

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

TABELLA F
(prevista dall'articolo 3, comma 2)ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, APPUNTATI E FINANZIERI
DELLA GUARDIA DI FINANZA

CATEGORIA	ORGANICI
Sottufficiali	25.950
Appuntati e finanzieri	37.807

TABELLA G
(prevista dall'articolo 3, comma 2)PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI
UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DELLE GUARDIA DI FINANZA

Al 1° gennaio

GRADI	1993	1994
Generale di divisione	9	9
Generale di brigata	24	26
Colonnello	75	78
Tenente colonnello	365	382
Maggiore	192	204
Capitano	638	675
Tenente e sottotenente	646	687

Per effettuare le promozioni previste per aumento di organico al 1° gennaio 1993, qualora all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto siano stati già formati i relativi quadri di avanzamento a scelta, si darà luogo alla formazione di quadri suppletivi nei quali saranno iscritti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, gli ufficiali già compresi nella graduatoria di merito formata per detto anno e non iscritti nei citati quadri ordinari di avanzamento. In tal caso le promozioni da conferire nel 1993 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

TABELLA H

*(prevista dall'articolo 3, comma 2)*PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI,
APPUNTATI E FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA

CATEGORIA	Organici al 1° gennaio	
	1993	1994
Sottufficiali	25.309	25.950
Appuntati e finanzieri	37.652	37.807

TABELLA I

*(prevista dall'articolo 3, comma 3)*PROMOZIONI TABELLARI IN AUMENTO
RISPETTO A QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE 25 MAGGIO 1989, N. 190,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

GRADI	1993	1994
Generale di divisione	1	-
Generale di brigata	1	2
Colonnello	3	3
Tenente colonnello	-	-
Maggiore	12	12
Capitano	-	-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

TABELLA L
(prevista dall'articolo 3, comma 4)NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973

GRADO	Numero massimo	Decorrenza
Generale di corpo d'armata	-	-
Generale di divisione	9 (a)	1-1-1993
Generale di brigata	47	1-1-1992
Colonnello	126	1-1-1992

(a) a decorrere dal 1° gennaio 1994: n. 10.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

TABELLA M
(prevista dall'articolo 3, comma 6)ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
DELLA GUARDIA DI FINANZA - RUOLO NORMALE

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodo minimo di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Generale di divisione	-	-	9 (b)	-	-
Generale di brigata	Scelta	Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente	26	1 o 2 (c)	Un quinto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della Scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	78	5	Un sesto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	Scelta	Due anni di comando di gruppo territoriale anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti due anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente (e)	382	12 o 13 (d)	Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	-	204	-	-
Capitano	Scelta	Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	675	45 (f)	Un diciottesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Due anni di comando di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente	687	-	-
Sottotenente ...	Anzianità	Superare il corso di applicazione (g)			

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Fino al 30 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 5. Dal 31 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 7. Dal 31 dicembre 1992 l'organico del grado è pari a 8. Dal 1° gennaio 1993 l'organico del grado è pari a 9.

(c) Dal 1992 ciclo di tre anni: una promozione nel primo e nel secondo anno; due promozioni nel terzo anno.

(d) Dal 1992 ciclo di tre anni: tredici promozioni nel primo e nel secondo anno; dodici nel terzo.

(e) I periodi - inferiori a due anni - trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello.

(f) Le promozioni annuali al grado di maggiore per l'anno 1992 sono pari a 59 unità di cui 14 in eccedenza all'organico. Dal 1° gennaio 1995 le promozioni annuali al grado di maggiore sono pari a 51 unità.

(g) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

ARTICOLO 4.

(Aumento dell'organico del personale addetto a compiti amministrativo-contabili di supporto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e ai servizi connessi alla lotta alla criminalità)

1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 36, comma primo, numero 6), punto V), della legge 1° aprile 1981, n. 121, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, le specifiche esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché dei servizi comunque connessi alla lotta alla criminalità, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentate, nel biennio 1993-1994, per ciascun profilo e qualifica, nella misura e secondo la progressione annuale fissata nella allegata tabella N.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 14-bis del citato decreto-legge

n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e a partire dagli incrementi di organico in esso previsti, l'aliquota del 15 per cento indicata nel comma 3 del medesimo articolo è fissata al 25 per cento.

3. Alla copertura dei posti portati in aumento in applicazione del comma 1, si provvede, fino al limite del 50 per cento dell'incremento di organico, mediante utilizzazione delle graduatorie e dei concorsi espletati nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e in corso di espletamento alla stessa data. Alla copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti con le modalità e procedure suindicate e con quelle stabilite dal comma 2, si provvede mediante pubblico concorso anche con le modalità indicate dall'articolo 103, comma secondo, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 15.243 milioni per l'anno 1993 ed in lire 27.284 milioni a decorrere dall'anno 1994.

A questo articolo è annessa la seguente tabella:

TABELLA N
(prevista dall'articolo 4, comma 1)

LIVELLO	PROFILI PROFESSIONALI	Inserimento	
		1993	1994
VI	Programmatore (programmatore di C.E.D.) .	8	5
VI	Assistente amministrativo (segretario amministrativo)	40	40
VI	Ragioniere (segretario di ragioneria)	50	50
V	Addetto ai <i>Personal Computers</i>	91	36
V	Stenodattilografo	13	8
IV	Dattilografo	88	43
IV	Coadiutore (archivista)	113	109
IV	Buttero (addetto ai quadrupedi-conducenti) .	-	20
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera (commesso)	47	40
II	Addetto alle attrezzature e pulizie (addetto ai servizi di pulizia: manovale)	80	69
		530	420

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

ARTICOLO 5.

(Servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia)

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità doganale, nonchè i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'Amministrazione della navigazione aerea, è consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo e di vigilanza degli impianti di servizio e tecnologici, degli aeromobili e degli altri beni esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alla forze di polizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni e le modalità per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonchè ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività aeroportuali.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresì gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso.

4. In caso di necessità l'autorità di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di vigilanza e di controllo.

ARTICOLO 6.

(Spese per acquisto di beni e servizi)

1. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente capo e per far fronte alle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 9, è autorizzata per gli anni 1992, 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.

ARTICOLO 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in lire 19.989 milioni per l'anno 1992, in lire 179.820 milioni per l'anno 1993 ed in lire 328.877 milioni per l'anno 1994 — ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizio per l'anno 1993 ed a lire 29.898 milioni per l'anno 1994 — si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Potenziamento delle forze di polizia».

CAPO II

INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNICO-LOGISTICHE DELLE FORZE DI POLIZIA

ARTICOLO 8.

(Determinazione del programma pluriennale degli interventi)

1. Il Ministro dell'interno, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della stessa legge, predispose un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992-1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, compresi quelli destinati all'equipaggiamento e alle attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammmodernamento delle strutture, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, l'Amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, ovvero stipulare contratti di locazione, anche finanziaria.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

1992 e 1993 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1994.

4. Per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da utilizzare con le modalità di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere trasferiti dal capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno fondi ai capitoli 2615, 2632, 2635 e 2754 del medesimo stato di previsione nel limite complessivo massimo di 10.000, 12.000 e 15.000 milioni di lire, rispettivamente, per gli anni 1992, 1993 e 1994.

ARTICOLO 9.

(Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma. Stipulazione dei contratti e delle convenzioni)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui all'articolo 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.

2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, è composta:

a) dal capo della polizia — direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) da un consigliere di Stato;

e) da un ispettore generale capo e da un dirigente della ragioneria generale dello Stato;

f) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

g) dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.

4. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui all'articolo 8, comma 4, la commissione è integrata da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della commissione.

6. La commissione può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

8. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1, sono stipulati dal capo della polizia — direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della commissione di cui al presente articolo.

ARTICOLO 10.

(Acquisizione di immobili)

1. Per le realizzazioni immobiliari ricomprese nel programma di cui all'articolo 8, e fino al limite massimo del 30 per cento delle stesse, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'interno, determina, con proprio decreto, la quota dei fondi disponibili da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e di previdenza, da destinare all'acquisto di fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente a cui sono sottoposti i singoli enti ed in deroga agli eventuali piani di impiego dei fondi, ancorché approvati. Gli enti gestori,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

quanto alle realizzazioni comprese nel programma di cui all'articolo 8, operano sulla base di priorità indicate dal Ministro dell'interno.

2. Gli immobili acquistati o realizzati in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 1 sono concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie. In caso di successiva vendita il termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione, stabilito dall'articolo 38, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevato a centottanta giorni.

3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerarsi destinate alla difesa militare dello Stato ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.

ARTICOLO 11. (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dell'attuazione del presente capo, pari a lire 100.000 milioni per l'anno 1992, lire 200.000 milioni per l'anno 1993 e lire 300.000 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Potenziamento infrastrutturale delle forze di polizia - (limiti di impegno)».

CAPO III

AUMENTO DEGLI ORGANICI E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNICO-LOGISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ARTICOLO 12. (Aumento degli organici)

1. Per le esigenze connesse con i compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le relative dotazioni organiche dei capi

reparto, dei capi squadra e dei vigili sono complessivamente aumentate di milleottanta-sette unità ripartite, rispettivamente, come segue: settantacinque, centocinquantatrè e duecentosettantuno unità a partire dal 1° gennaio 1993; ottantasei, centottantatrè e trecentodiciannove unità a partire dal 1° gennaio 1994.

2. Per le esigenze di cui al comma 1 le dotazioni organiche del ruolo del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di trecentoventicinque unità ripartite come segue:

responsabile amministrativo n. 32;
assistente amministrativo n. 36;
responsabile amministrativo contabile n. 32;
ragioniere n. 36;
operatore amministrativo contabile n. 34;
dattilografo n. 155.

3. Il predetto aumento è attuato, per ciascuna qualifica, nella misura del 50 per cento per anno a decorrere dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 21.673 milioni per l'anno 1993 ed in lire 46.320 milioni a decorrere dall'anno 1994.

5. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente articolo, è autorizzata per gli anni 1993 e 1994 la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.

ARTICOLO 13.

1. Ai fini dell'attuazione di un programma di potenziamento dei mezzi e delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decreto del Ministro dell'interno potranno effettuarsi interventi da finanziare nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 11, coerentemente con l'attuazione del programma di cui all'articolo 8, secondo i criteri di cui al medesimo articolo 8 e all'articolo 9.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

ARTICOLO 14.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, valutato in lire 23.840 milioni per l'anno 1993 ed in lire 50.952 milioni per l'anno 1994 — ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 2.167 milioni per l'anno 1993 ed a lire 4.632 milioni per l'anno 1994 — si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Potenziamento delle forze di polizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 15.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Avverto che all'articolo 1 del decreto-legge e alle annesse tabelle sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 1993 con le seguenti: a decorrere dal 1992.

1. 2.

Pacetti, Barbieri, Forleo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal giorno 1° gennaio 1991, il numero delle promozioni da conferire ai primi dirigenti del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 39, primo comma lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, così come modificato dalla

legge 10 ottobre 1986, n. 668, è fissato in due unità.

1. 1.

Caveri.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 e alle annesse tabelle, avverto che all'articolo 2 e alle annesse tabelle sono riferiti i seguenti emendamenti:

Alla tabella B-bis, sostituire la nota (b) con la seguente:

(b) A decorrere dal 1° gennaio 1992 come previsto dalle note *(d)* e *(e)* per le promozioni nei gradi di colonnello e tenente colonnello.

Tab. B-bis. 3.

Botta, Galli, Martuscelli.

Alla tabella B-bis, sostituire la nota (b) con la seguente:

(b) A decorrere dal 30 dicembre 1992.

Tab. B-bis. 1.

Agrusti.

Alla tabella B-bis, sostituire la nota (c) con la seguente:

(c) tre promozioni nel 1992 e successivi quadrienni (1996, ecc.).

Tab. B-bis. 4.

Botta, Galli, Martuscelli.

Alla tabella B-bis, sostituire le note (d) ed (e) con le seguenti:

(d) A decorrere dal 31 ottobre 1991.

(e) A decorrere dal 31 ottobre 1991.

Tab. B-bis. 2.

Chiriano, Tassone.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 e alle annesse tabelle, avverto che all'articolo 3 e alle annesse tabelle sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Il Ministro delle finanze è altresì autorizzato, in assenza di specifico ruolo e in analogia a quanto già previsto per la Polizia di Stato, per il reclutamento di nove sottotenenti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

e di un tenente in servizio permanente effettivo, a norma e per gli effetti del decreto-legge 1° giugno 1990, n. 127, e della legge 7 agosto 1990, n. 232, articoli 3 e 4, a bandire un concorso per titoli riservato ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso dei seguenti requisiti:

a) per i sottotenenti:

- 1) specializzazione di perito selettore;
- 2) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali, di carattere e per precedenti disciplinari;
- 3) abbiano prestato o stiano prestando servizio nel Corpo della Guardia di finanza con incarichi di perito selettore;

b) per il tenente:

- 1) oltre a quanto previsto ai numeri 1), 2) e 3) della lettera a) del presente comma, si richiede il diploma di laurea.

Conseguentemente:

al comma 10, sostituire le parole: del concorso di cui al comma 9 *con le seguenti:* dei concorsi di cui ai commi 9 e 9-bis; *e dopo le parole:* del ruolo speciale *aggiungere le seguenti:* per il concorso di cui al comma 9, sottotenenti e tenente in servizio permanente effettivo del ruolo normale per i concorsi di cui al comma 9-bis.

3. 1.

Mancini Vincenzo.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 e alle annesse tabelle, avverto che all'articolo 4 non sono riferiti emendamenti.

Avverto che all'articolo 5 sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 5. 1.

Lucchesi, Cursi, Sinesio.

Sopprimerlo.

* 5. 4.

Russo Franco, Scalia, Ronchi.

Sopprimere il comma 1.

5. 2.

Sinesio.

Sopprimere il comma 2.

5. 3.

Sinesio.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, avverto che agli articoli 6, 7 e 8 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Avverto che all'articolo 9 è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) dall'ispettore generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. 1.

Pacetti, Barbieri, Forleo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 9, avverto che agli articoli 10 e 11 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Avverto che all'articolo 12 sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: incrementate di trecentoventicinque unità *aggiungere le seguenti:* di cui sessantaquattro per l'istituzione del ruolo di funzionario dell'ottava qualifica funzionale.

12. 1.

Russo Franco, Lanzinger.

Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente: funzionario amministrativo n. 32.

12. 4.

Russo Franco, Scalia, Ronchi.

Al comma 2, sostituire il primo capo verso con il seguente: responsabile amministrativo n. 22.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: dirigenti n. 10.

12. 3.

Pacetti, Barbieri, Forleo.

Al comma 2, sostituire il terzo capoverso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

con il seguente: funzionario amministrativo contabile, n. 32.

12. 2.

Russo Franco, Lanzinger.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 12, avverto che all'articolo 13 sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'interno *aggiungere le seguenti:* sentite le organizzazioni sindacali.

13. 1.

Russo Franco, Lanzinger.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: inoltre, per coprire le ulteriori carenze organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro dell'interno è autorizzato, con apposito decreto, sentite le organizzazioni sindacali, ad assumere in ruolo il personale volontario iscritto nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del fuoco che fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbia espletato 80 giorni effettivi di servizio a tempo determinato, come previsto dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e che non abbia superato il trentesimo anno di età. Gli oneri derivanti dal presente comma sono finanziati con i fondi straordinari previsti per il Ministero della protezione civile in caso di calamità.

13. 2 (*Nuova formulazione*).

Russo Franco, Lanzinger.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 13, avverto che agli articoli 14 e 15, ultimo del decreto, non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è stato presentato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti presentati nella convinzione che sia preferibile convertire

rapidamente in legge il decreto-legge in esame, piuttosto che apportare qualche ulteriore miglioramento al testo. Il parere espresso dalla Commissione bilancio rafforza ulteriormente la nostra convinzione.

Comunico all'Assemblea che questa mattina la Commissione ha confermato il parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli del decreto legge in esame.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Pacetti 1.2, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Caveri 1.1.

Poiché l'onorevole Caveri non è presente, s'intende che non insista per la votazione del suo emendamento.

Passiamo all'emendamento Botta Tab. B-bis.3.

Onorevole Botta, insiste per la votazione?

GIUSEPPE BOTTA. No, signor Presidente, ritiro il mio emendamento Tab. B-bis 3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Agrusti Tab. B-bis.1.

Poiché l'onorevole Agrusti non è presente, s'intende che non insista per la votazione del suo emendamento.

Passiamo all'emendamento Botta Tab. B-bis. 4.

Onorevole Botta, insiste per la votazione?

GIUSEPPE BOTTA. No, signor Presidente, ritiro il mio emendamento Tab B-bis 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Chiriano Tab. B-bis. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lucchesi 5.1 e Russo Franco 5.4.

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che non insistano per la votazione dei loro emendamenti.

MARIO FRASSON. Li faccio miei, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Lucchesi 5.1 e Russo Franco 5.4, fatti propri dall'onorevole Frasson, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinesio 5.2.

Poiché l'onorevole Sinesio non è presente, s'intende che non insista per la votazione del suo emendamento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinesio 5.3.

Poiché l'onorevole Sinesio non è presente, s'intende che non insista per la votazione del suo emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento Pacetti 9.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 12.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Franco 12.4. Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che non insistano per la votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Pacetti 12.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 12.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 13.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 13.2 (*nuova formulazione*), non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

ART. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli «normale», «speciale» e «tecnico». Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente:

1) il numero massimo della consistenza nei gradi;

2) i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;

3) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente:

1) il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;

2) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

c) prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialità:

1) informatica;

2) psicologia applicata;

3) investigazioni scientifiche;

d) prevedere per il ruolo tecnico il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento, le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

e) prevedere che all'atto della emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri — previsto dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 — non sia più alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangano in esso ad esaurimento, continuandosi ad applicare nei loro confronti le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

4) il grado di generale di corpo d'armata da conferire al vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Dis. 2. 1.

Stegagnini.

Al comma 1, lettera b), numero 1) aggiun-

gere, in fine, le parole: e di passaggio da altri ruoli.

Dis. 2. 2.

Stegagnini.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:

4) motorizzazione;

5) telecomunicazioni;

Dis. 2. 3.

Stegagnini.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2 del disegno di legge di conversione e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore di esprimere su questi ultimi il parere della Commissione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Signor Presidente, devo confermare quanto già detto per gli altri emendamenti. Con la stessa motivazione, il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, e precisamente Stegagnini Dis. 2.1, Dis. 2.2 e Dis. 2.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Stegagnini Dis. 2.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

ANTONINO MACALUSO. Signor Presidente, oggi si sta facendo un unico calderone di gradi, di promozioni, di attribuzioni, di qualifiche, di livelli, di aumenti. Stiamo combinando di tutto. E ben venga anche la promozione dei generali dei carabinieri! Perché no? Si figuri se noi non siamo disposti a questo!

Devo però far rilevare che per alcune situazioni il piatto della bilancia pende notevolmente a favore, laddove situazioni analoghe sono nettamente trascurate. Il Ministero dell'interno ha bandito un concorso per funzionari della polizia di Stato, mentre si sarebbe potuto

attingere benissimo alla graduatoria degli idonei non ammessi del precedente concorso.

Invece di adeguarsi ai presupposti della norma contenuta nel punto 5 dell'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame, prelevando gli idonei non ammessi del concorso per commissario di polizia, si pensa di bandire un ulteriore concorso, senza tener conto del fatto che ben 6 mila concorrenti hanno partecipato a quello per 135 posti di funzionario di polizia.

Colgo l'occasione per rendere noto che siamo favorevoli in ogni caso a questo emendamento. Si danno promozioni al vertice — ed è giusto che ciò avvenga — ma si dimentica che con lo stesso decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, avremmo la possibilità, senza far spendere ulteriore denaro allo Stato, di prelevare i cosiddetti agenti, sovrintendenti, ispettori di polizia tra gli idonei non ammessi al concorso per l'istituto superiore di polizia, come per altro è stabilito dal punto 5 dell'articolo 1 e come è avvenuto per gli ispettori.

Concludo ribadendo che esprimeremo un voto favorevole sull'emendamento Stegagnini Dis. 2.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stegagnini. Ne ha facoltà.

BRUNO STEGAGNINI. Signora Presidente, questo decreto, come altri numerosi provvedimenti di questi ultimi dieci anni, aumenta sensibilmente l'organico dell'Arma dei carabinieri nel suo complesso nei vari ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa.

Orbene, l'Arma dei carabinieri è l'unica organizzazione che non abbia un grado di vertice nella sua gerarchia. Stiamo aumentando i gradi per tutti, in ogni settore della pubblica amministrazione. Credo pertanto sia doveroso dare un grado di vertice all'Arma dei carabinieri, prescindendo dalle funzioni, dal grado e dalle responsabilità del comandante generale.

Non si può penalizzare una gerarchia di 2.500 ufficiali, tagliandola al grado di generale di divisione! Oltre tutto, si mortificano non soltanto tutti i quadri ufficiali dell'Arma dei carabinieri, dal primo generale all'ultimo sottotenente, ma l'intera istituzione! Questo voler

tenere l'Arma dei carabinieri in posizione subordinata rispetto all'organizzazione militare ed a quella delle altre forze di polizia è veramente inammissibile!

Pertanto raccomando ai colleghi di esprimere un voto favorevole sul mio emendamento Dis. 2.1. (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, vorrei dire subito che voterò a favore dell'emendamento presentato dall'onorevole Stegagnini, Dis. 2.1. Con esso il collega si è correttamente occupato di una materia importante: l'organizzazione della gerarchia.

Faccio osservare che nel corso della discussione di questi decreti-legge anche il Governo, *in articulo mortis*, aveva presentato forme di remunerazione immediata che per quello che mi riguarda avrei accettato; ma la Commissione non l'ha fatto. Esse concernevano proprio questa funzione, oltre a quella del vicecomandante in capo della Guardia di finanza, che è un finanziere vero, mentre come i colleghi sanno il comandante generale della Guardia di finanza viene dall'esercito.

Io mi sono posto un problema, signor Presidente, e lo suggerisco al collega Stegagnini, che conosce molto bene la materia. Vorrei che gli alti gradi dell'esercito, così come quelli dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia di Stato, tenessero in maggiore considerazione le argomentazioni di grande serietà che sono state poste dai carabinieri e dai finanzieri per il ruolo negoziale. Vi dico la mia esperienza, onorevoli colleghi. Troppe volte gli alti gradi sono sensibilissimi ai problemi della guardia di finanza e dei carabinieri. Vi sono persone come il generale Viesti, che è uno dei migliori generali che abbiamo, capace di comprendere le condizioni di difficoltà in cui operano i suoi uomini, ma non sempre si può dire la stessa cosa di tutti gli alti gradi.

Desidero aggiungere che alcune recenti interviste mi hanno lasciato perplesso, perché ritengo che una cosa sia essere militari, altra cosa essere muti. Intendo dire che anche da parte degli alti gradi deve essere garantito il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

rispetto della legge istitutiva dei COBAR e dei COCER, altrimenti ne risente la disciplina. La migliore disciplina è quella fondata sul consenso, e il consenso è necessario anche nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nella polizia di Stato.

Voterò quindi a favore dell'emendamento Stegagnini Dis. 2.1, proprio perché comporta un rafforzamento anche dal punto di vista organizzativo e funzionale dell'Arma dei carabinieri, che è comunque eccellente.

Colgo tuttavia questo pretesto — dato che io rappresento spesso la truppa, ed il collega Stegagnini rappresenta non solo la truppa ma anche gli alti gradi — per raccomandare anche a lui che ogni tanto qualche alto grado tenga in considerazione le esigenze degli appuntati. Il collega Stegagnini sa bene cosa intenda dire. Mi riferisco agli appuntati, agli ufficiali di polizia giudiziaria e a tutti coloro che hanno dovuto faticare molto e venire davanti a Montecitorio per farci presente in modo civile ed ordinato che il nostro dovere è quello di organizzare meglio queste forze che compiono il proprio dovere. Ed è come atto di dovere che voterò a favore dell'emendamento Stegagnini Dis. 2.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Stegagnini Dis. 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

CARLO TASSI. Signor Presidente, nell'ultima fila del quarto settore da sinistra sono stati espressi troppi voti rispetto ai deputati presenti. Basta, almeno a Camere sciolte!

PRESIDENTE. Dispongo che i deputati segretari compiano gli opportuni accertamenti. *(I deputati segretari compiono gli accertamenti disposti dal Presidente).*

CARLO TASSI. Ora sono diventati cinque; prima che arrivate diventeranno due. Togliamo le schede prima che arrivino i segretari!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, lei crede di parlare a ragazzini che vanno ancora all'asilo infantile e non capiscono?

CARLO TASSI. L'anagrafe la conosco anch'io, Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, i deputati segretari non hanno riscontrato irregolarità nel settore da lei indicato.

(L'emendamento Stegagnini Dis. 2.1 è respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Stegagnini Dis. 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Stegagnini Dis. 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge di conversione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 3.

1. Nell'ambito della revisione degli organici prevista dall'articolo 2, l'aumento degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, non può essere superiore a:

a) a decorrere dal 1° gennaio 1993, due unità per i generali di divisione;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

b) a decorrere dal 1° gennaio 1992, sette unità per i generali di brigata;

c) a decorrere dal 1° gennaio 1992, quarantatré unità per i colonnelli.

2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono riportate nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Per gli anni 1992 e 1993 il limite di età dei colonnelli e generali di brigata è aumentato di anni due.

Dis. 3. 1.

Stegagnini.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sull'emendamento ad esso presentato, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Stegagnini Dis. 3.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Stegagnini Dis. 3.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stegagnini. Ne ha facoltà.

BRUNO STEGAGNINI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, questo emendamento tende a risolvere un problema molto urgente e contingente.

Come i colleghi sanno, è in via di attuazione il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri, che prevede la modifica dell'organizzazione territoriale dell'arma e la costituzione di nuovi comandi e organismi specializzati; non soltanto la DIA, ma anche nuovi comandi di divisio-

ne, nuovi comandi regionali e nuovi comandi di gruppo, che saranno conferiti non più a tenenti colonnello, ma a colonnelli. Al momento ci troviamo di fronte all'impossibilità di attuare il nuovo ordinamento, per l'indisponibilità di quadri e di gradi adeguati.

Il mio emendamento Dis. 3.1 è volto a superare questa emergenza e questa contingenza anche perché, per poter disporre di un numero sufficiente di colonnelli, di generali di brigata e di generali di divisione e fare in modo che tutti i comandi siano affidati a persone in possesso del grado adeguato, occorre modificare la legge di avanzamento. Proprio per dare attuazione concreta ed immediata al nuovo ordinamento, quindi, ho presentato un emendamento che propone di mantenere in servizio per due anni i colonnelli ed i generali di brigata che abbiano raggiunto il limite di età. Ciò allo scopo di evitare che in molte province italiane comandi di gruppo o comandi provinciali vengano affidati a personale privo del grado adeguato.

Si tratta, ripeto, di un provvedimento contingente, che viene incontro all'esigenza di corrispondere al nuovo ordinamento e di combattere la criminalità organizzata in un momento di particolare difficoltà. Se il mio emendamento non verrà approvato, infatti, si sarà costretti a promuovere ufficiali che non hanno la qualificazione posseduta da coloro che li hanno preceduti.

Per questi motivi, invito i colleghi a votare a favore del mio emendamento Dis. 3.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Stegagnini Dis. 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Per agevolare il computo dei voti dispongo che la votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 del disegno di legge di conversione.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

La Camera:

rilevato che l'articolo 5 del decreto legge n. 9 del 1992 di cui al disegno di legge n. 6383, consente l'affidamento in concessione di servizi di controllo negli aeroporti;

preso atto che ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 5, il concessionario non potrà svolgere il servizio di controllo sugli aeromobili, sulle persone e sui beni trattandosi di attività che comportano l'esercizio di pubbliche potestà;

constatato che i controlli negli aeroporti si connettono direttamente o indirettamente con la sicurezza dei viaggiatori e del personale sia negli aeromobili che nelle infrastrutture aeroportuali;

considerato che il comma 2 dello stesso articolo 5 demanda al ministro dei trasporti, di concerto con il ministro degli interni, il compito di emanare un decreto attuativo dell'articolo 5;

vista la rilevanza di una scelta dalla quale dipende la sicurezza del cittadino;

impegna il Governo a garantire che il decreto di attuazione dell'articolo 5, che dovrà contenere anche la specifica dei casi di cui al punto 4, non sarà emanato senza il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

9/6383/1.

Proietti, Ridi, Ciancio, Cannelonga, Mangiapane, Menziatti.

Qual è il parere del Governo su tale ordine del giorno?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, non ho nessuna difficoltà ad accettare l'impegno ad ascoltare le competenti Commissioni parlamentari prima di emanare il decreto di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge, ma desidero richiamare l'attenzione dei colleghi su quanto segue. Oggi negli aeroporti italiani è impegnata una quantità rilevantissima di forze di polizia per compiti e ruoli che normalmente, in tutti gli aeroporti del mondo, sono svolti da personale di altro tipo. Per quanto riguarda il problema della

sicurezza, non vi è dubbio che le relative funzioni debbano essere svolte dalla polizia e non da altro personale.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo i presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

FRANCO PROIETTI. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno 9/6383/1 e prendo atto dell'impegno del Governo di consultare le competenti Commissioni parlamentari.

Rispetto al provvedimento, signor ministro, se il servizio non è di istituto non serve una legge per stabilire che non debbano espletarlo le forze di polizia (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS e del deputato Piro*).

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Purtroppo le forze di polizia lo fanno perché l'Alitalia continua... (*Commenti del deputato Piro*). La lobby degli altri è meglio lasciarla da parte!

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Il gruppo del MSI-destra nazionale ha rinunciato alla presentazione di molti emendamenti — il Presidente me ne darà atto — per favorire l'approvazione del provvedimento, che tuttavia non si sottrae da parte nostra ad una critica severa: è inutile aumentare gli organici, cosa che qui si fa in misura notevole, se non vi è la razionalizzazione dell'impiego delle forze di polizia, per la quale continueremo a batterci. Si potrebbe, per esempio, smobilitare gli aeroporti e prendere il personale che ancora non è utilizzato per compiti di istituto. Grazie a Dio, in questo momento sembra che negli aeroporti vi sia un po' di calma, ma in altre circostanze non vorrei che venisse abbassata la guardia. È vero che in moltissimi aeroporti europei viene utilizzato personale aeroportuale per svolgere servizi da noi attribuiti alla polizia, ma non vorrei che questo sembrasse un segno di cedimento. Si vada dunque a reperire il personale laddove è male utilizzato (come nel

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

caso delle scorte) o sotto utilizzato, e si proceda poi alla razionalizzazione. Non è pensabile, infatti, che siano separate le nostre forze dell'ordine nel territorio, ma si deve procedere alla separazione delle funzioni fondamentali. Questa è la strada da seguire affinché ogni forza di polizia possa dare il meglio di sé! Siamo lieti dell'esistenza di una pluralità di forze di polizia, ma a condizione che esista chiarezza di funzioni e di rapporti di dipendenza e, soprattutto, chiarezza e razionalità nella utilizzazione di tali forze.

Nel preannunciare il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame, vorrei rilevare che si tratta dell'ennesimo provvedimento con il quale si dimostra chiaramente di non voler dire di no alla necessità del potenziamento delle forze dell'ordine. Ciò nonostante, non riusciamo mai a garantire una maggiore presenza, e quindi un maggior peso sul territorio, delle forze dell'ordine: infatti, mentre la gente continua a chiedere sicurezza, le città rimangono spesso sguarnite, per non parlare delle campagne. La popolazione constata che aumentano gli organici delle forze di polizia e si aspetta una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Signor ministro, vorrei richiamare la sua attenzione sulla realtà incredibile delle stazioni ferroviarie, dove presto scoppierà il *Far West*, perché la gente ha il diritto di difendersi se non ha vicino a sé i tutori dell'ordine e lo Stato! Vi sono poi altri luoghi a rischio nel nostro paese, come ad esempio le scuole.

La popolazione deve poter sentire la presenza dello Stato in ogni angolo del territorio nazionale. Altrimenti, sarà perfettamente inutile aumentare gli organici delle forze dell'ordine o potenziare le attrezzature a loro disposizione. A tale riguardo, vorrei ricordare che ci siamo espressi numerose volte a favore dell'ammodernamento tecnologico di tali strutture; oggi, però, siamo ben lontani da un serio adeguamento dei mezzi a disposizione delle forze dell'ordine.

In ogni caso, annunciamo il nostro voto favorevole al provvedimento affinché non si pensi che il MSI-destra nazionale, il quale potrebbe nutrire fondati motivi di contrarietà soprattutto per come vengono e verranno utilizzati gli organici delle forze di polizia, si opponga al miglioramento delle condizioni

delle forze dell'ordine che già operano tra grandissime difficoltà (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, tutto è bene quel che finisce bene e bisogna innanzitutto ringraziare i COCER e gli agenti della polizia di Stato, i quali hanno saputo difendere i diritti costituzionali che una legge dello Stato ha loro assegnato.

Constato con grande soddisfazione che si superano determinati elementi di divisione. Nel preannunciare il mio voto favorevole, al provvedimento vorrei ricordare che nel corso della discussione sulle linee generali ho espresso un unico elemento di perplessità, il quale è stato testé ripreso dall'onorevole Franchi e considerato nel testo dell'ordine del giorno Proietti 9/6383/1.

Lei si illude, signor ministro dell'interno: negli aeroporti degli altri paesi del mondo non si creano intralci alle forze di polizia quando, per esempio, la Guardia di finanza cerca di effettuare qualche controllo su valigette che trasportano droga. Ed è grazie ad un finanziere di Milano che fu scoperta una valigia *samsonite* del peso di sei chili piena di droga. Grazie a quel finanziere coraggioso, due anni fa si fece una verifica in laboratorio; tutto ciò mentre alcuni signori — di cui non dico il nome — dicevano: «Avanti, avanti, non intasate il traffico!» Il cane, che come è noto è drogato, può soltanto accorgersi della presenza di eroina allo stato puro.

Quel finanziere ha rischiato il posto, ma — grazie a Dio! — vi è stato un capitano della Guardia di finanza che ha fatto lo stesso, ha effettuato i dovuti controlli ed ha inviato tutto al laboratorio di analisi. In tal modo si è compresa la tecnica utilizzata per tali trasporti.

Signor ministro dell'interno, lei ha giustamente affermato che si tratta di rendere disponibili le forze di polizia; si domandi allora come mai ogni tanto c'è qualcuno che può fare controlli negli aeroporti e qualcun altro che non può mai controllare i cosiddetti corpi diplomatici, che diplomatici non sono...! Allo-

ra: *Honni soit qui mal y pense!* Vituperato sia chi pensa male. Negli aeroporti italiani l'Alitalia va richiamata all'esercizio di funzioni di tutela e di sicurezza che possono essere svolte solamente da un carabiniere, da un agente della polizia di Stato o da un agente della Guardia di finanza.

È ora di finirla di vedere i nostri uomini in divisa trattati come intrusi da strani signori. Non vi deve essere area doganale nella quale un basco verde non possa intervenire. Patti chiari e amicizia lunga: vi sono viaggi-premio ogni tanto!

Ho esperienza diretta delle cose gravissime che sono avvenute all'aeroporto di Palermo: l'onorevole Vito Riggio, che mi sta ascoltando, mi è stato testimone quel giorno. Vedo che è rientrato in aula dopo un'oretta il collega Sanese che, come avevo fatto notare, non c'era mai stato; sono contento che egli mi ascolti, poichè è un esperto di aeronautica, in quanto è arrivato a Rimini provenendo dalla provincia di Chieti per problemi aeronautici. Vedo che sta dicendo in giro che non bisogna votare quelli che non sono di Rimini (ce l'ha con Cristofori), però sarebbe stato utile, caro onorevole Sanese, che lei avesse seguito davvero questo provvedimento: invece, l'ho vista comparire soltanto oggi a mezzogiorno.

Siccome ho seguito l'iter di questo provvedimento, avrei votato contro l'articolo 5; ho detto in aula, in sede di discussione sulle linee generali — e continuo a ripetere —, onorevoli colleghi —, che spero che prevalga la linea del ministro dell'interno. Purtroppo, so che negli aeroporti non è così; eppure con questo decreto-legge e con il relativo disegno di legge di conversione, si afferma un grande principio di dignità: il ruolo negoziale dei COCER dei carabinieri e della Guardia di finanza, che hanno, secondo le dichiarazioni del ministro, il diritto paritetico di partecipare alle discussioni, perché sono investiti direttamente dai carabinieri e dai finanziari di un potere di rappresentanza democratica, proprio in quanto militari.

Per queste ragioni, ritengo che poteva andare peggio e mi accontento di osservare che in fondo carabinieri, finanziari ed appartenenti alla polizia di Stato hanno finalmente avuto un riconoscimento di dignità che supera la miseria economica stanziata in questo decreto

per decisione della Corte costituzionale e non del Parlamento né del Governo. Tuttavia il ministro dell'interno ha saputo difendere tutti i corpi dello Stato quando altri ministri si mostravano avari nei confronti della polizia di Stato, della Guardia di finanza e dei carabinieri. Essi non sono stati avari, però, per i 5 mila miliardi «bucati» venerdì mattina 31 gennaio, allo scopo di avere 55 miliardi in più! Si sono costretti uomini dello Stato a venire a manifestare democraticamente; non è una nostra vittoria, ma della loro dignità e del loro senso del dovere!

È questa la ragione per la quale, signor Presidente, passo sopra ai miei dubbi sull'articolo 5. Ci auguriamo tutti di aver torto, signor ministro dell'interno, ma se lei avesse accolto l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Proietti ci saremmo sentiti più garantiti. In ogni caso, si sentiranno più garantiti da questo voto quei sindacalisti militari che non rinunciano alla dignità di essere contemporaneamente militari e civili, perché svolgono una funzione di protezione civile.

Signor ministro, quando lei salirà su un aereo con le stampelle che usa in questi giorni, constaterà che tante volte l'Alitalia non funziona. Finanziari, carabinieri, agenti della polizia di Stato mi hanno portato su decine di volte: i suoi servizi di sicurezza, signor ministro, non funzionano in tutt'Italia per quanto riguarda le barriere architettoniche! Lo riferisca, se può, anche al Capo dello Stato, il quale un giorno potrà magari riconoscere che gli agenti di polizia, i finanziari ed i carabinieri hanno interpretato il suo pensiero, o forse anche il suo, signor ministro handicappato, nel senso che in quella sacrestia c'era un'uscita di sicurezza. Un giorno, signor ministro, lei vedrà che c'è poco da ridere e molto da piangere sulle condizioni morali e materiali nelle quali sono tenuti i lavoratori in divisa. Lei è stato sensibile, ma io vorrei che tutto il Governo lo fosse un po' di più rispetto ad esigenze di dignità.

Da oggi deve essere chiaro: nelle trattative, il COCER è abilitato a dire la sua, perché il diritto all'espressione è proprio di uomini che sono usi ad obbedire pur parlando e difendendo i loro diritti, perché così difendono anche i nostri.

Patti chiari, amicizia lunga: nessuno più

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

potrà essere mandato a morire tacendo, neanche i due carabinieri a Pontecagnano (*Vivi commenti — Si grida: «Basta!»*). Chi sta dicendo «basta»? Allora, onorevoli colleghi, andate a dire «basta» ad agosto, quando viene assassinato Renato Lio, 35 anni! Due uomini in una pattuglia, Così come due erano i carabinieri a Pontecagnano! Ma le pattuglie devono essere di tre uomini, non di due!

CARLO TASSI. E quando tu tiravi i banchi ai poliziotti?

FRANCO PIRO. Bisogna garantire la sicurezza degli uomini della sicurezza!

Onorevoli colleghi, oggi siete venuti tutti — e di ciò vi ringraziamo —, ma ieri non eravate certo presenti alle trattative...

PRESIDENTE. Onorevole Piro, il tempo è scaduto.

FRANCO PIRO. Signora Presidente, lei mi ha detto tante volte che ho perso le staffe. Concludo dicendo che quel giorno a Pontecagnano io, che avevo i bastoni, sono uscito dall'ingresso principale della chiesa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fagni. Ne ha facoltà.

EDDA FAGNI. Signor Presidente, il gruppo DP-comunisti voterà a favore del disegno di legge n. 6383; tuttavia vorrei aggiungere una raccomandazione che abbiamo già avuto modo di far presente durante la discussione sulle linee generali.

Noi riteniamo che l'entrata in vigore della disciplina recante norme sull'aumento degli organici riguardi un periodo eccessivamente lontano. Chiediamo, quindi, al ministro di tener conto del fatto che rimarrebbe scoperto l'anno 1992.

Non aggiungo altro, perché vogliamo davvero concludere rapidamente questa discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanni Battista Bruni. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BATTISTA BRUNI. Voterò a favore del provvedimento in discussione, coerentemente a quanto ho costantemente sostenuto. Vorrei soltanto aggiungere che chi semina vento raccoglie tempesta. Un'aberrazione fece dire tempo fa, signor Presidente, in nome della democrazia: «Se vedi un punto nero spara a vista: o è un carabiniere o è un fascista». Facciamo un esame di coscienza morale riguardo agli ultimi 50 anni!

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge n. 6383, ricordo ai colleghi che, nel prosieguo della seduta l'Assemblea esaminerà il disegno di legge n. 6392; si tratta di un provvedimento al quale sono stati presentati soltanto tre emendamenti — di cui, peraltro, i presentatori hanno preannunciato il ritiro — ed al quale sono riferiti tre ordini del giorno. Si potrà pertanto rapidamente giungere alla votazione finale. Successivamente, la seduta sarà sospesa fino alle 16, quando si riprenderà l'esame del disegno di legge n. 6263.

Passiamo ai voti.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 6383, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 3167. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (*approvato dal Senato*)» (6383).

Presenti	424
Votanti	420
Astenuti	4
Maggioranza	211
Hanno votato sì	420

(*La Camera approva — Applausi*).

È proprio il caso di applaudire, perché capita di rado che un provvedimento sia approvato con questa maggioranza!

**Si riprende la discussione
del disegno di legge n. 6392.**

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, prego l'onorevole Lanzinger di dare lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio.

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge:

«PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge;

NULLA OSTA

sugli emendamenti Recchia 1.1 e 2.1;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Recchia 2.2 che, modificando la disciplina generale della mobilità nell'impiego pubblico, appare suscettibile di determinare irrigidimenti nell'utilizzazione del personale con conseguenti maggiori oneri».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo:

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

Ricordo che gli articoli del decreto-legge sono del seguente tenore:

ARTICOLO 1.

*(Assunzioni del personale
del Corpo di polizia penitenziaria).*

1. Fino a quando non sarà avvenuta la totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni del personale del medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle B, parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle.

2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti derivanti dall'applicazione del comma 1 sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

3. Fino alla determinazione delle modalità di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per l'applicazione del disposto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173.

4. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, si applica sino al 31 dicembre 1993.

ARTICOLO 2.

(Giustizia minorile).

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di minori del Ministero di grazia e giustizia e fino alla riforma dell'ordinamento dello stesso Ministero, l'Ufficio per la giustizia minorile è istituito in Ufficio centrale e svolge la propria attività in diretto collegamento con il Ministro di grazia e giustizia. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sono

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

determinate l'organizzazione e l'articolazione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, salva la consistenza attuale degli organici del Ministero di grazia e giustizia.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Avverto che all'articolo 1 del decreto nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, è riferito il seguente emendamento:

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione del requisito della buona condotta e di appartenere a famiglia di buona reputazione, del divieto di contrarre matrimonio e del requisito del titolo di studio della licenza elementare, che è sostituito da quello della licenza media inferiore. I requisiti concernenti l'apparato visivo sono fissati in conformità a quanto stabilito per l'accesso ai ruoli della polizia di Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

1. 1.

Recchia, Pedrazzi Cipolla, Orlandi, Bargone.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 1, avverto che all'articolo 2 del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di concerto con i ministri per la funzione pubblica e del tesoro *con le seguenti:* emanato di concerto con i ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sulla base di accordi stipulati con le organizzazioni sinda-

cali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. 1.

Recchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I successivi processi di mobilità dovranno contenere tra i criteri di attuazione il diritto di opzione del singolo dipendente che volesse transitare o permanere alle dipendenze dell'Ufficio per la giustizia minorile o viceversa transitare o rimanere alle dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

2. 2.

Recchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, avverto che all'articolo 3, ultimo del decreto, non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è stato presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. In sede di Comitato dei nove è stato espresso parere favorevole sull'emendamento Recchia 1.1. Desidero tuttavia far presente che, a quanto mi risulta, il Governo, che prenderà la parola dopo di me, darà un'interpretazione autentica in relazione a quanto prospettato in tale emendamento: mi riferisco alla validità della legge di riforma in merito ai requisiti per l'accesso alla carriera di agente di custodia. Ciò potrebbe precludere ad un invito al ritiro dell'emendamento in questione, invito al quale la Commissione si associerebbe.

Invito altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti Recchia 2.1 e 2.2, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

Stato per la giustizia. In sede di replica ho già fatto presente l'opportunità di trasfondere il contenuto degli emendamenti presentati in ordini del giorno, che ho notizia essere stati predisposti, come peraltro da me sollecitato.

Dopo aver interpellato l'ufficio legislativo del dicastero al quale appartengo, confermo che è possibile realizzare quanto configurato in tali ordini del giorno. Invito pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti Recchia 1.1, 2.1 e 2.2; altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Recchia, accede all'invito, formulato dal relatore e dal Governo, a ritirare i suoi emendamenti 1.1, 2.1 e 2.2?

VINCENZO RECCHIA. Signor Presidente, dopo i chiarimenti intervenuti e sulla base degli ordini del giorno presentati che, se ho ben compreso, saranno accettati dal Governo, ritiro i miei emendamenti 1.1, 2.1 e 2.2.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera,

considerato l'aumento costante della popolazione detenuta negli istituti penitenziari;

considerato l'impatto recato dai servizi di piantonamento in luoghi esterni di cura dei detenuti e degli internati, assunto dal Corpo di polizia penitenziaria, e considerato inoltre quello che avverrà con l'assunzione del servizio di trasporto dei detenuti ed internati;

considerati altresì i maggiori carichi di servizio derivanti dall'istituzione di speciali sezioni penitenziarie per detenuti tossicodipendenti e quelli previsti con l'entrata in funzione di nuovi istituti penitenziari;

impegna il Governo

a garantire un'adeguata programmazione delle risorse e la gestione funzionale degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, favorendo il transito del personale addetto a

mansioni diverse in ruoli o profili professionali nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, per consentire la piena utilizzazione delle risorse di personale necessarie negli istituti penitenziari;

impegna altresì il Governo

a garantire che la formazione professionale che verrà realizzata nell'ambito delle strutture delle forze armate risponda ai requisiti tipici del servizio penitenziario e del Corpo, attraverso l'impegno di personale docente qualificato e attraverso programmi e metodi di insegnamento e di studio, conformi ai criteri e alle procedure indicati dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

9/6392/1.

«Recchia, Orlandi, Fracchia, Bargon, Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro Fidelbo, Violante, Ciconte».

«La Camera,

attese le esigenze di organico che riguardano il settore della giustizia minorile, nonché quelle derivanti dalla istituzione della procura nazionale e delle procure distrettuali antimafia e dalla prossima entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile e del provvedimento recante l'istituzione del giudice di pace;

considerato che si renderanno disponibili nuovi posti di dattilografo di quarta qualifica funzionale;

considerato, altresì, che molti idonei di concorsi per dattilografo quarta qualifica funzionale sono stati sovente chiamati dal 1989 in poi a svolgere a tempo determinato funzioni presso gli uffici giudiziari;

impegna il Governo

ad utilizzare per le assunzioni la graduatoria degli idonei del concorso per dattilografo — quarta qualifica funzionale del Ministero di grazia e giustizia — bandito in data 4 aprile 1989 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 28 aprile 1989, o, quanto meno, a dare applicazione all'articolo 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, in base al quale il ministro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare per le rispettive qualifiche funzionali e gli specifici profili professionali gli idonei dei concorsi già banditi dal Ministero ed espletati non anteriormente a tre anni dall'entrata in vigore della legge suddetta.

9/6392/2.

«Mastrantuono».

«La Camera,

considerata la necessità di una previa consultazione sindacale in materie, come quella disciplinata dall'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, che comportano modificazioni degli organici di diversi uffici e conseguenti dislocazioni di personale,

impegna il Governo

a procedere, prima dell'emanazione del decreto ministeriale previsto nel citato articolo 2, all'acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

9/6392/3.

«Orlandi, Recchia, Nicotra, Mastrantuono».

«La Camera,

considerato che nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono dettati, all'articolo 14, principi e criteri direttivi per l'esercizio, da parte del Governo, della delega legislativa intesa a determinare le modalità di assunzione e di accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, che comportano innovazioni rispetto a quanto previsto per l'arruolamento nel soppresso Corpo degli agenti di custodia;

impegna il Governo

ad applicare direttamente, ai fini delle assunzioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, i suddetti principi e criteri direttivi, non richiedendo quindi requisiti con essi incompatibili.

9/6392/4.

«Nicotra, Mastrantuono, Recchia, Macaluso».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Recchia n. 9/6392/1 in quanto si tratta di un impegno che si sta già cercando di attuare.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Mastrantuono n. 9/6392/2, il Governo ha perplessità sulla sua attinenza alla materia trattata dal decreto-legge. Poiché è all'esame del Parlamento il decreto-legge n. 37 e del 1992, riguardante le spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia, al quale l'ordine del giorno può più propriamente essere riferito, inviterei l'onorevole Mastrantuono a ritirare il suo ordine del giorno n. 9/6392/2 e a ripresentarlo nella sede che ho indicato.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno Orlando n. 9/6392/3 e Nicotra n. 9/6392/4 il Governo li accetta, poiché riprendono la proposta avanzata dall'esecutivo in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Recchia n. 9/6392/1.

VINCENZO RECCHIA. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Recchia.

Chiedo all'onorevole Mastrantuono se accolga l'invito del rappresentante del Governo a ritirare il suo ordine del giorno n. 9/6392/2.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mastrantuono.

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Orlandi n. 9/6392/3, accettato dal Governo.

NICOLETTA ORLANDI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene onorevole Orlandi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Nicotra n. 9/6392/4, accettato dal Governo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Nicotra.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo Andreotti — finalmente alla fine del suo mandato —, il gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore del provvedimento di cui si è testé concluso l'esame, nonostante le perplessità che abbiamo espresso in Commissione e in sede di discussione sulle linee generali.

Il decreto-legge deve essere discusso perché a norma dell'articolo 77, comma 2, della Costituzione, è l'unico atto legislativo che può essere correttamente esaminato nel periodo di scioglimento delle Camere. Inoltre, si tratta di un decreto-legge motivato da necessità ed urgenza determinate dai vostri ritardi; quindi costringete l'opposizione a prendere atto di tale situazione, riconoscendo la necessità di questo intervento anche se l'urgenza è determinata proprio dal fatto che per trent'anni non avete compiuto il vostro dovere. In conseguenza di ciò, oggi si viola una volta di più l'articolo 97 della Costituzione nella parte in cui afferma che i posti di lavoro nell'amministrazione pubblica devono essere assegnati a mezzo di pubblico concorso.

D'altra parte, proprio la vostra inerzia, incapacità ed incompetenza comportano che si determini una situazione di impiego di fatto di coloro che non hanno potuto sostenere i concorsi, perché non li avete banditi; sono soggetti precari o «paraprecari» da numerosi anni e che quindi hanno diritto di essere immessi in organico.

Questi sono i motivi per i quali siamo

favorevoli alla prima parte del decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 2 in relazione alla gestione della giustizia minorile, non possiamo dichiararci pienamente soddisfatti. Le nostre posizioni peraltro sono già state esposte dall'onorevole Maceratini. Il voto del nostro gruppo complessivamente è comunque favorevole perché, nonostante sia vostra la responsabilità del ritardo, in ogni modo l'urgenza del provvedimento esiste. Pertanto ribadisco che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore del disegno di legge di conversione n. 6392.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Carolis. Ne ha facoltà.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, colleghi, con il provvedimento che ci apprestiamo a votare si anticipano le linee ispiratrici di quella riforma che sarebbe stato opportuno varare nel corso dell'attuale legislatura.

Certamente si compie un notevole passo in avanti sul piano della democratizzazione e della funzionalità degli organi di polizia penitenziaria. Resta però un aspetto che intendiamo evidenziare nel momento in cui esprimiamo il nostro voto a favore del provvedimento oggi esaminato. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria denotano non solo una carenza preoccupante dal punto di vista quantitativo, ma anche vistose difformità retributive e normative, che ne fanno un po' la Cenerentola fra tutte le forze dell'ordine. Del resto, lo stesso relatore Nicotra nella relazione introduttiva ha rivolto alcune critiche all'eccessiva burocratizzazione di tutto il settore.

In ogni caso, dichiaro, a nome del gruppo repubblicano, il voto favorevole sul provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà. È una dichiarazione di voto che non poteva mancare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

FRANCO PIRO. Sarà più contenta, signora Presidente, nella prossima legislatura. Spero che prima o poi mi farà avere le sue scuse in merito alla vicenda di San Marino, relativamente alla quale le ho inviato una rassegna stampa. Un giorno qualche collega rileggerà gli atti parlamentari, come dovranno fare alcuni parlamentari che devono recarsi, me compreso, presso la procura della Repubblica a causa del reato di qualche collega... Vorrei avere un giorno la soddisfazione di vedere un agente di custodia arrestare un deputato in carica; magari, tale deputato non avrà commesso nulla di male, ma su seicentotrenta non possiamo presumere non ve ne sia nemmeno uno... Di solito vanno in carcere coloro che hanno pochi reati da scontare; quelli molto benestanti, come per esempio nel caso contenuto nella rassegna stampa che le ho inviato su San Marino, non sono attualmente in carcere. Erano stati arrestati alla fine del mese di dicembre, ma sono ora in Egitto, forse perché legati alle banche o alle finanziarie. Mi riferisco ai documenti che le ho inviato, signor Presidente, e non vorrei ripetere tutto quello che ho già detto nel corso degli ultimi mesi.

Molti colleghi mi hanno chiesto se dispongo di una raccolta delle mie affermazioni, ma come è possibile farla? Quando non potrò più parlare in quest'aula direte: «Però, non aveva tutti i torti». Per esempio, il collega Antonio Bassolino ha scritto questa mattina su *l'Unità* un articolo stupendo. Si tratta de *l'Unità*, ma è un nostro collega e vi invito a leggere il suo articolo. Non so se sia contenuto nella rassegna stampa che ci viene messa a disposizione, poiché gli articoli sono selezionati... Lo so, presidente Scalfaro: è nella rassegna stampa e ne sono lieto perché questa mattina alle 6,15 l'ho segnalato; alla Camera non c'era nessuno, ma poiché mi alzo presto come gli agenti di custodia e non come quei ministri...

FRANCO BASSANINI. È nella rassegna stampa.

FRANCO PIRO. Lo so, onorevole Bassanini, stavo richiamando l'attenzione sul fatto che si tratta di una materia seria ma, per completare la giornata, manca ancora il decreto relativo ai carabinieri.

GIANCARLO SALVOLDI. C'è l'obiezione!

FRANCO PIRO. Ho chiesto di parlare per dichiarare, come ho già fatto nel corso della discussione generale, il mio voto favore, per ringraziare il collega Nicotra e per chiedere a tutti i colleghi, nel limite delle loro possibilità, di non mancare oggi pomeriggio perché il vero decreto riferito ai carabinieri non è quello votato pochi minuti fa, ma quello recato dal punto 2 dell'ordine del giorno della seduta odierna. Quanti si trovano impegnati nella campagna elettorale non vi saranno, ma trattandosi di un voto registrato cerchiamo di essere presenti anche nel pomeriggio in modo da concludere degnamente i nostri doveri nei confronti di quanti hanno talvolta una vita molto triste.

Ringrazio la Presidente Iotti per avermi dato la parola per l'ennesima volta; un giorno sarò forse un «quaquaraquà»; c'erano i mezzi uomini e gli «ominicchi»; qui dentro ci sono invece veri uomini, come direbbe Leonardo Sciascia e, ribadendo il mio voto favorevole, vi ringrazio per avermi ascoltato per l'ultima volta (almeno me lo auguro).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Passiamo alla votazione finale.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 6392, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 3213. — Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile» (6392).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

Presenti	403
Votanti	278
Astenuti	125
Maggioranza	140
Hanno votato sì	278

(La Camera approva).

Sospendo la seduta fino alle 16. Avverto che alla ripresa avranno immediatamente luogo votazioni nominali.

**La seduta, sospesa alle 13,40,
è ripresa alle 16,10.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Martinazzoli, Melillo, Sacconi e Tognoli sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quattordici, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 6263.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dare lettura dell'ulteriore parere espresso dalla Commissione bilancio.

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge:

«PARERE FAVOREVOLE sull'emendamento 4.8, sull'articolo aggiuntivo 4.02, sull'emendamento Dis. 2.10 del Governo e sull'articolo aggiuntivo Dis. 3.01 (*nuova formulazione*) del Governo;

PARERE FAVOREVOLE sull'emendamento Dis. 3.5 del Governo a condizione che al comma 4 siano reintrodotte le parole: «in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria», la cui soppressione determinereb-

be oneri sensibilmente maggiori rispetto a quelli quantificati dall'articolo aggiuntivo Dis. 3.01 (*nuova formulazione*) del Governo;

PARERE CONTRARIO sui subemendamenti Cardetti 0.Dis.2.10.1 e Pacetti 0.Dis.2.10.2».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.8 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, l'emendamento 4.8 del Governo recepisce il contenuto di diversi emendamenti presentati dal nostro gruppo, anche se esso non ci soddisfa pienamente. Dal momento, peraltro, che siamo fortemente interessati (come spero, lo siano tutti) ad una spedita conversione in legge del decreto-legge in esame, voteremo a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stegagnini. Ne ha facoltà.

BRUNO STEGAGNINI. Signor Presidente, l'articolo 1 del provvedimento in discussione risolve un annoso problema che, come tutti ricorderanno, trae origine da una sentenza del TAR e, successivamente, da una sentenza della Corte costituzionale.

L'equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e degli ispettori della polizia di Stato corrisponde ad un'esigenza di equità ed anche di funzionalità in relazione ai corpi di polizia. Come è noto, la stragrande maggioranza dei sottufficiali dei carabinieri svolge funzioni molto importanti, non soltanto presso i comandi di stazione (che sono veri e propri uffici di polizia); tra l'altro, spesso essi assumono maggiori responsabilità in quanto esercitano funzioni delegate da altri dicasteri, quali i Ministeri della difesa, della protezione civile, del lavoro e della sanità.

In definitiva, quindi, i sottufficiali dei carabinieri svolgono compiti generalizzati, che riguardano non solo l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la polizia giudiziaria, ma anche l'alta vigilanza; inoltre, essi agiscono come organi periferici dello Stato sul terreno dell'alta vigilanza, dell'informazione e della

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

prevenzione, con riferimento all'attività di altri dicasteri.

Si tratta, quindi, di un'attività molto più pregnante rispetto a quella attualmente svolta dagli ispettori della polizia di Stato, che generalmente sono impiegati nei commissariati, negli uffici di pubblica sicurezza o nelle questure.

Bisogna ricordare ancora che i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, oltre ad essere ufficiali di polizia giudiziaria, talvolta svolgono funzioni più ampie, come quelle di ufficiale di polizia giudiziaria militare, che non sono conferite al personale di pari grado della polizia di Stato.

Pertanto, mi sembra che questa equiparazione costituisca un atto non solo di giustizia, ma anche di allineamento e, se possibile, di riconoscimento della funzione globale di un'attività multiforme, molto poliedrica e articolata.

D'altra parte, tutti i colleghi conoscono le difficoltà insorte in questi mesi, non soltanto sul piano giurisdizionale, per le migliaia di ricorsi presentati avverso una resistenza ingiusta da parte del Governo ed anche del Parlamento che avrebbe potuto più tempestivamente corrispondere alle attese di questa benemerita categoria. Vi sono state manifestazioni, non dico sindacali, comunque plateali, che hanno profondamente colpito non soltanto Parlamento e Governo, ma soprattutto la pubblica opinione, in quanto si trattava di attestazioni di un presunto malessere e, comunque, di rivendicazioni che la stragrande maggioranza della gente ha considerato giuste e necessarie.

Ritengo che la magistratura — quella amministrativa e poi la Corte costituzionale — abbia, con queste sentenze, reso giustizia alla categoria e che, pur se *in articulo mortis*, bene faccia il Parlamento a dare corso alla conversione del decreto-legge n. 5 del 1992.

L'utilizzo di tale strumento, d'altra parte, si è reso necessario per la situazione politica nella quale versiamo e per la necessità di far fronte appieno e in tempi brevi ad una ormai vecchia situazione.

Credo quindi, signor Presidente, che il decreto-legge vada approvato e che questo articolo 1, tutto sommato, sia in linea con gli orientamenti del Governo e dell'intero Parlamento.

In questi giorni si sono susseguite rivendicazioni a catena; sono state avanzate anche proposte, non dico di smilitarizzazione, ma di costituzione di un'altra forza armata, che avrebbe potuto preludere ad eventuali diverse collocazioni dell'Arma dei carabinieri, proprio per un allineamento rispetto ai trattamenti di cui gode la polizia di Stato. Credo che questa strada sia sbagliata e che, invece, Parlamento e Governo debbano corrispondere senza preclusioni, senza minacce e senza possibilità di deviazioni al giusto diritto di questi sottufficiali.

Esorto quindi i colleghi di ogni parte politica ad approvare l'articolo in esame, che rappresenta il compendio di tutto il decreto-legge e del suo significato di corrispondere alle attese della benemerita categoria dei sottufficiali dei carabinieri (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Carolis. Ne ha facoltà.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, con la famosa sentenza della Corte costituzionale n. 277 del giugno del 1991 è stata intrapresa una strada volta a realizzare una giusta perequazione tra le diverse forze di polizia, tenendo conto in modo particolare di reiterate esigenze più volte espresse dall'Arma dei carabinieri.

Con la riformulazione dell'articolo 4 proposta dal Governo con l'emendamento 4.8 si tiene conto di queste esigenze nonché di tutta una serie di miglioramenti economici che decorreranno dal 1992, secondo una cadenza annuale. Si tratta di miglioramenti economici che sortiranno effetti benefici ma che, comunque, non porteranno, come nelle aspettative del ministro, a quel necessario coordinamento, per il quale occorrerà invece un sostegno più solerte da parte dell'esecutivo.

Per le ragioni che ho esposto il gruppo repubblicano voterà a favore dell'emendamento 4.8 presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 4.8 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

Dichiaro così preclusi gli identici emendamenti Franchi 4.4 e Rabino 4.7, nonché gli emendamenti Fiori 4.1, 4.3 del Governo, Fiori 4.2 e Franchi 4.5.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Fiori 4.01. Poiché l'onorevole Fiori non è presente, si intende che non insista per la votazione del suo articolo aggiuntivo 4.01.

Avverto che il Governo ha presentato il seguente ulteriore articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis

1. Ai vice direttori generali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché al Vice Comandante dell'Arma dei Carabinieri ed al Comandante in Seconda della Guardia di Finanza compete, dal 1° gennaio 1992 e nella misura del 60 per cento, l'indennità di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

2. La spesa derivante dall'attuazione del precedente comma è valutata in lire 250 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1992.

4. 02.

Il Governo.

Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, nella seduta di questa mattina la Commissione, all'unanimità, aveva rivolto al Governo l'invito a ritirare quest'articolo aggiuntivo, altrimenti avrebbe espresso parere contrario. Il Governo aveva dichiarato di accettare tale invito.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del presidente della I Commissione, il Governo intende aggiungere qualcosa?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, poiché è stato espresso un parere unanime da parte dell'intero Comitato dei nove, il Governo accoglie l'invito a ritirare il suo articolo aggiuntivo 4.02. È chiaro, tra l'altro, che nel caso insistesse sarebbe messo in minoranza.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

ANTONINO MACALUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 5, e quindi anche l'emendamento 5.1 del Governo, meritano una particolare attenzione perché, in definitiva, sono il risultato della famosa sentenza della Corte costituzionale che riconosce il diritto agli arretrati ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Leggendo l'articolo 5 e il relativo emendamento possiamo renderci conto di quanto ridicolo sia il frazionamento e addirittura la «centellinizzazione» di quelle piccole, miserabili monetine che nel triennio 1992-1994 verranno corrisposte *pro capite* a ciascuno degli ufficiali dell'arma che ne hanno diritto per via della perequazione del trattamento economico (che, fin dall'entrata in vigore della legge del 1981, avrebbe dovuto essere pari a quello degli ispettori di polizia).

Presidente, quando il COCER dice di non avere potere contrattuale, ha ragione. La polizia, attraverso i suoi due sindacati (il SIULP ed il SAP), ha potere contrattuale e deve ringraziare l'onorevole Forleo, che è qui di fronte e mi ascolta, che a suo tempo si occupò della questione. Eravamo nel periodo in cui si diceva — come ha ricordato oggi il collega Bruni —: «Se vedi un punto nero, spara a vista, o è un carabiniere o è un fascista!» È la verità!

Quindi oggi siamo commossi della partecipazione di tanta gente che, finalmente, ama l'Arma dei carabinieri, ed ha avuto questa respiscenza dopo vent'anni! Il COBAR però non ha potere contrattuale ed i carabinieri non hanno quella dignità che vorrebbero avere, dal momento che non possono contrattare direttamente con la signoria vostra, ministro dell'interno. Infatti, con riferimento all'adempimento della funzione di polizia giudiziaria, essi dipendono non dal Ministero della difesa ma, per quanto riguarda il servizio d'istituto, proprio dal Ministero dell'interno.

Il SIULP ed il SAP, con tutte le conseguenti accessorie denominazioni di sindacati, possono contattare il signor ministro dell'interno, il quale talvolta riceve prima il SIULP e poi il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

SAP o viceversa, talvolta invece lascia fuori il SAP per interloquire direttamente con il SIULP, che è sostenuto dalla triplice alleanza, quella famosa del «punto nero», di cui parlava questa mattina il collega Bruni. Invece, i carabinieri, poveretti, in forza della sentenza della Corte costituzionale vengono finalmente a chiedere qualcosa. Ma cosa diamo loro? Vergogna! Per il 1993 ed il 1994 vengono stanziati 55 miliardi, come se si trattasse di chissà quale esorbitante somma. Forse chi si mette davanti al sagrato di una chiesa riesce a raccogliere di più di quanto noi stiamo dando ai sottufficiali dei carabinieri!

Si dice che il rinvenimento dei fondi destinati a tale spesa viene effettuato attraverso la riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero del bilancio, utilizzando gli stanziamenti autorizzati dalla legge n. 66 del 1988 e successive modificazioni per lire 45 milioni. Ma perché? Il problema andava affrontato in sede di esame della legge finanziaria! Se il COCER avesse avuto potere contrattuale, così come reclamano i carabinieri e come è giusto venga concesso, vi avrebbe detto di non poter accettare questa miseria!

Concludo subito, signor Presidente. Ecco il motivo per il quale tutto ciò ci sembra ridicolo; tuttavia non vogliamo impedire l'approvazione del provvedimento e perciò voteremo a favore dell'emendamento 5.1 del Governo. Si direbbe, altrimenti, che la responsabilità è del Movimento sociale italiano-destra nazionale. Era però giusto e doveroso rilevare tutto ciò, così come noi abbiamo fatto. Per noi è ancora poco; il nostro gruppo, comunque, si orienterà in relazione all'approvazione o meno dell'emendamento. Vi aspettiamo però su questo argomento: torneremo a fare i conti in ordine al riconoscimento dei diritti del COBAR (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Presidente, ho ascoltato le questioni che il collega Macaluso ha posto, come sempre, con grande competenza e conoscenza della materia, così come aveva fatto

anche stamane. Mi pare, però, che forse nell'emendamento si parli di 55 mila milioni e cioè di 55 miliardi, non di 55 milioni. Di ciò chiedo tuttavia conferma al Governo, perché mi rendo conto che siamo in una fase un po' strana. La situazione è, appunto, strana per varie ragioni. Devo rilevare che mi sembra di essere in una palestra per maratoneti solitari in cui ognuno di noi parla ma nessuno ascolta.

Il punto fondamentale, come diceva il collega Macaluso, non concerne tanto l'adeguamento economico, che anzi in questo provvedimento è previsto, ma riguarda un altro aspetto. La questione fondamentale, infatti, attiene alla dignità delle rappresentanze — come l'abbiamo definita per comodità — disciplinata dall'emendamento Dis. 2.2 del Governo.

Il secondo periodo del comma 4 dell'emendamento Dis. 2.2 del Governo, infatti, dispone quanto segue: «Il procedimento dovrà essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la delegazione di ciascun dicastero è composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione della Rappresentanza militare».

Quindi, la parte relativa all'emendamento 5.1 del Governo, sul quale intendo esprimere voto favorevole, si spiega anche alla luce di quanto disposto dall'emendamento Dis. 2.2 del Governo che ha una prosa, se me lo consente, signor ministro dell'interno, un po' involuta. È vero, infatti, che voterò a favore dell'emendamento 5.1 del Governo sulla base di motivazioni non dissimili da quelle addotte dal collega Macaluso, ma rimane un problema, dal momento che una norma successiva prevede che spetterà ogni volta al Governo il compito di adottare le decisioni necessarie, tenendo conto non solo delle disponibilità economiche, ma anche dei principi paritetici di rappresentanza.

So che la parola «paritetica» non vi piace; per altro non è importante solo votare a favore dell'emendamento 5.1 del Governo, ma anche garantire, come ha giustamente sottolineato il collega Macaluso, che i carabinieri e la Guardia di finanza vedano riconosciuta la funzione del COCER, che è una cosa diversa dal sindacato e che dà dignità all'elezione dei rappresentanti. Altrimenti, questi ultimi non sapran-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

no bene come svolgere la loro funzione di rappresentanti. È la dignità alla quale giustamente si faceva riferimento.

Nessuno sta chiedendo un sindacato dei militari, anzi ringrazio il Governo di aver presentato il suo emendamento 5.1, che contiene uno stanziamento economico più consistente di quello previsto originariamente. Questo è un merito del ministro Scotti e direi anche del ministro Rognoni, se questi fosse presente in aula.

CARLO TASSI. I soldi sono del contribuente!

FRANCO PIRO. Onorevole Tassi, è anche merito tuo, per carità di Dio! E sarà merito del Parlamento se l'emendamento 5.1 del Governo verrà approvato! Ma sarà ancora meglio se in futuro il merito spetterà anche ad una rappresentanza dei COCER che ha conquistato, manifestando democraticamente di fronte al Viminale e a Montecitorio, alcuni diritti che agli interessati spettano per legge. Quindi, non ci troviamo di fronte ad una «graziosa concessione», come succedeva nelle monarchie assolute.

Deve essere chiaro che il mio voto favorevole sull'emendamento 5.1 del Governo è dovuto al fatto che successivamente, quando verrà posto in votazione l'emendamento Dis. 2.2 del Governo, il ministro dovrà uscire dalla prosa «burocratese», e dire che i carabinieri e la Guardia di finanza partecipano con i COCER ed hanno un ruolo negoziale. È una questione di dignità! Una dignità che non può essere coperta dalla cifra di 55 mila milioni, ma che deve essere garantita dalla legge e dal modo in cui i COCER stanno correttamente rappresentando i carabinieri ed i finanziari.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, forse è opportuno a questo punto della discussione far presente un dato. Di fronte alle richieste di chiarimento che il collega Piro ha avanzato al Governo, è bene precisare che la Commissio-

ne ha lavorato intensamente in queste ore e ha introdotto nel disegno di legge di conversione una disciplina *ex novo* che amplia l'oggetto del provvedimento. Un provvedimento che ha avuto origine dalla necessità di applicare una sentenza, d'intesa col Governo, anzi con la sua piena collaborazione, è diventato un tentativo di prima sistemazione dei problemi retributivi e, per quanto possibile, anche di stato giuridico del personale delle forze dell'ordine, in qualunque sezione si trovi. Considerata la pluralità delle sezioni in cui si ripartisce questo apparato dello Stato, infatti, la Commissione ha ritenuto di non dover fare distinzioni.

In tal modo si spiega anche la ragione della doppia provvista finanziaria (se mi è consentito definirla così): la provvista del decreto riguarda i provvedimenti relativi all'attuazione delle sentenze, mentre quella del disegno di legge di conversione riguarda la sistemazione generale. La Commissione, comunque, si riserva di chiedere, prima del voto finale, l'autorizzazione al coordinamento del testo, in modo da appianare eventuali discrasie — solo formali, naturalmente — che dovessero verificarsi tra norme del decreto-legge e norme del disegno di legge di conversione.

Con l'occasione, tra l'altro, si è anche ridotta la stanchezza politica e istituzionale registrata in questa legislatura relativamente alla questione dei dirigenti dello Stato, perché si è data una sistemazione, sia pure transitoria, al problema della dirigenza. Ho ritenuto giusto sottolineare anche tale aspetto affinché la Camera non avesse la sensazione che vi fossero incoerenze nel provvedimento e anche per dare una risposta alle questioni giustamente sollevate dai colleghi Piro e Macaluso (*Applausi del deputato Piro*).

GUIDO MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO MARTINO. Signor Presidente, desidero solo esprimere il mio dissenso rispetto a quanto ha testè affermato il presidente della I Commissione. Mi sembra infatti che a norma dell'articolo 90, comma 2, del regolamento, il compito del coordinamento del testo debba essere richiesto e assolto, se la Camera lo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

consente, dal Presidente dell'Assemblea. Le sarò grato, signor Presidente, se vorrà chiarire questo punto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

GIORGIO CARDETTI. Chiedo di parlare per richiedere una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO CARDETTI. Signor Presidente, la complessità dei lavori, con testi che si modificano di volta in volta, talora determina formulazioni poco chiare. Mi scuso se torno un po' indietro, ma vorrei dal Governo un chiarimento sul nuovo articolo 4, modificato da un emendamento dello stesso Governo, interamente sostitutivo del testo precedente. Vorrei sapere se al primo comma dell'articolo, laddove si dice che «al personale di cui all'articolo 3 ed a quello dei ruoli superiori proveniente dal ruolo dei sovrintendenti o equiparati, è attribuito...», nel concetto di equiparati si intendano compresi anche gli ispettori di polizia che hanno avuto il torto di fare il concorso per ispettori e sono quindi entrati direttamente nella qualifica senza essere stati prima sovrintendenti.

A questo problema dava risposta un mio emendamento, accolto in Commissione ed entrato quindi a far parte del precedente testo dell'articolo 4 sotto forma di comma 1-bis, che faceva riferimento — non so se nella maniera più corretta — «al restante personale del ruolo degli ispettori», vale a dire a coloro che non provenivano dal ruolo dei sovrintendenti (*Applausi del deputato Piro*). Forse si tratta di un problema risolvibile anche in termini di coordinamento. Devo tuttavia osservare che la formulazione è abbastanza oscura: «proveniente dal ruolo dei sovrintendenti o equiparati». Si intende equiparati ai sovrintendenti, e quindi provenienti da qualche altra qualifica, oppure chiunque sia ispettore? Prima di procedere penso sia opportuno essere certi di quanto stiamo deliberando.

PRESIDENTE. Vorrei fare osservare all'onorevole Cardetti che egli ha sollecitato un chiarimento — cui il ministro potrà rispondere — su un articolo che è già stato approvato. Si tratta quindi di una richiesta irrituale.

MASSIMO PACETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO PACETTI. Signor Presidente, in effetti la questione è stata posta anche ieri durante la discussione sulle linee generali. Così come è stato formulato, ritengo che il testo dell'articolo in questione non copra questa casistica, e che il riferimento agli equiparati riguardi i soli ruoli tecnici.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. L'articolo 3 recita: «Al personale dei ruoli dei sovrintendenti e corrispondenti qualifiche della polizia di Stato e della polizia penitenziaria» ...

MASSIMO PACETTI. Signor ministro, il livello e la qualifica sono due cose diverse. Da questa previsione pertanto, sono esclusi gli ispettori i quali hanno fatto il concorso, a differenza degli altri ispettori provenienti dai gradi inferiori, che sono sicuramente ricompresi nella normativa.

FRANCO PIRO. No!

MASSIMO PACETTI. Si tratta di trovare una soluzione, o intervenendo nell'ambito del testo oppure presentando un ordine del giorno al Governo affinché possa inserire la previsione di questo caso nella legge di delega. Il problema infatti esiste e ad esso va data soluzione, cogliendo lo spirito del lavoro della Commissione, che era quello di procedere ad una perequazione in presenza della creazione, anche involontaria, di situazioni di disagio.

WILMER RONZANI. Altrimenti chi ha fatto il concorso viene penalizzato!

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, non voglio interferire nella questione dell'interpretazione del testo, ma desidero far osservare all'onorevole Cardetti che il problema che egli ha richiamato coincide soltanto in apparenza con quello che si agita ora, e che sarebbe stato da lui risolto con l'emendamento al comma 1-bis.

Su quest'ultimo emendamento, che dà luogo sicuramente ad un maggior onere, si è espressa in senso contrario la Commissione bilancio; ed il Governo, che nel predisporre il proprio emendamento non ha inserito la disposizione del comma 1-bis all'articolo 4, come era stato a suo tempo deliberato dalla Commissione, si è mosso coerentemente.

Elevare il trattamento economico di tutti gli ispettori a quello di un sovrintendente al livello apicale comporta sicuramente la previsione di un maggior onere, sul quale la Commissione bilancio a suo tempo ha espresso parere contrario.

Comunque, da questo punto di vista, mi pare che la questione sia superata dall'approvazione dell'articolo 4 e dal fatto che la materia contenuta nell'articolo 4, comma 1-bis, essendo ormai stata definita, non è più prospettabile in questa sede.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, mi permetto di intervenire dopo il collega Tarabini, che è un osservatore molto attento delle dinamiche del bilancio, per correggere quanto egli ha detto. Poiché conosco bene il provvedimento, devo dire che non esiste la preoccupazione che egli ha posto a nome del tesoro. Non stiamo infatti discutendo di ciò che abbiamo già votato (del resto, sarebbe un modo strano di procedere), ma siamo intervenuti sulla base di una richiesta che l'onorevole Cardetti ha correttamente posto.

Quello in esame infatti è un caso classico, in cui non c'è assolutamente una promozione, ma solamente la considerazione di chi ha maturato un determinato diritto. Poniamo, ad esempio, che si tratti di 37 persone in tutta Italia (perché poi sono 37!) Ebbene, queste 37 persone non vengono promosse o collocate in

un posto diverso a seconda della provenienza: esse infatti godono già dello stesso trattamento! Si rischierebbe, al contrario, di determinare avverso questa legge un nuovo fondato ricorso, perché — come ha correttamente sostenuto il collega Cardetti — siamo di fronte ad una uguaglianza di condizioni e dunque non a previsioni di posizioni apicali superiori, che renderebbero legittimo ciò che lei ha detto.

Onorevole Tarabini, mi sono quindi permesso, data l'amicizia esistente tra due deputati che hanno lavorato insieme nella Commissione finanze, di richiamarla al fatto che la sua osservazione in linea generale è fondata, ma che nella fattispecie non c'è un esborso di bilancio, nemmeno soltanto per una o per due persone. A parere di chi parla, non ricorre assolutamente tale fattispecie.

Credo che il collega Scotti, che ha seguito il provvedimento, possa confermare che di ciò si tratta: con una interpretazione non si crea un diritto nuovo, ma si evita una discriminazione, senza ulteriori oneri.

Mi sono permesso di dare solo tale chiarimento. Poi, naturalmente, come il collega Tarabini sa, l'Assemblea è sovrana. L'onorevole Cardetti ha giustamente sollevato la questione. Io credo che le parole del ministro dell'interno siano state chiarissime, ma vorrei evitare che si vedesse un problema di copertura dove — a mio sommo avviso — tale problema non esiste.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stato a mio avviso opportuno che l'onorevole Cardetti abbia sollevato tale problema per avere alcuni chiarimenti necessari ed utili alla discussione. Devo però rilevare che, stando così le cose, dal punto di vista procedurale vi sono soltanto due strade da seguire: si può presentare al termine dei lavori un ordine del giorno interpretativo, oppure il Governo o la Commissione possono proporre una modifica.

Credo che il Presidente della Commissione affari costituzionali possa concordare con me sul fatto che questo sia il modo più corretto di procedere.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, poichè la questione ha toccato aspetti delicati, che riguardano la copertura della spesa, penso che non sia sufficiente la pura e semplice presentazione di un ordine del giorno per l'esercizio del potere di delega. Pregherei quindi il Governo — il quale è sicuramente d'accordo nella sostanza — di proporre un emendamento di precisazione nella parte del disegno di legge di conversione che contiene la delega. Questo ci consentirebbe di risolvere la questione.

Anch'io penso — per la verità — che non vi siano nuovi oneri, se la questione sta nei termini che i colleghi hanno ricordato, ossia che non avvenga, per un effetto non voluto dal legislatore, che chi ha conseguito un determinato livello retributivo scenda da tale livello — in modo contraddittorio — per aver fatto un concorso e averlo superato.

È quindi sufficiente che il Governo predisponga un breve emendamento per risolvere così il problema, senza che si ricorra ad un ordine del giorno, che non è mai rassicurante, e non lo sarebbe in questo caso soprattutto per quei 37 cittadini che hanno giustamente il diritto di vedere soddisfatte le loro ragioni.

FRANCO PIRO. Io ho detto solo un numero a caso!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, anche se sussistono in noi grandi perplessità.

Signor Presidente, non si può sempre mettere sullo stesso piano le medesime cose, considerandole uguali per effetto di legge: lo dice chi ha ispirato quell'emendamento cui si è rifatto anche il Governo con riferimento alla clausola del trattamento più favorevole (praticamente l'ho inventato io).

Personalmente, per esempio, non posso dimenticare che i carabinieri fanno parte delle forze armate e portano sentendosene onorati quelle stellette che altri corpi, invece, non vogliono più portare e non hanno più indossato dopo le riforme. Sta parlando uno che ieri mattina è stato fermato quattro volte nella neoprovincia di Lecco dai carabinieri, che facevano il loro dovere (anche se non mi hanno inflitto contravvenzioni, tranne una — sbagliata — alla fine).

Signor Presidente, l'impiego pubblico deve essere regolato per legge da sempre e per sempre: è questo che contraddistingue, anche con riferimento ai mezzi di regolamentazione giuridica e retributiva, l'impiego pubblico dall'impiego privato. Chi intraprende una carriera nell'amministrazione dello Stato o in un ente pubblico deve sapere con chiarezza fin dall'inizio quale ne sarà lo sviluppo: non possono poi intervenire, durante la sua vita, contrattazioni di vario tipo che deformino la struttura e la natura dell'impiego pubblico.

A maggior ragione ciò vale per le forze dell'ordine: plaudo alla loro manifestazione dell'altro giorno, corretta e silenziosa. Lo faccio meno quando si ammantano di bandiere rosse, perchè questo non ha senso; se sono forze dell'ordine, non devono avere colori di parte.

Nonostante tutto, ritengo che dobbiamo votare il più rapidamente possibile l'articolo 1 ed il provvedimento nel suo complesso, poichè si tratta di un atto dovuto. Non dobbiamo dimenticare che i carabinieri per giungere a questo risultato sono dovuti arrivare fino alla Corte costituzionale, perchè lo Stato, il Governo, il Parlamento non hanno mai provveduto, nè trovato il tempo per un adeguamento tempestivo e per retribuire correttamente le forze dell'ordine, e segnatamente gli appartenenti all'Arma dei carabinieri.

Concludo immediatamente per non far perdere altro tempo. Per questi motivi, confermo il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

ART. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisca un'area contrattuale comune per il personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e delle altre forze di polizia, comprese quelle ad ordinamento militare.

2. Lo schema di decreto delegato sarà trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare perché possano esprimere il proprio parere entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso.

3. Lo schema di decreto delegato è trasmesso entro nove mesi alle Commissioni Affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il parere. I pareri saranno espressi con le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il decreto legislativo può prevedere: distinte modalità per il procedimento, una per il personale ad ordinamento civile, l'altra per quello ad ordinamento militare, per pervenire ad un'unica ipotesi di accordo, che dovrà essere recepito da un unico decreto del Presidente della Repubblica; le materie oggetto di contrattazione, ivi compresi la progressione di carriera ed il trattamento economico dei dirigenti civili e militari; la composizione della delegazione di parte pubblica e di quella dei rappresentanti del personale.

5. Ferma restando la sostanziale unitarietà delle materie e dei trattamenti economici oggetto degli accordi, il decreto legislativo può prevedere che gli stessi possano avere riguardo a materie diverse a seconda dello *status* del personale interessato, tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. Sono comunque riservate alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, le seguenti materie:

a) organizzazione del lavoro degli uffici e delle strutture;

b) procedure per la costituzione, la modi-

ficazione di stato giuridico e la estinzione del rapporto di pubblico impiego ivi compreso il trattamento di fine servizio;

c) mobilità ed impiego del personale;

d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;

e) determinazione delle dotazioni organiche.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel rispetto dei principi fissati dai rispettivi ordinamenti, ivi compresi, per le forze armate, quelli stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, che definisca unitariamente procedure per disciplinare il rapporto di impiego del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dei ruoli di cui alla medesima legge, delle forze armate e dei dipendenti civili del Ministero della difesa, esclusi i dirigenti civili e militari nonché il personale di leva.

2. Lo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso.

3. Lo schema di decreto legislativo sarà trasmesso, entro nove mesi, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'espressione del parere. I pareri saranno espressi con le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il decreto legislativo potrà prevedere: distinte modalità per il procedimento, relativo al personale delle forze di polizia ad ordina-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

mento civile, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, a quello appartenente alle forze armate nonché al restante personale civile, per pervenire ad una unica ipotesi di provvedimento che dovrà essere recepita da un unico decreto presidenziale; le materie da disciplinare, ivi compresi gli assetti economici delle carriere; la composizione delle delegazioni di parte pubblica e rappresentative del personale. Il procedimento dovrà essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la delegazione di ciascun dicastero è composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione della Rappresentanza militare. Fino a quando non saranno dettate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo fondamentale ed accessorio dei dirigenti militari e civili delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, tenendo conto della media degli incrementi retributivi realizzati — secondo le procedure e con le modalità previste dalla norme vigenti — dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente.

5. Ferma restando la sostanziale unitarietà dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo, di cui al comma 1, potrà anche avere riguardo a materie diverse a seconda dello *status* del personale interessato, tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. Sono comunque riservate alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, le seguenti materie:

a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture;

b) procedure per la costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego ivi compreso il trattamento di fine servizio;

c) mobilità ed impiego del personale;

d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;

e) determinazione delle dotazioni organiche;

f) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;

g) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale.

6. Gli oneri finanziari recati dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.

Dis. 2. 2 (nuova formulazione).

Governo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto legislativo e con analoghe procedure dovranno essere previste per il restante personale non dirigente di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 121, norme per il riordino dell'ordinamento delle carriere e relative attribuzioni.

Dis. 2. 8.

Calamida, Fagni, Magri, Arnaboldi, Russo Spena.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: prevedendo anche la partecipazione delle rappresentanze dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

Dis. 2. 3.

Pacetti, Barbieri, Forleo.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere le parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Dis. 2. 9.

Fagni, Arnaboldi, Russo Spena, Caprili.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Sono comunque riservate alla discipli-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

na per legge *aggiungere le seguenti*: fatto salvo quanto previsto per il Corpo di polizia penitenziaria dall'articolo 19, comma 14, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Dis. 2. 4.

Pacetti, Barbieri, Forleo, Recchia,
Pedrazzi Cipolla.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Sono comunque riservate alla disciplina per legge *aggiungere le seguenti*: fatto salvo quanto previsto per il Corpo di polizia penitenziaria dall'articolo 19, comma 14, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

* Dis. 2. 6.

Sapienza, Riggio, Vairo.

Al comma 5, all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: le seguenti materie, *aggiungere le seguenti*: fatta salva la disciplina di cui all'articolo 19, comma 14, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

* Dis. 2. 1.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Valensise, Macaluso.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Per il personale destinatario dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, le disposizioni del comma 5 si applicano in quanto compatibili con la legge 29 marzo 1983, n. 93.

Dis. 2. 5.

Cardetti.

Avverto che l'emendamento Dis. 2.2. (*nuova formulazione*) del Governo è stato ritirato e che è stato presentato il seguente ulteriore emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto

con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, per la funzione pubblica e del tesoro, un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1961, n. 121, nonché del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva, fino alla riforma della contrattazione collettiva del pubblico impiego nulla è innovato per ciò che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni.

2. Lo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Esso sarà, inoltre, trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, perché esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Nell'ambito del comma 1, il decreto legislativo dovrà prevedere distinte modalità per il procedimento, relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, a quello appartenente alle Forze armate, per pervenire ad un procedimento che dovrà essere recepito da un decreto presidenziale (rispettivamente per le Forze di polizia e per le Forze armate). Le materie da disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi; la composizione delle delegazioni di parte pubblica e rappresentative del personale. Il procedimento, dovrà essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare un'adequata partecipazione della rappresentanza militare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

4. Ferma restando la sostanziale unitarietà dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1, potrà anche avere riguardo a materie diverse, a seconda dello *status* del personale interessato, tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. Sono comunque riservate alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:

a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario;

b) procedure per la costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego ivi compreso il trattamento di fine servizio;

c) mobilità ed impiego del personale;

d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;

e) determinazione delle dotazioni organiche;

f) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;

g) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale;

h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.

5. Fino a quando non saranno dettate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente.

6. Per il personale già compreso fra i destinatari dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e

per quello della Polizia penitenziaria, le disposizioni del comma 4 si applicano in quanto compatibili, rispettivamente, con le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

7. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.

Dis. 2. 10 (nuova formulazione).

Governo.

A questo emendamento sono riferiti i seguenti subemendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.

0. Dis. 2. 10. 1.

Cardetti.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché del personale delle forze armate.

0. Dis. 2. 10. 2.

Pacetti, Taddei, Forleo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sul complesso degli emendamenti e subemendamenti presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Il parere è contrario ai subemendamenti Cardetti 0.Dis.2.10.1 e Pacetti 0.Dis.2.10.2, mentre è favorevole all'emendamento del Governo Dis.2.10 (nuova formulazione). Il parere è contrario all'emendamento Calamida Dis.2.8, contrario a maggioranza all'emendamento Pacetti Dis.2.3, contrario all'emendamento Fagni Dis.2.9, contrario a maggioranza all'emendamento Pacetti Dis.2.4, all'emendamento Sapienza Dis.2.6 e all'emendamento Franchi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

Dis.2.1. L'emendamento Cardetti Dis.2.5 dovrebbe risultare assorbito.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento del Governo Dis.2.10 e concordo, quanto al resto, con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Cardetti 0.Dis.2.10.1. Onorevole Cardetti, insiste per la votazione?

GIORGIO CARDETTI. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO CARDETTI. Il provvedimento oggi al nostro esame nasce dall'esigenza di trasferire in una legge i contenuti di una sentenza della Corte costituzionale. Il suo contenuto però si è progressivamente ampliato: si è passati dalla giusta esigenza di perequazione alla necessità di far fronte, strada facendo, a nuove sperequazioni che venivano a crearsi. Progressivamente sono stati sollevati problemi in rapporto alla Guardia di finanza o alla polizia penitenziaria, salvo poi addirittura danneggiare alcune categorie della polizia di Stato (lo dico qualora non venisse chiarito il dubbio precedentemente posto in termini di interpretazione).

Non è stata però motivata la scelta di aver di fatto inserito in un decreto riguardante la perequazione dei trattamenti economici del personale delle varie forze di polizia — militari, smilitarizzate, dipendenti dall'uno o dall'altro ministero — il problema delle forze armate. D'altra parte, questi rilievi sono già stati avanzati in Commissione, ma quest'ultima si è pronunciata a maggioranza contro il mio subemendamento. In definitiva, si è giunti a proporre addirittura una modifica del titolo del disegno di legge di conversione.

Naturalmente, nessuno nega che esista un problema di trattamenti economici all'interno delle forze armate; ma non si capisce perché la relativa disciplina dovrebbe essere inserita nel disegno di legge in discussione.

In proposito, occorre aggiungere che la

materia del trattamento economico delle forze armate non è di competenza della I Commissione — che, fino a prova contraria, è denominata «affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni» — ma della Commissione difesa.

Anche se si è giunti ad una formulazione di compromesso, facendo riferimento ad un decreto che, pur nella sua unicità, opera in diversi settori, ritengo comunque inopportuno trattare in questo contesto la parte relativa alle forze armate. Piuttosto, essa potrebbe essere utilmente disciplinata nell'ambito di un altro provvedimento, eventualmente di un decreto-legge.

Lo ripeto: nessuno nega che esistano in questo comparto problemi che rivestono carattere di urgenza, ma non si vede perché si debba fare confusione introducendo in questo testo disposizioni riguardanti le diverse forze di polizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stegagnini. Ne ha facoltà.

BRUNO STEGAGNINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che il nuovo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 presentato dal Governo, Dis. 2.10, disciplini contenuti nuovi, peraltro assai rilevanti e pertinenti.

Mi riferisco, innanzitutto, alle questioni fondamentali della nuova disciplina del rapporto di impiego del personale e delle procedure per le modifiche normative attraverso i rapporti con i sindacati e con le organizzazioni di rappresentanza. Vanno evidenziate soprattutto, però, le nuove norme riguardanti il funzionamento e l'assetto interno delle organizzazioni.

Per la prima volta viene codificato un aspetto a mio parere essenziale: la fissazione di norme precise per il conferimento di funzioni e per la titolarità di comandi e di uffici di polizia. Si tratta di una questione molto importante, poiché fino ad oggi il personale preposto ad alcuni posti di comando o a determinati uffici è stato assegnato *ad libitum* delle rispettive organizzazioni, senza una normativa chiara e precisa relativamente alla professionalità, all'esperienza ed alla compe-

tenza nei singoli comparti. Inoltre, non si teneva conto dei risvolti di carriera; ma è evidente che si possono preconstituire carriere assegnando il personale all'uno o all'altro ufficio o comando. In qualche modo quindi si creano le cordate, che in passato hanno dato luogo a polemiche di vario tipo.

Un altro fatto molto significativo è che per la prima volta si parla di impiego di personale delle forze di polizia all'estero. Ciò è essenziale, perché fino ad oggi vi è stato un uso molto limitato di tale personale all'estero. Nel 1993, quando si apriranno le frontiere, si costituiranno sicuramente forze di polizia integrate, con forme di cooperazione a livello europeo nella lotta alla criminalità. Tutto ciò sarà inevitabile; infatti, aprendo le frontiere, il criminale potrà passare da un paese all'altro, mentre il poliziotto di un certo Stato dovrà fermarsi ai confini. Certamente verranno stipulati accordi in materia, di carattere bilaterale o multilaterale (mi auguro che si raggiunga un accordo a livello europeo), già in corso di definizione, per poter disporre di personale di polizia da impiegare all'estero in una logica, appunto, europea.

Inoltre, la lotta a determinate forme delittuose (criminalità organizzata, traffico della droga, terrorismo) che hanno valenza internazionale comporta presenza *in loco* e rapporti più stretti rispetto al passato con altre forze di polizia. È quindi prevedibile che appartenenti alla polizia italiana siano sempre più utilizzati all'estero, per azioni non soltanto repressive, ma anche di collaborazione, coordinamento e informazione.

Si fissa, ripeto, per la prima volta un principio importante dal punto di vista politico: le forze di polizia potranno essere impiegate anche all'estero. Da ciò deve discendere non solo un adeguato trattamento economico, ma anche la previsione di un conforme stato giuridico. Mi esprimo pertanto in senso favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Dis. 2.10 del Governo augurandomi che quest'ultimo sia approvato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciaffi. Ne ha facoltà.

ADRIANO CIAFFI. Ci stiamo occupando del

subemendamento Cardetti 0.Dis.2.10.1, che propone di sopprimere, nel comma 1 dell'emendamento Dis. 2.10 del Governo, le parole da «nonché» fino alla fine del comma.

Annuncio il voto contrario del gruppo della democrazia cristiana sul subemendamento in esame, in quanto, approvando l'emendamento Dis. 2.10 del Governo nella nuova formulazione si realizza quanto auspicato dalla Commissione: varare un provvedimento che, in conformità al suo titolo, comporti la perequazione del trattamento economico di varie categorie, consentendo un coordinamento ed una omogeneizzazione tra forze di polizia e forze armate.

Nell'emendamento del Governo testé ricordato non si sancisce il pari trattamento economico e giuridico, bensì si conferisce una delega al Governo affinché in modo omogeneo vengano fissate le procedure — lo sottolineo — per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego.

Mi riferisco alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego, il che deve avvenire rispettando i principi dei relativi ordinamenti di settore. Questi ultimi, quindi, dovranno rimanere diversi ma secondo una logica di omogeneità nelle procedure. Questo mi sembra il minimo coordinamento necessario ed è in questo spirito, signor Presidente e colleghi, che noi ci dichiariamo favorevoli all'emendamento Dis. 2.10 del Governo e contrari ai subemendamenti Cardetti 0.Dis.2.10.1 e Pacetti 0.Dis.2.10.2.

Ovviamente devono essere esclusi da tale impostazione i dirigenti civili e militari sia delle forze di polizia, sia delle forze armate, nonché il personale di leva. Credo che i due subemendamenti che ho prima richiamato abbiano erroneamente previsto la soppressione di tale inciso, su cui eravamo tutti d'accordo. Mi riferisco cioè ai dirigenti civili e militari che sottostanno ad una regolamentazione — unanimemente riconosciuta — che li sottrae all'autonomia contrattuale, così come stabilito nell'emendamento del Governo.

Per quanto riguarda il personale di leva, tutti condividono l'esigenza di sottrarlo all'autonomia contrattuale; del resto i nostri

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

interventi riguardano solo il personale di carriera delle forze armate.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Cardetti e dei colleghi sul contenuto dell'articolo 2 del disegno di legge n. 6263.

Il subemendamento dell'onorevole Cardetti era stato presentato prima che venissero introdotte alcune modifiche in sede di discussione in Commissione. L'articolo 2 prevede che sia emanato un decreto delegato per disciplinare le procedure negoziali relative alla polizia di Stato ed ai militari. Ovviamente si è dovuto introdurre anche il riferimento a questi ultimi perché nelle forze di polizia sono previsti ordinamenti militari che hanno una rappresentanza espressa nel COCER. Nel momento in cui adottiamo una procedura negoziale per quanto riguarda le forze di polizia di ordinamento militare non possiamo ritenere che ciò non abbia ripercussioni sulle forze armate e che non si debba seguire per queste ultime una analoga procedura. Sarebbe stato infatti un errore pensare di dividere i due settori.

Ciò riguarda la procedura, tant'è vero che, per maggiore chiarezza, al comma 3 dell'articolo 2 nel testo dell'emendamento Dis. 2.10 del Governo si è previsto che il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà prevedere distinte modalità per il procedimento, approdando così a due decreti del Presidente della Repubblica: uno per le forze di polizia (con la previsione del relativo tavolo negoziale) ed uno per le forze armate, facendo riferimento ad una trattativa specifica. Non si verifica quindi, onorevole Cardetti, la confusione in un solo tavolo negoziale delle forze di polizia e delle forze armate; siamo di fronte ad un decreto relativo alle procedure, che non poteva non tener conto complessivamente delle forze di polizia e delle forze armate. L'approdo a due distinti tavoli di trattative ed a due decreti del Presidente della Repubblica costituisce

una precisazione rispetto alla formulazione iniziale, che conteneva un errore che poteva indurre all'interpretazione che ha fornito l'onorevole Cardetti ed alla proposta di subemendamento da lui formulata. Sbaglieremmo se accogliessimo la proposta di soppressione contenuta in tale subemendamento poiché creeremmo una situazione in cui i COCER dei carabinieri e della Guardia di finanza avrebbero la possibilità di partecipare alla definizione dei propri trattamenti, mentre i COCER dei militari ne sarebbero totalmente tagliati fuori, facendo ricadere su di essi il risultato di un negoziato svolto da altri e continuando in tal modo a perpetuare una situazione insostenibile, attualmente, per i COCER dei carabinieri e, in futuro, per tutte le forze armate.

È questa la ragione per cui invito l'onorevole Cardetti a riflettere sull'opportunità di insistere sul subemendamento da lui presentato, che si riferisce ad una definizione del testo precedente ai chiarimenti forniti questa mattina presso la Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. A seguito dell'intervento del ministro dell'interno, ai sensi del comma 2 dell'articolo 50 del regolamento, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.

MASSIMO PACETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO PACETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione le ragioni addotte dal ministro Scotti per invitare il collega Cardetti a ritirare il suo subemendamento 0.Dis.2.10.1.

Il mio subemendamento 0.Dis.2.10.2 ha contenuto analogo, prevedendo la soppressione delle parole «nonchè del personale delle forze armate» contenute nell'emendamento Dis. 2.10 del Governo. Desidero, dopo aver ascoltato il ministro Scotti, motivare brevemente le ragioni di ciò. Come è noto, la Commissione aveva approvato un testo differente, partendo dall'esigenza nata dalla volontà di fornire uno strumento definitivo alle forze di polizia, al Governo, alle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

organizzazioni sindacali e allo stesso Parlamento per evitare che potessero di nuovo insorgere situazioni di diversità e di sperequazione quali quelle che hanno portato all'adozione di provvedimenti come quello che stiamo discutendo. Per arrivare a ciò era necessario creare un unico tavolo di trattativa cui partecipassero, pur con ordinamenti diversi, forze di polizia militari e civili. A nostro avviso, tale comparto deve restare limitato alle forze di polizia, trattandosi di discutere di problemi anche istituzionalmente definiti quali l'ordine pubblico e la sicurezza.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Sono due trattative distinte!

MASSIMO PACETTI. Affronterò anche questo punto, onorevole ministro. Riteniamo che non debbano essere confuse funzioni, pur legittime, ma svolte da altre parti dello Stato, vale a dire, in generale, quelle delle forze armate. È vero che rispetto al testo dell'emendamento presentato questa mattina dal Governo sono stati introdotti elementi che sembrano meglio recepire la volontà espressa nell'emendamento a suo tempo approvato dalla Commissione. Permangono, tuttavia, a nostro avviso, elementi di confusione; si rischia infatti di avere un punto di partenza...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. No!

MASSIMO PACETTI. ...in cui questioni relative alle forze armate vengono collegate in un ambito troppo ampio con quelle delle forze di polizia.

Per tale ragione, riteniamo che sarebbe più opportuno accogliere il mio subemendamento, pur prendendo atto che la definizione di strumenti e modalità differenti rende possibile, nell'ambito dell'esercizio della delega e non solo del testo attuale, quanto meno dirimere alcune questioni.

GIORGIO CARDETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO CARDETTI. Signor Presidente, ho ascoltato l'intervento del ministro, che in sostanza ha sostenuto che con il terzo comma dell'emendamento Dis.2.10 del Governo si giungerebbe all'adozione di provvedimenti distinti. Devo dire comunque che il testo in esame si presta ad alcune perplessità, ferme restando le valutazioni di ordine generale. A mio giudizio, forse, sarebbe stato più opportuno predisporre un provvedimento diverso.

Tuttavia, il problema non è quello di negare — ci mancherebbe altro! — alle forze armate, attraverso la loro rappresentanza sindacale, un potere di trattativa; non è certo questa la sede per affrontare tale questione. Il punto è un altro.

Al comma 3 dell'emendamento Dis.2.10 del Governo si legge: «Il decreto legislativo dovrà prevedere distinte modalità per il procedimento (...) per pervenire ad un provvedimento che dovrà essere recepito da un decreto presidenziale rispettivamente per le forze di polizia e per le forze armate». A parte il fatto che la dizione usata non sembra corretta dal punto di vista grammaticale, credo che sarebbe più opportuno modificare questa parte del testo prevedendo «provvedimenti che dovranno essere recepiti da distinti decreti presidenziali rispettivamente per le forze di polizia e per le forze armate».

A questo punto è dunque chiaro che con il comma 1 dell'emendamento Dis.2.10 del Governo si stabilisce solo un principio secondo il quale viene riconosciuto alle forze armate un organo di contrattazione.

Per quanto riguarda il comma 3, chiedo che almeno venga eliminata la confusione relativa all'esistenza di uno o più provvedimenti in materia.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Sono due i provvedimenti!

GIORGIO CARDETTI. Nel testo però c'è scritto: «recepito da un decreto presidenziale». Non vorrei che facessimo come con gli ispettori...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. No, no! Ho detto che sono due i provvedimenti!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

GIORGIO CARDETTI. Signor ministro, è disposto ad accogliere la formulazione che ho poc'anzi proposto di questa parte del comma 3 dell'emendamento Dis.2.10 del Governo?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Potrei presentare un subemendamento al comma 3 dell'emendamento Dis.2.10 del Governo (*nuova formulazione*) che modifichi quella parte del testo nel seguente modo: «per pervenire a distinti provvedimenti che dovranno essere recepiti da decreti presidenziali rispettivamente per le forze di polizia e per le forze armate».

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento per evitare di incamminarci su un terreno sbagliato.

Condivido innanzi tutto le obiezioni sintattiche e lessicali mosse dal collega Cardetti, perché se nel testo è scritto «un provvedimento» non si può intendere «due provvedimenti»! Tuttavia se quel provvedimento diventa «due provvedimenti», bisogna stare attenti che non diventi «tre provvedimenti»! E mi spiego. Sarà vero che una cosa sono le forze armate e una cosa è la Polizia di Stato; però è altrettanto vero che la Guardia di finanza ed i carabinieri, che sono anche forze armate, vorrebbero essere militari e avere contemporaneamente quella dignità che permette di stare al tavolo della trattativa, come il ministro dell'interno mezz'ora fa ha detto.

E allora, parliamoci chiaro: siccome siamo in una legislatura ormai «scaduta», cerchiamo di evitare di diventare scadenti...!

CARLO TASSI. Per fortuna è scaduta, perché prima era scadente!

FRANCO PIRO. Se ci tiriamo dietro tutto il comparto delle forze armate su questa materia, ci mettiamo nei guai fino al collo! Voglio capire che cosa voto! Siamo in una fase molto delicata dal punto di vista della

materia contenuta nel provvedimento, che resta comunque quella indicata dal titolo della legge. Dunque, dobbiamo intenderci bene; non vorrei che da un lato si parlasse di forze di polizia e dall'altro, come avviene nel linguaggio comune, e anche nel nostro, ci si riferisse alle forze di polizia includendo carabinieri e Guardia di finanza.

La questione è così chiara che alla fine, quando si redigono i testi, non ci si capisce più niente! Allora, la domanda sorge spontanea, come direbbe Lubrano. Vogliamo agganciare a questo vagone... Onorevole ministro Scotti, so che lei non vuole, ma se i testi si scrivono in questo modo, un provvedimento che costava 300 miliardi finirà poi per costarne 400!

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Ma non c'entra niente!

FRANCO PIRO. Enzo, tu sei così contento di sapere che non c'entra niente che or ora il collega Cardetti ed anche altri colleghi ti hanno convinto a modificare un testo, anche sulla base di osservazioni relative a due subemendamenti!

Allora, chiedo una sola cosa, e la chiedo innanzitutto al Presidente Aniasi. Vorrei che vi fosse chiarezza sul testo che dobbiamo votare, e ciò non solo per noi (perché poi di fronte alle sentenze si fanno certe interpretazioni) ma anche per la lingua nazionale, cioè quella italiana: secondo me non sarebbe difficile farlo. Ma stiamo attenti a non tirarci dentro tante e tali aeronautiche (faccio un esempio a caso), per cui partendo, per l'appunto, da 300 miliardi si finisce per arrivare ad 800 miliardi! Vuoi vedere che alla fine diamo la colpa alla polizia, ai carabinieri e ai finanziari che non c'entrano niente?

Onorevole ministro, onorevole Cardetti e onorevoli colleghi, vi chiedo se sia possibile formulare un testo con le modifiche lessicali, grammaticali ed eventualmente di contenuto che sono state suggerite dai colleghi Cardetti e Pacetti.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha presentato il seguente ulteriore subemendamento al suo emendamento Dis. 2.10 (*nuova formulazione*):

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

Al comma 3, sostituire le parole da: ad un provvedimento *fino a:* decreto presidenziale *con le seguenti:* a distinti provvedimenti che dovranno essere recepiti da decreti presidenziali.

0. Dis. 2. 10. 3.

Governo.

FRANCO FRANCHI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, sul martoriato comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione il Governo, che non è riuscito a mantenersi fermo per più di mezz'ora, ora lancia l'ultimo grido della moda proponendo una ulteriore modifica. Questa mattina, in Commissione, abbiamo respinto il subemendamento del collega Cardetti...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. È una modifica formale, onorevole Franchi!

FRANCO FRANCHI. L'Assemblea deve sapere che il subemendamento Cardetti è stato respinto in Commissione!

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Non cambia niente!

FRANCO FRANCHI. Come mai, allora, c'è stato questo ripensamento da parte del Governo?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Ho chiesto al collega Cardetti di ritirare il suo subemendamento perché il Governo è contrario, ed ho spiegato il motivo di tale contrarietà. Poiché in relazione al comma 3 sarebbero potuti insorgere equivoci di carattere lessicale, mi sono limitato a recepire la precisazione puramente lessicale che è stata suggerita. Il Governo è contrario al subemendamento Cardetti 0.Dis.2.10.1 ed ho chiesto quindi che fosse ritirato, spiegando le ragioni di tale richiesta. Ripeto che ho presentato un subemendamento che si limi-

ta ad accogliere le correzioni formali e lessicali che sono state suggerite al Governo, ma che non comporta modifiche di carattere sostanziale.

FRANCO FRANCHI. A questo punto, occorre sapere se l'onorevole Cardetti è soddisfatto delle dichiarazioni del ministro Scotti, fermo restando che, anche se il subemendamento di cui parliamo verrà ritirato, esso è già stato respinto in Commissione e il Governo accoglie solo una modifica lessicale relativa all'ultima parte del comma 3.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Cardetti se accolga l'invito a ritirare il suo subemendamento 0.Dis.2.10.1.

GIORGIO CARDETTI. Signor Presidente, dal momento che il Governo, al quale mi sono rivolto per avere chiarimenti, ha accolto le istanze da me avanzate con tale subemendamento, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cardetti. Il subemendamento 0.Dis.2.10.1. è pertanto ritirato.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, ringrazio innanzi tutto il ministro per la disponibilità dimostrata e ringrazio anche il collega Cardetti per il contributo che ha fornito ai fini di un chiarimento del problema.

Vorrei pregare la Presidenza di rivolgere al Governo la richiesta di modificare il subemendamento 0.Dis. 10.3 ora presentato perché la sua formulazione non può essere accolta. Esso dovrebbe essere riformulato facendo riferimento «a distinti provvedimenti che saranno emanati con decreti del Presidente della Repubblica». Infatti, non si è mai visto un provvedimento recepito da un decreto del Presidente della Repubblica!

MAURO MELLINI. Anche perché potrebbe essere stimolato a recepire chissà che cosa!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole ministro. La nuova formulazione del subemendamento 0.Dis. 2.10.3 del Governo proposta dall'onorevole Labriola è pertanto la seguente:

Al comma 3, sostituire le parole da: ad un provvedimento fino a: decreto previdenziale con le seguenti: a distinti provvedimenti che saranno emanati con decreti del Presidente della Repubblica.

0.Dis.2.10.3.

Governo

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Accetto questa riformulazione e raccomandando l'approvazione dell'emendamento 0.Dis.2.10.3 del Governo nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione di esprimere il proprio parere sul testo riformulato.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. La Commissione accetta il subemendamento 0.Dis.2.10.3 del Governo nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Pacetti 0.Dis.2.10.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento 0.Dis.2.10.3 del Governo, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Dis.2.10 del Governo.

MASSIMO PACETTI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO PACETTI. Ai fini del coordinamento formale, segnalo che in luogo delle

parole: «della rappresentanza militare», debba correttamente leggersi: «degli organismi di rappresentanza militare». Chiedo quindi che nel testo venga inserita tale espressione formalmente più adeguata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, poco fa abbiamo approvato un subemendamento del Governo che è ben lungi dal non cambiare niente! L'abbiamo approvato perché siamo entrati nello spirito di procedere il più rapidamente possibile nell'esame del disegno di legge; abbiamo respinto la tentazione di lavorare di più su questo testo per scongiurare la possibilità di concludere l'iter del successivo provvedimento posto all'ordine del giorno.

Il testo definitivo — speriamo che risulti tale — del Governo ci trova favorevoli. È questo il punto fondamentale del provvedimento: è chiaro che poi le singole fasce e categorie sono interessate direttamente al miglioramento del testo comma per comma, ma è qui che è contenuto il principio cardine del testo al nostro esame. Poiché eravamo fortemente preoccupati (e non lo abbiamo nascosto in Commissione) per il comparto sicurezza, ci ha fatto piacere constatare che anche questa espressione è scomparsa. Abbiamo cercato di apportare delle modifiche: come ho già detto si tratta di un testo martoriato, però mi rendo conto che il lavoro svolto ha complessivamente portato ad un miglioramento.

Qui si accettano o meglio si esprimono nuovi concetti di sicurezza e di difesa. E non ho affatto paura a dire che con piacere constatiamo che il testo va nella direzione del nuovo modello di difesa e di un più vasto e moderno concetto di sicurezza.

Stamane l'onorevole Pacetti ha detto che quella che doveva essere una tavola per la discussione è diventata una piazza (mi pare questa l'espressione usata dal collega). Il che è per noi motivo di conforto perché in quell'unico tavolo di trattative che si proponeva noi vedevamo minacciata la specificità di una se non di due forze di polizia, che avrebbero potuto anche trovarsi isolate e snaturate. Oggi, con questa dilatazione si conferisce organicità al provvedimento e si

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

evitano gli appiattimenti. Come abbiamo infatti sottolineato stamane, con questo sistema abbiamo evitato, tra l'altro, l'appiattimento del trattamento economico degli ufficiali dei carabinieri. Ci sembra inoltre più garantito il rispetto degli ordinamenti. È vero infatti che il testo fin dall'origine garantiva formalmente tale rispetto, ma è pur vero che se alle espressioni non seguono precetti e norme concrete che assicurino effettivamente il rispetto dei singoli ordinamenti a poco valgono le parole.

E perché, continuando a lavorare su questo testo tormentato, ad un certo punto ci siamo tranquillizzati al riguardo? Perché il Governo ha accettato, per quanto riguarda il punto 3, il nostro suggerimento di sostituire l'espressione «potrà prevedere» con l'altra «dovrà prevedere». Noi vogliamo infatti la distinzione anche delle procedure. Il Governo dovrà quindi provvedere con distinte modalità.

Sempre con riferimento al punto 3, vi è stato poi un cambiamento significativo. Mentre originariamente era previsto che in luogo di procedure distinte si dovesse arrivare ad un unico provvedimento, ora il Governo, per superare lo scoglio dell'emendamento presentato dal collega Cardetti, ha garantito che si procederà a distinti provvedimenti, che dovranno essere recepiti da decreti del Presidente della Repubblica.

Noi ci siamo espressi a favore di questa proposta per non complicare le cose, anche perché siamo soddisfatti che sia stato accolto il principio fondamentale che ci stava a cuore. Ci auguriamo che si arrivi rapidamente all'approvazione di questo provvedimento, anche se avremmo avuto interesse a ritardarla fino alla fine della serata per scongiurare e allontanare la possibilità di approvare un altro progetto di legge che ci auguriamo il Parlamento non prenda nemmeno in considerazione (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

GUIDO MARTINO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO MARTINO. Signor Presidente, desidero proprio da lei la risposta a quanto le

chiedevo dianzi, perché il problema si è ripresentato. Sarò estremamente chiaro. Il presidente Labriola poco fa ha chiesto di essere autorizzato al coordinamento formale in Commissione del testo che stiamo per approvare.

L'onorevole Pacetti ha chiesto la revisione formale da elaborare in Commissione. Io rimango perplesso. Non è il Presidente dell'Assemblea che chiede di poter coordinare, dal punto di vista formale e non sostanziale, il testo approvato oppure è intervenuta qualche modifica nel regolamento dell'Assemblea?

PRESIDENTE. Onorevole Martino, credo di poterle rispondere subito. Il presidente della Commissione non può apportare, evidentemente, correzioni di carattere formale. L'articolo 90 del regolamento, tuttavia, prevede che la Commissione o il Governo possano, prima della votazione finale del provvedimento, chiedere che l'Assemblea sia chiamata a deliberare su correzioni di forma.

Il comma 2 dello stesso articolo dispone invece che l'Assemblea possa autorizzare la Presidenza a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Presidente, esprimeremo su questo emendamento un voto convintamente favorevole. Prima di questo e anche per questo desidero fornire qualche chiarimento anche in ordine alla questione posta dall'onorevole Martino, la quale nasce dal fatto che il collega non ha compreso ciò che ho detto; siccome però mi sono espresso con molta chiarezza, non credo che vi sia dubbio al riguardo. Ho affermato che suggerisco alla Commissione — lo farò alla fine — di chiedere che la Camera autorizzi la Presidenza a procedere al coordinamento formale. È cosa di prassi, prevista dal regolamento; quindi l'onorevole Martino può sfogliarlo di nuovo e rinfrescarsi la memoria su questo punto.

Con riferimento al comma 5 dell'emendamento Dis.2.10 (*nuova formulazione*) del Governo, è necessario un chiarimento sostanziale. In Commissione abbiamo avanzato la richiesta — ed il Governo l'ha accolta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

— di trasferire una parte del comma 4 in un comma autonomo (che è diventato il comma 5) perché si trattava di una forma diversa di fonte.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

SILVANO LABRIOLA. Siamo di fronte ad una sorta di delegificazione. Mentre i primi quattro commi individuano una fattispecie di delega legislativa, il comma 5 prevede infatti una delegificazione: d'ora in avanti il Governo potrà deliberare nei modi, nelle forme e nelle condizioni previste dall'articolo 5 sul trattamento economico della dirigenza dello Stato e delle carriere collegate alla dirigenza dello Stato, tra cui quella dei professori universitari, perché rimane il collegamento, visto che abbiamo accolto volentieri la proposta del collega Ferrara in ordine alla precisazione del mantenimento in vigore delle norme generali in materia.

Ho voluto fare questa precisazione in modo che rimanga ben chiaro che cosa la Camera sta per deliberare. Il testo dell'emendamento Dis.2.10 del Governo — lo ha detto già Franchi ed io sono molto d'accordo con lui — rappresenta un successo del lavoro coordinato della Commissione e del Governo perché dà finalmente quel respiro generale alla materia che originariamente mancava ad un provvedimento di pura esecuzione di una sentenza.

Al riguardo bisogna esprimere compiacimento per l'azione che il ministro ha svolto, ma che anche — se consentite — la Camera sta svolgendo, per dar vita non a quella incerta opera legislativa che qualche collega a torto ha ritenuto di intravedere, ma invece ad un'opera molto seria che costituirà la premessa per una definizione generale del problema.

Ecco, signor Presidente, i chiarimenti necessari e le ragioni per le quali noi voteremo a favore dell'emendamento Dis.2.10 del Governo nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta la riformulazione del testo dell'emendamento Dis.2.10 (*nuova formulazione*) del Governo proposta dall'onorevole Pacetti, circa il riferimento ad «un'adeguata partecipazione degli organismi militari»?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Sì, signor Presidente.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Confermo il parere favorevole sull'emendamento nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Dis.2.10 (*nuova formulazione*) del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 2 nel testo modificato dal subemendamento approvato e riformulato, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Sono pertanto assorbiti gli emendamenti Calamida Dis.2.8, Pacetti Dis.2.3, Fagni Dis.2.9, Pacetti Dis.2.4, Sapienza Dis.2.6, Franchi Dis.2.1 e Cardetti Dis.2.5.

Passiamo all'articolo 3 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione:

ART. 3

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle forze di polizia ad ordinamento civile e gli organismi di rappresentanza di quelle ad ordinamento militare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale non dirigente delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del predetto personale, allo scopo di conseguire l'equiparazione, fermi restando i compiti istituzionali di ciascuna forza di polizia, le rispettive norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza. Con il medesimo decreto legislativo saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie, anche per quanto riguarda il personale dei ruoli degli assistenti e agenti e di quelli corrispondenti delle altre forze di polizia anche ad ordinamento militare.

2. Lo schema di decreto delegato è trasmesso entro nove mesi, alle Commissioni Affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il

parere. I pareri saranno espressi con le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il decreto legislativo può prevedere, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli direttivi o a quelli degli ufficiali, che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita anche attraverso la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero la istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi, con la determinazione delle dotazioni organiche conseguenti, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste per ciascuna forza di polizia. Allo stesso fine il decreto legislativo può altresì prevedere che per l'accesso a determinati ruoli o gradi, o per l'attribuzione di determinate funzioni, anche non direttive, sia previsto il superamento di un concorso pubblico al quale possono accedere persone in possesso di titolo di studio di scuola media superiore, prevedendo altresì che ai ruoli o gradi superiori possa accedere, nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, il personale del ruolo o grado inferiore avente una determinata anzianità di servizio, anche se privo del titolo di studio richiesto.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 entrerà in vigore entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data, con apposito provvedimento legislativo si provvederà alla copertura finanziaria dei relativi oneri, ferma restando, per gli effetti economici di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, la decorrenza prevista dallo stesso articolo.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia

e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'articolo 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di Polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, alle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica perché esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di Polizia e Forza Armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pub-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

blico per esami al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dal ruolo degli assistenti ed agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale delle qualifiche di agente, agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e delle qualifiche o gradi equiparati, è corrisposta, per l'anno 1992, una somma «una tantum» non superiore a lire 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione di anno, a decorrere dal 1993.

Dis. 3.5.

Governo.

A questo emendamento è riferito il seguente subemendamento:

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: agli assistenti capo o equiparati aggiungere le seguenti: in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

0. Dis. 3. 5. 1.

Governo.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi, su proposta rispettivamente dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste, per le forze di polizia, nonché del Ministro della difesa per le forze armate e per i dipendenti civili del Ministero della difesa, di concerto con i Ministri interessati, contenente le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti ed agenti delle forze di polizia ad ordinamento civile e delle corrispondenti qualifiche del personale di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dei ruoli civili del ministero della difesa ed i corrispondenti ruoli delle forze di polizia ad ordinamento militare nonché delle forze armate, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del predetto personale (allo scopo di conseguire l'equiparazione), fermi restando i compiti istituzionali di ciascuna forza di polizia o forze armate, le rispettive norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza.

2. Gli schemi di decreto saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso.

3. Gli schemi di decreto saranno trasmessi, entro nove mesi, alle Commissioni competenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per il parere. I pareri saranno espressi con le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi possono prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita anche attraverso la soppressione di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

qualifiche o gradi, ovvero la istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con la determinazione delle dotazioni organiche conseguenti, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste per ciascuna Forza di polizia o Forza armata. Allo stesso fine il decreto legislativo può altresì prevedere che per l'accesso a determinati ruoli o gradi, o per l'attribuzione di determinate funzioni, sia previsto il superamento di un concorso pubblico al quale possono accedere persone in possesso di titolo di studio di scuola media superiore, prevedendo eventualmente che a ruoli o gradi superiori possa accedere, nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, il personale del ruolo o grado inferiore avente una determinata anzianità di servizio, anche se privo del titolo di studio richiesto.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 entreranno in vigore entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno comunque prevedere, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1993, l'attribuzione del trattamento economico corrispondente al 5° livello retributivo al personale della qualifica iniziale del ruolo degli assistenti ed agenti ed equiparati della Polizia di Stato e delle qualifiche o gradi corrispondenti delle altre Forze di polizia. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al 6° livello retributivo agli assistenti capo o appuntati scelti, in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 141.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei corpi di polizia e delle forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990» iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo

6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1992.

Dis. 3. 1 (nuova formulazione).

Governo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Con il decreto legislativo di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale e con le modalità ivi indicate, saranno dettate, anche nei confronti del personale non dirigente di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 121, e successivi decreti attuativi, norme che prevedono la soppressione di qualifiche ovvero l'istituzione di nuove con la determinazione delle dotazioni organiche conseguenti, ferma restando la dotazione organica complessiva; saranno dettate, altresì, norme per assicurare una sostanziale equiparazione con il trattamento economico già attribuito al personale statale di corrispondente livello, nonché per definire tempi, modalità e requisiti richiesti per il passaggio di carriera, ruolo o qualifica, previo superamento di prove d'esame a carattere professionale. Con il medesimo decreto legislativo potranno altresì essere dettate le disposizioni transitorie occorrenti.

Dis. 3. 2.

Cardetti.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge ed all'articolo 3 della presente legge, valutato in lire 94.000 milioni per il 1992 e in lire 371.000 milioni a decorrere dell'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministro del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

a) quanto a lire 84.000 milioni per il 1992, parte dell'accantonamento in «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati»;

b) quanto a lire 41.000 milioni per il 1983 ed a lire 66.000 milioni per il 1994, parte dell'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi»;

c) quanto a lire 10.000 milioni per il 1992, a lire 114.000 milioni per il 1993 e a lire 116.000 milioni per il 1994 parte dell'accantonamento in «Interventi connessi ai fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero»;

d) quanto a lire 140.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 parte del l'accantonamento «Adeguamento delle corrispondenze dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21 del 1991 e dell'articolo 12 della legge n. 231 del 1990»;

e) quanto a lire 76.000 milioni per l'anno 1993 parte dell'accantonamento «potenziamento delle Forze di polizia»;

f) quanto a lire 49.000 milioni per l'anno 1994 parte dell'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dis. 3. 01.

Governo.

Avverto che il Governo ha ritirato il suo emendamento Dis. 3.1 (*nuova formulazione*).

Ha chiesto di parlare per una precisazione il ministro dell'interno. Ne ha facoltà.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del collega Cardetti su un punto. La questione da lui sollevata è reale, ma non può trovare soluzione al di fuori della delega «per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici allo scopo

di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali...».

Al comma 3 dell'emendamento Dis. 3.5 del Governo si sottolinea che si raggiunge questo obiettivo «attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche...». A questo fine al comma 5 è previsto un apposito stanziamento.

Se in questa sede operassimo fuori della delega rischieremmo di creare nuovi squilibri, nuove tensioni e nuove spinte. È pertanto opportuno che il problema venga affrontato nel suo insieme e non estrapolando una questione e trattandola separatamente dalle altre.

Desidero richiamare l'attenzione di tutti i colleghi su un aspetto fondamentale. Dal momento che con l'emendamento appena votato abbiamo disciplinato le procedure contrattuali per tutte le forze di polizia, è bene che si proceda al riordino di tale materia attraverso la delega in modo da evitare che, spostando un tassello, si determinino altri squilibri che innestino nuovi ricorsi all'autorità giudiziaria.

Pregherei pertanto l'onorevole Cardetti di soprassedere su tale aspetto in modo che venga affrontato nella sede idonea per vedere le eventuali conseguenze, mantenendo perequazione ed omogeneità di trattamento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3, sugli emendamenti, sul subemendamento e sull'articolo aggiuntivo presentati, prego il relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento Cardetti Dis.3.2, anche in forza delle dichiarazioni del Governo, sia da considerare assorbito; in ogni caso esprimo parere contrario. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento Dis 3.5 del Governo, sul subemendamento 0.Dis.3.5.1 del Governo e sull'articolo aggiuntivo Dis.3.01 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento Dis.3.5 del Governo, del subemendamento 0.Dis.3.5.1 del Governo e dell'articolo aggiuntivo Dis.3.01 del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 0.Dis.3.5.1 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pacetti. Ne ha facoltà.

MASSIMO PACETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina la Commissione affari costituzionali, con l'accordo del Governo, era addivenuta alla modifica del testo del Governo, accogliendo un'emendamento che io stesso avevo presentato per sopprimere la disposizione che rende necessario il possesso della qualifica di polizia giudiziaria per gli assistenti capo ed equiparati. Se il testo al nostro esame fosse rimasto quello proposto dal Governo, infatti, si sarebbe determinata una nuova discriminazione, questa volta nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato: mentre per l'Arma dei carabinieri la dizione «in possesso della qualifica di polizia giudiziaria» di fatto consente l'assegnazione degli aumenti retributivi previsti alla quasi totalità degli appuntati, perché quasi tutti possiedono tale qualifica, nel caso degli assistenti capo della Polizia di Stato questa qualifica è stata concessa ad un numero molto limitato di soggetti. Approvando il testo del Governo, quindi, si creerebbe una nuova discriminazione e si finirebbe per introdurre una norma di sperequazione in un decreto che tenta una perequazione.

Per queste ragioni la Commissione aveva modificato l'emendamento del Governo il quale adesso, immagino su indicazione del Ministero del tesoro, vuole introdurre una modifica che riproduce quella sperequazione. In questo modo rischiamo di innescare un procedimento senza fine, visto che continuamente emergono situazioni di disagio e di difficoltà.

Invito, pertanto il Governo a ritirare il suo subemendamento 0.Dis.3.5.1., sul quale altrimenti dichiaro il mio voto contrario, e raccomando l'approvazione del testo della Commissione.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, non intervengo nel merito delle considerazioni svolte testé dall'onorevole Pacetti, ma mi limito a ricordare che il subemendamento 0.Dis.3.5.1 è stato presentato dal Governo per ottemperare alla condizione che la Commissione bilancio ha posto per il suo parere favorevole a questa parte del provvedimento. La copertura finanziaria prevista, infatti, è vincolata al fatto che il beneficio sia limitato agli assistenti capo in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Estendere il beneficio a tutti gli assistenti capo comporta un onere finanziario di circa 50 miliardi, oltre ad altri effetti emulativi che si contrappongono, sul versante opposto, alle lagnanze per la disparità di cui ha parlato l'onorevole Pacetti. Al di là di questo, comunque, l'onere immediato è di 37 miliardi; altri 13 miliardi sarebbero necessari per i cosiddetti scatti gerarchici che si determinano nel trattamento economico di coloro che sono già a quel livello. In tal modo si raggiunge un onere complessivo annuale di 50 miliardi per i quali non vi è copertura.

PRESIDENTE. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 50 del regolamento, dopo l'intervento del rappresentante del Governo si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, l'emendamento Dis. 3.5 del Governo, approvato stamani in Commissione, induce ad una breve riflessione. Probabilmente, anzi sicuramente, il testo al nostro esame, che spero sia approvato tra poco, produrrà diverse ingiustizie; è importante, però, che ciò si verifichi perché nessuno se ne è accorto. Ma quando ci si trova di fronte ad una sperequazione ed è presentato un emendamento che viene approvato in Commissione,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

come si fa a dire che ora bisogna trovare la copertura?

Il gruppo del MSI-destra nazionale conferma quindi la propria volontà di respingere il subemendamento 0.Dis.3.5.1. del Governo, ribadendo il proprio avviso favorevole all'emendamento Pacetti accolto in Commissione dal Governo. *(Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cardetti. Ne ha facoltà.

GIORGIO CARDETTI. Signor Presidente, giudico piuttosto singolare il modo con il quale si continua ad innovare il testo al nostro esame. È indubbio che se dobbiamo usare criteri — mi si consenta il termine — ragioneristici, affermando: «La Commissione bilancio ha detto che...», ne derivano certe conseguenze. Tuttavia, poiché questo provvedimento, nel corso delle ultime settimane, ad ogni riunione della Commissione o del Comitato dei nove, è stato riformulato attraverso la presentazione di nuovi testi ed in particolare degli articoli di copertura, mi chiedo se siano stati reperiti i fondi necessari per coprire tutta un'altra serie di esigenze, perché alla fine vi sono i 50 miliardi...

FRANCO FRANCHI. Che poi sono 37 e non 50.

GIORGIO CARDETTI. Vi è la questione degli ispettori i quali, a dispetto del criterio perequativo, avendo avuto il torto di fare un concorso e di vincerlo, poiché l'equiparazione comporta oneri (anche se il collega Piro poc'anzi affermava che, trattandosi di qualifiche acquisite, non vi dovrebbero essere nuove spese), restano fuori dalla normativa, con una palese iniquità. Ora si sta per creare un'altra ingiustizia, dopo che questa mattina la Commissione ha accolto l'emendamento in questione: mi sembra che ci si muova in un'ottica puramente casuale. Si faccia uno sforzo ed il Governo, anziché chiedere continuamente nuove riunioni della Commissione per presentarci nuovi testi, trovi il modo di dare copertura finanziaria a questa parte, per evitare un'altra palese iniquità che, mol-

to probabilmente, comporterebbe ulteriori strascichi in sede di contenzioso amministrativo.

Il gruppo socialista aveva espresso il suo avviso favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Pacetti, che questa mattina la Commissione aveva accolto con il parere favorevole del ministro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barbieri. Ne ha facoltà.

SILVIA BARBIERI. Il sottosegretario Tarabini, rispondendo ad una sollecitazione del collega Pacetti, ha sostenuto che il Governo non è in condizione di ritirare il subemendamento in questione, adducendo motivazioni di copertura finanziaria. Desidero ribadire la posizione assunta in Commissione ed in aula in merito al provvedimento nel suo complesso, che tutti abbiamo affrontato con la volontà di superare le sperequazioni e non di introdurne altre. Abbiamo assistito, durante l'iter del provvedimento, all'aggiunta di questioni che nulla avevano a che fare con l'originaria tendenza alla perequazione e che rispondevano a logiche diverse; per quelle questioni la copertura è stata trovata e pertanto sorprende che non si riesca a fare altrettanto per evitare che, rispetto al problema iniziale, concernente il trattamento delle forze di polizia, venga mantenuta una sperequazione grave e nuova.

Questo è il motivo per cui il gruppo comunista-PDS voterà contro il subemendamento 0.Dis.3.5.1 del Governo, se quest'ultimo deciderà di mantenerlo, con la grave preoccupazione di aver portato avanti in questi giorni uno sforzo congiunto che pare non raggiungere il risultato voluto.

ANTONINO MACALUSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio gruppo.

PRESIDENTE. Avverto che all'onorevole Macaluso la Presidenza consentirà di parlare per tre minuti.

Ha la parola, onorevole Macaluso.

ANTONINO MACALUSO. Signor Presiden-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

te, mi limito a precisare che non sono «passati» tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria, perché numerosi padri di famiglia si sono rifiutati di essere strappati alle proprie famiglie per seguire un corso in sedi lontane duemila chilometri dal proprio paese.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, intervengo esclusivamente sulla dichiarazione testé resa dal sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Tarabini, per segnalare alla Camera un'ulteriore questione che si porrebbe qualora non fosse accolto il subemendamento 0.Dis.3.5.1 del Governo. In tale ipotesi, ci troveremmo di fronte ad un'ulteriore sperequazione. Mi riferisco al contenuto delle ultime righe del comma 4 dell'emendamento Dis.3.5 del Governo, nelle quali si legge: «Al personale delle qualifiche di agente, agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria...». In questa parte del comma 4 è quindi contenuta una specificazione limitativa indicata proprio dalle parole «di polizia giudiziaria». Se verrà respinto il subemendamento del Governo, ne conseguirà la necessità di sopprimere la suddetta specificazione «di polizia giudiziaria»; altrimenti, avremmo una doppia discriminazione, la seconda delle quali si verificherebbe solo per questa parte di dipendenti dell'amministrazione.

Vedo che il sottosegretario, onorevole Tarabini, conviene con me...

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciaffi. Ne ha facoltà.

ADRIANO CIAFFI. Signor Presidente, intervengo per aggiungere alcune motivazioni alle ragioni addotte dal collega Labriola a sostegno dell'emendamento del Governo. Ritengo che l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria sia discrezionale da parte del corpo di appartenenza: mentre per i carabinieri essa viene concessa

alla generalità, nella polizia viene attribuita con discrezionalità e con criteri selettivi. Non stiamo pertanto discutendo, a mio avviso, di una sperequazione, perché l'*una tantum* — come giustamente rilevava il collega Labriola — viene data a tutti gli assistenti-capo che abbiano la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Non vi è quindi un trattamento disomogeneo tra assistente-capo e assistente-capo. Un trattamento omogeneo è previsto per tutti coloro che abbiano la stessa qualifica: è sufficiente poi che l'amministrazione della polizia di Stato attribuisca quella qualifica a chi di dovere perché, eventualmente, anche quegli assistenti-capo fruiscano dell'*una tantum*. Questo può rappresentare un elemento in più per convincere i colleghi che, per un insieme di motivi, non ultimo quello che di varare una norma che non risulti priva di copertura finanziaria, conviene, per l'economia generale del provvedimento, approvare il subemendamento 0.Dis.3.5.1 del Governo, sul quale dichiaro voto favorevole.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Chiedo di parlare per modificare un parere precedentemente espresso.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Signor Presidente, dopo aver ascoltato le motivazioni addotte da alcuni colleghi, il relatore si rimette all'Assemblea quanto al subemendamento 0.Dis.3.5.1. del Governo.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, debbo farle notare che con il suo intervento si riaprirebbe la discussione.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.Dis.3.5.1 del Governo, sul quale la Commissione si è rimessa all'Assemblea.

(Segue la votazione).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 del regolamento dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Dis.3.5 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 3, nel testo modificato dal subemendamento approvato, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Dichiaro così assorbito l'emendamento Cardetti Dis.3.2.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3.01 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Avverto che è stato presentato il seguente emendamento al titolo del provvedimento:

Aggiungere le seguenti parole: Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.

Tit. 1.

La Commissione.

Il relatore intende aggiungere qualche considerazione?

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. La Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del suo emendamento Tit. 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Il Governo accetta l'emendamento Tit. 1 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Tit. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

considerato che la Polizia penitenziaria è forza di polizia, come lo era il disciolto Corpo degli agenti di custodia;

preso atto del ritiro dell'emendamento Franchi ed altri 1. 1,

impegna il Governo

a tener conto — nell'attuazione del provvedimento — dei diritti dei «sottufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia», per il periodo precedente la riforma del '90 che ha poi concesso il godimento di tali diritti.

9/6263/1

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Valensise, Maceratini, Tassi, Macaluso, Pellegatta.

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Franchi n. 9/6263/1?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, il Governo accetta l'ordine del giorno Franchi n. 9/6263/1.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Franchi n. 9/6263/1?

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, prendiamo atto della piena accettazione del nostro ordine del giorno da parte del Governo e non insistiamo per la votazione dello stesso.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Segnalo la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

necessità che in sede di coordinamento formale del testo, le modifiche apportate all'articolo 1 del decreto-legge siano ricollegate con i nuovi articoli 2 e 3 del disegno di legge di conversione, con particolare riferimento ai destinatari del provvedimento. Infatti, l'estensione dei suoi beneficiari è alla base del ritiro degli emendamenti presentati dall'onorevole Rabino, come peraltro risulta dagli atti parlamentari.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa precisazione, onorevole relatore.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Onorevoli colleghi, la Presidenza autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna delle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge n. 6263 dei colleghi che ne facciano richiesta, rinunciando a svolgerla oralmente.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, anche se il gruppo repubblicano non ha nessuna fretta di passare alla discussione del provvedimento sull'obiezione di coscienza, aderisco alla sua richiesta e chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione della mia dichiarazione di voto in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole De Carolis.

MASSIMO PACETTI. Signor Presidente, rinuncio allo svolgimento della mia dichiarazione di voto e chiedo l'autorizzazione per la sua pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pacetti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà. Le faccio presente, onorevole Franchi, che altri colleghi hanno accettato di allegare al resoconto stenografico della seduta odierna la propria dichiarazione di voto: vorrei pregarla di fare altrettanto.

FRANCO FRANCHI. Presidente, desidero

far notare che è ben strano, per un provvedimento del genere, sul quale tutti i gruppi si sono impegnati a fondo, che, essendo ancora presto, alcuni colleghi rinuncino a pronunciare la propria dichiarazione di voto.

Vi prego di consentirmi di parlare per due minuti (così, poi, tutti farete la vostra dichiarazione di voto).

Signor Presidente, desideriamo sottolineare (e non per rilevare il nostro impegno, che non ha alcun significato) che finalmente si conclude oggi l'iter di un provvedimento che stava per subire una sorte immeritata. Mi riferisco a qualche giorno fa, quando, nella seduta svoltasi dopo lo scioglimento delle Camere, mancò il numero legale (anche se sulla deliberazione relativa ad altro provvedimento).

Siamo consapevoli che non tutte le attese sono state soddisfatte. Molto, infatti, è stato non già dimenticato (non abbiamo dimenticato niente), ma accantonato per non pregiudicare l'approvazione di un provvedimento organico che innova, che nasce come atto dovuto e che, per fortuna ha trovato quel maggior respiro che doveva trovare.

Siamo anche consapevoli che non tutti i gruppi hanno accolto con sollievo quello che per noi era un punto fondamentale del decreto-legge: mi riferisco al comparto sicurezza. Tuttavia, oggi sappiamo che la fascia intermedia delle forze dell'ordine, che costituisce la base, la struttura portante di tutte le forze di polizia, ha ottenuto finalmente una briciola di soddisfazione. Anche se la perequazione non sarà totale, si tratta comunque di un grosso passo in avanti in tale direzione.

Non abbiamo realizzato tutto questo soltanto perchè la categoria lo merita, ma soprattutto perchè il popolo italiano ha bisogno che vi sia pace sociale ed economica nell'ambito delle forze di polizia. Esse lo sono già nei fatti, ma credo che da domani, con ancora maggior vigore, saranno pronte a diventare la punta avanzata della lotta contro quella criminalità che ormai paralizza la vita della nazione. Non si tratta più di criminalità mafiosa, nei confronti della quale sapete benissimo quali siano le nostre tesi, che continueremo a promuovere: siamo alla

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

richiesta della militarizzazione della lotta in Aspromonte.

Oggi almeno sappiamo che le lamentele all'interno delle forze di polizia diminuiranno e che potremo contare con più certezza sull'impiego di queste forze, sempre che il Governo definisca la razionalizzazione delle funzioni e dell'utilizzo del personale del settore.

Siamo lieti che questa modesta battaglia, che non è solo nostra ma che appartiene a tanti altri, sia giunta a buon fine, e ci auguriamo che, nel momento in cui di fatto è già finita la legislatura, il Parlamento non concluda i suoi lavori con comportamenti negativi a proposito di un altro provvedimento, che il popolo italiano non attende. Quello che ci accingiamo a votare era atteso non solo dalle forze di polizia, ma dall'intera società italiana. Siamo quindi lieti di annunciare il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale). *(Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).*

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, desidero precisare che nessuno ha soppresso le dichiarazioni di voto. Semplicemente la sua dichiarazione di voto è stata pronunciata in Assemblea, mentre quella dei colleghi potrà essere consegnata in un testo scritto alla Presidenza e verrà pubblicata — come la sua — negli atti parlamentari della giornata odierna.

MASSIMO PACETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Pacetti, lei ha chiesto in precedenza l'autorizzazione della Presidenza per la pubblicazione della sua dichiarazione di voto in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

MASSIMO PACETTI. Rinuncio, signor Presidente.

GIORGIO CARDETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. A questo punto, onorevoli colleghi, ritiro quanto detto in precedenza

anche in riferimento all'onorevole Pacetti, ed all'onorevole De Carolis, ai quali darò la parola per dichiarazione di voto.

L'onorevole Cardetti ha facoltà di svolgere la sua dichiarazione di voto.

GIORGIO CARDETTI. Signor Presidente, quando la Presidenza rivolge all'Assemblea l'invito a presentare eventuali dichiarazioni di voto per iscritto, o tutti i colleghi accettano, oppure, se un deputato prende la parola per svolgere la propria dichiarazione di voto, non si comprende perché anche altri non possano farlo. Non vorremmo che l'unico intervento svolto in aula, da parte del rappresentante del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, dovesse in qualche modo indicare la prevalente attenzione di quel gruppo nei confronti del provvedimento in esame.

Pertanto, molto brevemente, desidero annunciare che il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge n. 6263, esprimendo complessivamente una valutazione positiva per il fatto che, attraverso lo strumento della delega, si individuano degli indirizzi. Rivendichiamo il merito di essere stati fra i primi a presentare emendamenti per ottenere che il Governo si impegnasse ad affrontare l'intera materia, attraverso una delega legislativa, per realizzare un coordinamento più generale. In tal modo inoltre si risponde alle aspettative di chi non solo è venuto a manifestare in questi giorni davanti al Parlamento, ma ha espresso comunque l'esigenza che venissero affrontati problemi nei confronti dei quali le forze politiche sembravano mostrare disinteresse.

Ciò detto, non posso non ribadire — come ho già avuto modo di dichiarare intervenendo in merito a punti specifici — che in realtà, nel giungere a questo risultato legislativo, il Governo non ha dato una grandissima prova di sé, perché vi è stato uno scarsissimo coordinamento tra i ministeri interessati. Ci si è inoltre trovati di fronte a riformulazioni diverse ed aggiuntive che hanno quasi compromesso una visione armoniosa della materia, apparendo di volta in volta come una rincorsa per accontentare questo o quel settore.

Alcuni residui e chiari elementi di iniquità

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

sono già stati sottolineati: taluno è stato più bravo di altri a trovare finanziamenti per il personale che fa capo al proprio ministero. Resta il fatto che alcune iniquità permangono.

Ad ogni modo, al di là dell'iter piuttosto tormentato, che non sempre ha dato come esito un segnale migliore ed ha coinvolto il Parlamento in una responsabilità non sua (non sarebbe infatti mancato il numero legale, nel corso di una precedente seduta, se non fossimo stati trascinati ad esaminare ogni volta testi differenti), desideriamo cogliere quanto di innovativo è contenuto nel provvedimento. Dichiaro, pertanto, il voto favorevole del gruppo socialista sul disegno di legge di conversione (*Applausi del deputato Piro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pacetti. Ne ha facoltà.

MASSIMO PACETTI. Il gruppo comunista-PDS voterà a favore del disegno di legge di conversione poiché ritiene che debba essere positivamente valutato il lavoro svolto dalla Commissione e, soprattutto, il contributo da noi fornito per il miglioramento del testo del decreto. Mi riferisco in particolare all'introduzione delle due deleghe, che hanno fornito al Governo i mezzi per procedere alle perequazioni oggi necessarie e per evitare il perpetuarsi di situazioni analoghe a quelle che si cerca di sanare.

La soddisfazione di vedere finalmente approvata una normativa che apre nuovi spiragli anche alla questione del trattamento economico del personale della polizia di Stato, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e delle forze di polizia in generale è attenuata dall'atteggiamento ondeggiante e dai contrasti registrati all'interno del Governo, nonché dalla posizione assunta nei confronti del lavoro del Parlamento soprattutto da parte del comando generale dell'Arma dei carabinieri e di alcune gerarchie militari. Queste critiche hanno avuto orecchie attente all'interno del Governo, finendo con il ridurre il risultato positivo derivante dall'introduzione dell'area contrattuale unica. A questo proposito

permangono, a mio avviso, dubbi e pericoli di gravi confusioni, che speriamo possano essere parzialmente dissipati dal decreto delegato previsto dal testo.

Non posso, infine, non sottolineare e non richiamare all'attenzione del Governo che permangono alcune iniquità gravi. Mi riferisco in particolare all'emendamento presentato questa sera dal Governo in merito alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria posseduta dagli appuntati dei carabinieri, e non dagli assistenti-capo, vale a dire coloro che hanno lo stesso grado nelle altre forze di polizia. Ciò introdurrà un ulteriore grave elemento di tensione. Mi auguro che tale inconveniente possa essere rapidamente riesaminato ed eliminato in sede di decreto di perequazione. Se così non fosse avremmo lavorato per eliminare alcune ingiustizie, ma con l'aiuto del Governo, ne avremmo create di nuove.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole De Carolis. Ne ha facoltà.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, la ringrazio per avermi consentito di esprimere, a nome del gruppo repubblicano, alcuni convincimenti relativi al provvedimento che stiamo per approvare.

La conversione in legge del decreto chiude definitivamente una questione che si trascina da lungo tempo, caratterizzata da colpi di scena, da qualche ricatto e anche da una certa sonnolenza da parte del Governo.

Bene hanno fatto tutte le forze dell'ordine, in questa fase atipica del funzionamento del Parlamento, a rendere edotta, con civili manifestazioni, l'opinione pubblica delle loro giuste aspettative, denunciando nel contempo le carenze del Governo.

L'attuazione della sentenza della Corte costituzionale e le analoghe determinazioni dei tribunali amministrativi regionali ci impongono di mettere finalmente ordine in una situazione di sperequazioni e di continue rincorse, che si riverberano nell'operare quotidiano delle forze dell'ordine.

Del resto, il problema del trattamento economico delle cinque forze di polizia, affrontato dalla Corte costituzionale con la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

tanto citata sentenza del giugno del 1991, stabilisce un vincolo ineludibile per il legislatore, che non può consentire disparità di trattamento economico nei riguardi di soggetti che svolgano analoghe mansioni.

Quali siano i soggetti preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato, è evidenziato nell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981: l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, e il corpo della Guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Possono inoltre essere chiamati a concorrere all'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica il corpo degli agenti di custodia e il corpo forestale dello Stato.

La citata sentenza, nel richiamare questa ripartizione, mentre ribadisce l'esigenza di un eguale trattamento economico, lascia però indeterminata tutta la materia sotto il profilo gerarchico e della carriera.

Siamo pertanto molto meno ottimisti del ministro Scotti, che ritiene che il tanto auspicato coordinamento delle forze dell'ordine dipenda da una situazione di parità e di uguaglianza nelle carriere, nelle retribuzioni e nelle condizioni di lavoro. Certamente, con l'approvazione dei provvedimenti odierni molte tensioni si attenueranno, creando i presupposti per quel coordinamento che solamente un Governo autorevole e meno traballante dell'attuale potrà imporre in materia di ordine pubblico.

La stessa istituzione del comparto di sicurezza rappresenta un primo significativo passo in avanti. Rischia però di accrescere anziché lenire le tensioni esistenti, se non verrà mantenuto l'impegno temporale del 31 dicembre 1992 per un generale riordino che preveda anche la delegificazione di tutta una serie di norme che hanno facilitato le tante disparità esistenti.

Il gruppo repubblicano, quindi, esprimerà il proprio «sì» convinto, senza quei calcoli elettoralistici che portano, ed hanno portato anche in quest'aula, a distinzioni pericolose fra l'una e l'altra forza impiegata per la tutela e la salvaguardia di tutti i cittadini (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, mi riconosco nella dichiarazione di voto poc'anzi resa dall'onorevole Cardetti, anche se mi corre l'obbligo di precisare per l'ennesima volta che su questo provvedimento non è mai mancato il numero legale! È mancato sul decreto-legge che prevedeva fondi per l'IRI e per la RAI, ma non su questo provvedimento. Ed è importante che anche in sede di dichiarazione di voto il Parlamento dimostri di aver fatto tutto quello che poteva fare.

Anch'io, devo ammetterlo, sono rimasto un po' confuso rispetto all'atteggiamento di certi ministri, che in questo momento non vedo in aula. Anzi, qualche ministro non si è visto per niente! Qualcun altro almeno ha fatto il suo dovere!

Mi corre comunque l'obbligo di ricordare che per soli 17 voti si è creata una grave discriminazione nei confronti di una categoria di lavoratori della polizia di Stato. E poi, onorevoli colleghi, tutti diremo che è stato meglio così, che abbiamo fatto tutto ciò che potevamo!

Tuttavia, gli elementi positivi nella conversione in legge di questo decreto-legge sono largamente prevalenti. Si afferma per la prima volta nel dibattito parlamentare — in modo un po' più confuso nel testo che stiamo per votare — il principio che i carabinieri e i finanzieri sono rappresentati dai loro COCER al tavolo delle trattative con l'identica dignità di chi ha la possibilità di riconoscersi in un sindacato. È ciò che è stato chiesto dai settori, anche quelli più capaci, che per le forze dell'ordine rivendicano dignità e disponibilità di mezzi tecnologici in grado di migliorare le condizioni degli esseri umani che si trovano sotto quelle divise.

Gli esseri umani hanno soprattutto un'aspirazione, quella di essere considerati tali, specialmente quando sono militari e quando adempiono a compiti essenziali nel campo della protezione civile, come sono tutti quelli relativi al comparto della sicurezza. Si poteva fare meglio? Sicuramente; ma per tanti anni si è fatto anche peggio.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

Alcune sperequazioni sono state sicuramente risanate, e penso che oggi sia un giorno importante per il Parlamento ed anche per gli uomini del COCER dei carabinieri e della Guardia di finanza. Lo è anche per le forze del sindacato di polizia, che possono dire ai loro rappresentanti di aver fatto il proprio dovere: hanno discusso con i parlamentari ed hanno cercato di evitare che i singoli ministri corressero dietro a piccole questioni, che sono ben altra cosa rispetto alla dignità delle funzioni di rappresentanza, che non inficiano minimamente il significato dell'organizzazione militare, ma fanno camminare insieme la disciplina ed il consenso. Questo è importante, in una società democratica e moderna.

Il decreto-legge n. 5, quindi, è un provvedimento largamente positivo. Proprio per questo, e grazie anche al lavoro di correzione svolto dalla Commissione e dall'Assemblea della Camera dei deputati, d'intesa con taluni ministri (ma non con tutti), si può esprimere con soddisfazione un voto favorevole.

Compito dei nostri successori, nella prossima legislatura, sarà quello di proseguire su questa strada, perché è di questo che il nostro paese ha bisogno per sconfiggere non solo la criminalità organizzata, ma anche le troppe coperture di cui essa gode. Occorre sconfiggere una logica che si fa avara nei confronti degli uomini in divisa e troppe volte non tiene in alcun conto il fatto che nel solo mese di gennaio è stato sfondato di quasi 50 mila miliardi il tetto previsto per la finanza pubblica.

Qui si è fatta troppe volte una ostentazione di miseria e nobiltà, nobiltà per alcuni e miseria per altri. Ebbene, penso che abbiamo fatto il nostro dovere: forse in queste circostanze non potevamo fare di più. È quindi con viva soddisfazione che, come ha fatto il collega Cardetti a nome del gruppo socialista, annuncio il mio voto favorevole e ringrazio i colleghi per l'attenzione che mi hanno prestato (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciaffi. Ne ha facoltà.

ADRIANO CIAFFI. Signor Presidente, il

gruppo della democrazia cristiana esprimerà con soddisfazione un voto favorevole sul disegno di legge n. 6263, che è nato dalla iniziativa e dalla sensibilità del Governo e sul quale si è registrata la positiva collaborazione sia della Commissione sia dell'Assemblea.

Il provvedimento raggiunge per la prima volta l'obiettivo, da noi fortemente voluto, di una omogenea procedura di definizione dei contenuti del rapporto di lavoro non solo per le forze di polizia, ma anche per le altre forze armate. Esso realizza una equiparazione ed una perequazione non solo tra la polizia di Stato ed i carabinieri, ma tra tutte le cinque polizie di Stato, compresa la Guardia forestale, la polizia penitenziaria e la guardia di finanza.

Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire in legge riconosce dignità a tutti gli agenti del quinto livello e ai loro equiparati, nonché agli assistenti-capo del sesto livello e loro equiparati. Esso riconosce l'*una tantum* a parità di qualifica e di funzioni, e soprattutto delega al Governo il compito di realizzare entro l'anno l'equiparazione delle procedure disciplinari e del contenuto del rapporto d'impiego, nell'ambito della specificità dei singoli ordinamenti. Delega inoltre al Governo il compito di provvedere entro l'anno al riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, perché si abbia una disciplina omogenea.

Si tratta di punti ed obiettivi importanti; e comunque questa disciplina non impedirà in sede di applicazione di apportare sul piano legislativo o regolamentare tutti quegli aggiustamenti che l'esperienza e l'applicazione della legge suggeriranno.

Per tali motivi il mio gruppo, che ha fortemente voluto il provvedimento, esprimerà il suo voto favorevole (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tessari. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo federalista europeo non voterà su questa legge e si asterrà (*Commenti*).

Riteniamo che i carabinieri, la Guardia di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

finanza, la polizia e la polizia penitenziaria meritino una diversa attenzione da parte del Parlamento, e non questa frettolosa, concitata, farneticante ed elettoralistica manfrina, che abbiamo fatto sotto la spinta di critiche e di insinuazioni venute dall'esterno di questo Parlamento! (*Commenti dei deputati dei gruppi della DC e del MSI-destra nazionale*).

Credo di dover concludere, signor Presidente, dicendo che la polizia, i carabinieri e la Guardia di finanza, i quali hanno stazionato qui davanti, hanno fatto quanto tutti i cittadini che vogliono rivolgersi al Parlamento hanno il diritto di fare: venire qui a testimoniare le rispettive esigenze. Non si creda — questa è una risposta che non accetto da parte di questo Parlamento — che interveniamo frettolosamente, con una legge caratterizzata dalle ambiguità e dalle contraddizioni emerse durante il dibattito, perché quelli sono manifestanti di serie A. Io credo che tutti i cittadini debbano essere guardati con attenzione, ma che nel contempo non si debba sottostare al ricatto di nessuna protesta!

È grave anche che sia venuta un'indicazione da parte del Presidente della Repubblica, come se si trattasse di una cosa che avevamo dimenticato di fare. Dal momento che questo è realmente avvenuto, per tale motivo non voglio tardivamente mettere al riparo anche il mio gruppo parlamentare: abbiamo sbagliato a non approvare questi provvedimenti quando le Camere lavoravano normalmente e abbiamo sbagliato due volte a licenziare il testo in queste condizioni.

Mi auguro che il prossimo Parlamento possa dare a tutta la materia una risposta diversa e più adeguata al ruolo e alla competenza che a tali forze spetta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Intervengo rapidamente per annunciare il voto favorevole del gruppo verde a questo disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni per gli adeguamenti, non solo economici, delle forze dell'ordine (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di procedere alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 6263, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici» (6263).

Presenti	441
Votanti	438
Astenuti	3
Maggioranza	220
Hanno votato sì	438

(La Camera approva — Applausi).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

VINCENZO TRANTINO. È una bella giornata!

Discussione della proposta di legge: Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi e Tamino; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (166-436-567-966-1203-1878-1946-2655-4671-5416-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi e Tamino; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, colleghi, sono personalmente convinto che su un argomento quale quello che tratterò in questa sede sarebbe opportuno un dibattito più ampio della Camera. Si tratta infatti di un discorso che si richiama ai principi e che investe un argomento che in questo momento è all'attenzione non solo nostra ma di tutta l'opinione pubblica.

Io sosterrò che esiste un divieto per il Parlamento di esercitare i poteri che tuttora ha se non in casi ed eventi veramente straordinari ed urgenti o, meglio ancora, nei casi previsti dalla Costituzione, nonché per il compimento di atti il cui differimento comprometterebbe irrimediabilmente altri interessi strettamente connessi alla stabilità e alla sopravvivenza stessa dell'istituzione statale.

Non ho adoperato parole mie, ma le opi-

nioni di Giustino D'Orazio nel suo lavoro sulla *prorogatio* degli organi costituzionali pubblicato sull'*Enciclopedia del diritto*. Si tratta per altro di un'opinione non isolata ma largamente prevalente fra gli studiosi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di consentire all'onorevole Pazzaglia di svolgere il suo intervento. Continui pure, onorevole Pazzaglia.

ALFREDO PAZZAGLIA. Dicevo che si tratta di un'opinione largamente prevalente fra gli studiosi. Di essi cito per primo l'ex presidente della Corte costituzionale Leopoldo Elia, attuale presidente della Commissione affari costituzionali del Senato ed illustre esponente della democrazia cristiana, il quale in più pubblicazioni sostiene la stessa tesi sul limite generale all'attività del Parlamento consistente (cito a questo punto tra virgolette) nel «divieto di esercitare i poteri se non per i casi ed eventi veramente straordinari ed urgenti», precisando che deve ritenersi vietata «ogni seduta dell'Assemblea per discutere disegni di legge o per discutere su questioni di cui non sia evidente il carattere straordinario (conversione dei decreti-legge e deliberazione dello stato di guerra)».

Io credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che dobbiamo anche tener conto dell'opinione che esprime su un suo lavoro Manzella, il quale afferma testualmente che «non è ammissibile che le Camere sciolte o sciolte esercitino funzioni di indirizzo politico e di legislazione, attività che implicano una disponibilità di scelte che è in quel momento patrimonio esclusivo del corpo elettorale».

È sostenitore dell'esistenza di rilevanti limitazioni dei poteri delle Camere sciolte o sciolte Costantino Mortati in *Istituzioni di diritto pubblico* del 1976, dove si tratta appunto l'argomento del riesame di un progetto di legge, a seguito del rinvio presidenziale. Egli conclude nel senso che la competenza del riesame del progetto sia propria delle nuove Camere.

Vi sono, ovviamente, anche autori contrari — fra essi il collega professor Bassanini, il Ballardore-Pallieri, Augusto Romano — i quali fondano la loro tesi della immutazione

dei poteri delle Camere in regime di *prorogatio* sul senso letterale dell'articolo 61 della Costituzione sul quale, come è noto, vi fu alla Costituente un ampio dibattito, concluso dal relatore Tosato che spiegò il contenuto del secondo comma introdotto dal Mortati.

Il Tosato — e si vedano gli atti della Costituente a pagina 1544 — affermò che egli intendeva dare alle dichiarazioni il contenuto di interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 61 fermamente contrastato dall'onorevole Bosco Lucarelli, e concludeva la sua dichiarazione dicendo che «la *prorogatio* non può essere invocata, data la sua natura e la sua funzione, se non per casi ed eventi veramente straordinari ed urgenti».

A me non sembra comprensibile — sarà un mio limite, ma non credo — come alla luce di questa «interpretazione autentica» del relatore Tosato sul senso e sulla portata del secondo comma dell'articolo 61 della Costituzione si sia potuta formare una corrente dottrinarica che ritiene che permangano intatti i poteri delle due Camere scadute o sciolte. Tale tesi si basa sull'affermazione che la Costituzione non ammette che il paese sia privo, neanche per un giorno, di un Parlamento dotato dei suoi poteri, tesi che la Presidente della Camera ha consegnato giorni or sono alla stampa, aggiungendo che «la continuità dei poteri delle Camere è una garanzia dei diritti di libertà dei cittadini e un presidio di democrazia».

Credo giusto che il Presidente della Camera rivendichi al Parlamento i propri poteri, ma credo che tali opinioni non possano essere condivise perché la conservazione dei poteri integri alle Camere offende il principio fondamentale del nostro ordinamento, che è quello della sovranità popolare. Il voler sostenere tesi che danno un ruolo primario alla rappresentanza rispetto alla sovranità popolare altera i criteri di valutazione dei poteri delle Camere scadute o sciolte, in particolare per quanto attiene all'attività di indirizzo politico e legislativa che non può essere esercitata in danno del principio della sovranità popolare, alla quale è devoluto di esprimersi per la formazione del Parlamento e di indicare le scelte.

Onorevoli colleghi, non si tratta di questioni di scarso conto, che possono essere risolte nel poco tempo che noi abbiamo per porre una questione regolamentare. Io credo che dobbiamo approfondirle. Dobbiamo, per esempio, riguardare le opinioni autorevoli di chi dice che sarebbe del tutto illogico immaginare che, mentre il corpo elettorale sta per pronunciarsi in quel procedimento complesso che è la campagna elettorale tra scelte alternative di politica nazionale, i titolari scaduti delle Camere possano in qualche modo pregiudicare le opzioni con grave menomazione dello stesso principio di sovranità popolare.

Dovremmo renderci conto che, «a procedimento elettorale aperto, non è ammissibile, logicamente e giuridicamente, che le Camere scadute o sciolte esercitino funzioni di indirizzo politico e di legislazione che implicano una disponibilità di scelte che in quel momento è patrimonio esclusivo del corpo elettorale».

Ecco, onorevoli colleghi, lo dico senza timore: le nuove interpretazioni del secondo comma dell'articolo 61 della Costituzione sono utilizzate oggi per contestare il Presidente della Repubblica non tanto su un piano giuridico, quanto sul piano politico; sono tesi conservatrici contro chi interpreta la volontà popolare e difende la sovranità popolare. Ma sarei impreciso se dessi a tale interpretazione soltanto questo scopo; gli obiettivi sono molti, riguardano le lotte fra i partiti e sono diretti a favorire intese per una maggioranza parlamentare composta da democrazia cristiana e partito democratico della sinistra, insieme a qualche aggregato, soprattutto in vista delle ormai vicine elezioni del Presidente della Repubblica.

Onorevoli colleghi, ho detto poche parole, quelle che mi sono consentite dal tempo limitato, ma desidero affermare qui che l'esigenza di tutela della sovranità popolare, che è stata chiamata già ad esprimersi per le scelte di politica che debbono essere compiute nella prossima legislatura e non in questa, ci impone un atteggiamento molto fermo, un atteggiamento tendente a non far approvare questa legge e non soltanto per il contenuto che noi abbiamo contrastato, ma anche e soprattutto per evitare di violare un principio al quale in un momento così diffi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

cile dal punto di vista politico avremmo dovuto tutti rifarci seguendo la strada di rinviare le scelte alla prossima legislatura (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Avverto che sul richiamo al regolamento dell'onorevole Pazzaglia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 del regolamento darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore per ciascun gruppo.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, dissenso da quanto ha detto il collega Pazzaglia nel suo richiamo al regolamento fondato sull'insussistenza del potere del Parlamento dopo il suo scioglimento di prendere in esame la proposta di legge recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza. Il problema non è quello di esaminare questo provvedimento in funzione della sua importanza, ma è quello di prendere in esame una legge votata dal Parlamento e rinviata dal Presidente della Repubblica alle Camere per un nuovo esame.

Non ci troviamo in realtà di fronte all'utilizzazione di una norma in polemica con il Presidente della Repubblica, né intendiamo servirci di essa a tal fine. Dal momento che il Capo dello Stato chiede un nuovo esame alle Camere, si tratta di vedere quale sia il contenuto del nuovo esame che i due rami del Parlamento possono effettuare e, alla luce di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 61 della Costituzione, come si caratterizzi la discussione di un progetto di legge in tali condizioni.

Il secondo comma dell'articolo 61 stabilisce l'esistenza di una *prorogatio* delle Camere sciolte e che lo scioglimento stesso non implica l'inesistenza delle Camere; pertanto non è necessario attendere la convocazione delle nuove per dire che vi è un Parlamento. Quindi, se i poteri delle Camere sono prorogati fino all'elezione del nuovo Parlamento, bisogna vedere quale sia il contenuto di tali poteri.

Ritengo che sia un atto dovuto da parte del Parlamento prendere in esame una legge rinviata dal Presidente della Repubblica. Anche se per avventura, poi, dovessero decidere di soprassedere ad una nuova votazione, sicuramente del nuovo esame devono essere investite le Camere sciolte. Certamente rinviare le leggi per un nuovo esame è nei poteri del Presidente della Repubblica; ma ove si ritenesse che in seguito allo scioglimento le Camere non possano procedere al riesame, il potere del Capo dello Stato rispetto ad una legge votata da entrambi i rami del Parlamento non sarebbe quello di chiedere un nuovo esame ma quello di negare la sua sanzione, in analogia a quanto prevedeva lo statuto albertino in relazione alla sanzione regia.

I poteri del Parlamento, invece, pur con le limitazioni — da interpretare in senso letterale — imposte tra l'altro dalla norma che attribuisce il potere di rinvio al Presidente della Repubblica, vanno conservati. Pertanto occorre dare una corretta interpretazione del secondo comma dell'articolo 61 della Costituzione, il cui contenuto non può essere limitato alla conversione in legge dei decreti-legge. Accettando tale impostazione, inoltre, si determinerebbe la seguente situazione: il Presidente della Repubblica potrebbe sospendere la promulgazione e rinviare alla legislatura successiva anche leggi di grande importanza già votate dal Parlamento, aprendo in tal modo un nuovo iter legislativo. Ciò mentre il Parlamento, sulla base della prassi — sia pure degradata come quella relativa ai decreti-legge —, viene investito tutti i giorni della discussione di questioni anche di non grande momento, poiché è la Costituzione stessa che gli impone di prendere in esame *ad nutum* i decreti-legge del Governo, il quale ha il potere di far proseguire l'attività legislativa con i poteri propri e con quelli attribuiti al Parlamento in ordine alla conversione dei decreti-legge.

A prescindere dalle considerazioni sui contenuti del messaggio del Presidente della Repubblica, credo che, in ossequio alla norma costituzionale e per adempiere alla richiesta di riesame, non si possa rimettere la questione al nuovo Parlamento ma essa debba essere presa in esame dalle Camere

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

attuali. Dipenderà poi dalle nostre valutazioni se arrivare alla votazione, se confermare il testo già approvato, se accettare o meno le indicazioni del Presidente della Repubblica, se arrivare ad un tale mutamento dell'impianto del progetto di legge che ragioni di tempo e di opportunità potrebbero sconsigliare. Non possiamo però ritenere che il Parlamento attuale sia privo di questo potere.

Chi sostiene la posizione opposta, afferma che le Camere possono deliberare solo su questioni di eccezionale importanza, rimettendosi ad un criterio di carattere discrezionale che a mio parere non è valido. Il Parlamento, infatti, non può decidere sulla base di valutazioni discrezionali relative all'importanza dei provvedimenti, ma deve seguire norme di interpretazione della Costituzione. Il combinato disposto del secondo comma dell'articolo 61 e della norma che consente al Presidente della Repubblica il rinvio di una legge per un nuovo esame, a mio avviso, comporta che questo Parlamento, in questa legislatura, debba provvedere al nuovo esame con pieni poteri. Ritengo quindi infondato il richiamo al regolamento sollevato dal collega Pazzaglia (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo già manifestato la nostra contrarietà di principio all'esame di questo provvedimento da parte del Parlamento a seguito dello scioglimento delle Camere.

Abbiamo manifestato questa nostra contrarietà — lo ricorderemo anche nel seguito del dibattito — indipendentemente dal merito del provvedimento ed anche dalla particolare congiuntura nella quale il rinvio presidenziale si è manifestato. Non entriamo nel merito, signor Presidente, della questione che è stata sollevata circa la scelta da parte del Presidente della Repubblica del momento del rinvio al Parlamento della legge sull'obiezione di coscienza; se anche quelle critiche fossero fondate (ed in questa

sede ed in questa fase non prendo parte a tale discussione), non giustificerebbero in sé una reazione come quella che si è verificata ammettendo alla discussione ed alla deliberazione in seconda lettura la legge rinviata dal Presidente della Repubblica.

Abbiamo espresso la nostra contrarietà per una questione generale di principio e proprio in queste ore la nostra preoccupazione viene confortata da alcuni atti, deliberati dal Senato, che abbiamo ricordato e che ancora questa sera riporteremo all'attenzione dei colleghi. È stato detto che i poteri del Parlamento sono prorogati, ma questo non ha nulla a che fare con il contenuto di essi e con la finalità della norma costituzionale che prevede la *prorogatio* dei poteri del Parlamento e che pone la questione della continuità dei poteri degli organi costituzionali. Quest'ultima ha una ragione essenzialmente preventiva e quindi strettamente collegata alla straordinaria necessità di impedire che, dalla mancanza della continuità, possa derivare pregiudizio sia per le competenze dell'organo costituzionale sia per gli interessi generali del paese. In un caso come questo il doppio pregiudizio non esiste: non esiste un pregiudizio per il Parlamento e non esiste un pregiudizio per gli interessi generali del paese. Anzi, noi temiamo fortemente che per questi ultimi il modo e la forma in cui la discussione avverrà, se essa avverrà, saranno molto più lontani dagli interessi generali di quanto invece avverrebbe se il dibattito si svolgesse in una situazione di carattere diverso, cioè di tipo ordinario.

Dove sta il pregiudizio dei poteri del Parlamento, signor Presidente? Abbiamo sentito ieri sera, sia pure in modo sommario, qualche collega parlare di rischio di trasformazione del rinvio presidenziale in veto qualora non dovessimo prendere in esame il provvedimento sull'obiezione di coscienza: se questo argomento fosse valido — e non lo è — comporterebbe la necessità di ammettere che di veto si è trattato tutte le volte che il Presidente ha rinviato una legge ed il Parlamento non l'ha presa in considerazione. Quando mai si è visto che il Parlamento debba prendere in considerazione un provvedimento per evitare il rischio che il rinvio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

del Presidente si trasformi in veto? Questo è un argomento che, francamente, non dovrebbe nemmeno essere enunciato in una discussione seria da fare in Parlamento (*Si ride tra i banchi del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Chi è che ride? Per cortesia, onorevoli colleghi, un po' di serietà!

ENRICO TESTA. Le risate della collega riguardavano tutt'altro argomento!

SILVANO LABRIOLA. Può anche darsi, ma non ci stupiamo di nulla in questa fase della nostra vita istituzionale.

PRESIDENTE. Non credo che l'ilarità fosse riferita a quanto stava dicendo.

SILVANO LABRIOLA. Me l'auguro per la collega, signor Presidente, perché stiamo trattando di questioni molto gravi ed anche perché, come poi ricorderemo, dallo sviluppo della discussione su questo argomento può derivare una deformazione del rapporto fra Parlamento e principio di responsabilità politica. Di questo ci preoccupiamo e lo facciamo in una posizione che è molto lontana da quella di salvaguardare gli interessi di questa o di quella maggioranza, perché se ci preoccupassimo di ciò dovremmo essere favorevoli alla discussione del provvedimento. Se passasse, infatti, il principio che, malgrado lo scioglimento del Parlamento e la convocazione di comizi elettorali, le Camere devono poi discutere provvedimenti che a maggioranza si ritengano assistiti dal criterio della straordinaria necessità e dell'interesse generale, saremmo molto vicini ad una situazione nella quale una maggioranza coopera allo scioglimento del Parlamento (ricordiamoci che ci troviamo in una situazione di scioglimento che è stato definito di «maggioranza»; e lo è stato!) e, poi, durante lo scioglimento, accampando questo o quel pretesto o sostenendo questa o quella priorità, costringe il Parlamento, attraverso la sua opera attiva e presente, a legiferare. Quindi, la maggioranza in quanto tale, diventa soggetto della campagna elettorale con la legislazione corrente durante lo scioglimento. Questo è il quadro di fronte al

quale ci troviamo se sorridiamo o se sottovalutiamo problemi di tale natura.

Dove sta il pregiudizio dei poteri del Parlamento? Perché il prossimo Parlamento che verrà eletto il prossimo 5 aprile non avrà titolo per esaminare la legge rinviata dal Presidente della Repubblica? Chi è in grado di dimostrare questo autentico falso istituzionale? Chi può sostenere seriamente una cosa di questo genere in una discussione sui poteri del Parlamento? Chi può sostenere che il Parlamento eletto il 5 aprile debba, per il solo fatto di essere un Parlamento diverso da quello che ha approvato la legge sull'obiezione di coscienza, mettere da parte la legge e cominciare, con atti di iniziativa legislativa nuovi, l'esame della questione dell'obiezione di coscienza. Chi lo può argomentare e dimostrare? Come se poi quanto sta avvenendo sulla legge per l'obiezione di coscienza non dimostrasse che comunque abbiamo dovuto ricominciare da capo: abbiamo infatti dovuto ricominciare l'esame dalla sede della Commissione e portare il provvedimento in aula.

Vorrei ricordare — si tratta soltanto di un piccolo inciso — che solo la disattenzione di qualche segretario di partito rispetto ai problemi della Costituzione e ai problemi politici del Parlamento ha potuto inventare l'idea (che non ha «vissuto» molto) di natura compromissoria, di discutere la legge in Commissione; sappiamo bene, invece, che su queste leggi vi è la riserva di Assemblea. E con ragione è prevista tale riserva, perché di fronte ad una decisione del Presidente della Repubblica bisogna ripercorrere tutto quanto il cammino: altro che veto, altro che depredazione delle competenze del prossimo Parlamento o di questo!

In definitiva, onorevole Presidente, nutriamo una preoccupazione. Questo Parlamento ha i suoi poteri prorogati in situazione di grave emergenza e di straordinaria necessità, per le quali il ritardo sarebbe pregiudizievole per l'interesse generale e per le competenze del Parlamento, e siamo sicuramente al di fuori di tale ipotesi.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, la prego di concludere.

SILVANO LABRIOLA. Sì, signor Presidente,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

concludo. Ho ancora un minuto a disposizione!

PRESIDENTE. No, non ha un minuto a disposizione. È passato da lungo tempo, il minuto!

SILVANO LABRIOLA. Non ha concesso dieci minuti ai colleghi che mi hanno preceduto?

PRESIDENTE. No, cinque minuti!

SILVANO LABRIOLA. No, io li ho contati, Presidente: sono stati concessi dieci minuti all'onorevole Pazzaglia e dieci minuti all'onorevole Mellini!

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia ha parlato esattamente sette minuti e 52 secondi.

SILVANO LABRIOLA. Concludo, anche perché gli argomenti sono molto forti e si illustrano da soli.

La decisione di consentire il riesame del provvedimento costituisce un precedente che domani potrà essere invocato da altre parti e per altri fini politici. Noi saremo contrari a decisioni analoghe in futuro con lo stesso rigore con il quale lo siamo questa sera, ma ciò non ci impedirà di partecipare alla discussione del provvedimento e di cooperare alla selezione degli argomenti in rapporto alla principale questione di fronte alla quale si trova il Parlamento, che è il messaggio del Presidente della Repubblica.

Onorevole Presidente, concludo ricordando che vi è un macigno che schiaccia ogni analisi ed ogni ragionamento che ci ha condotto — come è avvenuto — a maggioranza a discutere questa sera su tale provvedimento: esso consiste nella lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, che comporta la prova testuale dello spessore politico dei problemi di fronte ai quali ci troviamo. Possiamo non tenerne conto, tenerne conto soltanto in parte, o accoglierli tutti, ma sicuramente è un esercizio di assunzione di alta responsabilità politica da parte di un Parlamento che è prorogato per i casi straordinari ed urgenti e che non è in grado di

assumersi alcuna responsabilità effettiva nel momento in cui il paese è chiamato alle urne e vi è un Governo che è tenuto a garantire l'ordinaria amministrazione.

GIANNI LANZINGER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Riteniamo giusto quanto osservava, dal punto di vista metodologico, l'onorevole Labriola: un discorso sui principi, che comporta un'interpretazione che poi farà stato appunto su tali principi, deve essere, per quanto ragionevole, astratto dal merito che i principi orientano. Detto questo, però, mi sembra che il merito profondo della discussione in corso sia, signor Presidente, non la questione dell'obiezione di coscienza, secondo quanto interpreta il Presidente della Repubblica o secondo quanto interpreta il Parlamento, ma piuttosto il principio fondamentale se vi sia un vuoto istituzionale di potere, oppure se le Camere sciolte conservino, pure con alcuni limiti, le competenze di cui all'articolo 61 della Costituzione.

Onorevoli colleghi, ritengo doveroso dare al testo della Costituzione solo quell'interpretazione che consenta di arrivare ad un senso stabile, accettabile e che salvi alcuni principi fondamentali di sovranità popolare. Uno di essi è certamente quello della stabilità della funzione legislativa, cosicché non si consenta in questa fase nè un veto esterno su quello che è stato un atto di legge, nè un vuoto interno rispetto ad una funzione che a mio avviso, onorevole Labriola, non deve essere svolta soltanto quando vi sia grave emergenza o pregiudizievole necessità. Tale interpretazione restrittiva è stata ampiamente derogata dalla prassi e dall'interpretazione dottrina.

Il Parlamento ha agito ripetutamente non soltanto in un ambito così ristretto e le discussioni sui decreti-legge, con modifiche così sostanziali come quelle che si sono approvate in questi giorni, dimostrano che non siamo chiamati soltanto ad agire come una Croce rossa istituzionale, ma che abbiamo il compito di rappresentare la sovranità popolare, che non ha censure, nè soluzioni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

di continuità. Per questo ritengo possibile affermare che il Parlamento è un organo senza soluzione di continuità, nel quale si attua il rapporto ininterrotto fra popolo e Camere, che è un rapporto del tutto diverso da quello che si verificava in vigenza dello Statuto albertino. In quel caso, alla chiusura della Camera l'autorità tornava al sovrano ed un Senato vitalizio garantiva comunque la permanenza di un organo continuo, ma soprattutto la funzione di sovranità non era svolta con la stessa pienezza di poteri che le Camere hanno oggi, a norma dell'articolo 61 della Costituzione.

Onorevoli colleghi, l'articolo 61 della Costituzione stabilisce proprio che la continuità delle funzioni della Camera è anche continuità delle funzioni dei deputati, che hanno pienezza di poteri e di prerogative, sia pure in regime di *prorogatio*. D'altro canto, ciò è stabilito anche all'articolo 71 del regolamento, che ci consente di svolgere questo dibattito e di arrivare ad un voto sulla richiesta di riesame da parte del Presidente della Repubblica.

Devo inoltre osservare che al di fuori di questa ipotesi, collega Labriola, si verificherebbe non un trasferimento del provvedimento alle prossime Camere, ma semplicemente un annullamento dell'intero iter, che potrebbe essere ripreso soltanto a condizione che un deputato faccia proprio il testo in esame nella prossima legislatura. Verrebbe, quindi, ad essere eluso in maniera radicale il precetto dell'articolo 74 della Costituzione, che stabilisce per le Camere la facoltà di procedere al riesame della legge rinviata dal Presidente della Repubblica, ma conservando l'intero patrimonio normativo così come si era consolidato nel processo legislativo concluso.

D'altra parte, il Parlamento è chiamato in molti casi ad esaminare atti formalmente legislativi, anche al di fuori delle ipotesi di straordinaria necessità ed urgenza: ciò vale per la ratifica dei trattati internazionali, per l'approvazione dei bilanci e delle leggi di iniziativa popolare e per l'esame degli atti dovuti di iniziativa governativa. Si tratta, in altre parole, di una serie di ipotesi in cui è possibile affermare che il Parlamento, al di là dell'esercizio della funzione legislativa, ha

la piena facoltà di rappresentare la sovranità popolare.

Nessuno strappo, quindi, nella situazione attuale, che vede le Camere sciolte e gli adempimenti elettorali avviati. Abbiamo solo il compito di rendere un'interpretazione ragionevole alla norma della Costituzione e di riaffermare in questa sede — anche attraverso una rivendicazione di competenze e di responsabilità — la sovranità popolare, che non si configura come un principio estraneo ai lavori delle Camere.

In definitiva, al di là del merito ma in base agli alti contenuti morali e civili della materia in discussione, chiediamo che la Camera riesamini la proposta di legge sull'obiezione di coscienza. Occorre affermare una logica di centralità del Parlamento, a fronte della pretesa del Presidente della Repubblica (un organo che dovrebbe essere di garanzia ma che sembra in questo caso trasformarsi in una causa di perturbazione) di porre un veto, che — ahimé — sarebbe definitivo, su una legge tanto importante (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

GIOVANNI FERRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono convinto che il richiamo al regolamento avanzato poc'anzi dell'onorevole Pazzaglia sia del tutto infondato, proprio sulla base delle argomentazioni che lo stesso onorevole Pazzaglia ha avuto modo di enunciare. Egli ha detto testualmente che esiste un divieto in Costituzione di esercitare il potere di riesame di una legge rinviata dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella Costituzione è scritto esattamente il contrario. Infatti, l'articolo 61, secondo comma, stabilisce che, fino a quando non saranno riunite le nuove Camere «sono prorogati i poteri delle precedenti».

È proprio da questo precetto costituzionale che dobbiamo partire, poiché esso è univoco nel suo significato, nella sua portata e nel suo valore. Se dimenticassimo quello che è scritto nella Costituzione e se non tenessimo conto della lettera di una norma costitu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

zionale, potremmo fare qualunque tipo di acrobazia interpretativa, potremmo dare sfoggio di capacità retorica ed oratoria, ma non affronteremmo comunque il problema con la serietà e l'impegno che esso merita.

Non è a caso, signor Presidente — e ne parleremo tra qualche minuto —, che le pregiudiziali presentate parlano di tutto senza fare mai riferimento al dato testuale dell'articolo 61 della Costituzione. Non è a caso, poiché si dà per scontato quello che invece è tutto da dimostrare: che cioè il Parlamento, una volta sciolto, sia privato di qualunque potere al di fuori di quelle precise funzioni in grado di consentire al Governo di veder convertiti i propri decreti-legge.

Ci mancherebbe altro che il Parlamento fosse sostanzialmente ridotto, dopo il suo scioglimento, ad organo di ratifica delle decisioni del Governo, ad astante inutile e silenzioso nei confronti di attività di altri organi dello Stato (Presidente della Repubblica e Governo).

Signor Presidente, si è parlato poc'anzi con tanta forza, convinzione ed enfasi del corpo elettorale, del potere del popolo: è tempo di chiarire con molta nettezza che il corpo elettorale non c'entra con il discorso che stiamo facendo; anzi, se se ne avesse veramente rispetto si dovrebbe insistere affinché possa giudicare il Parlamento non soltanto per una legge approvata una volta, ma per quello che compie dopo che la legge medesima gli è stata rinviata. Tutto ciò per fare in modo che il corpo elettorale possa pronunciarsi sull'indirizzo politico, su una legge, su atti definiti, non sospesi, in attesa, o sulla base di pressioni incompatibili con il nostro ordinamento democratico e con qualunque ordinamento costituzionale: pressioni che, in quanto provenienti da un'altra cattedra, tanto più violano le regole del nostro ordinamento.

L'onorevole Labriola poc'anzi ha parlato di un macigno di alto spessore politico che dovrebbe impedire che la Camera ed il Senato riesaminino ed approvino la legge in questione. Appunto per rispetto del corpo elettorale, per essere giudicati per quanto si è voluto fare, quindi sulla base di una volontà effettiva e definitiva, questo macigno di alto spessore politico deve essere rimosso.

Signor Presidente, a nostro avviso si deve consentire al Parlamento di esercitare un potere che la Costituzione gli attribuisce, come proveremo a dimostrarvi tra poco (*Applausi dei deputati dei gruppi comunista-PDS, della sinistra indipendente e DP-comunisti*).

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, credo anch'io che, nel valutare la questione, non si possa prescindere innanzitutto dal dato testuale della nostra Carta costituzionale.

Con buona pace del collega Labriola, non è scritto nell'articolo 61 della Costituzione che, fino alla prima riunione delle nuove, siano prorogati i poteri delle Camere sciolte solo per provvedimenti o deliberazioni di straordinaria necessità ed urgenza. Questo non solo non è scritto, ma è anche in contrasto con la *ratio* della disposizione ricordata, che fu introdotta dall'Assemblea costituente per rompere rispetto al principio ed alla prassi seguiti nell'ordinamento previgente. Vigente lo Statuto albertino, con lo scioglimento delle Camere e addirittura con la chiusura della sessione parlamentare si verificava una vera e propria paralisi dei poteri del Parlamento.

All'Assemblea costituente — come lei, signor Presidente, ha ricordato qualche giorno fa — si volle riaffermare la necessaria continuità dei poteri e delle funzioni delle Camere come presidio delle libertà democratiche. Per questo si volle sostenere che le Camere sono sempre in grado di esercitare i loro poteri, fino al momento in cui le nuove siano effettivamente in condizione di riunirsi, senza alcun limite salvo quello espressamente indicato dall'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, che cioè le Camere sciolte non eleggono il Presidente della Repubblica anche se si sia giunto al termine del suo settennato. Per consentire una elezione da parte delle nuove Camere, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

L'articolo 85 conferma che i poteri delle Camere sciolte sono pieni, perché non vi sarebbe stato alcun bisogno di fissare nella

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

Costituzione tale eccezione se l'articolo 61 dovesse essere interpretato nel senso restrittivo che ci è stato proposto dai colleghi Pazzaglia e Labriola ed anche da qualche cattedra più autorevole, anche se sul terreno politico-istituzionale, non certo su quello scientifico.

Vi è poi un altro argomento che deriva dalla Costituzione. Secondo la Carta costituzionale la funzione legislativa è esercitata dal Parlamento e solo dal Parlamento, salvo l'esercizio della facoltà di decretazione d'urgenza, che peraltro richiede l'immediato intervento parlamentare, obbligando le Camere a riunirsi, anche se sciolte entro cinque giorni.

Il Presidente della Repubblica non esercita la funzione legislativa; a differenza di quanto avveniva vigente lo Statuto albertino, egli non è un protagonista, un organo investito di un necessario concorso nell'esercizio della funzione legislativa. Il potere di rinvio gli è attribuito dall'articolo 74 della Costituzione come un limitato potere di chiedere alle Camere una nuova deliberazione, precisando — come i colleghi ben sanno — che se il Parlamento approva nuovamente la legge questa deve essere promulgata. Proprio per questo occorre evitare di stabilire un precedente in forza del quale il potere di rinvio si trasforma in un potere di veto assoluto, facendo del Capo dello Stato — com'era in ordinamenti diversi dal nostro — un soggetto partecipante dell'esercizio della funzione legislativa, un titolare del potere legislativo.

Non vale l'argomento che qui è stato sottolineato con forza dal collega Labriola, secondo il quale in tal modo si consentirebbe ad una maggioranza, quella del momento, di investire le Camere sciolte della funzione di legiferare. Questo già avviene — ed il collega Labriola non lo può negare — con l'emanazione, da parte del Governo, di decreti-legge; e nessuno contesta, neppure chi interpreta restrittivamente i poteri delle Camere, che il Governo possa emanare decreti-legge e che le Camere possano esaminarli e convertirli in legge, anche perché l'articolo 77 della Costituzione in questo caso stabilisce un obbligo delle Camere di riunirsi, non soltanto la facoltà di decidere in merito.

Quindi, vi è già un potere della maggio-

ranza di stabilire che il Parlamento, ancorché sciolto, può deliberare. Vogliamo riservare tale facoltà solo al Governo? Vogliamo riservarla al Governo e, nel silenzio della Costituzione, spogliarne la maggioranza dell'Assemblea parlamentare? Perché la posizione restrittiva del Capo dello Stato e dei colleghi che in questa sede l'hanno difesa, si traduce nel riservare, contro la *ratio* dell'articolo 61 e dei lavori preparatori della Costituente, solo al Governo e non anche al Parlamento la facoltà di decidere se occorre deliberare su un certo argomento nel periodo nel quale le Camere sono sciolte.

Ritengo che per tutti gli argomenti che ho enunciato, fondati sulla lettera della Costituzione e sui lavori preparatori della Costituente, non si possano accogliere tali tesi restrittive. Accoglierle equivarrebbe ad accettare la deriva, che ci viene chiesta, verso un nuovo assetto costituzionale, verso una sorta di nuova seconda Repubblica a forte stampo presidenzialista, che verrebbe realizzata senza por mano a riforme della Costituzione formale.

Credo che si debbano invece riaffermare i poteri del Parlamento e soprattutto che, finché la Costituzione non verrà modificata con le procedure previste dalla Carta costituzionale, occorra rispettarla. Non vi è autorità dello Stato, neppure la più alta, che possa chiedere a questo libero Parlamento di violare la Costituzione e di spogliarsi dei poteri che la Costituzione gli attribuisce (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, comunista-PDS, DP-comunisti e verdi*).

ALFREDO BIONDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Mi spiace di non essere d'accordo con i colleghi Bassanini, Ferrara, Lanzinger e Mellini, dei quali tante volte ho condiviso le opinioni, pur da posizioni parlamentari differenziate, ma sono abituato a dire ciò che penso e su questo tema un deputato, in considerazione della pienezza dei diritti-doveri attribuitigli dal mandato che sta ancora svolgendo, ha il diritto di dire come la pensa. Tutto ciò sulla base dei

precedenti, della dottrina più autorevole e tenendo presente quel che avrebbe detto, se fosse stato ancora tra noi, l'onorevole Bozzi, che di tali aspetti si era interessato e che aveva posto alcuni problemi non concernenti la lettera della Costituzione, onorevole Bassanini. Credo che il signor de La Palisse avrebbe fatto le stesse affermazioni del collega Bassanini...

Politicamente, istituzionalmente e costituzionalmente si deve affermare quanto già sottolineato, per esempio, dal Presidente Iotti e dal senatore Spadolini alla Commissione stragi ed al Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa: vale a dire che la realtà politica ed istituzionale vede il Parlamento disciolto, fermo restando l'articolo 61 della Costituzione che prevede la proroga dei poteri per le occasioni che necessitano la presenza del Parlamento come garante di una funzione che non deve mai venir meno. Esistono situazioni nelle quali la dottrina individua «poteri affievoliti», non esistendo più la pienezza delle attribuzioni derivante dal semplice fatto di essere presenti come parlamentari. Infatti il popolo, nostro mandante, sta per essere chiamato a valutare se le azioni che svolgiamo in quest'aula siano o meno dovute. In questo caso, si tratta di azioni volute non da un Governo che pone un problema di urgenza assumendosene le responsabilità politiche, e ponendo il Parlamento nelle condizioni di controllare se tali necessità ed urgenza sussistano o se la questione sollevata abbia la valenza ed il vigore richiesto dalla decretazione d'urgenza.

Non discuto, in questo momento, l'esercizio di una funzione, onorevole Lanzinger, poichè se, come lei ha affermato, dobbiamo prescindere dal merito, dobbiamo avere il merito di farlo davvero. Infatti, se in parte si prescinde dal merito ed in parte lo si utilizza, si dà vita ad una decisione contraddittoria rispetto alle premesse.

Prescindendo dal merito, sappiamo che esiste una legge approvata dal Parlamento con una larga maggioranza, rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica con una serie di motivazioni che non desidero in questo momento affrontare, giacchè sarà il collega Serrentino ad occuparsene a nome del gruppo liberale. Intervengo ora sulla

base di quanto già affermato dai colleghi Pazzaglia e Labriola, che largamente condivido, parlando come deputato liberale e a titolo personale. Non mi piace che vengano utilizzati due pesi e due misure.

Sono stato tra quanti hanno sostenuto che il Parlamento non avrebbe dovuto essere sciolto e siamo ora di fronte alla prova del fatto che si è ritenuto di giungere a questo risultato, consentendo che ciò avvenisse, per poi praticare una sorta di respirazione artificiale, magari bocca a bocca, per la sopravvenuta necessità di un'impostazione politica che non è nemmeno quella della maggioranza o del Governo, ma di una nuova maggioranza. Una nuova maggioranza che chiama a raccolta il Parlamento disciolto, affinché si riunisca nuovamente, dando, *in limine mortis*, il proprio avallo ad una situazione che, sotto il profilo legislativo, vede una legge riportata nell'ambito parlamentare e per la quale dovrebbe vigere quell'indifferibilità ed urgenza che motivano, per i decreti, il termine di cinque giorni per la convocazione del Parlamento sulla base di quanto ritenuto dal Governo (vale a dire una realtà istituzionale propria), non dalla maggioranza. Si tratta invece, in questo caso, di una legge importante; in relazione a tale testo condivido gran parte delle argomentazioni (mi soffermerò su questo aspetto in sede di discussione) che sono state sviluppate. Trattandosi, infatti, di diritto, non devono esistere penalizzazioni. Non si capisce, cioè, per quale motivo, nell'esercitare un diritto nella pienezza delle proprie facoltà, si debba essere penalizzati di tre mesi; come se a carico di tale diritto si dovesse porre un peso che lo affievolisca dal punto di vista della sua valenza. Ho tante argomentazioni da svolgere in proposito, ma non credo sia legittimo affermare che il Parlamento si riunisce per motivi di urgenza e di necessità. E mi chiedo cosa direbbero i colleghi e amici dell'opposizione se la situazione non si muovesse nella stessa lunghezza d'onda di alcune impostazioni, anch'esse rispettabilissime, di una parte della maggioranza e se dovessero essere invece chiamati a decidere qualcosa di diverso dalla tua opinione, per esempio, caro collega Bassanini.

E allora, intervenendo a titolo personale e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

per tratti generali, seguendo la dottrina e la prassi parlamentare, vorrei ricordare che tempo fa dissi che non si può parlare di precedenti in situazioni senza precedenti. A me non risulta infatti che vi sia mai stata una condizione come quella nella quale oggi ci troviamo ad operare, condizione pur legittima ma nella quale vige il principio dell'opportunità. Non è merito di nessuno l'aver impedito l'evento che avevamo l'obbligo giuridico, forse politico, di impedire; non è colpa mia se questa è la situazione nella quale oggi si trova il Parlamento.

Purtroppo, vi è qualcuno che mentre parla in quest'Assemblea, agisce fuori di qui con un interesse traslato che non è quello di chi dovrebbe operare nella pienezza della propria giurisdizione derivante dall'aver avuto un mandato precedentemente acquisito. Nel momento contingente vi potrebbe essere un interesse non privato ma elettorale nel compiere certe scelte, vi potrebbe essere un condizionamento della libertà delle coscienze in una materia come quella che dovremo affrontare.

È la pienezza dei valori del Parlamento che va difesa: io l'ho sempre fatto e lo farò, qui e fuori di qui! I deputati passano, ma i parlamenti restano! Noi dobbiamo far sì che non vi siano precedenti che inducano nei parlamentari l'ansia e la preoccupazione di decidere in una fase in cui la serenità del proprio giudizio è viziata da posizioni che trasferiscono altrove l'effetto di queste decisioni, che invece hanno un grande valore politico, civile e morale.

Ecco perché, signor Presidente, desidero esprimere il mio pur rispettoso disaccordo. Il vicepresidente del nostro gruppo, l'onorevole Serrentino, illustrerà i nostri punti di vista. Io ho letto le sue considerazioni; avrei potuto anticiparle, ma ho preferito sottolineare il mio disaccordo, dal momento che ho sentito che per altri motivi il Parlamento — o l'espressione del Parlamento rappresentata da Commissioni qualificate — non avrebbe potuto assumere alcuna decisione. E questa possibilità viene attribuita ad un'Assemblea che, proprio per la sua più rilevante capacità decisionale, non può essere quella che oggi giudica una legge che, in questa fase, rivive la sua natura di manifestazione parlamentare.

Non si può parlare, quindi, di necessità, di urgenza, di indifferibilità. Vi è una motivazione che mi sfugge; anzi, la capisco e non mi piace (*Applausi*).

GUIDO MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO MARTINO. Signor Presidente, lungi dal competere con maestri di diritto costituzionale quali sono i colleghi che mi hanno preceduto, vorrei obiettare anch'io qualcosa, riferendomi a regolamenti e leggi che governano il nostro modo di agire in quest'Assemblea.

Signor Presidente, si è creata una questione di reale ammissibilità dell'esercizio del potere di rinvio delle leggi al Parlamento da parte del Presidente della Repubblica. In realtà, di questo si tratta. Le norme costituzionali non pongono assolutamente limitazioni al riguardo. Infatti, tutt'al più la Presidenza della Repubblica, come è accaduto nella VII e nell'VIII legislatura, ritiene che il potere di rinvio debba essere contenuto in quanto le Camere, a suo avviso, non potrebbero affrontare con completezza l'esame delle leggi rinviata. Tale atteggiamento del Presidente della Repubblica è indubbiamente dettato solo da motivi di opportunità perché il dettato costituzionale non lo costringe affatto ad operare nel modo indicato. Vi è una prassi consolidata (se non addirittura una vera e propria consuetudine costituzionale) secondo la quale le Camere non proseguono nell'esercizio dell'attività legislativa dopo lo scioglimento; e tale concetto è stato riconosciuto da tutti.

I colleghi che mi hanno preceduto hanno osservato che esiste il principio della *prorogatio*, ai sensi dell'articolo 61 della Costituzione; ma, a mio avviso, esso è stato inteso in modo del tutto particolare. In base al secondo comma dell'articolo 77, quando il Governo, in casi straordinari di necessità e di urgenza, adotta provvedimenti provvisori con forza di legge, deve presentarli il giorno stesso, per la conversione, alle Camere che, anche se sciolte (questo è l'unico riferimento), sono appositamente convocate e si riu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

niscono entro cinque giorni. Appare dunque chiaro che debbono esservi necessità ed urgenza perché le Camere esaminino i decreti che hanno i presupposti richiesti dalla norma costituzionale. Deve trattarsi, cioè, di circostanze urgenti ed indifferibili, rispetto alle quali né la Costituzione né i regolamenti delle due Camere pongono alcun termine.

Si fa inoltre riferimento ad altre leggi che vengano rinviate, il cui iter parlamentare non presenti apprezzabili differenze rispetto a quello ordinario dei progetti di legge. Se il Parlamento decidesse di esaminare il provvedimento di cui stiamo parlando, esso sarebbe considerato come un progetto di legge comune. Perché allora non demandare all'altra Camera, come si fa per tutte le leggi decadute, anche questo provvedimento che, se fosse esaminato, diventerebbe presso di noi un comune progetto di legge e non una legge che è già stata approvata dalle due Camere?

Signor Presidente, si è fatto riferimento alla decadenza, che non interviene per le leggi rinviate, per le quali si è già conclusa la fase costitutiva del procedimento legislativo; con il rinvio, infatti, il procedimento si riapre e il provvedimento ritorna all'esame delle Camere come semplice progetto di legge. Si è parlato di un potere di veto presidenziale; se la legge rinviata non potesse essere discussa, se ne determinerebbe la decadenza. Tale potere, che in questo caso sarebbe veramente rafforzato, potrebbe forse essere utile in relazione a tante leggi che nel periodo pre-elettorale, quindi a Camere sciolte, vengono presentate e vengono utilizzate dal sistema elettorale del nostro paese.

Se si vogliono dunque evitare tali conseguenze, la prassi che ha determinato l'astensione dall'esercizio del potere di rinvio in periodo di scioglimento delle Camere non può andare esente da critiche per un inopportuno restringimento dei poteri presidenziali. Come superare gli inconvenienti che sono stati lamentati? Si potrebbe ricorrere ad un concetto *de iure condendo*, vale a dire ad una modifica dei regolamenti parlamentari che stabilisca la competenza delle Camere sciolte a riesaminare le leggi rinviate. Tuttavia, la modifica parlamentare non fa-

rebbe venire meno quelle esigenze sostanziali che si pongono alla base della richiamata prassi sui limiti dell'attività delle Camere nel periodo successivo allo scioglimento, periodo in cui non solo le Camere — come si è già detto — ma, direi, anche il Governo risulta depotenziato.

Certo, forse sarebbe più confacente, signor Presidente, la soluzione — l'affido alla sua attenzione — opposta e diversa: quella di dar luogo ad una modifica regolamentare che, sulla scia di quanto già disposto, se ricordiamo bene, per i progetti di legge di iniziativa popolare che risultano salvi dalla decadenza, preveda per le leggi rinviate la possibilità di considerarle successivamente valide, senza necessità di ripresentazione, come un collega ha detto poc'anzi.

Terminerò qui, signor Presidente, il mio intervento. A mio avviso, dovrebbe apparire a tutti, senza infingimenti, che non dovremmo poter andare alla discussione del provvedimento. Mi sembra che i riferimenti sia costituzionali sia regolamentari appaiano sufficientemente convincenti, per cui solo la testardaggine elettoralistica può spingere in altra direzione. (*Applausi dei deputati dei gruppi repubblicano e del MSI-destra nazionale*).

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Desidero esprimere alcune brevi osservazioni in margine a questa discussione sollevata dall'intervento del collega Pazzaglia. Ritengo doveroso formulare a nome del gruppo della DC alcune considerazioni, dal momento che la mia parte politica ha sorretto con il suo voto la proposta da lei avanzata, signor Presidente, dopo tre riunioni della Conferenza dei capigruppo, di inserire all'ordine del giorno il riesame della legge sull'obiezione di coscienza rinviata dal Capo dello Stato.

Debbo anzitutto dire, per fare chiarezza, che abbiamo votato questa proposta non certo per inseguire intenti strumentali, elettoralistici e via dicendo, né — mi rivolgo ad alcuni colleghi che sono intervenuti — per

aprire un nuovo capitolo di conflitti e di contrasti tra organi costituzionali, e neppure — vorrei dirlo al collega Labriola — per ricercare una nuova maggioranza.

Su questa legge ci basta — credo sia largamente sufficiente — la maggioranza attuale che, tra l'altro, ha visto la partecipazione del gruppo socialista, già realizzatasi nella prima e nella seconda lettura da parte della Camera e del Senato.

Questa mattina si è svolto un incontro con i rappresentanti del gruppo socialista; credo di poter dire che si va positivamente delineando un'intesa, anche nel merito, sui contenuti di questa legge.

Desidero tuttavia osservare che la questione sollevata è seria e difficile; la realtà non è affatto nera o bianca come sembra a qualcuno degli intervenuti. Mi è capitato di ascoltare considerazioni che prescindono da una circostanza e da un fatto politico e costituzionale ormai avvenuto: lo scioglimento delle Camere. Le Camere sono sciolte, colleghi! La questione sollevata non è gratuita, ed è tanto più seria perché mancano precedenti sicuri. Credo che giustamente, proprio per la difficoltà di trovare una soluzione, la Conferenza dei capigruppo si sia riunita per ben tre volte!

Devo dire che uno dei motivi per cui il gruppo della DC fu spinto a cercare di secondare la proposta del Presidente del Consiglio Andreotti di adottare un decreto-legge su una materia che aveva il pregio di dare una soluzione immediatamente operativa, e di lasciare in qualche misura impregiudicata una questione istituzionale di grande rilievo, riguardava proprio l'incertezza obiettivamente esistente nel momento in cui si guarda alle situazioni così come sono ed al fatto che il Parlamento è sciolto. E allora, poiché non c'è il tempo e comunque non voglio entrare nel merito delle argomentazioni giuridiche che si possono portare a favore dell'una o dell'altra tesi, vorrei solo esporre quale sia la ragione che ha convinto me e la dirigenza del gruppo della democrazia cristiana.

Essa è molto semplice. La prassi (e si tratta di una prassi e di precedenti sicuri) prevede, infatti, che una legge rinviata dal

Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, se non riesaminata, decada con la fine della legislatura. Questo è quanto emerge dai precedenti.

Ho sentito il collega Labriola dire che questo non sta scritto da nessuna parte; però è purtroppo scritto nei precedenti costanti delle legislature repubblicane. È questo il dato che ha portato a riflettere, insieme ad un'altra considerazione, squisitamente politica, se volete, ma che pure è rilevante. Quelle istituzionali e quelle politiche non sono, infatti, questioni astratte ed hanno a che fare con problemi ed esigenze reali. La considerazione è che vi era un larghissimo schieramento (lasciamo perdere le definizioni relative alle maggioranze, ai «forni», ai due «forni» o cose del genere) propenso a concludere l'iter legislativo di una legge che interviene su una materia interessata anche da sentenze della Corte costituzionale e che deve trovare la sua disciplina nell'ambito dei principi della nostra Carta costituzionale.

Ci sembra quindi giusto registrare, politicamente, questa aspirazione politica assolutamente legittima, corretta e rispondente a una domanda reale che viene dal paese. E nello stesso tempo dobbiamo constatare che, se non avessimo portato all'esame di queste Camere la legge in questione, già approvata dai due rami del Parlamento e rinviata dal Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, avremmo ottenuto il risultato di vederla decadere con la fine della legislatura. Questa — ripeto — è una conseguenza certa in base ai precedenti. Lo so che vi sono giuristi, anche vicini all'area repubblicana, che in questi giorni sostengono (è stato anche affermato in questa sede) che del provvedimento rinviato debbano essere investite le nuove Camere. Ma questa è una tesi nuova, che si affaccia in questo momento; non è certo una tesi suffragata dai precedenti che si sono verificati — ripeto — nel corso delle legislature repubblicane.

Vorrei, per altro, che si capisse il grado di incertezza che permane, nonostante tutto e nonostante questa decisione, poiché si toccano davvero problemi delicati che esigono una valutazione pacata e serena. Devo rilevare che mi ha fatto molto piacere sentir

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

dire con molta chiarezza dal collega Labriola, al di là del dissenso sulla proposta di calendario e quindi sull'ammissibilità dell'inserimento nel medesimo di questa discussione, che il gruppo socialista parteciperà ai lavori e quindi interverrà e concorrerà all'iter di approvazione di questa legge. Ecco, credo che dobbiamo recuperare anche attraverso gesti del genere (che io registro molto positivamente) un clima di serenità intorno a questa decisione che, ripeto, almeno per quanto ci riguarda, non è stata presa contro qualcuno, ma nel convincimento e nella forte consapevolezza di fare il nostro dovere di parlamentari, rispondendo a una domanda che vi è nel paese (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, desidero rilevare che sulla questione relativa ai poteri delle Camere sciolte la Presidenza ha già ampiamente motivato la sua posizione in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi.

Il secondo comma dell'articolo 61 della Costituzione dispone con estrema chiarezza che, fino a quando non siano riunite le nuove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti. La Costituzione non prevede alcuna specifica limitazione, salvo quella della elezione del Presidente della Repubblica, alla quale, ai sensi dell'articolo 85, le Camere non possono procedere neppure allorché manchino meno di tre mesi alla loro cessazione.

Ben si comprendono le ragioni che sono alla base dell'articolo 61 della Costituzione: garantire, con la continuità dei poteri delle Camere, che non si determini alcun vuoto di potere democratico, alcuna interruzione delle funzioni proprie degli organi che rappresentano la volontà popolare e attraverso cui il popolo esercita la propria sovranità.

Ricordo che l'onorevole Ruini così si espresse in sede di relazione al progetto di Costituzione, con riferimento all'introduzione dell'istituto della *prorogatio*. Dico «introduzione», onorevoli colleghi, perché nello Statuto, come era ovvio trattandosi di un sistema completamente diverso, di *prorogatio* delle Camere non si faceva assolutamen-

te cenno: sappiamo, anzi, che tra una sessione e l'altra non erano garantiti i poteri delle Camere stesse.

Comunque, ripeto, in riferimento all'introduzione dell'istituto della *prorogatio* diceva Ruini: «Non piace ad alcuni che si faccia sopravvivere un organo già morto: ma è prevalso il criterio che non sia da togliere, nell'intervallo tra le legislature, una possibilità di controllo e di azione parlamentare: al che potrà servire non un esercizio normale di poteri e di lavori delle Camere, ma il loro intervento nelle contingenze, ove sia necessario». Il secondo comma dell'articolo 61 fu poi approvato dall'Assemblea costituente senza alcuna discussione.

Nella prassi, senza che nulla prevedano al riguardo i regolamenti parlamentari, le Camere sciolte si sono autolimitate nell'esercizio dei propri poteri per ragioni di opportunità ed in conformità ai principi elaborati dalla dottrina con riferimento agli organi che agiscono in regime di *prorogatio*. Si è così venuto configurando il criterio in base al quale le Camere sciolte si limitano a compiere gli atti ritenuti doverosi o urgenti.

Per quanto più specificamente riguarda l'attività legislativa in regime di *prorogatio*, non è possibile limitarla alla sola conversione dei decreti-legge, sia perché l'articolo 61 della Costituzione non può essere interpretato come disposizione meramente riproduttiva dell'articolo 77, che non attribuisce facoltà ma impone un dovere, sia perché, essendo il Parlamento giudice della stessa esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emanazione dei decreti-legge (articolo 96-bis), non potrebbe riservarsi, in linea di principio, al solo Governo la valutazione dei casi in cui appaia necessario ed urgente un intervento legislativo. Ne sono conferma i precedenti della discussione ed approvazione da parte della Camera dei deputati, dopo il suo scioglimento, della legge di bilancio preventivo per il 1972 e della legge a favore delle popolazioni altoatesine, avvenute nelle sedute del 7, 8 e 9 marzo 1972.

Per quanto riguarda, ancor più specificamente, il riesame dei progetti di legge rin-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

viati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, si è anche ravvisata un'ulteriore ragione di doverosità ed urgenza del riesame: la necessità di rispondere ai rilievi del Capo dello Stato e la decadenza cui — lo ricordava l'onorevole Gitti — in assenza di riesame sarebbe destinata la legge rinviata, sulla base della prassi finora costantemente seguita.

Se è vero che non vi è stato sinora alcun precedente di riesame parlamentare di leggi rinviate a Camere sciolte, è anche vero che non vi è stato neppure alcun precedente di rinvio presidenziale nell'imminenza dello scioglimento (è il caso dell'obiezione di coscienza) o a Camere sciolte (è il caso della legge sull'amianto).

La Presidenza è pienamente consapevole che la valutazione dei presupposti per legiferare in regime di *prorogatio* è per sua natura ampiamente discrezionale e per ciò stesso largamente opinabile. D'altra parte la responsabilità della formazione dell'ordine del giorno della Camera è condivisa con i presidenti dei gruppi: il Presidente della Camera non poteva non tener conto che a favore della possibilità ed opportunità di riesaminare la legge sull'obiezione di coscienza si è espressa la larga maggioranza dei gruppi parlamentari, così come la maggioranza della dottrina (cito anch'io, onorevole Pazzaglia, alcuni nomi: Biscaretti di Ruffia, Elia, Guarino, Ferrara, Chimenti, Cicconetti ed altri) ritiene che le Camere, ancorché sciolte, possano riesaminare le leggi rinviate dal Presidente della Repubblica. In tal senso, infine, si è pronunciata la Corte costituzionale, sia pure con riferimento alle leggi regionali rinviate dal Commissario di Governo, ma con ampi richiami ai principi derivanti dall'articolo 61 della Costituzione, con la sentenza n. 468 del 1991.

Queste le ragioni che sono alla base del calendario predisposto dal Presidente, ragioni che si ritiene di dover ribadire anche alla luce delle considerazioni svolte oggi e che del resto sono state, tutte, oggetto di approfondita valutazione. Proprio la doverosa attenzione alla questione di principio giustamente richiamata ieri ed anche oggi imponeva ed impone che non si possa asse-

verare la tesi di una assoluta impotenza delle Camere dopo lo scioglimento.

A queste ragioni, onorevoli colleghi, voglio infine aggiungere un elemento che ha molto influito sulla mia riflessione e sulle conseguenti mie proposte. È stata l'attesa di una parte significativa del mondo giovanile che esprime valori ideali e morali che meritano il nostro rispetto e la nostra attenzione (*Applausi dei deputati dei gruppi della DC, comunista-PDS, della sinistra indipendente, verde e federalista europeo*). Questo argomento è stato da me portato anche nella Conferenza dei presidenti di gruppo, in modo particolare rispondendo ad un intervento dell'onorevole Battistuzzi. A ciò va aggiunto un ulteriore motivo: mi riferisco all'attesa di una parte molto larga del mondo cattolico che si è espressa con parole nelle quali — forse è una mia impressione — io ho avvertito la preoccupazione che le leggi dello Stato italiano non fossero in grado di rispondere o non volessero rispondere a questa attesa.

Di questo bisognava tener conto, e anch'io, come Presidente di questa Assemblea, non potevo non tenerne conto (*Applausi dei deputati dei gruppi della DC, comunista-PDS, della sinistra indipendente, verde e federalista europeo*).

Comunico che poiché è pervenuta la richiesta di ampliamento della discussione sulle linee generali del testo unificato delle proposte di legge nn. 166 ed abbinate/B (obiezione di coscienza), ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento, da parte dei gruppi del MSI-destra nazionale, del PSI e repubblicano, la Presidenza, ai sensi del comma 6 dell'articolo 24 del regolamento, tenuto conto delle iscrizioni a parlare, ha provveduto a ripartire il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, pari a 12 ore e 40 minuti, nel modo seguente:

tempo per la Presidenza, per gli interventi del relatore, del Governo e di eventuali deputati dissenzienti dai rispettivi gruppi, nonché per la discussione e votazione di questioni incidentali di cui all'articolo 40 del regolamento, già preannunciate nella Conferenza dei presidenti di gruppi: 4 ore e 30 minuti;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

Interventi nella discussione: 8 ore e 10 minuti

DC:	30 min.	=	30 min.
Comunista-PDS:	30 min.	=	30 min.
PSI:	30 min. + 1 ora e 10 min.	=	1 ora e 40 min.
MSI-destra nazionale:	30 min. + 25 min.	=	55 min.
PRI:	30 min.		30 min.
Sinistra indipendente:	30 min.	=	30 min.
Misto:	30 min. + 13 min.	=	43 min.
Verde:	30 min.		30 min.
PSDI:	30 min. +	=	30 min.
Liberale:	30 min.	=	30 min.
DP-comunisti:	30 min. + 12 min.	=	42 min.
Federalista europeo:	30 min. + 10 min.	=	40 min.

TOTALE: 6 ore + 2 ore e 10 min. = 8 ore e 10 min.

Avverto che sono state presentate, le seguenti questioni pregiudiziali:

La Camera,

rilevando che, in regime di *prorogatio* alle Camere, pur conservando i propri poteri, è consentito dalla Costituzione l'esercizio di essi nei soli casi in quanto necessari:

a) di dichiarazione di guerra (articolo 60 della Costituzione);

b) di deliberazione su decreti-legge (articolo 77 della Costituzione);

rilevando che, inoltre, alle Camere sciolte non è consentito l'esercizio dei poteri (comma 3 dell'articolo 85) di elezione del Presidente della Repubblica negli ultimi tre mesi della legislatura;

constatando, inoltre, che né l'articolo 74 della Costituzione, né altro, pone alcun termine ordinatorio o perentorio per il riesame di provvedimenti rinviati alle Camere con messaggio del Presidente della Repubblica;

ritenuto che il messaggio del Presidente della Repubblica muove dalla necessità preliminare «di realizzare un bilanciamento soddisfacente delle opposte esigenze costituzionali della tutela dei diritti della coscienza e del dovere di solidarietà connesso all'obbligo del servizio militare per la difesa della Patria, nonché di graduare la possibilità di questa tutela in modo da non pregiudicare il fun-

zionamento delle strutture organizzative e dei servizi di interesse generale»;

considerato che il progetto di legge in esame per i suoi contenuti demolisce il servizio di leva senza dare luogo contemporaneamente ad un'organizzazione sostitutiva ed affida addirittura la quantità degli obiettori oltre che con riferimento alle domande accettate, a quelle presentate da oltre sei mesi (art. 9);

rilevato che la proposta di legge «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» (stampato Camera n. 166 e abbinate/B), anche se vulnerata dal messaggio del Presidente della Repubblica, non rientra nei casi previsti e stabiliti dalla Costituzione, e che la complessità dei problemi sollevati dalla richiesta di nuova deliberazione non può essere affrontata in termini ristretti e senza la indispensabile libertà e ampiezza di riflessione

delibera

di non esaminare la proposta di legge.

«Servello, Pazzaglia, Pellegatta, Sospiri, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Colucci Gaetano, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Poli Bortone, Rallo, Rauti».

La Camera,

rilevato che le Camere disciolte e quindi in regime di *prorogatio*, pur conservando i propri poteri, sono legittimate dalle Costituzione ad esercitarli solo in alcuni casi e cioè quando ricorrono i requisiti della necessità e in particolare: nel caso di dichiarazione di guerra; o nel caso di conversione in legge di decreti legge;

rilevato, inoltre, che la elezione del Presidente della Repubblica non è consentita, così come prevede il comma 3 dell'art. 85 della Costituzione, quando le Camere sono

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, rafforzando così, i limiti all'esercizio dei pieni poteri;

rilevato ancora che l'articolo 74 della Costituzione non pone limiti di tempo alle Camere per il riesame delle leggi rinviate alle stesse con messaggio del Presidente della Repubblica;

rilevato ancora che il Presidente della Repubblica nel suo messaggio, pur riconoscendo il lodevole intento del Parlamento di aggiornare l'attuale disciplina dell'obiezione di coscienza collegandola agli orientamenti emersi in sede internazionale, ha fatto presente come «le innovazioni introdotte nella disciplina non adempiano peraltro ai precetti enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e rischiano quindi di tradire le intenzioni e di finire per non dare completa attuazione proprio agli essenziali valori costituzionali che debbono essere preservati»;

rilevato ancora che il mancato controllo dell'opzione per l'obiezione di coscienza rende possibile a chiunque, pur non essendo obiettore di coscienza, di dichiararsi tale con gravissime conseguenze sul sistema di difesa del nostro Paese senza avere, nel frattempo, approvato il nuovo modello di difesa che prevede Forze Armate fondate soltanto sui volontari;

rilevato ancora che la proposta di legge «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» non può essere riesaminata dalle Camere perché non rientra nei casi previsti e stabiliti dalla Costituzione e che la varietà dei problemi sollevati dalla richiesta di riesame non può essere affrontata in tempi ristretti che limitano di fatto ogni possibilità di approfondimento e di dibattito,

delibera

di non esaminare la proposta di legge.

«Gorgoni, De Carolis, Medri,
Martino, Dutto.

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle questioni pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione, nella quale

potrà intervenire, oltre ai proponenti di ciascuno degli strumenti presentati, un deputato per ciascuno degli altri gruppi, ove lo richieda. Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con unica votazione sulle questioni pregiudiziali presentate.

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Servello ed altri.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, discutiamo oggi questa legge in virtù di due convergenti punti di vista: quello testé espresso dal Presidente della Camera, sul quale tornerò nel corso del mio intervento, e quello del Presidente del Consiglio onorevole Andreotti, il quale nella sua azione parlamentare in periodo di *prorogatio* ha mostrato una coerenza che è bene ricordare. Non vi è dubbio che egli abbia ragioni per un esame sollecito di questa legge, poiché interpreta non una parte significativa del mondo giovanile — che non credo possa essere valorizzata tanto quanto ha fatto il Presidente della Camera — ma quelle forze del clero che considerano gli obiettori di coscienza i migliori giovani cattolici. Quasi che quelli che adempiono al sacro dovere del servizio militare debbano invece essere considerati i giovani peggiori. Egli bada soprattutto al fatto — lo ha dichiarato ripetutamente alla televisione ed alla stampa — che il progetto sia stato approvato da una larga maggioranza di questa Assemblea. Ciò, secondo l'onorevole Andreotti, giustifica l'utilizzazione dei poteri residui della Camera, o qualcosa di più di essi, a seconda dei punti di vista, per il riesame della proposta di legge. Egli è coerente — non lo possiamo negare — con quanto sostenne nel 1972 in relazione all'esame del disegno di legge n. 2933, avente per oggetto provvedimenti a favore della popolazione altoatesina (con questo intendendosi, nella nostra legislazione, tutela delle popolazioni di lingua tedesca e non di quelle di lingua italiana che risiedono in Alto Adige). A quell'epoca ritenne che, pur essendo in regime di *prorogatio*, si potesse esaminare tale proposta, trattandosi «di uno degli adempimenti degli accordi contenuti nel pacchetto, confortati dal voto di una larghissima maggio-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

ranza parlamentare»: la stessa tesi che sostiene oggi. Anche in quell'occasione noi ci opponemmo, appellandoci alla corretta interpretazione dell'articolo 61, comma 2, della Costituzione: pertanto non si può dire che si sia formato un precedente al quale rifarsi, perché quest'ultimo si crea soltanto quando vi è l'accettazione generale di una regola.

Pertanto, onorevoli colleghi, siamo qui in virtù della coerenza interpretativa dell'onorevole Andreotti, il quale, in regime di *prorogatio*, ha voluto portare all'esame dell'Assemblea la legge sull'obiezione di coscienza, che fra l'altro merita un accenno nel merito. Tuttavia ritengo che prima dobbiamo richiamare qualche considerazione di ordine costituzionale, perché il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere la legge anche per l'esistenza di alcune violazioni di norme costituzionali; mi riferisco innanzitutto all'articolo 52, comma 1, sul quale credo che non si possa dare un'interpretazione diversa da quella letterale. Il testo di tale articolo recita infatti che «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». Onorevoli colleghi, credo che il legislatore costituzionale non abbia usato l'espressione «sacro dovere» per indicare un dovere come tutti gli altri, perché quando si è riferito, per esempio, ai doveri di carattere finanziario dei cittadini nei confronti dello Stato ha usato l'espressione «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» e non ha adoperato parole così ferme e decise.

MAURO MELLINI. Il sacro dovere di pagare le tasse!

ALFREDO PAZZAGLIA. Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della proposta di legge al nostro esame, testo che è stato sostanzialmente confermato dalla Commissione nelle sedute dei giorni scorsi, i cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, opponendosi alla violenza delle armi, non accettino l'arruolamento nelle forze armate, possono adempiere agli obblighi di leva prestando un servizio civile in sostituzione di quello militare.

Mi pare quindi che quanto previsto dal primo comma dell'articolo 52 della Costituzione sia nettamente «stracciato» dalla previsione della proposta di legge. Sottolineo che non si vuole, neanche in sede di rinvio, di riesame, modificare tale indirizzo e tale scelta che sono in pieno contrasto — come ho detto — con il primo comma dell'articolo 52 della Costituzione. Non solo, ma lo si fa non tenendo conto delle considerazioni del Presidente della Repubblica secondo le quali deve essere conciliato ed armonizzato il rispetto delle opinioni e delle coscienze dei singoli cittadini con l'obbligo della difesa della patria, sancito come un obbligo costituzionale inderogabile, in quanto «sacro». Ci accingiamo quindi ad un nuovo esame del provvedimento senza tener conto di queste che sono le prime obiezioni di carattere costituzionale. Sottolineo che lo facciamo in un momento non sereno per esprimere valutazioni come quello elettorale: un periodo nel quale ci si deve rivolgere ai cittadini perché siano essi a fare le scelte e non un Parlamento scaduto con parlamentari, i quali non sono stati privati del proprio ruolo e dei propri poteri, ma sono stati privati di alcune delle proprie funzioni per ragioni che non è il caso di esaminare in questa sede.

Avevo detto all'onorevole Ferrara che non avrei fatto riferimento nel corso del mio intervento alle sue tesi. Egli, però, mi ha attribuito concetti che non ho assolutamente espresso. L'onorevole Ferrara mi ha detto che avrei affermato che le Camere dopo lo scioglimento non hanno più alcun potere.

GIOVANNI FERRARA. Ho detto un'altra cosa!

ALFREDO PAZZAGLIA. Io ho sentito questo! Ho affermato esattamente — come risulta dal resoconto stenografico — che «le Camere, scadute o sciolte, pur conservando i loro poteri non possono esercitarli tutti» per le ragioni che ho successivamente indicato. Onorevole Ferrara, non sono il solo a sostenere tale tesi. In una sua pubblicazione di grande valore scientifico lei ha sostenuto che «le Camere prorogate non possono procedere all'approvazione della legge». Ha inoltre sostenuto: «che ogni atto legislativo

considerato come strumento per realizzare determinata finalità politica, è atto di indirizzo politico. La sua approvazione presuppone quindi un programma politico da realizzare e, comunque, un indirizzo da perseguire. Il periodo di *prorogatio* si caratterizza per essere strutturalmente incapace di contenere il perseguimento di un indirizzo politico». Io sono perfettamente d'accordo su questo. So che poi lei è arrivato a conclusioni diverse per quanto riguarda il riesame delle leggi in periodo di *prorogatio* e quindi ha sostenuto oggi alcune tesi in coerenza con quanto lei ha scritto. Ritengo però che le conclusioni cui lei arriva, non siano in netta e logica conseguenza con le premesse che ho poc'anzi ricordato.

Onorevoli colleghi, non possiamo, quando vogliamo interpretare una norma, rifarci soltanto al senso letterale della stessa. Certo, tutti coloro che dicono che le Camere mantengono intatti i propri poteri, sostengono che l'interpretazione letterale del secondo comma dell'articolo 61 della Costituzione è questo, anzi sarebbe questo, e cioè che come — ha sostenuto il Presidente della Camera — non vi è nei testi legislativi alcuna limitazione specifica.

Signor Presidente, lei ha ricordato la relazione di Ruini all'Assemblea costituente, che avevo avuto cura di leggere, e personalmente mi sono permesso di citare le dichiarazioni del relatore su questo articolo, che sono state fatte proprie dall'Assemblea costituente quando ha votato: lo dico ai colleghi poiché in questa discussione di carattere pregiudiziale anche un breve ritorno agli argomenti che abbiamo trattato non fa male. Nella discussione dinanzi alla Commissione della Costituente si usò impropriamente una espressione sostenendo che le Camere possono continuare a svolgere l'ordinaria amministrazione: le Camere non hanno una ordinaria amministrazione, come può averla il Governo. Si precisò che l'utilizzazione del termine «ordinaria amministrazione» avrebbe potuto determinare degli equivoci.

Come ho già notato, il relatore Tosato dichiarò, considerandola una vera e propria interpretazione autentica, che le Camere, pur conservando intatti i loro diritti, possono invocare la *prorogatio* in base alla sua

natura ed alla sua funzione (quella per la quale vi fu un grande dibattito nella Commissione e che è proprio quella di evitare che vi sia un momento di carenza di poteri, a differenza di quanto avveniva in vigenza dello Statuto albertino) se non per casi ed eventi davvero straordinari ed urgenti.

Allora, vogliamo ora ragionare sulla base di tale principio e vedere, al di là di quelli che sono gli elementi... Non vedo un rappresentante del Governo.

MAURO MELLINI. Il Governo obietta!

PRESIDENTE. D'altro canto, la presenza del Governo non è importante nella discussione di una questione pregiudiziale, mentre lo sarà in seguito.

ALFREDO PAZZAGLIA. Ora vedo un rappresentante «agricolo» del Governo, peraltro persona che merita tutto il nostro rispetto, l'onorevole Ghinami. Posso dunque riprendere il mio intervento.

Vogliamo partire dal ragionamento che stavo svolgendo, assai simile a quello effettuato da lei, signor Presidente? Quello in base al quale il legiferare in regime di *prorogatio* sarebbe discrezionale, nel senso che spetterebbe alle Assemblee, o alle Presidenze delle Camere, valutare se vi siano quelle ragioni di necessità ed urgenza che possono giustificare la convocazione straordinaria delle Camere in regime di *prorogatio*. Vogliamo partire dalla premessa che perlomeno tale necessità ed urgenza vi debbano essere, affinché la discrezionalità non si trasformi in un abuso? Ho imparato quando ero sui banchi dell'università che discrezionalità non significa libertà assoluta ma rispetto di regole non giuridiche, ma sempre regole, che giustificano il compimento di un atto in un determinato momento. Ritengo di poter chiedere scusa al professor Guarino per il fatto che espressioni che uso non sono perfette, anche se sono sostanzialmente aderenti al principio della discrezionalità.

Allora, la discrezionalità referita alla convocazione delle Camere sciolte sta soltanto nel valutare se in un determinato caso sussistano l'urgenza e la necessità; mentre non si può trasformare in urgente e necessario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

ciò che assolutamente non lo è. Questo provvedimento, appunto, non è né urgente né necessario.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, non sostengo queste tesi sulla base di mie precedenti valutazioni, ma in rapporto ad alcune dichiarazioni portate poco fa all'attenzione della stampa. Le forze che stanno cercando di trovare un'intesa sugli articoli di questa legge, il partito socialista e la democrazia cristiana, sembrerebbero aver trovato una convergenza sull'opportunità e la necessità di limitare nel tempo l'efficacia della legge nel caso in cui essa venisse riapprovata; in altri termini, si tratterebbe di introdurre un termine rapportato al varo della riforma della leva obbligatoria.

Ebbene, l'onorevole Franchi ha detto ieri in quest'aula esattamente la stessa cosa. In sostanza, egli si è domandato quale motivo vi fosse di affrettarsi ad esaminare una legge che contrasta con principi di carattere costituzionale e con regole morali, dal momento che la riforma della leva sta per essere varata. Non si può rispondere che vi sono attese molto diffuse nell'ambito del mondo cattolico senza considerare da «laici» i doveri che la nostra Costituzione, fino a quando non sarà cambiata — ma mi auguro che su questo punto essa non subisca modifiche —, impone a tutti i cittadini, siano essi cattolici o no. Il dovere della difesa della patria, che è anche quello di assolvere al servizio militare, è sacro e non può certamente essere messo da parte di fronte a posizioni di coscienza rispettabilissime, ma non meritevoli di un rispetto alto come quello riconosciuto da un principio introdotto nella Costituzione.

Allora, onorevoli colleghi, è stata inventata questa urgenza e questa necessità per ragioni politiche. Ma io dirò di più, onorevoli colleghi: si vuole portare avanti questa legge perché siamo in presenza di una forte convergenza tra il mondo clericale — attenzione: non quello cattolico — ed il mondo comunista, mondi nei quali si registrano una forte

scelta antimilitarista e posizioni antinazionali; altre motivazioni di bassa politica possono inoltre essere identificate nella ricerca di maggioranze alternative a quelle esistenti.

Questa mattina, onorevoli colleghi, ho letto un'interessantissima intervista con il Capo di Stato maggiore della difesa, che è stato inutilmente ascoltato dalle Commissioni difesa della Camera e del Senato. Il generale Corciano ha affermato — e questo è poi diventato il titolo pubblicato su *la Repubblica* — che si tratta di «una legge devastante» che «svuota le Forze armate». Queste ultime, soprattutto sulla base dell'articolo 9, non saranno neanche in grado di sapere di quanti militari potranno servirsi ogni anno, poiché sarà impossibile conoscere il numero di coloro i quali andranno sotto le armi. Sarà sufficiente una domanda con sei mesi «di anzianità» senza una risposta negativa perché il cittadino che si dichiara obiettore di coscienza venga esentato automaticamente dal servizio militare.

Perché chi non vuole portare le armi deve essere esentato dal servizio militare? Onorevoli colleghi (ecco uno dei motivi per i quali si deve rivedere tutto, anche il servizio di leva, nell'ambito di un quadro organico), significa forse portare le armi fare l'infermiere con le stellette in un ospedale militare? Significa portare le armi adempiere a compiti di sussistenza? Significa portare le armi svolgere servizi di commissariato?

Onorevoli colleghi, la verità è che il rifiuto del servizio militare — e non quello di portare le armi — è alla base della proposta di legge di cui ci occupiamo; dovremmo invece tutti essere convinti che il servizio militare possa, anzi debba, essere una scuola per la formazione del carattere del cittadino e non qualcosa di punitivo.

È molto comodo che, sulla base del provvedimento in esame, colui che non vuole compiere il suo dovere di militare continui a dormire nella propria casa, magari a stare con la propria donna, mentre gli altri, che non sono obiettori di coscienza, devono subire alcune limitazioni. Queste ultime non sono poi tante; ho visitato qualche caserma e non siamo più ai tempi in cui il servizio militare era veramente duro. Vedo l'onorevole Scalfaro sorridere; quando lo abbiamo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

fatto noi, negli anni passati, il servizio militare era veramente un sacrificio, mentre oggi è meno pesante. L'onorevole Scalfaro, infatti, in questa Assemblea è tra quelli — non sono molti — che hanno prestato tale servizio. Un giornalista mi ha detto che pochi colleghi l'hanno fatto; ecco perché si formano facilmente maggioranze per gli obiettori di coscienza.

Noi legislatori dovremmo trovare soluzioni adeguate ma non le troviamo. L'onorevole Andreotti ha rilevato che la stragrande maggioranza ha approvato il provvedimento e che quindi lo si deve riesaminare subito, adottando una decisione di sostanziale conferma. Io, invece, non credo che i ritocchi finora apportati siano tali da indurre a modificare il giudizio negativo sulla proposta di legge che abbiamo in passato espresso.

Il Capo di Stato maggiore della difesa mi pare che sostenga una cosa molto bella: «Il servizio militare, che dalla Costituzione viene giudicato obbligatorio, di fatto con questa legge diventa facoltativo. In Italia è già garantito il diritto all'obiezione di coscienza in quei casi di sicura, comprovata opposizione di coscienza del cittadino a servire lo Stato in armi. La nuova legge introduce l'arbitrio: io decido di fare il servizio militare aiutando gli anziani. Fra l'altro tutto viene congegnato in maniera da privilegiare il servizio degli obiettori».

Attenzione, colleghi, il provvedimento stabilisce che, coloro che abbiano commesso delitti, usato armi, che siano stati condannati con sentenza definitiva per delitti commessi con violenza, per appartenenza a gruppi eversivi, o abbiano il porto d'armi, non possano essere obiettori di coscienza. Sono d'accordo! Se taluno commette un reato con violenza non gli si potrà certamente dire che ha il modo di pensare, la coscienza tipica dell'obietto. Però alla fine si verificherà che quelli che non avranno commesso reati del genere o non avranno il porto d'armi potranno trovare il modo di essere esentati dal servizio militare, mentre elementi meno buoni della società svolgeranno tale servizio.

Più o meno stiamo andando verso il tipo di Legione straniera a cui un tempo ricorrevano i francesi, nella quale affluivano tutti

coloro che avevano qualche conto aperto con la giustizia (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

È questo, onorevoli colleghi, il modo di legiferare, o non dovremmo piuttosto ragionare in maniera completamente diversa!

FRANCESCO SERVELLO. La Legione straniera, però, è una cosa seria.

ALFREDO PAZZAGLIA. Per la Legione straniera era previsto un servizio militare abbastanza valido.

L'onorevole Caccia ci ha messo di fronte ad un problema di coscienza. Nella sua relazione ha detto, con toni da crociata, che la cultura della pace, che esiste in modo più o meno intenso in ciascun uomo di buona volontà, è un atto di coraggio, d'impegno, di testimonianza, di dialogo e di rispetto che non può essere confuso con la paura e la viltà. Sono convinto di ciò; ma che si debba anche dire che il controllo della veridicità di tale scelta contro l'uso delle armi costituisca una violazione del principio di libertà del cittadino, mi sembra eccessivo. Non si può sostenere che non vi debba essere nessun controllo, facendo riferimento persino a sentenze del Consiglio di Stato, che ritenevano — in base alla legge n. 772 — che si dovesse valutare la fondatezza e la sincerità e non altro, e trasformando questa fondatezza e sincerità...

MAURO MELLINI. Quella sentenza del Consiglio di Stato diceva altro!

ALFREDO PAZZAGLIA. L'onorevole Caccia dice altro, afferma che è sufficiente la «non manifesta infondatezza», secondo la legge n. 772; questo mi sembra un concetto che attiene più all'eventuale eccezione di legittimità costituzionale che a tale materia.

Si usano ancora le seguenti parole: «Ogni tentativo di sindacare ed accertare» — perché, per usare un'espressione sintetica, «basta la parola»; questo è il concetto dell'onorevole Caccia e della legge sulla quale egli ha svolto la relazione — «si riduce ad una profonda lacerazione di questa sfera privata e quel che ne esce sono i brandelli di un uomo deluso, sconfitto, privato della sua personalità».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

Come è possibile, onorevoli colleghi, che il solo fatto che vi sia un organismo che accerta se colui che dichiara di essere obiettore di coscienza dice la verità significhi «ridurre a brandelli un uomo deluso, sconfitto, privato della sua personalità». Dice ancora l'onorevole Caccia: «Tanto più tremenda sarebbe questa mannaia se calata sul collo dei giovani». Non credo che si tratti di mannaia e quindi non mi pongo di fronte al rischio che possa calare sul collo dei giovani.

Onorevoli colleghi, noi avanziamo ragioni di merito e non solo di costituzionalità. Qualcuno di noi porta ancora sul suo corpo i segni della guerra che ha fatto, pagandone le conseguenze, fin dalla gioventù. Siamo anche orgogliosi di aver compiuto il nostro dovere; lo abbiamo fatto secondo la nostra fede e la nostra coscienza. Ciò ci induce a prendere posizione contro l'antimilitarismo e contro il tentativo di «imboscamento» che è frequente. Quando vediamo dei giovani svolgere il servizio militare accompagnando dei ciechi, affermiamo che fanno una cosa giusta, ma non li capiamo perché non lo abbiamo fatto così e non crediamo che lo si debba fare così. Però se un giovane è obiettore di coscienza per lo meno può fare l'infermiere o far parte di un'organizzazione di assistenza, ma non ciò che si prevede in questa legge.

PRESIDENTE. Mi dispiace richiamarla, onorevole Pazzaglia, ma i tempi sono stati contingentati.

ALFREDO PAZZAGLIA. La ringrazio, signor Presidente. D'altra parte sto parlando a braccio e quindi mi è difficile controllare il tempo.

Come ho detto vi sono ragioni di merito che ci portano ad essere contrari alla legge sull'obiezione di coscienza e vi è la nostra pregiudizialità nei confronti di un provvedimento che non può essere varato né nella forma attuale né in altra simile.

Vi è però, onorevoli colleghi, anche il convincimento profondo che abbiamo espresso nel sollevare una questione non regolamentare, ma costituzionale in sede di richiamo al regolamento. Se è vero quello che tutti scrivono, nessuno escluso, vale a

dire che le Camere i cui poteri sono prorogati non possono procedere all'approvazione di una legge, non capisco come si possa invece sostenere la possibilità di riesaminare una legge rinviata. Vi è un passaggio che non convince perché il riesame rappresenta una parte accidentale (o eventuale, sarebbe meglio dire) ma comunque esistente dell'iter legislativo e la legge che non viene promulgata ed è rinviata alle Camere, in fase di riapprovazione costituisce pur sempre un atto di indirizzo politico. Quando, tra l'altro, una legge viene modificata in sede di riesame siamo di fronte ad un mutamento dell'indirizzo politico che non può essere prerogativa delle Camere disciolte.

Riferendoci ad una motivazione riportata dall'onorevole Andreotti che ho più volte citato, non si possono riunire le Camere soltanto perché il progetto di legge è stato approvato da una larga maggioranza dell'Assemblea, anche perché ci troviamo alla vigilia di mutamenti della consistenza delle forze politiche in quest'Assemblea. Pertanto, le forze attuali non possono pregiudicare un diverso indirizzo che potrebbe essere impresso dagli elettori con il voto del 5 aprile (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Gorgoni ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i repubblicani hanno già avuto occasione, nel corso dell'iter della legge sull'obiezione di coscienza, di esprimere la loro fermissima opposizione in merito ad un provvedimento che ritenevano e ritengono tuttora devastante del sistema di difesa del nostro paese. Ce ne occuperemo, tuttavia, nel momento in cui entreremo nel vivo della discussione.

Vorrei far presente le ragioni per le quali riteniamo che la legge violi abbondantemente alcuni articoli della nostra Costituzione, in particolare gli articoli 52 e 81. Ho più volte avuto modo di sostenere come questa legge disattenda nella lettera e nello spirito l'articolo 52 della Costituzione, stravolgendo il senso del dettato costituzionale per via

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

ordinaria senza (come già ho avuto modo di eccepire) seguire le clausole rigidamente previste dall'articolo 138 della Carta costituzionale. Si è introdotta infatti la possibilità per ciascun cittadino, che in base all'articolo 52 della Costituzione dovrebbe prestare servizio militare, di sottrarsi ad esso dichiarandosi strumentalmente obiettore di coscienza. Si tratta di un modo grottesco di guardare al tema dell'obiezione di coscienza, che rispettiamo come principio, pur non condividendo, anche in considerazione del fatto che si è trasformata l'opzione per l'obiezione di coscienza da concessione ed eccezione alla regola costituzionale, che prevede lo svolgimento obbligatorio del servizio militare, in un diritto soggettivo. Ciò comporta una serie di inconvenienti e di incongruità che non possono non dispiegare il loro effetto devastante sul nostro sistema difensivo, soprattutto con riferimento all'attuale modello di difesa che, essendo basato sulle componenti della coscrizione obbligatoria e del volontariato, vedrebbe la sparizione del contingente prima ancora dell'approvazione del nuovo modello di difesa...! C'è poco da ridere, onorevole Gasparotto. Indubbiamente, ciò va nella direzione verso la quale volevate andare ed andate voi esponenti dell'ex gruppo comunista, ora comunista-PDS, vale a dire devastare il sistema di difesa del nostro paese! Certamente si va in quella direzione.

E certamente si va nella direzione nella quale vogliono andare gli integralisti e i *pasdaran* cattolici della democrazia cristiana. Siamo d'accordo; la Caritas, la Pax Christi, i vari don Bosco e tutte le altre associazioni di carità esistenti... Tu ridi, Gasparotto, e c'è proprio da ridere oggi in questo Parlamento. Siete riusciti, attraverso una maggioranza eterogenea (che va dai cattolici fino a voi, con l'aggregazione di altre formazioni politiche di sinistra e di ultrasinistra), a raggiungere un obiettivo che certamente non avreste conseguito qualche anno fa, allorquando ci si trovava di fronte ad una democrazia cristiana diversa; una democrazia cristiana che era non quella di Rognoni o di Martinazzoli, ma quella di De Gasperi o di altri uomini che si sono battuti per difendere valori ai quali oggi voi non credete più!

Siamo perfettamente d'accordo! Possiamo anche ridere insieme! Vedremo poi chi riderà alla fine, quando avremo conseguito e realizzato un obiettivo che certamente non si muove nella direzione voluta dalla gran parte del paese. Non è poi così vero quello che dicevano il Presidente del Consiglio e la Presidente della Camera, quando sostenevano che questa legge andava approvata rapidamente, perché rispondeva alle attese di larghe fasce di giovani del nostro paese.

Ebbene, io vi dico che fino ad oggi questi giovani sono 18 mila, a fronte delle centinaia di migliaia di giovani che invece adempiono i dettati costituzionali e rispettano i principi...

GIANCARLO SALVOLDI. Si tratta di 18 mila ogni anno!

GAETANO GORGONI. Stai zitto, Salvoldi! Fai silenzio! Anche tu appartieni a quella categoria di preti spretati che oggi vengono qui a sostenere principi che non appartengono a voi! Non possono appartenere a te! Appartengono alla società italiana e al nostro paese! Quindi, lascia perdere! Resta calmo e stai buono!

GIANCARLO SALVOLDI. Se ti servono per fare polemica, queste argomentazioni, fai pure!

GAETANO GORGONI. Stai tranquillo! Ormai è vecchia questa vostra cantilena! Voi dovrete andare a fare i sacrestani, anziché venire a fare i parlamentari e a discutere dei problemi della difesa del paese!

GIANCARLO SALVOLDI. Sei un bombardiere: *top gun!*

GAETANO GORGONI. Salvoldi, stai calmo e non parlare!

Quindi, dicevo, quando si parla di larghe fasce di giovani ci si riferisce a 18 mila persone l'anno...

GIANCARLO SALVOLDI. Era questo che volevo dire!

GAETANO GORGONI. ... a fronte delle cen-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

tinaia di migliaia di giovani che ogni anno prestano regolare servizio militare. E molti di quei 18 mila giovani non sono veramente obiettori di coscienza. Noi rispettiamo gli obiettori di coscienza; non rispettiamo però i furbi e coloro che voi proteggete e che strumentalmente si dichiarano obiettori di coscienza. Se vogliamo andare avanti con questo grado di polemica possiamo arrivare fino a domani mattina...

PRESIDENTE. Non ho capito se la sua è una minaccia o una proposta! La Presidenza, comunque, non potrebbe accoglierla!

GAETANO GORGONI. Presidente, è una minaccia impossibile!

PRESIDENTE. È un reato impossibile! E lei sa qual è la teoria del reato impossibile!

GAETANO GORGONI. So che lei mi toglierà la parola e quindi arriverà il momento in cui dovrò tacere. Intanto, però, vorrei cercare di svolgere tranquillamente il mio intervento.

A nostro avviso, si è di fronte ad una legge che devasta il nostro sistema della difesa, e lo fa violando le norme più elementari della Costituzione repubblicana, in particolare l'articolo 52 che recita testualmente: «La difesa della patria è sacro dovere del cittadino». Ed immediatamente dopo aggiunge: «Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica».

E qui vi è poco da ridere, signor Presidente, onorevoli colleghi, perché nel momento in cui si stabilisce che «il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge», si deve inquadrare tale principio nel primo comma dello stesso articolo 52, laddove si dice che «la difesa della patria è sacro dovere del cittadino».

Pertanto, tutto ciò che viene realizzato e concesso nel riconoscimento dell'opzione per l'obiezione di coscienza non può essere interpretato come diritto soggettivo, ma deve essere interpretato esclusivamente come

eccezione alla regola costituzionale che vuole la difesa della patria mediante la prestazione del servizio militare obbligatorio, anche se regolato nei modi previsti dalla legge.

Questa è una delle prime gravissime violazioni poste in essere dalla legge. Già in altra occasione ho rilevato come si stesse di fatto modificando la Costituzione senza seguire le procedure rigidamente previste dal suo articolo 138. Vi è un'altra norma costituzionale che il provvedimento di cui si parla viola abbondantemente. Mi riferisco all'articolo 81 che voglio citare testualmente per ricordarlo a tutti i colleghi e soprattutto a coloro che credono in questa proposta di legge e combattono per la sua approvazione.

L'articolo 81 della Costituzione recita: «Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte». Orbene, il provvedimento in questione indica la copertura finanziaria in maniera fraudolenta, falsa e bugiarda; e mi meraviglio che il ministro Carli, che oggi ha sostenuto l'esistenza della copertura finanziaria per tale proposta di legge, fino a qualche tempo fa abbia chiaramente affermato che ne fosse priva.

Già in altre occasioni ho avuto modo di leggere, onorevoli colleghi, il testo di una lettera inviata dal ministro Carli al Ministero della difesa il 4 luglio 1991. In relazione al testo unificato recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, in tale lettera si afferma che, con riferimento alla precorsa corrispondenza, il ministero, nel far presente che gli emendamenti presentati in aula al testo del provvedimento in oggetto non modificano il parere contrario più volte manifestato e ribadito (da ultimo con un *telex* del 24 giugno 1991), deve sottolineare ancora una volta la mancanza di una chiara ed analitica dimostrazione dei maggiori oneri recati dal provvedimento e dai relativi emendamenti, in contrasto con la prescrizione dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978. Ne consegue che — si legge nella lettera — senza un'apposita relazione tecnica predisposta dal ministero, gli oneri recati dagli emendamenti agli articoli riguardanti la copertura finanziaria non possono essere verificati; comunque, tali oneri, stanti le complessive previsioni del provvedimento,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

dovrebbero risultare senz'altro superiori a quelli indicati.

Devo inoltre ricordare un *telex* che è stato inviato precedentemente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al dipartimento dei rapporti con il Parlamento e al Ministero della difesa. In questo *telex* si legge: «Con riferimento testo unificato concernente nuove norme sull'obiezione di coscienza nonché emendamenti proposti in aula, osservasi sostanziale mancanza chiara et analitica dimostrazione di maggiori oneri recati dai medesimi emendamenti». Si confermano tra l'altro le obiezioni emerse e condivise in sede di esame nella V Commissione, in occasione della seduta dell'11 luglio 1990; si aggiunge che, allo stato, l'iniziativa non può avere ulteriore corso e si invita il dipartimento dei rapporti con il Parlamento a promuovere interventi nella sede parlamentare competente.

Dopo queste coraggiose dichiarazioni del ministro del tesoro, il quale faceva fronte ad un indirizzo prevalente del partito che lo aveva delegato a ricoprire il suo ruolo e ampiamente condiviso da altri settori del Parlamento, il senatore Carli, pur avendo mantenuto immutato il suo atteggiamento fino alla fine dell'iter del provvedimento, lo ha cambiato in questi giorni. Non comprendo come il ministro del tesoro possa sostenere che la proposta di legge di cui parliamo abbia la copertura finanziaria; egli afferma che per la paga e per il vitto occorrono poco più di 50 miliardi ma dimentica che, oltre a tale spesa, si sarebbe dovuta prevedere quella per gli alloggi, che invece non è stata prevista. Si sostiene, inoltre, che la spesa per la costituzione ed il funzionamento dei nuovi uffici ammonterebbe (beato lui!) ad un solo miliardo. Siamo quindi di fronte ad una legge priva di copertura finanziaria; tant'è vero che si prevede, ripeto, un miliardo di spesa per la costituzione ed il funzionamento dei nuovi uffici.

Per giustificare la congruità delle somme previste come copertura dall'articolo 20, si giunge a sostenere che i corsi di addestramento professionale per 18-20 mila giovani — non so quanti di voi abbiano avuto esperienza in proposito — richiederebbero una spesa di 3 miliardi e 440 mi-

lioni. È semplicemente ridicolo; è sconcertante come in questo Parlamento si riesca a far passare per veri dati falsi e fraudolenti. Se fossero stati forniti da imprenditori privati anziché da ministri della Repubblica, questi cittadini sarebbero finiti in galera per falso in bilancio o per procurata bancarotta fraudolenta! Voi porterete lo Stato alla bancarotta fraudolenta!

Per far fronte alle nuove strutture da realizzare per i corsi di addestramento professionale — ovunque le realizzate, presso la Presidenza del Consiglio attraverso un dipartimento apposito o presso il dipartimento per gli affari sociali — nell'emendamento da me presentato si prevedeva una spesa di non meno di 200 miliardi.

Dirò di più: avete approvato una legge senza neppure prevedere chi poi gestirà questi corsi di addestramento professionale, che dovrebbero abilitare i giovani obiettori al servizio civile. Chi li qualificherà, chi li preparerà, chi pagherà gli insegnanti e le strutture per la realizzazione permanente di questi corsi?

Quando tentate di aggirare l'ostacolo assegnando tale compito al dipartimento degli affari sociali o, in una prima fase, secondo quanto emerge da un emendamento che ho avuto modo di vedere, alla Presidenza del Consiglio, mi domando in quale maniera riuscirete attraverso questa struttura filiforme ed inesistente, attraverso questa ombra di struttura, a gestire gli attuali 18-20 mila obiettori, che domani potrebbero diventare 30, 40 o 50 mila, fino ad assorbire tutta la quota delle forze armate attualmente coperta dalla coscrizione obbligatoria!

Questo è il problema vero: come riuscirete a gestire tutto questo, come farete a controllare e ad esaminare le domande, con quali strutture? Delle due l'una: o non realizzerete le strutture adeguate e pertanto non sarete in grado di esaminare nei termini previsti dalla legge le domande degli obiettori di coscienza, o dei presunti o falsi obiettori di coscienza, e dopo sei mesi li manderete tutti a casa, considerando tutte le richieste accolte; oppure dovrete potenziare quegli uffici e non potrete farlo con il miliardo previsto dalla legge, né con i 3 miliardi e 440 milioni potreste pagarle le spese occorrenti per la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

gestione dei corsi di addestramento e di qualificazione professionale.

Allora aveva ragione il Presidente della Repubblica (anche nella sua qualità di Capo delle forze armate, di garante della Costituzione e delle norme costituzionali), a rinviare alle Camere il provvedimento sull'obiezione di coscienza, che con tanta superficialità, con tanta demagogia e tanto pressappochismo questo Parlamento ha approvato sulla base di maggioranze disomogenee. Queste non avevano nulla a che fare con le grandi maggioranze cui faceva riferimento il Presidente del Consiglio Andreotti e meno che mai con quelle cui si riferiva il Presidente della Camera; si trattava di maggioranze striminzite, basate al massimo su 320-330 voti, per di più raggiunti grazie a decine e decine di «missionari» sistematici, e conseguiti nonostante la richiesta pressante delle opposizioni di verificare quanti fossero effettivamente i presenti in aula e quante votazioni invece non dipendessero dalla capacità di «suonare il piano» di moltissimi parlamentari, che qualche volta «suonavano a dieci dita», signor Presidente!

Quante volte è successo! Quante volte dopo una verifica sulla regolarità della votazione abbiamo visto improvvisamente calare il numero dei votanti di 20, 30, 40 unità! Sta scritto negli atti parlamentari, sta scritto nei resoconti stenografici dei lavori dell'Assemblea. Altro che larghe maggioranze! Questa è una legge che è stata approvata dal Parlamento con la frode! Questa è una legge che è stata approvata dal Parlamento con l'inganno! Questa è una legge che è stata approvata dal Parlamento non con maggioranze larghe ma con maggioranze inesistenti e monche. I parlamentari della stessa maggioranza, messi tutti quanti insieme non sono stati capaci di votarla. Si è dovuto fare ricorso al PDS, ad altre forze politiche; non soltanto ai socialisti e ai socialdemocratici, che erano forze della maggioranza; si è dovuto fare ricorso a tutte le frange politiche, dai verdi ai radicali, ai parlamentari di Rifondazione comunista. Tutti quanti hanno votato questa legge. E allora, in una nazione civile come l'Inghilterra, un Governo o una maggioranza in simili circostanze sarebbero saltati.

ORAZIO SAPIENZA. Solo dieci voti contrari!

GAETANO GORGONI. Non è vero! Tu non hai neanche letto gli atti della Camera. Evidentemente non sei stato presente, perché se fossi stato qui avresti capito che i dieci voti contrari sono inesistenti. Ti spiego io i dieci voti contrari. Noi dichiarammo... Leggiti gli atti per favore! Leggiti gli atti! Così constaterai che noi dichiarammo che non volevamo avere nessuna responsabilità, neanche di ordine morale, come poteva verificarsi con la nostra presenza in aula. E ci allontanammo perché non volemmo votare...

ORAZIO SAPIENZA. Voi soli!

GAETANO GORGONI. ... soprattutto per protesta avverso una maniera di votazione che era inaccettabile (*Commenti*), che era fraudolenta, perché si facevano risultare votanti deputati che non c'erano, che erano altrove, che erano a casa, che erano a pranzo...

ORAZIO SAPIENZA. Quanti siete voi? Siete quattro gatti!

PAOLO PIETRO CACCIA. Stai illustrando una pregiudiziale! Non credo tu sia in tema. Ti darebbero tre, se fossi a scuola!

GAETANO GORGONI. Non sei tu che puoi richiamarmi al tema, Caccia!

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, lei deve parlare rivolgendosi alla Presidenza; non deve rivolgersi all'onorevole Caccia, che non è ancora Presidente...

GIANCARLO SALVOLDI. È un volgare comizio elettorale! È ora di smetterla di insultare il Parlamento intero. Presidente, sta insultando il Parlamento. Lo richiami, per favore, gli dica di smettere! Sta accusando il Parlamento di essere fraudolento!

GAETANO GORGONI. Loro accusano me di essere fuori tema, ma sono loro ad essere sistematicamente fuori tema, non io! Loro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

sono sistematicamente fuori tema perché stanno nella Commissione difesa, dove dovrebbero occuparsi della difesa del paese e invece utilizzano la presenza in quella Commissione per sfasciare la difesa del paese. Quindi — ripeto — fuori tema non sono io ma loro. Sono loro ad essere sistematicamente fuori tema (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*)!

GIANCARLO SALVOLDI. I disfattisti...!

GAETANO GORGONI. E dovrete voi essere bocciati, non con tre ma con zero! Perché voi dell'amministrazione della difesa, della difesa del paese non vi siete mai occupati; anzi, vi siete preoccupati del contrario! Voi e la gran parte dei partiti cui fate riferimento (*Commenti*)! Quindi se voi volete continuare, continuiamo...

GIUSEPPE SARETTA. Ma tu il militare l'hai fatto?

GAETANO GORGONI. L'ho fatto!

Comunque, Presidente, nei pochi minuti che ho ancora a disposizione...

PRESIDENTE. Li utilizzi in modo proficuo, come suo solito.

GAETANO GORGONI. Li utilizzerò, Presidente. Non perderò neanche un secondo, stia tranquillo.

Bene ha fatto, allora, il Presidente della Repubblica a rinviare alle Camere questa legge per un riesame. Ma a questo punto il problema vero è evidente. Possono le Camere disciolte discutere di una legge rinviata dal Presidente della Repubblica? È un problema che è stato affrontato da più parti e sul quale vi sono state pronunce da parte di insigni costituzionalisti in un senso o nell'altro. Il dato certo è comunque che fino ad oggi non si era mai verificato che il nostro Parlamento fosse riunito, dopo il suo scioglimento, per riesaminare una legge di tale importanza. Da parte di tutti si è detto che non vi sono precedenti in tal senso. Quindi, questo è il dato incontrovertibile: fino ad oggi non è mai successo — ripeto — che il Parlamento della Repubblica si riunisse do-

po il suo scioglimento per riesaminare una legge importante come quella sull'obiezione di coscienza.

E vorrei fare anche un'altra osservazione soprattutto nei confronti di coloro i quali si offendono, quando si parla di queste Camere o di questo Parlamento come di un organo delegittimato. Io sostengo che esso è delegittimato ma, in ogni caso, anche se non volete considerarlo tale, è certamente un Parlamento che ha poteri affievoliti. E non c'è da offendersi per questo, perché è qualcosa che discende dalla Carta costituzionale.

In ordine agli esempi che da qualche parte sono stati fatti — e segnatamente quello del comma 3 dell'articolo 85 — per sostenere che, allorquando si è voluta prevedere un'eccezione, la si è indicata chiaramente nella Carta costituzionale, devo dire che, se fosse vera l'interpretazione del comma 2 dell'articolo 61, secondo la quale la Camera avrebbe tutti i poteri, non sarebbe stato necessario fare riferimento ad una limitazione degli stessi. Nella Costituzione si sarebbe potuto dire che le Camere non conservano tutti i poteri, precisando che non possono senz'altro eleggere il Presidente della Repubblica, e che mantengono solo quello di convertire in legge i decreti-legge.

Non a caso, signor Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente Andreotti, che ben se ne intende e che in fatto di furberie è gran maestro — non vi è alcun riferimento ad associazioni di tipo diverso —, ha pensato ad un certo punto di far ricorso allo strumento del decreto-legge. Ciò solo allo scopo di reintrodurre in Parlamento dalla finestra ciò che il Presidente della Repubblica aveva fatto uscire dalla porta. Il Parlamento non avrebbe avuto competenza ad esaminare il provvedimento in sede di rinvio e quindi, per farlo rientrare, il Presidente del Consiglio ha pensato al decreto-legge, anche se noi abbiamo osservato fermamente che mancano i presupposti della straordinaria necessità ed urgenza e che quella legge può essere tranquillamente esaminata — così come è stato autorevolmente affermato in questa Camera — dal nuovo Parlamento.

In effetti, insigni costituzionalisti hanno sostenuto — noi abbiamo solo ripreso tale tesi in più occasioni — che il rinvio della

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

legge alle Camere sciolte non comporta la sua decadenza, ma provoca soltanto un effetto sospensivo con la conseguenza che il provvedimento viene affidato al nuovo Parlamento, che potrà approvarlo nella sua formulazione o modificarlo sulla scorta dei rilievi fatti dal Presidente della Repubblica. Mi pare sia questa la direzione nella quale si può e si deve andare.

Vi è però un'altra ragione per la quale ritengo che oggi il Parlamento abbia poteri affievoliti. In occasione di una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, prima ancora che venisse posto sul tappeto il problema della legge sull'obiezione di coscienza, un presidente di gruppo chiese al Presidente della Camera quali dovessero ritenersi le prerogative dei deputati di un Parlamento disciolto. Gli fu risposto che i parlamentari potevano rivolgersi al Governo mediante interrogazioni a risposta scritta. Ciò significa che in tale circostanza ci si trova di fronte ad un Governo dai poteri affievoliti, ma che anche i poteri dei parlamentari devono considerarsi tali, essendo limitati alla sola possibilità di presentare interrogazioni a risposta scritta. Effettivamente, ci troviamo di fronte...

ORAZIO SAPIENZA. E Spadolini?

GAETANO GORGONI. Quindi, ci troviamo di fronte ad un Parlamento dai poteri affievoliti che, proprio perché è in regime di *prorogatio*, non può esercitare le stesse prerogative di cui godeva prima dello scioglimento.

Pertanto, Presidente, vi è un'altra circostanza che è stata pure rappresentata in questa Camera. Il Parlamento è stato sciolto su richiesta del Presidente del Consiglio, che è venuto in aula per dirci che esso non aveva più nulla da dire. È strano che poi, improvvisamente, lo si sia tirato fuori dalle catacombe...

GIUSEPPE SERRA. Perché la legge non era stata ancora rinviata alle Camere!

GAETANO GORGONI. ...e che ora lo si faccia decidere in ordine a decreti-legge e, addirittura, alla legge sull'obiezione di co-

scienza rinviata dal Presidente della Repubblica. È strano che avvenga tutto ciò!

Io non so cosa abbia il collega, sta forse male...?

GIUSEPPE SERRA. Stai male tu!

GIOVANNI PELLEGATTA. Per cinque anni non hai parlato e parli ora?

MASSIMO SERAFINI. Presidente, tenga conto del tempo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il tempo lo controllo io. Onorevole Serra, la prego di rimanere seduto! Il collega ha diritto di parlare: la prego di proseguire, onorevole Gorgoni.

GAETANO GORGONI. Presidente, io penso che l'onorevole Serra abbia bisogno di un medico! (*Commenti — Interruzione del deputato Giuseppe Serra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onorevole Gorgoni esercita il suo diritto nel tempo che gli è consentito. Quindi ha ancora a disposizione, per concludere il suo intervento, un minuto, più mezzo minuto di recupero che gli concedo io.

GAETANO GORGONI. La ringrazio, signor Presidente. Questa legge è stata approvata con la prepotenza, con la sopraffazione, con le presenze inesistenti, suonando il pianoforte a dieci mani; adesso ci si vuole addirittura impedire di parlare! E sono proprio i parlamentari appartenenti ai partiti che si batterebbero a favore delle libertà del cittadino ad effettuare tale sopraffazione! È questa la maniera in cui si battono per la libertà: sopraffacendo gli altri, togliendo la parola, non facendo parlare chi vuole intervenire nei tempi previsti dal regolamento della Camera (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*)!

Invito pertanto i colleghi a stare calmi; altrimenti, signor Presidente, lei mi dovrà concedere un altro recupero di tempo.

FRANCO CALAMIDA. No, il recupero no!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

LUCIANO AZZOLINI. Tempo, Presidente!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate concludere l'onorevole Gorgoni, il quale, per altro, ha già ampiamente espresso la sua opinione. Se vorrà terminare con la nota vigoria, noi saremo molto contenti di ascoltare le sue conclusioni, onorevole Gorgoni.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, ritengo che questa legge non possa essere riesaminata dalle Camere perché non rientra nei casi previsti e stabiliti dalla Costituzione. Credo che molti dei parlamentari che in questo momento urlano non conoscano quali siano i problemi sollevati nella richiesta di riesame. Infatti, svariati colleghi votano senza sapere cosa stiano votando; probabilmente, hanno soltanto sentito che si trattava dell'obiezione di coscienza e magari hanno ricevuto una spinta dalle loro parrocchie e dalle loro associazioni di carità.

La questione è talmente complessa che meriterebbe di essere affrontata in un momento diverso, con maggiore tempo a disposizione. Ciò consentirebbe di svolgere un dibattito reale e approfondito sulla questione. Sarebbe necessario informare quanti si apprestano a votare questa legge del reale contenuto della stessa, perché molti colleghi, purtroppo, non sanno quello che fanno (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*)!

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, le faccio presente che lei ha fruito di un tempo supplementare di 50 secondi.

LUCIO MAGRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIO MAGRI. Signor Presidente, non sono un raffinato costituzionalista e non mi piace fare il dilettante attribuendomi competenze che non ho. Non entrerò quindi nelle sottigliezze della questione costituzionale e mi limiterò a rimandare ai ragionevoli e sufficienti argomenti addotti poc'anzi in questo dibattito dal collega Ferrara, dal professor Guarino nella memoria che ci ha distribuito e infine, ancora più autorevolmente, dal Presidente della Camera.

Vi ruberò solo cinque minuti di tempo per buttarla, per così dire, un po' in politica, come spesso mi rimprovera di fare l'onorevole Iotti. Non mi pare né un abuso né una cosa fuori luogo perché questa vicenda — riconosciamolo — non si svolge in una situazione relativamente asettica e dunque nel vuoto di astratti principi, ma al contrario nel pieno di una crisi e di un conflitto politico-costituzionale.

Onorevoli colleghi, io non grido come il «soave» onorevole Gorgoni, ma pretendo che voi siate minimamente rispettosi anche delle argomentazioni di chi interviene con maggiore pacatezza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare che l'onorevole Magri abbia perfettamente ragione.

LUCIO MAGRI. So che siete frementi per le preferenze, ma prestiamo attenzione a quello che si sta dicendo.

PRESIDENTE. Vi pregherei di ascoltare onorevoli colleghi.

LUCIO MAGRI. Ci siamo battuti a lungo e con intransigenza per il diritto e il dovere delle Camere, di queste Camere, di ridiscutere la legge. L'abbiamo fatto per una questione di merito, per l'importanza pratica e di principio dell'obiezione di coscienza, particolarmente — non dimentichiamolo — in un momento in cui la guerra e la pratica repressiva dei conflitti regionali tornano ad essere strumento normale e si vanno apprestando le strutture e l'ideologia adatte allo scopo. E nel momento in cui, per converso, soprattutto tra i giovani crescono il rifiuto radicale della guerra e la cultura della non violenza.

Ma lo abbiamo fatto, non di meno, per una questione di legalità democratica. Accettare l'impotenza del Parlamento, oggi, rispetto ad un rinvio compiuto all'ultimo momento dal Presidente della Repubblica e da questo Presidente della Repubblica, vorrebbe dire riconoscergli una sorta di diritto di veto che la Costituzione gli nega e sanzionare, ancor peggio, una situazione di fatto paradossale, ormai assodata. La situazione, cioè, di un Governo che scioglie le Camere

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

senza dimettersi e conserva dunque pienamente i suoi poteri; di un Presidente della Repubblica che va ormai sistematicamente oltre i suoi poteri; di un Parlamento delegittimato ed umiliato. Per questo abbiamo approvato la decisione, anche se tardiva — lo devo pur riconoscere onestamente — dei capigruppo e del Presidente della Camera che ha portato a questa nostra riconvocazione. Perciò voteremo contro le eccezioni di costituzionalità ed ogni altro strumento rivolto a bloccare la conclusione del procedimento.

Ciò detto, non si può e non si deve tacere già ora il fatto che oggi interviene a intorbida nuovamente e su un altro versante l'intera vicenda. Democristiani e socialisti, per quel che mi è dato sapere, dopo essersi schierati su versanti opposti in questa importante vicenda, alla fine hanno ritrovato, o stanno ritrovando, un accordo tra loro ed un compromesso con Cossiga, introducendo uno o più emendamenti che alterano non poco proprio il valore di principio della legge. È un fatto estremamente grave nel merito, perché significa introdurre in questa legge, proprio nel momento in cui la si approva, una sorta di ipoteca e di remora, una sorta di diritto riconosciuto a termine, impedendo così, anche nella pratica, una progettazione ed una programmazione nell'esercizio effettivo del diritto all'obiezione e subordinando comunque tutta la materia alla logica di quel modello di difesa che gran parte degli obiettori contesta.

È un fatto grave anche più in generale, perché si ripete ancora il meccanismo che abbiamo più volte denunciato nell'indifferenza generale e che ha caratterizzato l'intero ultimo anno: Cossiga che piccona, che sembra restare isolato, ma che, alla fine, ottiene di spostare un largo schieramento, anche gran parte di coloro che lo criticano, nella direzione voluta. Questo è avvenuto sul tema della seconda Repubblica, sul tema della legge elettorale, nel rapporto tra magistratura ed esecutivo. Per fare un'analogia storica abbastanza illuminante, Cossiga e Bossi oggi stanno assumendo un ruolo che negli anni '50 per la Francia svolsero i generali in Algeria e i *pieds noirs* nella metropoli. Essi aprono cioè la strada ad un autoritarismo strisciante di cui altri saranno

alla fine i protagonisti e detteranno le forme. È, questo, un'ennesima dimostrazione del fatto, su cui da tempo insistiamo, che è del tutto illusorio pensare di fermare tale deriva e spinta autoritaria che ha riflessi nel paese, subordinandosi a logiche ed a schieramenti che, nella sostanza, per interessi e culture, con Cossiga convergono anche se e quando lo criticano e lo contrastano. Prima ricordavo, ascoltando il soave intervento dell'onorevole Gorgoni, che qualche giorno fa Eugenio Scalfari ha proposto di votare indifferentemente per il partito repubblicano, la Rete, il PDS o quello che lui stesso definiva il partito che non c'è. Ascoltando Gorgoni mi veniva di rallegrarmi del fatto che, per fortuna, forse questo partito non ci sarà mai; tuttavia, ciò vuol dire anche rinunciare, di conseguenza, a costruire un'opposizione di sinistra, che per radici sociali, per cultura e per presenza organizzativa nel paese argini e rovesci quella spinta a destra dal basso che, nel vuoto di opposizione culturale e sociale, in Italia come in Francia ed altrove, coinvolge ormai anche e soprattutto grandi masse diseredate.

Qui, rifiutando «l'emendamento» Craxi e Forlani, possiamo cominciare ad interrompere tale spirale, a correggere il tiro ed a dire con più chiarezza da che parte e con chi ciascuno di noi si colloca (*Applausi dei deputati del gruppo DP-comunisti*).

GIOVANNI FERRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condividiamo le ragioni che hanno indotto la Presidenza della Camera ad assumere questa decisione, ad annunciarla ed a confermarla. Pertanto, signor Presidente, mi resta da fare solo qualche ulteriore annotazione, con riferimento alle considerazioni che sono state espresse durante il dibattito concernente le questioni pregiudiziali.

Onorevole Gitti, sappiamo benissimo che non vi sono precedenti sull'uso dei poteri prorogati per il riesame di una legge rinviata dal Presidente della Repubblica. La ragione di questa assenza di precedenti è una sola:

mai il potere presidenziale di cui all'articolo 74 della Costituzione era stato usato *in limine* all'atto di scioglimento. Ad un uso senza precedenti di questo potere presidenziale può, ed io ritengo deve, corrispondere un uso senza precedenti dei poteri prorogati del Parlamento.

Non vi è alcuna specifica disposizione regolamentare, onorevole Martino, per il periodo di proroga e per il caso in cui in questo periodo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 74 della Costituzione, lo sappiamo. L'onorevole Martino si domanda perché manchi questa disposizione regolamentare: essa manca, signor Presidente, perché l'ovvio non può essere oggetto di dispute, perché secondo un vecchio brocardo, onorevole Biondi, *in claris non fit interpretatio*. Credo non sia un paradosso quello che sto per affermare: dobbiamo solo leggere ed applicare disposti costituzionali di enorme chiarezza e dall'articolo 61, comma 2, della Costituzione credo si debba dedurre tutto quanto è deducibile, in particolare per il caso concreto nel quale ci troviamo. Dico questo perché, signor Presidente, a me pare evidente che la norma fondativa del potere delle Camere di riesaminare una legge rinviata dal Presidente della Repubblica sia una norma voluta dal costituente per una ragione di un'evidenza estrema e cioè perché solo il Parlamento ha il potere di legiferare.

È solo il Parlamento — e un Parlamento non condizionabile — che può legiferare, stabilire e decidere il contenuto, i fini, l'efficacia ed il tempo dell'efficacia degli atti legislativi. E lo può fare ad esclusione di altri organi e ad esclusione anche dell'organo cui spetta il potere di rinvio delle leggi; altrimenti, avremmo un'altra cosa, signor Presidente, avremmo una situazione del tutto inammissibile: assisteremmo, cioè, al fatto che si insinua nel nostro ordinamento un istituto che è noto in altri ordinamenti costituzionali. Esso è noto ed è applicato, ad esempio, secondo l'articolo 1, sezione 7, della Costituzione degli Stati Uniti per il Presidente di quello Stato che, con il potere di veto, può impedire — e talvolta ciò si verifica — che una legge approvata dal Congresso non possa avere la sua efficacia esterna al Congresso stesso.

Onorevole Gitti, credo di non aver affatto dimenticato in qualche modo che l'intervento dell'atto di scioglimento ponga alcuni problemi. Mi posi tale questione addirittura ventotto anni fa! Allora, conclusi e dedussi che, appunto in caso di proroga, il potere del Presidente della Repubblica di rinviare un atto sollecitava, quasi imponeva, alle Camere di decidere in ordine all'atto rinviato.

Vorrei, a questo punto, rispondere all'onorevole Pazzaglia. Innanzitutto, devo dirle, onorevole Pazzaglia, che non le ho attribuito ciò che lei dice che io le abbia attribuito. Ho soltanto appuntato un'espressione che lei ha utilizzato. Lei ha parlato «di divieto di esercitare questo potere» che dedurrebbe dalla Carta costituzionale. Io la penso in modo contrario e cercherò di dimostrarle la validità delle mie ragioni.

È noto a tutti — e nessuno lo contesta in questa Camera — che il potere legislativo non può essere esercitato da altri se non dal Parlamento e che quando un atto legislativo viene inviato al Presidente della Repubblica è un atto già perfetto, tanto che sollecita ed attiva il potere di promulgazione. Se così stanno le cose, il rinvio di quell'atto al Parlamento (che è una fase eventuale: eventuale sempre, per ogni procedimento legislativo) non provoca altro che il potere del Parlamento stesso di confermare quell'atto, di confermare cioè quell'atto di indirizzo politico che le Camere hanno già voluto e perfezionato. Se così non fosse, dovremmo allora considerare l'atto legislativo che le Camere inviano al Presidente della Repubblica come un atto imperfetto. Non solo, ma dovremmo dedurre altre ipotesi. Dovremmo dedurre che in circostanze di questo genere il Presidente della Repubblica, con l'uso combinato del potere di scioglimento e del potere di rinvio, potrebbe addirittura mettere in discussione la capacità rappresentativa del Parlamento prima che lo scioglimento produca i suoi effetti. Ciò sarebbe a mio avviso aberrante! Sarebbe, certamente, una compressione inaudita dei poteri del Parlamento, la cui compressione credo e spero che nessuno voglia in quest'Assemblea né direttamente né indirettamente accettare, o direttamente o indirettamente confermare o subire.

Signor Presidente, ieri, intervenendo sul

calendario dei nostri lavori, affermai che il voto su questa legge rappresentava un atto dovuto. Oggi non solo confermo tale convinzione, ma voglio spiegare le ragioni per cui il voto su quella legge rappresenta, per noi deputati della X legislatura, un atto dovuto. È un atto dovuto che noi, dobbiamo all'istituzione parlamentare, e proprio nel momento in cui questa istituzione è oggetto di attacchi, di derisione, di compressione: cose inaudite, per i poteri, per il ruolo e per la libertà di legiferare del Parlamento!

Mi sia consentita un'ultima notazione: con questo intervento concludo la mia esperienza di parlamentare, e sono molto lusingato di averlo potuto pronunciare a nome del gruppo comunista-PDS. Sono profondamente fiero di aver potuto così esprimere, in consonanza con il mio gruppo, le mie convinzioni di costituzionalista, convinzioni profonde e consolidate, nonché coerenti con la fiducia che sento da sempre in quella istituzione insopprimibile per la democrazia che si chiama Parlamento, con i poteri che ad esso conferisce la Costituzione della Repubblica italiana, questa Costituzione! (*Applausi dei deputati dei gruppi comunista-PDS, della sinistra indipendente e DP-comunisti — Congratulazioni*).

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, sono molto preoccupato dal dibattito sulle eccezioni di incostituzionalità: esse presuppongono una legge diversa da quella che in realtà è in discussione. L'ho sempre sostenuto: che questa legge introduca qualcosa di profondamente diverso rispetto a quella precedente per quanto riguarda il soggetto che richiede l'ammissione al servizio civile, non è vero! Come non è vero, pur sembrando essere caduto nell'equivoco anche il Presidente della Repubblica, che la legge in esame comporti un diritto soggettivo, anziché un interesse legittimo. È proclamato il diritto, come diritto costituzionale, ma per l'ottenimento dell'ammissione al servizio civile è richiesto un provvedimento, sia pure privo di discrezionalità, da parte di chi deve pro-

nunciarsi in merito. Quindi, anche se la relativa richiesta determina un atto dovuto da parte di chi deve pronunciarsi in presenza e previa verifica di certe condizioni, si ha soltanto un interesse legittimo.

È presente l'onorevole Guarino, che ritengo non mi darà torto se mi ascolterà: l'ammissione al servizio civile non può che essere un interesse legittimo; non è infatti un diritto soggettivo, se vi deve essere un provvedimento. Questo è chiaro! Allora, lo scatenarsi di questioni sul sacro diritto-dovere del cittadino di difendere la patria, sancito dall'articolo 52 della Costituzione che sarebbe violato perché oggi vi è un diritto soggettivo mentre prima vi era un interesse legittimo, è privo di fondamento. A maggior ragione, poi, in presenza del riconoscimento, che viene da tante parti in questa Camera, che il sacro dovere di difendere la patria può essere adempiuto solo con un esercito che non sia di leva, mi viene da pensare che tutti i riferimenti alla violazione di norme costituzionali e le strida che si levano in proposito siano strumentali non rispetto alla volontà di impedire un'innovazione che si assume muoversi in quella direzione, ma piuttosto al fine di procedere in una direzione inversa rispetto alla legge esistente, così come è venuta delineandosi attraverso gli interventi della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato. Il rifiuto dell'ammissione al servizio civile in virtù della constatazione di circostanze oggettive dimostrate, ed al di fuori dell'ipotesi di indagini sull'atteggiamento soggettivo dei richiedenti l'ammissione, è stato già sancito dal Consiglio di Stato in base alla legge esistente.

A cosa tende, allora, tutta la *bagarre* che si è andata alimentando intorno a questa legge? Ebbene, anche se sono profondamente convinto che — nella situazione determinatasi con la contemporanea sussistenza del provvedimento di scioglimento delle Camere e del rinvio di una legge già approvata dai due rami del Parlamento — l'esame di questa disciplina rappresenti un atto dovuto, ho l'impressione che l'impegno del Presidente del Consiglio Andreotti abbia uno sfondo elettorale. In particolare, mi riferisco agli enti ecclesiastici, che in questo modo potranno avvalersi della mano d'opera degli obiettori di coscienza: è proprio questo l'a-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

spetto in cui si innova profondamente nella legislazione vigente, poichè si cerca di introdurre condizioni paragonabili a quelle di un contratto collettivo di lavoro.

D'altra parte alcune importanti questioni sono state disciplinate nell'ambito delle modificazioni apportate in quest'ultima fase di esame dalla Commissione difesa, con notevoli riflessi di carattere costituzionale.

In realtà, mi sembra che la preoccupazione sia quella di creare un po' di rissa all'interno dei partiti tradizionali ed all'interno del recinto, affinché la gente non guardi al di fuori di esso. Si tratta, in sostanza, di un nuovo alibi nei confronti della gente — che vorrebbe mandar via gli «istituiti» —, per accentrare l'attenzione sulle istituzioni e per riportare il dibattito su temi e schieramenti tradizionali, nella speranza che non si immaginino divisioni ed alternative diverse. È questa, a mio avviso, la realtà.

Se è vero, inoltre, che qui si avanzano eccezioni di incostituzionalità, non tanto contro la reale consistenza della legge, ma rispetto ad un modello inesistente di legge, configurato nella retorica dei suoi sostenitori, allora la mia preoccupazione è che quegli accorgimenti e quei compromessi di cui si è parlato oggi in quest'aula (lo stesso onorevole Gitti vi ha fatto riferimento), che coinvolgeranno la democrazia cristiana, il partito socialista e forse altri schieramenti politici, non riguarderanno tanto la legge che non c'è (non così diversa — quanto dovrebbe esserlo — dalla disciplina oggi vigente), ma rappresenteranno un sistema per tornare indietro rispetto alla legge già in vigore.

Ma si potrebbe pensare anche a qualcosa di peggio, poiché ho sentito parlare di emendamenti sulla base dei quali si dovrebbe stabilire che la legge approvata non avrà valore, che saranno previsti termini limitati, che sarà stata varata tanto per fare e che dovrà essere riesaminata presto. Insomma, un vero e proprio pasticcio.

A questo punto, cosa dovrei fare? Lo dico a quanti, da una parte e dall'altra, stanno affrontando con impegno sincero i temi delicati sollevati dalla materia: personalmente, se questo è il meccanismo, non parteciperò al voto sulle pregiudiziali di costituzionalità.

In realtà, se andiamo ad analizzare le

innovazioni introdotte dalla Commissione, di questioni delicate ve ne sono molte. Si tratta di problematiche di grandissima rilevanza, sia dal punto di vista dei meccanismi applicativi, sia da quello dei risvolti di carattere costituzionale che ne discendono. Di quegli aspetti dovremo sicuramente discutere, ma non certamente di pregiudiziali di costituzionalità avanzate in vista di un compromesso veramente vergognoso, come quello di cui abbiamo sentito parlare.

Personalmente, so come regolarsi rispetto a problemi di applicazione della Costituzione, ma non accetto di misurarmi con un'operazione surrettizia, nella quale la Costituzione viene evocata in rapporto ad una legge che non c'è, ad ipotesi inesistenti e non, invece, agli elementi realmente in discussione; e tutto al fine di ottenere risultati opposti a quelli che vengono prospettati. Ebbene, a queste condizioni non ci sto; e non parteciperò alla votazione sulle pregiudiziali di costituzionalità (*Applausi*).

GIANCARLO SALVOLDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCARLO SALVOLDI. Presidente, colleghi, il mio intervento sarà molto breve perchè voglio che si giunga il più presto possibile all'approvazione del provvedimento. A noi verdi interessano i contenuti e molto meno le polemiche. Da settimane si discute sulla proposta di legge: è arrivato il momento di votarla.

Con lo strumento delle questioni pregiudiziali si persegue lo scopo di cancellare un provvedimento che, come tutti sappiamo, è già stato approvato sia dalla Camera, a larghissima maggioranza (nonostante le affermazioni dei colleghi che mi hanno preceduto), sia dal Senato, e che dunque è pienamente legittimo. È stato rinviato alle Camere proprio al termine della legislatura; ma esse hanno il diritto, anzi il dovere, di riesaminarlo e riapprovarlo. Altro che forzatura ed illegalità, come è stato sostenuto in questa sede!

Ripeto che con gli strumenti utilizzati si vuole giungere alla cancellazione della proposta di legge. Dagli interventi svolti, dalle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

intenzioni manifestate da chi ha rinviato la proposta di legge (con le conseguenti interpretazioni, appare evidente che si vuole collegare la materia dell'obiezione di coscienza a quella della riforma delle forze armate, del nuovo modello di difesa, mentre le questioni devono essere tenute assolutamente separate. L'obiezione di coscienza deve essere trattata singolarmente e sulla proposta di legge ad essa relativa ci si deve pronunciare per ciò che essa significa ed implica.

È inoltre molto strano che forze che in questa sede hanno votato a favore del provvedimento in questo momento si dissocino. Probabilmente ciò avviene per motivi politici, per polemiche, per questioni che hanno poco o nulla a che vedere con il merito del provvedimento medesimo. Magari questi deputati pensano di ricorrere al truccetto dell'assenteismo. A mio giudizio dobbiamo essere presenti e votare. Si sono svolte manifestazioni di obiettori di coscienza; noi abbiamo detto che staremo molto attenti alle presenze dei vari deputati in occasione dell'esame della proposta di legge e che faremo conoscere all'opinione pubblica il nome degli assenteisti. Ribadisco che a mio giudizio è importante che si continui a discutere, fino ad arrivare ai voti. Nessuno può superare le difficoltà derivanti da cambiamenti di posizione con la comoda scappatoia dell'assenteismo. Sarebbe davvero intollerabile.

Dobbiamo quindi votare stasera sulle questioni pregiudiziali presentate, che non hanno fondamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, data l'ora, riterrei opportuno rinviare la votazione sulle questioni pregiudiziali alla seduta di domani.

MARIA TADDEI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA TADDEI. Non siamo assolutamente d'accordo che non si voti questa sera. Il calendario dei lavori prevedeva una eventuale seduta notturna, con votazioni. Anche se sono le 21,40, ciò non può impedire di

votare. Gli esponenti del gruppo al quale appartengo sono presenti. Vi era l'impegno di arrivare alla votazione entro le 21,30 e non credo sia grave il fatto che sono le 21,40. A mio giudizio è assolutamente giusto procedere alla votazione (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Sul richiamo per l'ordine dei lavori dell'onorevole Taddei, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 del regolamento, darò la parola ad un oratore per ciascun gruppo che ne faccia richiesta.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. È superfluo che io rilevi con quanta fermezza contrastiamo l'iter del provvedimento in esame, per tutte le ragioni illustrate ieri ed oggi dai colleghi del gruppo al quale appartengo, in particolare dagli onorevoli Pazzaglia, Valensise, Viviani, Pellegatta e Franchi.

Anche se intendiamo frapporre ogni possibile ostacolo, cercando di evitare, per quanto possibile, che si compia fino in fondo una violazione di carattere costituzionale in merito alle funzioni delle Camere in periodo di scioglimento, desidero rilevare che, visto che avete dichiarato urgente ed indifferibile il varo del provvedimento, dovete essere presenti! Riteniamo quindi che stasera si debba votare, per vedere quali siano i gruppi che prima sottolineano l'urgenza della materia e, successivamente, se la danno a gambe, partendo per la tangente.

Colgo l'occasione per dire al collega Salvoldi che la denuncia che afferma di voler fare nei confronti dei deputati assenteisti è un atto di violenza rispetto alle obiezioni non di coscienza, ma di presenza che dovessero intervenire in questa sede. Mi sembra, la sua, una minaccia violenta, non confacente allo spirito ed alla lettera del suo intervento.

GIOVANNI BRUNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BRUNI. Signor Presidente, sono

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

anch'io dell'opinione che si debba votare. Bisognerà finalmente stabilire per coloro che sono senza vincolo di mandato — come tutti noi — chi è presente e chi è assente, con tutte le responsabilità del caso. Ritengo che la legge sull'obiezione di coscienza non sia buona, ma si tratta di una mia opinione e comunque io sono presente; sono un deputato che non ostacola l'iter del provvedimento, ma che discute e contrasta la legge.

Avendo la Presidenza stabilito che la Camera questa sera avrebbe votato, ritengo sia opportuno, anche per evitare barabonde nella patria del diritto, passare ai voti (*Applausi*).

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Ritengo che avremmo dovuto risparmiarci questo esercizio oratorio, che è un inutile punizione per i deputati diligenti che sono rimasti in aula fino a quest'ora. Credo rientri nei poteri del Presidente, valutate le circostanze, decidere ciò che sia più opportuno ai fini del proseguimento dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, considerato che sono le 21,50 e che la discussione si è sviluppata in una certa direzione, ritengo che la situazione dell'aula non consenta di procedere ad una votazione che sia conforme agli interessi che abbiamo su un tema come quello all'ordine del giorno, che vi sia cioè una votazione utile. La Presidenza ha consultato anche il Presidente della Camera, poiché ci troviamo in una fase delicata della nostra vita parlamentare e con riferimento ad un tema del rilievo che sappiamo. Non credo che ci si debba prestare a valutazioni di mera strumentalità politica.

Nell'interesse dei lavori parlamentari ed avendo il conforto dell'opinione del Presidente della Camera, ritengo sia più utile votare domani mattina. Pertanto rinvio alla seduta di domani il seguito del dibattito.

**Per la risposta scritta
ad interrogazioni.**

GIORGIO GHEZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO GHEZZI. Signor Presidente, le chiedo di sollecitare il Governo a fornire risposta scritta alle interrogazioni 4-300700, 30-961, 30-844, riguardanti casi di crisi aziendale alla Saver Sundstrand di Bologna, alla Nuova Ponsac di Ravenna e alla Arcoelectronics di Bologna.

La ringrazio, signor Presidente, per la sua cortesia.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Qualche tempo fa avevo presentato un'interpellanza (per la verità un po' contestata) in ordine ad alcuni episodi concernenti rapporti con paesi dell'est e casi di vero e proprio spionaggio e di trasferimento di denaro.

A seguito dello scioglimento delle Camere ho trasformato tale interpellanza — che non ha mai ricevuto risposta, nonostante l'urgenza — in un'interrogazione a risposta scritta.

Non ho finora ricevuto alcuna risposta nemmeno a tale interrogazione, che pone anche dei quesiti in ordine a fatti che riguardano spie sovietiche in Italia.

Mi pare che si tratti di un argomento che non può essere affrontato in questa legislatura, e invito pertanto il Presidente ad intervenire presso il Governo, attraverso gli uffici, perché si dia almeno sollecita risposta scritta all'interrogazione.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, forse le mie considerazioni riguardano argomenti meno importanti rispetto a quelli evidenziati dal collega Pazzaglia. Tuttavia, intendo ricordare che, pure in regime di scioglimento delle Camere, siamo stati autorizzati dalla Presidenza a presentare interrogazioni a risposta scritta.

Se però, i vari ministri non rispondono

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

tempestivamente ai nostri strumenti di sindacato ispettivo, devo dire che risulta perfettamente inutile quella autorizzazione, così come risulta inutile che ci si interessi di problemi ecologici, territoriali, di occupazione, anche a livello locale.

Io sono dell'avviso che l'interrogazione non debba essere considerata un mezzo utile al deputato candidato alle elezioni per dimostrare che si preoccupa di un determinato problema: noi abbiamo bisogno della risposta del Governo perché è questa che la popolazione attende.

PRESIDENTE. Sarà cura della Presidenza sollecitare il Governo a rendere rapida risposta alle interrogazioni alle quali è stato fatto riferimento.

Sull'ordine dei lavori.

FRANCO CALAMIDA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO CALAMIDA. Mi rivolgo alla Presidenza in merito ad una questione a mio giudizio di grande rilievo. Come è noto, la legge che impone l'abbandono dell'uso dell'amianto è stata anch'essa rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica.

Questa legge fu caratterizzata dal consenso generale di tutti i gruppi parlamentari. Dal 1950 gli effetti dell'amianto sono noti, ma si è continuato ad usarlo; e l'Associazione per la difesa degli esposti all'amianto valuta che nel nostro paese vi siano stati oltre tremila casi di cancro dovuti all'amianto. Si ritiene che solo l'amianto sia all'origine di alcuni particolari tipi di cancro. Sussiste pertanto in proposito un problema rilevante concernente il diritto alla vita ed alla salute.

Al Senato è stata convocata per venerdì prossimo la Conferenza dei presidenti di gruppo, che avrà all'ordine del giorno questo punto. Non è escluso, pertanto, che la Commissione affari sociali dell'altro ramo del Parlamento approvi nuovamente questa legge. Si porrebbe così un problema per la

Camera, che potrebbe non essere in grado di esaminare a sua volta il provvedimento, che rimarrebbe così sospeso.

I tempi necessari all'approvazione della legge sono senz'altro brevi, poiché in proposito si è registrato un consenso totale. Se il provvedimento non fosse approvato, le morti per amianto e le sofferenze che esso comporta per i cittadini, per le famiglie, continuerebbero, senza alcuna garanzia che il prossimo Parlamento si interessi nuovamente della questione.

Il testo del decreto, così come proposto dal ministro Ruffolo, è diverso da quello della legge approvata dal Parlamento, anche se recepisce le direttive della CEE. La legge approvata dal Parlamento, la cui copertura finanziaria, passata al vaglio della Commissione bilancio, è stata da tutti accettata, costituisce il prodotto di quasi due anni di lavoro, che ha visto anche l'impegno delle associazioni. È una problematica rispetto alla quale non esiste alcuna divisione.

Sollecito pertanto la Presidenza ad interessare della questione la Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata a tale scopo in tempo utile, rendendo così possibile alla Commissione affari sociali ed alle altre Commissioni interessate di operare, in modo che entro la prossima settimana la legge sia nuovamente confermata dalle Camere.

PRESIDENTE. Riferirò al Presidente della Camera i rilievi svolti dall'onorevole Calamida, in modo che si possano stabilire i necessari coordinamenti affinché quanto richiesto possa essere attuato.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 27 febbraio 1992, alle 9,30:

1. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

AMODEO ed altri; CACCIA ed altri; FINCATO E CRISTONI; FERRARI MARTE ed altri; RODOTA' ed altri; CAPECCHI ed altri; RONCHI E TAMINO;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

SALVOLDI ed altri; PIETRINI ed altri; RUSSO SPENA ed altri — Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (*rinviiata alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (166-436-567-966-1203-1878-1946-2655-4671-5416-B)

— *Relatore*: Caccia.

2. — *Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sui disegni di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 2, recante interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM (6260).

— *Relatore*: Cardetti.

S. 3168. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio

1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di previdenza per i dipendenti degli enti locali (6393).

— *Relatore*: Barbieri.

La seduta termina alle 21,55.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 23,55.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 26 febbraio 1992.**

Babbini, Breda, Caffarelli, Capiello, Cerutti, d'Aquino, de Luca, Fausti, Gabbuggiani, Loi, Antonio Rubbi, Scovacricchi.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)

Babbini, Breda, Capiello, d'Aquino, de Luca, Fausti, Gabbuggiani, Loi, Martinazzoli, Melillo, Antonio Rubbi, Sacconi, Scovacricchi, Tognoli.

**Trasmissione di risoluzioni
dal Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni:

«sulla convocazione di Conferenze inter-governative nel contesto della modifica dei trattati CECA e CEEA» (doc. XII, n. 352);

«sull'inserimento nel trattato CEE delle materie contemplate nei trattati CECA e CEEA» (doc. XII, n. 353);

«sulla relazione annuale della Commissione sulla situazione economica 1991-1992» (doc. XII, n. 354).

Questi documenti saranno stampati, di-

tribuiti e, a norma dell'art. 125 del regolamento, deferiti alle sottoindicate commissioni permanenti:

alla I Commissione (doc. XII, n. 352);
alla I Commissione (doc. XII, n. 353);
alla V Commissione (doc. XII, n. 354);

nonché per il prescritto parere, alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Comunicazione di una nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del signor Giampaolo Fracchia a componente dell'assemblea generale del Consorzio autonomo del porto di Genova.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Annunzio di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 95410 A PAG. 95424) ***

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
1	Nom.	6263 em. 2.1	2	31	377	205	Resp.
2	Nom.	2.01	2	33	370	202	Resp.
3	Nom.	0.3.8.1	2	32	363	198	Resp.
4	Nom.	6383 voto finale	4	420		211	Appr.
5	Nom.	6392 voto finale	125	278		140	Appr.
6	Nom.	6263 voto finale	3	438		220	Appr.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ■										
	1	2	3	4	5	6					
ABBIATANGELO MASSIMO	F	F	F	F	F	F					
ABBATE FABRIZIO	C	C	C	F	F	F					
ABETE GIANCARLO		C		F	F	F					
AGRUSTI MICHELANGELO	C	C	C	F	F	F					
AIARDI ALBERTO	C	C	C	F	F	F					
ALAGNA EGIDIO				F	F	F					
ALBERINI GUIDO	C	C	C	F	F	F					
ALBORGHETTI GUIDO	C	C	C	F							
ALESSI ALBERTO					F						
ALINOVÌ ABDON	C	C	C		F						
AMALPITANO DOMENICO				F	F	F					
AMODEO NATALE				F	F						
ANDO' SALVATORE		C	C	F	F						
ANDREOLI GIUSEPPE	C	C	C	F	F	F					
ANDREONI GIOVANNI	C	C	C	F	F	F					
ANGELINI PIERO	C	C	C	F	F						
ANGELONI LUANA	C	C	C	F	F						
ANGIUS GAVINO	C	C	C		F						
ANIASI ALDO				F	F	F					
ANSELMI TINA	C	C	C	F	F	F					
ANTONUCCI BRUNO	C	C	C	F	F	F					
ARMELLIN LINO	C	C	C	F	F	F					
ARTESE VITALE	C	C	C	F	F	F					
ARTIOLI ROSSELLA	C			F	F	F					
ASTONE GIUSEPPE	C	C	C	F	F	F					
ASTORI GIANFRANCO	C	C	C	F	F	F					
AUGELLO GIACOMO SEBASTIANO	C	C	C	F	F	F					
AULETA FRANCESCO				F	A	F					
AZZOLINA GAETANO	C	C	C								
AZZOLINI LUCIANO					F						
BABBINI PAOLO	M	M	M	M	M	M					
BAGHINO FRANCESCO GIULIO	F	F	F	F	F	F					
BALBO LAURA	C	C	C								
BALESTRACCI NELLO	C	C	C	F	F	F					
BARBALACE FRANCESCO	C	C	C	F	F	F					
BARBERA AUGUSTO ANTONIO	C	C	C	A							
BARBIERI SILVIA	C	C	C	F	A	F					
BARZANTI NEDO				F	F	F					

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ■											
	1	2	3	4	5	6						
BASSANINI FRANCO				F	A	F						
BASSI MONTANARI FRANCA	C	C	C	F	F	F						
BASSOLINO ANTONIO					F							
BATTAGLIA PIETRO	C	C	C	F	F	F						
BECCHI ADA				F	F							
BEEBE TARANTELLI CAROLE JANE	C	C	C	F	A	F						
BELLOCCHIO ANTONIO					A	F						
BENEDIKTER JOHANN	C	C	C			F						
BENEVELLI LUIGI	C	C	C	F	A	F						
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	F	A	F						
BERSELLI FILIPPO	F	F	F	F	F	F						
BERTOLI DANILO	C	C	C	F	F	F						
BERTONE GIUSEPPINA				F	A	F						
BEVILACQUA CRISTINA	C	C	C	F	A							
BIAFORA PASQUALINO	C	C	C	F	F	F						
BIANCHI FORTUNATO	C	C	C	F	F	F						
BIANCHI BERETTA ROMANA	C	C	C	F	A	F						
BIANCHINI GIOVANNI	C	C	C	F	F	F						
BIANCO GERARDO	C	C	C	F	F	F						
BIASCI MARIO	C	C	C	F	F	F						
BINELLI GIAN CARLO	C	C	C	F	A	F						
BINETTI VINCENZO	C	C	C	F	F	F						
BIONDI ALFREDO					F							
BISAGNO TOMMASO	C	C	C	F	F	F						
BODRATO GUIDO	C	C										
BONFATTI PAINI MARISA	C	C			A	F						
BONFERRONI FRANCO					F							
BONINO EMMA					A							
BONIVER MARGHERITA	C	C	C									
BONSIGNORE VITO	C	C	C	F	F	F						
BORDON WILLER	C	C	C	F	A	F						
BORGHINI GIANFRANCESCO		C	C	F		F						
BORGOGGIO FELICE	C	C	C	F	F							
BORRA GIAN CARLO	C		C	F	F	F						
BORRI ANDREA	C	C	C	F	F	F						
BORTOLAMI BENITO MARIO	C	C	C	F	F	F						
BORTOLANI FRANCO	C	C	C	F	F	F						
BOSELLI MILVIA	C	C	C	F		F						

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6											
	1	2	3	4	5	6						
BOTTA GIUSEPPE				F								
BREDA ROBERTA	M	M	M	M	M	M						
BRESCIA GIUSEPPE	C	C	C	F	A	F						
BROCCA BENIAMINO	C	C	C	F	F	F						
BRUNETTO ARNALDO	C	C	C	F	F	F						
BRUNI FRANCESCO	C	C	C	F	F	F						
BRUNI GIOVANNI				F	F	F						
BRUZZANI RICCARDO	C	C	C	F	A	F						
BUFFONI ANDREA	C	C	C	F	F							
BULLERI LUIGI	C	C	C	F	A	F						
BUONOCORE VINCENZO	C	C	C	F	F	F						
CACCIA PAOLO PIETRO	C	C	C	F	F	F						
CAFARELLI FRANCESCO	C	C										
CALAMIDA FRANCO				F	F	F						
CALVANESE FLORA	C	C	C	F	A	F						
CAMPAGNOLI MARIO	C	C	C	F	F	F						
CANNELONGA SEVERINO LUCANO	C	C	C	F	A	F						
CAPACCI RENATO	C	C	C	F	F	F						
CAPANNA MARIO	C	C	C									
CAPECCHI MARIA TERESA	C	C	C	F	A							
CAPPIELLO AGATA ALMA	M	M	M	M	M	M						
CAPRIA NICOLA				F	F							
CAPRILI MILZIADE	C				F							
CARADONNA GIULIO	F	F	F		F							
CARDETTI GIORGIO	C	C	C	F	F	F						
CARDINALE SALVATORE				F	F							
CARELLI RODOLFO	C	C	C	F	F	F						
CARIA FILIPPO	C			F	F							
CAROLI GIUSEPPE				F	F	F						
CARRARA ANDREINO	C	C	C	F	F	F						
CARRUS NINO	C	C	C	F	F	F						
CASATI FRANCESCO	C	C	C	F	F	F						
CASINI CARLO	C	C	C	F	F							
CASINI PIER FERDINANDO				F	F	F						
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	F	F		F							
CASTAGNETTI PIERLUIGI				F	F	F						
CASTAGNOLA LUIGI	C	C	C	F	A	F						
CASTRUCCI SIRO	C	C	C	F	F	F						

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6										
	1	2	3	4	5	6					
CAVAGNA MARIO	C	C	C	F	A	F					
CAVICCHIOLI ANDREA	C	C	C	F	F	F					
CEDERNA ANTONIO					F						
CELLINI GIULIANO	C	C	C	F	F	F					
CEROPOLINI FULVIO	C	C	C	F	F	F					
CERUTI GIANLUIGI					F						
CERUTTI GIUSEPPE	C	C	C	F	F						
CERVETTI GIOVANNI	C	C	C	F	A	F					
CHELLA MARIO	C	C	C	F	A	F					
CHERCHI SALVATORE					F						
CHIRIANO ROSARIO	C	C	C	F	F	F					
CIABARRI VINCENZO	C	C	C	F	A	F					
CIAFFI ADRIANO	C	C	C	F	F	F					
CIANCIO ANTONIO	C	C	C	F	A	F					
CICCARDINI BARTOLO	C	C	C	F	F	F					
CICCIOMESSERE ROBERTO				A	A						
CICERONE FRANCESCO	C	C	C	F	A	F					
CICONTE VINCENZO	C	C	C	F	A	F					
CILIBERTI FRANCO	C	C	C	F	F	F					
CIMA LAURA				F							
CIMMINO TANCREDI		C	C	F	F	F					
CIOCCI CARLO ALBERTO	C	C	C	F	F	F					
CIOCCI LORENZO	C	C	C	F	A	F					
CIOCIA GRAZIANO	C	C	C	F	F	F					
CIPRIANI LUIGI					F						
CIVITA SALVATORE	C	C	C	F	A	F					
COBELLIS GIOVANNI	C	C	C	F	F	F					
COLOMBINI LEDA				F	A	F					
COLONI SERGIO	C	C	C	F	F	F					
COLUCCI FRANCESCO					F						
COLUCCI GAETANO	F	F	F	F	F						
COLZI OTTAVIANO	C	C	C	F							
CONTI LAURA	C	C	C	F	A						
CORDATI ROSAIA LUIGIA	C	C			F						
CORSI HUBERT	C	C	C	F	F	F					
COSTA ALESSANDRO	C	C	C	F	A	F					
COSTA RAFFAELE			C	F	F						
COSTA SILVIA	C	C	C	F	F	F					

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6											
	1	2	3	4	5	6						
DRAGO ANTONINO	C	C	C	F	F	F						
DUCE ALESSANDRO	C	C	C	F	F	F						
FACCHIANO FERDINANDO	C	C	C	F	F	F						
FACHIN SCHIAVI SILVANA	C	C	C	F	A	F						
FAGNI EDDA	C	C		F	F	F						
FARACE LUIGI		C	C	F	F	F						
FARAGUTI LUCIANO	C	C	C	F	F	F						
FARIGU RAFFAELE	C	C	C	F		F						
FAUSTI FRANCO	M	M	M	M	M	M						
FELISSARI LINO OSVALDO	C	C	C	F	A	F						
FERRANDI ALBERTO	C			F	F	F						
FERRARA GIOVANNI	C	C	C	F	A	F						
FERRARI BRUNO	C	C	C	F	F	F						
FERRARI MARTE	C	C	C	F	F	F						
FERRARI WILMO	C	C	C	F	F	F						
FERRARINI GIULIO	C	C				F						
FIANDROTTI FILIPPO	C	C		F	F	F						
FILIPPINI ROSA			C									
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA	C	C	C			F						
FIORI PUBLIO	F	F	F			F						
POLENA PIETRO	C	C	C	F	A	F						
PORLEO FRANCESCO	C	C	C	F	A	F						
FORMICA RINO	C	C	C			F						
FORMIGONI ROBERTO				F	F	F						
FORNASARI GIUSEPPE	C	C	C									
FOSCHI FRANCO					F	F						
FOTI LUIGI	C	C	C			F						
FRACANZANI CARLO				F	F	F						
FRACCHIA BRUNO	C	C	C	F	A	F						
FRANCHI FRANCO	F	F	F	F		F						
FRASSON MARIO	C	C	C	F	F	F						
FRONZA CREPAZ LUCIA	C	C	C	F	F	F						
FUMAGALLI CARULLI BATTISTINA	C	C	C	F	F	F						
GABBUGGIANI ELIO	M	M	M	M	M	M						
GALANTE MICHELE	C	C	C	F	A	F						
GALLI GIANCARLO	C	C	C	F	F	F						
GANGI GIORGIO				F	F	F						
GARAVAGLIA MARIAPIA	C		C	F	F							

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ■											
	1	2	3	4	5	6						
GARGANI GIUSEPPE					F							
GASPARI REMO				F	F							
GASPAROTTO ISAIA	C	C	C	F	A	F						
GAVA ANTONIO	C	C	C									
GEI GIOVANNI				F	F	F						
GELLI BIANCA	C	C	C	F	F							
GELPI LUCIANO				F	F	F						
GEREMICCA ANDREA	C	C	C	F	A	F						
GHEZZI GIORGIO	C	C	C	F	A	F						
GHINAMI ALESSANDRO	C	C	C	F	F	F						
GITTI TARCISIO	C	C	C	F	F							
GORGONI GAETANO	F	F	F		F							
GOTTARDO SETTIMO	C	C	C	F	F	F						
GRAMAGLIA MARIELLA				F	A	F						
GRASSI ENNIO	C	C	C	F	A	F						
GREGORELLI ALDO	C	C	C	F	F	F						
GRILLI RENATO	C	C	C	F	A							
GRILLO LUIGI	C			F	F							
GROSSO MARIA TERESA		C	C	F	F	F						
GUARINO GIUSEPPE	C	C	C									
GUERZONI LUCIANO	C	C	C	F	A							
GUNNELLA ARISTIDE					F							
INGRAO PIETRO	C	C	C	F	F							
INTINI UGO	C	C	C									
IOSSA FELICE	C	C	C	F								
LABRIOLA SILVANO	C	C	C	F	F	F						
LAMORTE PASQUALE	C	C	C	F	F							
LANZINGER GIANNI	C	C	C	F	F	F						
LA PENNA GIROLAMO	C	C	C	F	F	F						
LATTANZIO VITO				F	F	F						
LATTERI FERDINANDO	C	C	C	F	F	F						
LAURICELLA ANGELO	C			F	F							
LA VALLE RANIERO	C	C	C	F	A	F						
LAVORATO GIUSEPPE	C	C	C	F	A	F						
LEONE GIUSEPPE	C	C	C	F	F	F						
LEONI GIUSEPPE				A	A							
LIA ANTONIO				F	F	F						
LOBIANCO ARCANGELO	C		C	F	F	F						

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ■											
	1	2	3	4	5	6						
PINTOR LUIGI	C	C	C									
PIREDDA MATTEO					F							
PIRO FRANCO	C	F	F	F	F	F						
PISANU GIUSEPPE	C	C	C	F	F	F						
PISICCHIO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	F						
POLI GIAN-GAETANO	C	C	C	F	A	F						
POLIDORI ENZO	C	C	C	F	A	F						
POLVERARI PIERLUIGI	C	C	C	F	F	F						
PORTATADINO COSTANTE	C	C	C	F	F	F						
POTI' DAMIANO	C	C	C	F	F	F						
PRANDINI ONELIO	C	C	C	F	A	F						
PRINCIPE SANDRO	C	C	C	F	F	F						
PROCACCI ANNAMARIA	C	C	C	F	F	F						
PROIETTI FRANCO	C	C	C	F	A	F						
PROVANTINI ALBERTO	C	C	C	F	A	F						
PUJIA CARMELO				F	F	F						
PUMILIA CALOGERO	C	C	C	F	F	F						
QUERCINI GIULIO					F							
QUERCIOLI ELIO	C	C	C	F	F							
RABINO GIOVANNI BATTISTA	C	C	C	F	F	F						
RADI LUCIANO	C	C	C	F	F							
RAFFAELLI MARIO	C			F	F	F						
RALLO GIROLAMO					F							
RAUTI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F						
RAVASIO RENATO	C	C	C	F	F	F						
REBECCHI ALDO		C	C	F	A	F						
REBULLA LUCIANO	C	C		F	F	F						
RECCHIA VINCENZO	C	C	C	F	A	F						
REICHLIN ALFREDO	C	C	C		F							
REINA GIUSEPPE				F	F							
RENZULLI ALDO GABRIELE				F	F							
RICCI FRANCO	C	C	C	F	F	F						
RICCIUTI ROMEO				F	F	F						
RIDI SILVANO	C	C	C	F	A	F						
RIGGIO VITO	C	C	C	F	F	F						
RIGHI LUCIANO	C	C	C	F	F	F						
RINALDI LUIGI	C	C	C	F	F	F						
RIVERA GIOVANNI	C	C	C	F	F	F						

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ■										
	1	2	3	4	5	6					
RIZZO ALDO	C										
ROCELLI GIAN FRANCO	C	C	C	F	F	F					
RODOTA' STEFANO				F							
ROGNONI VIRGINIO	C	C	C		F						
ROJCH ANGELINO	C	C	C	F	F	F					
ROMANI DANIELA	C	C	C	F	A	F					
ROMITA PIER LUIGI				F	F						
RONZANI GIANNI WILMER	C	C	C	F	A	F					
ROSINI GIACOMO	C	C	C	F	F	F					
ROSSI ALBERTO	C	C		F	F	F					
ROSSI DI MONTELEERA LUIGI	C	C	C	F	F	F					
ROTIROTI RAFFAELE	C	C	C								
RUBBI ANTONIO	M	M	M	M	M	M					
RUBBI EMILIO				F	F						
RUBINACCI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F					
RUSSO FERDINANDO	C	C		F	F	F					
RUSSO FRANCO				F	F						
RUSSO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	F					
RUSSO RAFFAELE	C	C									
RUSSO VINCENZO		C	C	F	F	F					
RUSSO SPENA GIOVANNI				F	F						
SACCONI MAURIZIO	C	C	C	F	M						
SALADINO GASPARE				F	F	F					
SALERNO GABRIELE	C	C									
SALVOLDI GIANCARLO	C	C	C	F	F						
SAMA' FRANCESCO	C	C	C	F	A	F					
SANESE NICOLAMARIA	C	C	C	F	F	F					
SANFILIPPO SALVATORE	C	C	C	F	A	F					
SANGALLI CARLO	C	C	C	F	F	F					
SANGIORGIO MARIA LUISA	C	C	C	F	A	F					
SANNA ANNA	C	C	C	F	A	F					
SANNELLA BENEDETTO	C	C	C	F	A	F					
SANTARELLI GIULIO	C	C	C	F	F						
SANTONASTASO GIUSEPPE				F							
SANTUZ GIORGIO				F	F	F					
SAPIENZA ORAZIO	C	C	C	F	F	F					
SARETTA GIUSEPPE	C	C	C	F	F	F					
SAVINO NICOLA	C	C	C	F							

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6												
	1	2	3	4	5	6							
SAVIO GASTONE				F	F								
SBARDELLA VITTORIO	C	C	C	F	F	F							
SCALPARO OSCAR LUIGI	C	C	C	F	F	F							
SCALIA MASSIMO	C	C	C	F	F								
SCARLATO GUGLIELMO	C	C	C	F	F	F							
SCHETTINI GIACOMO ANTONIO	C	C	C	F	A	F							
SCOTTI VINCENZO	C	C	C	F		F							
SCOVACRICCHI MARTINO	M	M	M	M	M	M							
SEgni MARIOTTO					F								
SENALDI CARLO	C	C	C	F	F	F							
SEnTER DIEGO	F	F	F	F		F							
SEPPIA MAURO				F									
SERAFINI ANNA MARIA	C	C	C	F	A	F							
SERAFINI MASSIMO	C	C	C	F	A	F							
SERRA GIANNA	C	C	C	F	A	F							
SERRA GIUSEPPE	C	C	C	F	F	F							
SERRENTINO PIETRO	C	C	C	F		F							
SERVELLO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F							
SIGNORILE CLAUDIO				F									
SILVESTRI GIULIANO	C	C	C	F	F	F							
SINESIO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	F							
SOAVE SERGIO	C	C	C	F	A	F							
SODDU PIETRO	C	C	C	F	F	F							
SOLAROLI BRUNO	C	C		F	A	F							
SORICE VINCENZO	C	C	C	F	F								
SOSPiri NINO					F								
SPINA FRANCESCO	C	C	C	F	F	F							
SPINI VALDO	C	C	C	F		F							
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE					F								
STEFANINI MARCELLO	C			F	A	F							
STEGAGNINI BRUNO	C	C	C	F	F	F							
STERPA EGIDIO					F								
STRADA RENATO				F	A	F							
STRUMENDO LUCIO	C		C	F	A	F							
SUSI DOMENICO	C	C	C		F								
TADDEI MARIA	C	C	C	F	A	F							
TAGLIABUE GIANFRANCO				F	A								
TANCREDI ANTONIO	C	C	C	F	F	F							

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ■													
	1	2	3	4	5	6								
ZAMBERLETTI GIUSEPPE	C	C	C	F	F	F								
ZAMBON BRUNO	C	C	C	F	F	F								
ZAMPIERI AMEDEO	C	C	C	F	F	F								
ZANIBONI ANTONINO	C	C	C	F	F	F								
ZARRO GIOVANNI		C	C	F	F									
ZAVETTIERI SAVERIO	C		C		F	F								
ZEVI BRUNO	F	F	F											
ZOLLA MICHELE	P			F	F	F								
ZOPPI PIETRO	C	C	C	F	F	F								
ZOSO GIULIANO	C	C	C	F	F	F								
ZUECH GIUSEPPE	C	C	C	F	F	F								

* * *